

Dispensa di DIRITTO CONTABILE E FISCALE

A cura di Lea Giannini, revisione a cura di
James Robert Dosio e Sara Carrino

Dalle lezioni dell'A.A 2025/2026 del prof.
G. Strampelli e dal suo libro "Diritto
contabile"



Contents

.....	1
Contents	2
DISCIPLINA GIURIDICA DEL BILANCIO	9
INTRODUZIONE AL DIRITTO CONTABILE	9
Generalità	9
Assetto normativo articolato e suoi diretti corollari	9
Superamento della concezione del diritto contabile quale “terra di confine”	10
Interconnessioni operative	10
DEFINIZIONE DI BILANCIO E BILANCI STRAORDINARI	10
Il bilancio d’esercizio: definizione normativa	10
Vincolo di rigidità degli schemi di bilancio	11
Il rendiconto finanziario: un’introduzione	11
Uniformazione delle discipline in relazione al rendiconto finanziario	11
Bilancio in forma abbreviata: principi generali	11
Tipologie di bilanci semplificati	12
Piccole imprese e soglie dimensionali	12
Microimprese e soglie dimensionali	12
Semplificazioni per piccole imprese: profili contenutistici	12
Semplificazioni per micro-imprese: profili contenutistici	13
Bilanci “straordinari”: nozione generale	13
Tipologie di bilanci straordinari	13
Disciplina applicabile ai bilanci “straordinari”	14
Ulteriori e peculiari tipologie di bilanci “straordinari”	14
I bilanci intermedi: la relazione finanziaria semestrale	15
Contenuto della relazione finanziaria semestrale	15
Il bilancio semestrale abbreviato	15
Contenuto della relazione intermedia sulla gestione	15
Coordinamento tra relazione intermedia e bilancio semestrale abbreviato	16
Bilancio semestrale e sua revisione legale	16
Eliminazione delle relazioni trimestrali	16
Nuovo regime facoltativo	16
Il bilancio consolidato	17
LE FONTI DEL DIRITTO CONTABILE TRA LEGISLAZIONE INTERNA, DISCIPLINA EUROPEA E PRINCIPI	
IAS/IFRS	17
Coesistenza di due distinte discipline contabili	17
Limiti dell’esenzione dalla disciplina codicistica	18
Profili non disciplinati dai principi internazionali	18
Gestione dei “vuoti” negli IAS/IFRS	18
Disposizioni dello IAS 8	19
Ricorso a fonti alternative secondo lo IAS 8	19
Problematiche di compatibilità	19
La disciplina nazionale	20
Sovraordinazione delle clausole generali	20
Flessibilità della disciplina contabile	20
Principi contabili di generale accettazione	21
Natura di regole tecniche dei principi contabili	21
Responsabilità degli amministratori e principi contabili	21
Funzione interpretativa dei principi contabili	21
Riconoscimento legislativo dell’OIC	22
Status privatistico dell’OIC	22

Ulteriori fonti normative secondarie.....	23
Destinatari delle diverse discipline	23
Limiti alla facoltà di cambiamento della disciplina applicabile	24
LE FUNZIONI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	25
Rappresentazione veritiera e corretta e implicazioni applicative.....	25
Discrezionalità <i>de residuo</i> e suo contenimento	25
La funzione organizzativa del bilancio d'esercizio.....	25
Primo riflesso della funzione organizzativa.....	26
Secondo riflesso della funzione organizzativa	26
Compatibilità tra le varie funzioni	26
L'informativa non finanziaria	27
Responsabilità sociale d'impresa	27
Approccio <i>comply or explain</i> e soggetti obbligati secondo la NFRD	28
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (1).....	28
La struttura del bilancio	29
Criteri generali	30
La rigidità degli schemi: alcuni orientamenti dottrinali.....	30
Voci di importo pari a zero	30
L'autonomia delle voci: suddivisione e accorpamento	30
Limiti alla suddivisione	31
Il raggruppamento delle voci	31
Il presupposto dell'irrelevanza nel raggruppamento	31
La flessibilità delle voci: aggiunta e adattamento	32
Differenze tra suddivisione e aggiunta di voci	32
Una fattispecie concreta	33
L'adattamento della denominazione (comma 4 dell'art. 2423-ter c.c.)	33
La comparazione fra esercizi consecutivi.....	33
Il conto economico	35
Vantaggi della classificazione per natura e "transito" delle componenti di reddito.	35
Componenti non rilevate nel conto economico	35
La nota integrativa.....	36
Disciplina e suddivisione contenutistica	36
Esposizione dei dati e aderenza al dettato codicistico	36
La relazione sulla gestione	37
Informativa sulla situazione e sull'andamento dell'attività sociale.....	37
Specificazioni dell'informativa (art. 2427, comma 1, c.c.)	38
Evoluzione prevedibile della gestione e informazioni prospettiche.....	38
Le clausole generali di bilancio e i principi generali di redazione.....	39
La gerarchia delle disposizioni codicistiche	39
Le clausole generali	39
Gli "indici" di sovraordinazione	39
Veridicità	39
Correttezza	41
Deroga per casi eccezionali.....	42
Chiarezza	44
Informazioni complementari	45
Rilevanza o <i>materiality</i>	46
I principi generali	47
Going concern	47
Prudenza, realizzazione, dissimmetria	50
<i>Substance over form</i>	50
Competenza	52
Continuità dei criteri di valutazione.....	54

Le clausole generali di bilancio e i principi generali di redazione secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.....	56
LA PREVALENTE FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO CONFORME AI PRINCIPI IAS/IFRS	56
Il calcolo dell'utile	57
Le clausole e i principi generali: il principio della prevalenza della sostanza sulla forma	57
Gerarchia dei principi IAS/IFRS	57
Prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form)	58
Business Combinations (IFRS 3)	58
Reverse acquisition:.....	58
L'irrelevanza dei principi della realizzazione e di dissimmetria; il diverso rilievo del principio di prudenza	59
Il "ridimensionamento" del principio di prudenza	59
Dalla prudenza alla competenza	59
Performance complessiva & utili non realizzati	59
I CRITERI DI ISCRIZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ. LE ATTIVITÀ IMMATERIALI. LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING.	59
Gli elementi patrimoniali iscrivibili in bilancio	59
I beni in <i>leasing</i>	60
La contabilizzazione del <i>leasing</i> finanziario – il metodo patrimoniale	61
La contabilizzazione del <i>leasing</i> finanziario – il metodo finanziario	61
La contabilizzazione del <i>leasing</i> finanziario – il legislatore	61
Le immobilizzazioni immateriali: gli oneri pluriennali	62
Condizioni di iscrivibilità	62
Tipologie di oneri	62
I costi di sviluppo	63
I costi di impianto e ampliamento	63
Oneri pluriennali: iscrizione – obbligo o facoltà?.....	64
Le immobilizzazioni immateriali: l'avviamento	65
L'avviamento: rilevazione in bilancio	65
I CRITERI DI ISCRIZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ: LE AZIONI PROPRIE; I FONDI RISCHI E ONERI.	66
Le riserve da operazioni su azioni proprie	66
Il sistema attuale	66
Il sistema previgente	66
Dibattito sull'attuale sistema	66
Il regime della riserva negativa: interrogativi.....	67
Il regime di utilizzabilità	67
Il trattamento della riserva in caso di operazioni sulle azioni proprie detenute.....	67
La riserva da assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie	68
I fondi rischi e oneri.....	69
Alcune questioni interpretative.....	70
I CRITERI DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ; IL CRITERIO DEL COSTO STORICO E I CRITERI CONCORRENTI; IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI	71
L'art. 2426 c.c.....	71
Il ruolo centrale del costo storico	71
I criteri di valutazione «concorrenti» o «alternativi»	71
Il costo di acquisto	72
Il costo di produzione	73

Le partecipazioni immobilizzate – Valutazione al costo.....	73
Casi particolari di determinazione del costo storico:	74
1. Non coincidenza tra costo e valore effettivo	74
2. Conferimento.....	74
3. L'acquisto a titolo oneroso diverso dalla compravendita	75
4. Donazione e prezzo simbolico	75
I lavori in corso su ordinazione.....	75
Ammortamento sistematico delle immobilizzazioni	76
Ammortamenti eccessivi e riduzioni durevoli	76
Il costo ammortizzato.....	76
Il metodo del patrimonio netto - Ambito	77
Il metodo del patrimonio netto – Plusvalenze	77
La valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati	78
I CRITERI DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: IL FAIR VALUE E L'IMPAIRMENT TEST	79
Gli IAS/IFRS.....	79
La definizione di <i>fair value</i>	80
Prima iscrizione e valutazione successiva.....	80
Determinazione del <i>fair value</i>	81
Tecniche valutative alternative	81
Criteri difformi per categoria.....	81
Rilevazione di componenti reddituali	81
Criteri di imputazione secondo la destinazione	82
Gli utili non realizzati da <i>fair value</i>	82
Inidoneità del bilancio alla funzione organizzativa	82
Diverso trattamento contabile delle plusvalenze.....	82
Finalità informativa per l'investitore.....	82
IMPAIRMENT TEST	83
Convergenza e differenze con il Codice civile.....	83
Attività immateriali a vita utile indefinita	83
IAS 16 sugli immobili strumentali.....	83
Verifica delle riduzioni del valore	83
Frequenza della verifica secondo lo IAS 36	83
Meccanismo	83
Test per singolo bene vs. cash generating unit.....	84
Imputazione delle riduzioni di valore nella cash generating unit.....	84
IL PATRIMONIO NETTO, IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE.....	85
Il patrimonio netto	85
Il capitale sociale	85
Le riserve	85
I PRINCIPALI TIPI DI RISERVE:	86
1. LEGALE	86
2. DA SOVRAPPREZZO.....	87
3. STATUTARIE E FACOLTATIVE	88
4. DA VERSAMENTI SOCI "GENERICI"	89
5. DA VERSAMENTI SOCI "TARGATI"	90
6. DA FUSIONE.....	91
7. DA UTILI NON REALIZZATI	92
8. DA AZIONI PROPRIE	92
Il regime di responsabilità delle riserve	93
La copertura delle perdite	93
IL PATRIMONIO NETTO: IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE SECONDO I PRINCIPI	95

Il patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS	95
Capitale e passività finanziarie	95
IL TRATTAMENTO DEGLI UTILI NON REALIZZATI DA FAIR VALUE: le c.d. riserve da fair value	96
Utili e riserve da <i>fair value</i>	96
Le altre consistenze del netto	97
Rapporti con la disciplina nazionale	97
Il trattamento degli utili non realizzati da FV	98
Divieto di distribuzione (Comma 1)	98
Imputazione utili non realizzati a riserva (Commi 2 e 3)	99
Regime delle riserve da FV	99
Divieto di distribuzione fino al reintegro (Comma 6)	99
Ulteriori profili non regolati espressamente dall'art. 6, d. lgs. 38/2005	99
IL RISULTATO D'ESERCIZIO E LA SUA DESTINAZIONE	100
L'UTILE	100
NOZIONE DI "UTILI REALMENTE CONSEGUITI"	100
Disciplina IAS/IFRS	100
Limiti alla distribuzione previsti dalla legge	101
Perdite riportate a nuovo	101
LA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE AI SOCI	102
1. Nascita del diritto al dividendo	102
2. Soggetto legittimato all'incasso del dividendo	102
3. Esistenza (negata) di un "diritto annuo" al dividendo	102
4. Clausole statutarie in materia di dividendi	102
IRRIPETIBILITÀ DEI DIVIDENDI PERCEPITI IN BUONA FEDE	103
Regola di principio	103
Eccezione (art. 2433 co. 4)	103
Portata dei requisiti	103
LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI AMMINISTRATORI, PROMOTORI E FONDATORI	104
Fondamento normativo	104
Natura giuridico-contabile del compenso c.d. quotativo	104
Tesi prevalente: costo d'esercizio. Argomenti	104
Nozione di «utili netti» ex art. 2432	104
Effetti in presenza di perdite	104
Componenti di reddito non realizzate	104
Sopravvenienze e lucri occasionali	104
Conseguenze dell'imputazione dell'utile a capitale (art. 2442 c.c.)	105
PERDITA D'ESERCIZIO	105
ACCONTI SUI DIVIDENDI – art. 2433-bis c.c.	106
Soggetti ammessi	106
Condizioni per la distribuzione	106
Regime di restituzione	107
DISTRIBUZIONI "STRAORDINARIE" DI RISERVE	107
DOVERE DEGLI AMMINISTRATORI DI TUTELA DELLA SOLVIBILITÀ	108
IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	109
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	109
A) INFORMATIVA PRE-ASSEMBLEARE	109
B) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	109
C) "FASCICOLO DI BILANCIO"	110
IL "FASCICOLO DI BILANCIO" NELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE	110
APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E PUBBLICITÀ	110

APPROVAZIONE DEL BILANCIO: TERMINI, QUORUM, DIRITTI SPECIALI	110
LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO.....	111
L'INVALIDITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, FRA ANNULLABILITÀ, NULLITÀ E INVALIDITÀ DERIVATA	112
L'invalidità della delibera di approvazione.....	112
Vizi di procedimento e vizi di contenuto	112
Vizi della relazione sulla gestione	112
Vizi di contenuto che possono non determinare la nullità della delibera	113
Vizi di chiarezza	114
La completezza del bilancio d'esercizio	115
Invalidità derivante da vizi della nota integrativa.....	116
Efficacia sanante delle informazioni contenute nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione	116
Invalidità derivante da vizi del rendiconto finanziario	117
Efficacia sanante delle informazioni fornite in assemblea	117
Considerazioni di sintesi	118
REGIME SPECIALE DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO	118
2434-bis, comma 1	118
2434-bis, comma 2	119
2434-bis, comma 3	120
LA REVISIONE LEGALE – Guest Lectures di Aldo Sacchi (a cura di James Robert Dosio)	121
Introduzione: la revisione legale e attività di assurance	121
Evoluzione della normativa sulla revisione legale	122
Direttiva 2006/43 e Testo Unico della revisione legale	122
Regolamento UE 537/2014.....	122
Inquadramento dell'attività di revisione	123
Soggetti abilitati alla revisione	123
Abilitazione alla revisione	123
Società sottoposte a revisione legale	123
Tipologie di soggetti sottoposti a revisione	124
Autorità di vigilanza.....	124
Conferimento dell'incarico	124
Durata dell'incarico	125
Affidamento dell'incarico in EIP ed ESRI	125
Cessazione anticipata.....	125
Focus sull'indipendenza: il quadro normativo.....	125
Limiti ai non audit service (NAS)	126
Principi di revisione.....	126
Autorità di vigilanza.....	126
Controllo periodico di qualità: contenuto.....	127
Attività di <i>enforcement</i> (MEF e CONSOB)	127
Responsabilità civile	128
Il nuovo articolo 2407 del Codice civile	129
Breve storia del risarcimento civile verso il revisore legale in Italia	129
Ulteriori attività di assurance del revisore	130

Assurance e sostenibilità (CSRD e d.lgs. 125/2024)	130
Approvazione – Avvocato Roberta Pierantoni e Dott. Franzosi (CFO Mondadori).....	131
Tre modelli di governance	131
Modello di governance in Mondadori	132
Timing dei principali adempimenti per l'approvazione del bilancio.....	132
Documenti obbligatori ai sensi del TUF per le società quotate	133
Temi tecnici legati alla contabilizzazione delle operazioni di M&A	134
Processo di PPA	135
Impairment test	136
ESERCITAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Si ringraziano anche Mariola Falciola e Benedetta Ravera per il contributo nella stesura di questa dispensa.

DISCIPLINA GIURIDICA DEL BILANCIO

INTRODUZIONE AL DIRITTO CONTABILE

Generalità

Le norme che regolano l'informazione contabile e finanziaria formano il c.d. **diritto contabile** → informazioni che le società devono rendere. In particolare, dette norme:

- costituiscono la disciplina dell'informazione contabile e finanziaria;
- sono parte del diritto delle società di capitali;
- presentano significative peculiarità rispetto agli altri profili oggetto di disciplina da parte del diritto societario.

Il diritto contabile costituisce un'area specifica del diritto societario con **caratteristiche distintive**. Ha diverse peculiarità:

1. Carattere interdisciplinare

Il diritto contabile, per definizione, si connota per un evidente carattere interdisciplinare. In esso, i **profili giuridici** si combinano con quelli **contabili** e **aziendalistici**. Questa caratteristica lo distingue da altre aree del diritto societario che mantengono una maggiore autonomia disciplinare. Infatti, l'approccio metodologico richiede **competenze trasversali**.

2. Concorrenza normativa

Il diritto contabile è l'unica "area" del diritto societario che, nell'ordinamento italiano, è oggetto di due diverse discipline tra loro concorrenti. Infatti, per effetto del succedersi degli interventi legislativi, abbiamo:

- a. la disciplina tradizionale basata sulle disposizioni del Codice civile (artt. 2423 ss. c.c.) e dei Principi contabili nazionali;
- b. la disciplina internazionale incentrata sui Principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali:
 - hanno forza di legge;
 - costituiscono un'autonoma disciplina dell'informazione contabile e finanziaria alternativa a quella di matrice codicistica.

Assetto normativo articolato e suoi diretti corollari

Origine della duplicità normativa

Il carattere articolato dell'assetto normativo è conseguenza, principalmente, della diversa funzione che l'informazione contabile assume a seconda del grado di apertura al mercato della società (es. dipende se si tratta di una società quotata o meno).

Funzioni differenziate

- Nelle **società non quotate** il bilancio rappresenta il **principale documento informativo** diretto all'informazione dei soci e dei terzi.
- Nelle **società quotate**, invece, il bilancio d'esercizio è parte di un più articolato sistema informativo volto a rendere note, con tempestività, al mercato (dunque, anche ai potenziali investitori) le informazioni rilevanti.

Nella società non quotata non c'è altra fonte di informazione per soci o terzi oltre al bilancio. Invece, nelle società quotate è obbligatoria una **relazione almeno semestrale**, ma potrebbe essere anche più frequente. Infatti, è necessario comunicare fatti rilevanti che modificano il prezzo delle quote in maniera tempestiva, cioè nel giorno dell'avvenimento stesso.

Superamento della concezione del diritto contabile quale “terra di confine”

Concezione tradizionale ormai superata

Le peculiarità dalle quali il diritto contabile è caratterizzato hanno indotto, in passato, a considerarlo una “terra di confine” del diritto delle società. Si riteneva segnatamente che:

- la materia contabile fosse di esclusiva aziendale pertinenza dei cultori delle discipline aziendali;
- fosse estranea alle competenze necessarie per lo svolgimento delle professioni legali.

Revisione critica di tale posizione

Questa convinzione, ormai del tutto superata, è infondata per plurimi ordini di ragioni, che di seguito si esaminano.

1. Il bilancio come strumento societario essenziale

In particolare, è da sottolineare la **funzione essenziale della contabilità**. Infatti, la contabilità e i bilanci costituiscono uno strumento essenziale per il funzionamento delle compagini societarie.

Il bilancio, come è stato autorevolmente affermato da **Cesare Vivante**, funge da regolatore della vita della società. Infatti, svolge una **duplice funzione**, in quanto al tempo stesso:

- è uno strumento informativo;
- costituisce altresì la base per molteplici decisioni sociali attinenti, per lo più, alla struttura finanziaria della società.

Per esempio, se il capitale sociale non fosse iscritto in bilancio, non avrebbe nessuna delle funzioni riconosciute allo stesso (es funzione organizzativa: capisco se posso distribuire utili o meno).

2. Essenzialità per il giurista d'impresa

La padronanza del diritto contabile è **necessaria per il giurista d'impresa**. Infatti, la conoscenza del diritto contabile da parte del giurista è essenziale:

- per il **rilievo applicativo** che esso riviste;
- perché i bilanci della società offrono un **punto di osservazione privilegiato** – e, sotto diversi aspetti, necessario – per la piena comprensione di numerosi istituti del diritto societario strettamente connessi alle evidenze contabili.

In altri termini, i bilanci costituiscono una lente di ingrandimento indispensabile per il giurista d'impresa.

Interconnessioni operative

Modalità attuative delle operazioni societarie

Per esempio, le **modalità attuative** e le **conseguenze di determinate operazioni societarie** possono essere valutate compiutamente dal giurista soltanto avendo contezza delle modalità di rappresentazione contabile delle medesime.

Comprensione degli istituti fondamentali

Analogamente, l'importanza e la **funzione di determinati istituti** (si pensi, e.g., al capitale sociale) non possono essere adeguatamente colte senza tenere conto delle implicazioni contabili.

Necessità di una visione integrata

Il diritto societario e quello contabile formano un **sistema unitario e interdipendente**.

DEFINIZIONE DI BILANCIO E BILANCI STRAORDINARI

Il bilancio d'esercizio: definizione normativa

Un bilancio d'esercizio riguarda un periodo di **12 mesi**, ma non necessariamente un anno solare e si compone di quattro documenti redatti secondo la norma di legge: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (previsti da **art. 2423¹ cc - Struttura del bilancio ordinario**). La **relazione sulla gestione**, invece, non è parte del bilancio ma è un **allegato** del bilancio.

Il comma 1 dell'art. 2423 c.c. definisce la nozione e la struttura del bilancio d'esercizio “ordinario”, prevedendo tra le componenti obbligatorie, appunto:

1. stato patrimoniale;
2. conto economico;
3. rendiconto finanziario;
4. nota integrativa.

La disposizione ha **carattere costitutivo** della nozione di bilancio d'esercizio nell'ordinamento italiano.

Vincolo di rigidità degli schemi di bilancio

Art. 2423-ter, comma 1, c.c. - Principio di rigidità

L'art. 2423-ter, comma 1, c.c. prevede un generale **vincolo di rigidità** degli schemi di bilancio. Ciò, al netto di quanto si dirà in maggior dettaglio in merito ai **margini di flessibilità** degli schemi di bilancio concessi dalla disciplina di legge.

Tenore letterale della disposizione e conseguenza normativa

Art. 2423-ter, comma 1, c.c.

«nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425».

Viene delineata in tal modo la **struttura "ordinaria"** del bilancio di esercizio cui le società sono tenute a adeguarsi.

Il rendiconto finanziario: un'introduzione

Facoltà europea e scelta del legislatore italiano

È stata esercitata la **facoltà concessa dall'art. 4, par. 1, Direttiva 2013/34/UE**, secondo il quale gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio ulteriori documenti. Il legislatore italiano, mediante il **d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139**, ha introdotto l'**obbligo di redazione del rendiconto finanziario** per le società non rientranti tra quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Finalità dell'innovazione

L'obbligo di redazione del rendiconto determina un **potenziamento** della **portata informativa** del bilancio d'esercizio, giacché lo stato patrimoniale e il conto economico non consentono di comprendere la situazione finanziaria della società.

Uniformazione delle discipline in relazione al rendiconto finanziario

Allineamento tra società quotate e non quotate quanto alla disciplina del rendiconto finanziario

Si assiste a un'uniformazione della disciplina delle società non quotate (diverse da quelle oggetto degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) e di quelle quotate. Per le società quotate, infatti, la redazione del rendiconto finanziario è direttamente prescritta dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il tutto ha un preciso **significato sistematico**: l'introduzione del rendiconto rappresenta un avvicinamento tra i due sistemi contabili operanti nell'ordinamento italiano.

Il rendiconto finanziario, la nota integrativa e – per quanto non formalmente parte del bilancio d'esercizio – la relazione sulla gestione contribuiscono alla rappresentazione veritiera, corretta e completa della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio di riferimento.

Bilancio in forma abbreviata: principi generali

Principi ispiratori delle semplificazioni

In ossequio ai principi di **proporzionalità** e di **riduzione degli oneri contabili**, il legislatore nazionale ha introdotto alcune **semplificazioni** per le **imprese di minori dimensioni**, il che è avvenuto a più riprese:

- in sede di recepimento della Quarta Direttiva mediante il **d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127**;
- in occasione della **riforma del diritto societario del 2003**;
- da ultimo, nell'ambito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE mediante il **d.lgs. n. 139/2015**.

Ciò porta ad una **limitazione soggettiva**: alle imprese di minori dimensioni è preclusa l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

NB: Sono piccole o microimprese circa l'80% delle società italiane e in particolare il 60% sono microimprese.

Tipologie di bilanci semplificati

Articolazione delle semplificazioni

- Le **piccole imprese non quotate** possono redigere il bilancio in **forma abbreviata**, ex art. **2435-bis c.c.**
- Le **micro-imprese non quotate** possono redigere il bilancio in **forma iper-semplificata**, ai sensi dell'art. 2435-ter c.c.

Vi è, invece, **un'esclusione delle medie imprese**. Infatti, non sono state introdotte semplificazioni per le medie imprese, pur a fronte di alcuni margini di flessibilità concessi dalla normativa europea. Le medie imprese sono pertanto tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria.

Piccole imprese e soglie dimensionali

Art. 2435-bis c.c. - Definizione di piccole imprese

Si intendono per piccole imprese le società che nel primo esercizio (se neocostituite) o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei limiti quantitativi che di seguito vengono indicati.

Parametri quantitativi:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **5.500.000 euro**;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: **11.000.000 euro**;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità** (il rispetto di tale limite deve essere accertato considerando la media giornaliera dei dipendenti impiegati nell'impresa).

Perdita della facoltà

La facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata viene invece meno, come previsto dal comma 7 dell'art. 2435-bis c.c., qualora per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti appena indicati.

Microimprese e soglie dimensionali

Art. 2435-ter c.c. - Definizione di microimprese

Si intendono per microimprese le società che nel primo esercizio (se neocostituite) o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei limiti quantitativi che di seguito vengono indicati.

Parametri quantitativi ridotti:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **220.000 euro**;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: **440.000 euro**;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

Scelta delle soglie

In linea con la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 139/2015, sono state adottate soglie dimensionali più elevate rispetto a quelle previste dalla Direttiva al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito di applicazione del bilancio iper-semplificato, il quale comprende comunque circa il 60% delle società di capitali.

Semplificazioni per piccole imprese: profili contenutistici

Art. 2435-bis c.c. - Ambito delle semplificazioni

Si puntualizza che, malgrado la redazione del bilancio in forma abbreviata o iper-semplificata costituisca una facoltà degli amministratori, è da considerare **legittima una clausola statutaria che imponga la redazione del bilancio in forma ordinaria**, precludendo agli amministratori la facoltà di avvalersi delle semplificazioni di legge.

Le semplificazioni

Queste riguardano per le piccole imprese:

- Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;
- Il contenuto della nota integrativa;

- L'esonero dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.¹

Invarianza dei documenti allegati per piccole imprese

Non è di contro contemplata alcuna semplificazione in merito agli altri documenti da allegare al bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2429 c.c., i quali dunque costituiscono parte del "pacchetto informativo" anche qualora quest'ultimo sia redatto in forma abbreviata.

Semplificazioni per micro-imprese: profili contenutistici

Per le micro-imprese, ferma naturalmente l'applicazione delle misure dettate per le piccole imprese, le semplificazioni concernono sia la struttura del bilancio, mediante l'esonero dalla redazione della nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui ai nn. 9) e 16) dell'art. 2427 c.c.), sia i criteri di valutazione. Tale bilancio può così definirsi "ipersemplificato".

Conseguenza strutturale

Per effetto di tale disposizione, il bilancio delle micro-imprese è costituito esclusivamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti in forma sintetica, con evidente limitazione della portata informativa dei conti annuali.

Bilanci "straordinari": nozione generale

Definizione e caratteristiche generali

Al bilancio d'esercizio si affiancano, per quanto talvolta non espressamente previsti, né puntualmente disciplinati dal legislatore, i **bilanci c.d. "straordinari"**. Le **funzioni** assolte da siffatti bilanci possono essere simili ovvero divergere radicalmente rispetto a quelle del documento contabile annuale di cui agli artt. 2423 ss. c.c.

Denominazione alternativa

È utile ricordare che detti bilanci "straordinari" vengono talvolta indicati come "**intermedi**", in ossequio alla denominazione adottata dall'**OIC 30**. Il bilancio è straordinario (intermedio) in quanto riguarda periodi inferiori a 12 mesi. Ha, però, un contenuto e una struttura simile a quella del bilancio di esercizio.

Tipologie di bilanci straordinari

1. **Bilanci per operazioni societarie e situazioni di crisi**
 - a. **Fusioni e scissioni**: la situazione patrimoniale redatta nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione (artt. 2501-quater e 2506-ter c.c.).
 - b. **Situazioni di perdite**: la relazione sulla situazione patrimoniale da sottoporre all'assemblea nel caso in cui il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite maturate dalla società (artt. 2446 e 2447 c.c.).
 - c. **Aumenti di capitale**: la relazione dalla quale risulti l'ammontare (attuale) delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio disponibili per il passaggio a capitale (art. 2442 c.c.).
2. **Bilanci straordinari per verifiche quantitative** → Le situazioni patrimoniali funzionali a verificare il rispetto dei limiti quantitativi massimi in relazione a **operazioni finanziarie**, quali:
 - a. L'emissione di **obbligazioni non convertibili**, pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili (art. 2412 c.c.);
 - b. La **costituzione di patrimoni destinati**, pari al 10% del patrimonio netto (art. 2447-bis c.c.);
 - c. L'**acquisto di azioni proprie** pari all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (art. 2357 c.c.).

¹ Quest'ultima semplificazione non è applicabile agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 5, c.c. (introdotto dalla l. 23 dicembre 2021, n.238).

3. Bilanci straordinari per le determinazioni di valore

In particolare, bisogna considerare sia le **relazioni funzionali a valutazioni societarie**...

- a. per la determinazione del **valore di liquidazione** delle azioni del socio recedente (art. 2437-ter c.c.);
- b. per la determinazione del **prezzo di emissione delle azioni** in caso di aumento del capitale sociale, ivi incluso il sovrapprezzo (art. 2441 c.c.).

... Sia le **relazioni strumentali a distribuzioni e conversioni**:

- a. relazione dalla quale risulti l'**inesistenza di perdite sopravvenute** che abbiano eroso la riserva che si intende distribuire in corso d'esercizio (non prevista dalla legge ma che si ritiene opportuno redigere alla luce di quanto disposto dall'art. 2433-bis c.c.)
- b. situazione patrimoniale funzionale alla determinazione del rapporto di cambio in azioni delle obbligazioni convertibili (art. 2420-bis c.c.).

Disciplina applicabile ai bilanci "straordinari"

Principio di applicazione analogica

Solo in alcuni casi (invero rari) la legge prevede espressamente che il documento debba essere redatto con l'osservanza delle **norme sul bilancio d'esercizio**. È da condividersi l'opinione secondo cui queste ultime norme **devono essere osservate anche ai fini della redazione dei bilanci "straordinari"**.

Ammissibilità di una conformazione parziale

I bilanci "straordinari", invero, potranno manifestare una conformazione solo parziale in quanto, ad esempio, potrebbe non rendersi necessaria la predisposizione di un "fascicolo di bilancio" completo di ogni elemento previsto dagli artt. 2423 ss. c.c.

Criteri di valutazione specifici

Alla luce delle finalità per cui devono essere predisposti, taluni dei suddetti bilanci "straordinari" devono essere redatti a **valori effettivi**, solo così potendo rispondere alle specifiche esigenze che ne impongono la redazione.

Competenze deliberative

I bilanci "straordinari" sono di norma approvati dagli **amministratori** e, ove previsto, sottoposti all'assemblea, essendo rimessa ex lege alla competenza di quest'ultima la sola approvazione del bilancio d'esercizio (del resto, si può notare che pure il bilancio consolidato è approvato dagli amministratori, costituendo un semplice elemento informativo per i soci).

Ulteriori e peculiari tipologie di bilanci "straordinari"

4. Bilanci "straordinari" previsti dalla disciplina sullo scioglimento delle società

Ulteriori, del tutto particolari, tipologie di bilanci "straordinari" sono quelle previste nell'ambito della disciplina sullo scioglimento della società.

Tipologie specifiche

- a. Fra di essi devono essere menzionati, per un verso, la «**situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento**» redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis, comma 3, c.c.
- b. E, per un altro, i «**bilanci in fase di liquidazione**» di cui all'art. 2490 c.c., i quali si differenziano dal bilancio d'esercizio anche in termini di contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione-liquidazione, e il «**bilancio finale di liquidazione**» di cui all'art. 2492 c.c.

L'azienda rileva solo come insieme di beni da liquidare. In questo caso il bilancio è straordinario anche per la forma sia perché il valore dei beni è definito ai fini della liquidazione sia perché è necessario informare i creditori del

credito che gli spetta e, i soci, del debito dovuto. Sono richiesti diversi bilanci aggiornati con **inventario**, annuale e finale.

Criterio distintivo fondamentale

La principale particolarità dei bilanci in fase di liquidazione è, evidentemente, quella dell'adozione (normalmente, anche se non necessariamente) di **criteri di valutazione di liquidazione** e non di funzionamento, ossia segnati dall'abbandono della prospettiva della continuazione dell'attività (c.d. *going concern*).

I bilanci intermedi: la relazione finanziaria semestrale

Definizione e ambito di applicazione

- Bilanci intermedi: riferimento, in particolare, alla relazione finanziaria semestrale.
- Soggetti obbligati: società con azioni quotate sui mercati regolamentati.

Evoluzione normativa

- **Regime precedente**: art. 2428, comma 4, c.c. **abrogato** d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195 di recepimento della Direttiva 2004/109/CE (c.d. **Direttiva Transparency**);
- **Regime attuale**: art. 154-ter, comma 2, T.u.f.

Disciplina vigente

- Relazione finanziaria semestrale in conformità alle previsioni del T.u.f.
- **Termine di pubblicazione**: «quanto prima possibile e comunque entro **tre mesi** dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio» (art. 154-bis⁵ T.u.f)

Contenuto della relazione finanziaria semestrale

È approvata entro **6 mesi** dall'approvazione del bilancio. Si compone di:

1. **Bilancio semestrale abbreviato**
2. **Relazione intermedia sulla gestione**
3. **Attestazione congiunta** di:
 - a. organi delegati
 - b. dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis, comma 5, T.u.f.)

Il bilancio semestrale abbreviato

Soggetti obbligati e principi applicabili:

- Emittenti quotati sono tenuti all'applicazione degli IAS/IFRS;
- il principio di riferimento è lo **IAS 34** concernente i c.d. **bilanci intermedi**.

Struttura secondo IAS 34, par. 41

- Medesimi documenti di cui si compone il bilancio d'esercizio ai sensi dello IAS 1, redatti secondo coincidenti criteri valutativi;
- La peculiarità risiede nella più breve durata del periodo di riferimento che implica solitamente un più ampio utilizzo di **stime**.

Semplificazioni ammesse (IAS 34):

lo IAS 34 consente di fornire un'informazione più limitata rispetto al bilancio annuale:

- **Schemi parzialmente semplificati**;
- **Note informative limitate** (IAS 34, par. 15A), in quanto non devono contenere aggiornamenti non rilevanti rispetto a quelli esposti nel bilancio dell'esercizio precedente.

Contenuto della relazione intermedia sulla gestione

Elementi obbligatori di cui all'art. 154-ter, comma 4, T.u.f.:

- «riferimenti agli **eventi importanti** che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato»;

- «una descrizione dei principali **rischi e incertezze** per i sei mesi restanti dell'esercizio»;
- Informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate

Esempio: Profit warning. Le società dicono quanto profitto faranno nei mesi successivi → è un caso di particolare rischio e incertezza per i sei mesi restanti dell'esercizio (punto 2).

Coordinamento tra relazione intermedia e bilancio semestrale abbreviato

Problema delle duplicazioni informative:

Vi è una sovrapposizione parziale con l'informativa del bilancio semestrale abbreviato (IAS 34). Infatti, l'IAS 34 esige l'illustrazione nelle **note dei fatti più significativi** (par. 15B con **elencazione esemplificativa**).

Soluzione coordinata

Al fine di evitare duplicazioni che appesantirebbero il contenuto della relazione semestrale, si utilizza la cd **tecnica del rinvio**: la relazione intermedia sulla gestione si limita a rinviare al bilancio semestrale abbreviato per eventi rilevanti. Il fondamento normativo che porta a favorire questa soluzione è l'art. 154-ter, comma 4, T.u.f., il quale richiede di indicare nella relazione intermedia «almeno riferimenti» agli eventi (**informativa sintetica ammessa**) e una «descrizione dei principali rischi e incertezze» (**informativa più dettagliata**).

Bilancio semestrale e sua revisione legale

Carattere facoltativo

L'assoggettamento del bilancio semestrale abbreviato all'esame del revisore non è obbligatorio (art. 154-ter, comma 2, ultimo periodo, T.u.f.). Nel caso venga redatta, la relazione è da depositare entro **60 giorni** dalla chiusura del semestre. Tuttavia, è **prassi consolidata** che le società quotate italiane sottopongano il documento contabile semestrale all'esame del revisore.

Eliminazione delle relazioni trimestrali

Direttiva di riferimento: Direttiva 2013/50/UE recante modifiche alla Direttiva Transparency.

Eliminazione obbligo relazioni trimestrali (art. 154-ter, comma 5, T.u.f.).

Motivazioni dell'eliminazione:

1. onere per gli emittenti di piccole e medie dimensioni;
2. potenziale disincentivo alla quotazione;
3. tutela degli investitori:
 - a. relazione trimestrale non considerata necessaria per la tutela degli investitori;
 - b. effetto di incoraggiamento dell'orientamento verso risultati a breve termine (c.d. **short-termism**);
 - c. contrasto con ottica di investimento di lungo termine.

Infatti, rilasciare informazioni troppo frequentemente può essere rischioso sia per gli amministratori, che sarebbero incentivati a mostrare utili sempre più alti, sia per gli investitori che sarebbero incoraggiati a considerare i risultati di breve periodo.

Nuovo regime facoltativo

Potere della Consob di imporre con regolamento agli emittenti l'obbligo di pubblicare «informazioni finanziarie periodiche aggiuntive» (**art. 154-ter, comma 5, T.u.f.**).

Contenuto massimo delle informazioni aggiuntive:

- a) «una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento»;
- b) «una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate».

Delibera n.19770 del 26 ottobre 2016

La Consob adotta la soluzione maggiormente flessibile: omessa reintroduzione dell'obbligo di pubblicazione delle relazioni trimestrali, ma concedendo una facoltà in tal senso agli emittenti.

Nuovo art. 82-ter Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999)

- Regolamentazione a contenuto minimo e modalità di pubblicazione volontaria.
- Finalità: evitare condotte opportunistiche degli emittenti suscettibili di incrinare la chiarezza e stabilità dell'informazione societaria.
- Obiettivi: assicurare comparabilità delle informazioni periodiche aggiuntive e confrontabilità con relazioni annuali e semestrali.

Il bilancio consolidato

Definizione e introduzione normativa

Contestualmente alla riforma della disciplina del bilancio d'esercizio, il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ha introdotto nel nostro ordinamento – in attuazione della Direttiva 83/349/CEE relativa ai conti consolidati (c.d. Settima Direttiva) – una disciplina del bilancio consolidato.

Affinché vi sia bisogno di un bilancio consolidato è necessario che sussista la **struttura base del gruppo di società**: una società controllante e una controllata. Il bilancio consolidato, infatti, rappresenta unitariamente il patrimonio e il reddito delle imprese del gruppo come se esse costituissero un'unica impresa.

Soggetti obbligati alla redazione:

- società capogruppo costituita in forma di società di capitali;
- impresa madre" costituita in forma di società di capitali, cooperativa, mutua assicuratrice o ente pubblico economico e che controlli una società di capitali, salva in ogni caso l'occorrenza delle ipotesi di esonero.

È opportuno ricordare che il bilancio d'esercizio costituisce il documento contabile "**principale**", in quanto esso, oltre ad assolvere funzione informativa, costituisce il "cardine" del sistema di protezione dei creditori sociali basato sulla nozione del capitale.

Il bilancio consolidato assume pertanto un **ruolo ancillare**, come dimostra la circostanza che la disciplina dei conti annuali è ricavata "per derivazione" da quella del bilancio d'esercizio.

Non è assegnata al bilancio alcuna **funzione "organizzativa"** in quanto gli utili distribuibili da ciascuna società del gruppo sono (tutti e soltanto) quelli conseguiti da tale società, restando irrilevante sotto il profilo giuridico che l'utile della controllata sia o no confermato dall'utile di gruppo risultante dal bilancio consolidato. Ciò non toglie, che le rilevanze del bilancio consolidato possano rilevare sul piano dell'**opportunità** (da giudicarsi caso per caso) e non già su quello della legalità della distribuzione; infatti, non può escludersi che, in ottica prudenziale, il confronto tra utile della controllante e utile consolidato possa indurre, ove il secondo risulti inferiore al primo, a una **politica conservativa di accantonamento dell'utile** della controllante per far fronte alle eventuali esigenze finanziarie del gruppo.

Esso svolge **funzione informativa** nei confronti degli azionisti, dei creditori e del mercato dei capitali, completando le informazioni desumibili dal bilancio della capogruppo.

LE FONTI DEL DIRITTO CONTABILE TRA LEGISLAZIONE INTERNA, DISCIPLINA EUROPEA E PRINCIPI IAS/IFRS

Coesistenza di due distinte discipline contabili

Disciplina nazionale e principi contabili internazionali

Quadro normativo post d.lgs. n. 38/2005.

In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 28 febbraio 2005 n.38, che prevede l'obbligo per alcune categorie di società e la facoltà per altre di redigere il bilancio d'esercizio (e consolidato) in conformità ai **principi contabili internazionali IAS/IFRS "omologati"** dalla Commissione europea, coesistono nell'ordinamento interno due distinte discipline dei conti annuali:

1. **Prima disciplina: principi IAS/IFRS** recepiti mediante il Regolamento (CE) n. 1606/2002 e il Regolamento (CE) 2023/1803 (che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1126/2008)

2. Seconda disciplina: quella contenuta negli artt. 2423 ss. c.c.

L'obiettivo perseguito dall'Unione europea è quello di creare un **mercato unico dei capitali**, garantendo la **comparabilità** e **trasparenza** dei bilanci delle imprese operanti nei diversi Stati membri.

In un primo momento, l'armonizzazione contabile è stata perseguita attraverso l'emanazione di **direttive europee**. Tuttavia, poiché le direttive devono essere recepite dai singoli Stati membri, le modalità di attuazione differivano da paese a paese, impedendo una reale uniformità e quindi un'effettiva integrazione del mercato dei capitali. Per superare tali differenze, la Commissione europea ha deciso di adottare un **regolamento**, strumento giuridico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e quindi idoneo a garantire un'**armonizzazione** effettiva.

A questo punto si è posto il problema di quali regole tecniche contabili adottare. Si è scelto di fare riferimento ai principi emanati dallo **IASB** (International Accounting Standards Board), un ente privato di diritto britannico, che elabora e aggiorna i cosiddetti principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Con il Regolamento (CE) n. 1606/2002, la Commissione europea ha stabilito che i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, una volta omologati (cioè approvati formalmente) dalla Commissione stessa, abbiano **forza di legge** in tutta l'Unione europea. In quanto regolamento, tale atto è vincolante e direttamente applicabile, e prevale sulle discipline contabili domestiche.

Dal 2002 in poi, sono stati emanati ulteriori regolamenti per recepire le modifiche e i nuovi principi adottati dallo IASB, previa verifica e approvazione da parte della Commissione europea, che esercita così un **controllo preventivo** sull'adozione dei principi internazionali.

Limiti dell'esenzione dalla disciplina codicistica

Principio fondamentale: le società che redigono, in via volontaria o obbligatoria, il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS sono soggette all'obbligo giuridico di applicare integralmente i principi contabili internazionali "omologati" dalla Commissione e risultano, di conseguenza, esentate dall'osservanza delle norme del Codice civile concernenti i criteri di redazione del bilancio di esercizio.

Eccezione: dette società sono tuttavia tenute all'applicazione delle norme nazionali che regolano profili non disciplinati dai principi contabili internazionali o che pongono oneri informativi aggiuntivi rispetto a questi ultimi.

Profili non disciplinati dai principi internazionali

Ambito di applicazione delle norme nazionali

Criterio interpretativo di applicabilità

In base a tale criterio interpretativo risultano applicabili a tutte le società di capitali, indipendentemente dai criteri di redazione del bilancio da esse utilizzati:

1. le norme relative al procedimento di formazione dei conti annuali;
2. le norme relative alla pubblicità dei conti annuali;
3. le norme relative alla revisione dei conti annuali;
4. i limiti alla distribuzione degli utili previsti dalla legislazione nazionale (in quanto concernenti profili del tutto estranei ai principi IAS/IFRS).

Gestione dei "vuoti" negli IAS/IFRS

Problematica dei profili non regolati

Deve essere considerato se sia prefigurabile l'applicazione delle norme nazionali non soltanto qualora esse regolino profili estranei agli IAS/IFRS, ma altresì nei casi in cui questi ultimi presentino dei «vuoti» e non regolino pertanto il trattamento contabile di taluni elementi patrimoniali o di specifiche operazioni, i quali sono invece oggetto di specifica disciplina nell'ordinamento interno.

Infatti, i principi contabili internazionali sono **strutturati per argomento** (immobilizzazioni materiali, immateriali, strumenti finanziari, ecc.). Questo comporta che alcune operazioni o attività possano non essere esplicitamente regolate, generando i cosiddetti “vuoti normativi”.

Esempio pratico: si possono distinguere due tipi di operazioni di fusione

1. **Fusione per acquisizione “vera e propria”** → La società A non detiene alcuna partecipazione in B (0%) e decide di incorporarla tramite l'emissione di nuove azioni.
2. **Fusione infragruppo o semplificata** → La società A possiede già il 100% di B e intende incorporarla.

L'operazione ha **finalità organizzative** (es. eliminare organi sociali duplicati, semplificare la struttura del gruppo, evitare il bilancio consolidato). In alcuni casi può essere deliberata direttamente dagli amministratori, se previsto dallo statuto. Tale operazione non è disciplinata dai principi contabili internazionali.

Disposizioni dello IAS 8

Procedura gerarchica secondo lo IAS 8, par. 10 ss.

In assenza di un principio IAS/IFRS applicabile alla specifica fattispecie, l'amministratore, per definire il trattamento contabile più appropriato, deve:

1. fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia rilevante e attendibile;
2. fare riferimento e considerare l'applicabilità (in ordine gerarchicamente decrescente)
 - a. delle disposizioni e delle guide applicative contenute nei principi IAS/IFRS e nelle interpretazioni IFRIC che trattano casi simili o correlati;
 - b. nonché delle definizioni, dei criteri di rilevazione e dei concetti di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel *Framework*.

Nel caso **della fusione impropria**, non esistono casi analoghi negli IAS/IFRS, perciò questo livello non basta a colmare il vuoto.

Ricorso a fonti alternative secondo lo IAS 8

Disposizioni dello IAS 8 par.12:

Ove il ricorso alle fonti indicate *supra* non consenta di colmare il «vuoto», lo IAS 8, par. 12, prescrive di fare riferimento alle «disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un **quadro sistematico concettualmente simile** per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore».

Di solito si fa riferimento ai principi contabili americani (**US GAAP**). Tuttavia, nel caso esaminato, nemmeno gli standard americani disciplinano la fusione impropria.

Possibile ruolo della disciplina nazionale:

Alla luce delle disposizioni riportate, potrebbe dunque ritenersi che la disciplina nazionale dei conti annuali (contenuta negli artt. 2423 ss. c.c. e nei principi contabili emanati dall'OIC) costituisca, in conformità al disposto dello IAS 8, par. 12, uno dei sistemi contabili alternativi ai quali «attingere» in presenza di lacune degli IAS/IFRS.

Problematiche di compatibilità

Posizione dottrinale critica

La soluzione prospettata non è tuttavia pacifica, poiché, pur non ravvisandosi un divieto di legge in tal senso, parte della dottrina osserva che il ricorso, in via suppletiva, alla disciplina interna dei conti annuali dovrebbe risultare di fatto impossibile, in quanto questa è basata su principi generali non coincidenti con quelli indicati nel *Framework*. In questo senso si evidenziano le principali differenze:

- **norme codicistiche:** assegnano un rilievo preminente ai principi di prudenza e di realizzazione e recepiscono in modo solamente parziale il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
- **IAS/IFRS:** la portata del principio di prudenza e realizzazione è molto più contenuta; inoltre, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma caratterizza invece fortemente il sistema dei principi contabili internazionali.

Quindi, i principi nazionali del cc non sono compatibili con quelli internazionali e quindi non possono essere applicati senza violare il principio secondo cui la normativa EU è sovraordinata rispetto alle norme statuali (**principio del primato**). Proprio in ragione della mancanza di un criterio operativo, l'**Associazione nazionale delle società di revisione (ASSIREVI)** ha fornito raccomandazioni operative su come gestire casi di vuoto normativo.

La disciplina nazionale

Clausole generali, principi generali, schemi e criteri di valutazione

Evoluzione normativa:

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio, in seguito al recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, da ultimo abrogata e sostituita dalla Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese), si articola su un **triplice livello**:

1. Livello **superiore**: clausole generali e norme specifiche sulle strutture e sulle valutazioni di bilancio;
2. Livello **intermedio**: principi generali di valutazione;
3. Livello **specifico**: criteri di valutazione riferiti alle singole voci di bilancio.

Sovraordinazione delle clausole generali

Art. 2423, commi 3,4 e 5 c.c.

Riconoscimento esplicito della sovraordinazione delle clausole generali.

La sovra ordinazione delle clausole generali trova esplicito fondamento nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c. che rispettivamente:

1. impongono di fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta;
2. consentono di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
3. permettono di disapplicare le disposizioni contenute negli artt. 2423 ss. c.c. qualora, in casi eccezionali, esse risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

Flessibilità della disciplina contabile

Necessità di adattamento normativo

Ragioni della conformazione della disciplina codicistica su un triplice livello.

La strutturazione della disciplina codicistica del bilancio d'esercizio su tale triplice livello e la posizione al vertice della stessa delle clausole generali sono da considerare diretta conseguenza della particolarità della materia contabile che, dato l'elevato tecnicismo da cui è caratterizzata, non può essere regolata in ogni dettaglio dal legislatore, con la conseguente necessità di preservare la **necessaria flessibilità** alla disciplina, consentendo:

1. l'individuazione della modalità di rappresentazione più adeguata alle fattispecie non previste;
2. l'integrazione dell'informativa qualora quella richiesta non sia adeguata;
3. la disapplicazione di norme che si rivelino (in casi eccezionali) non compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato d'esercizio.

Principi contabili di generale accettazione

Ruolo dell'OIC e integrazione normativa

Funzione integrativa

Maggiori dettagli e puntuali linee guida applicative sono contenuti nei principi contabili di generale accettazione, in Italia rappresentati dai **principi elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)**, che colmano le lacune (tecniche) lasciate dal legislatore.

Rilevanza confermata dalla stessa clausola generale

La rilevanza di questi ultimi principi è confermata dalla clausola generale della correttezza (richiamando alla correttezza tecnica dei criteri di contabilizzazione e di valutazione), ove si fa implicitamente riferimento ai **principi contabili di generale accettazione**, che (là dove il profilo non sia compiutamente regolato dalle disposizioni di legge) assumono decisivo rilievo per l'individuazione del corretto trattamento contabile.

Rinvio esplicito art. 2219 c.c.

Un più esplicito rinvio ai principi contabili di generale accettazione è d'altra parte operato dall'art. **2219 c.c.** ai sensi del quale le scritture contabili devono essere tenute «secondo le norme un'ordinata contabilità».

Natura di regole tecniche dei principi contabili

Status giuridico e limiti applicativi dei principi contabili

Principio fondamentale

Nonostante il rinvio normativo, i principi contabili non vengono elevati al rango di norme giuridiche e conservano la natura di **regole tecniche**, con la conseguenza che il redattore del bilancio (nonché il giudice in caso di impugnazione della delibera di approvazione dello stesso) è tenuto comunque a vagliare la correttezza dei principi alla luce delle norme di legge e a verificare la compatibilità con esse e ad applicare, in ipotesi di contrasto, le disposizioni di legge.

Effetti sulla validità

Deve essere precisato, però, che, pur non potendo escludersi che in rare ipotesi l'applicazione di un principio contabile ritenuto non corretto dal giudice possa incidere sulla validità della delibera di approvazione, l'adozione di principi di generale accettazione dovrebbe, di regola, essere «rilevante sul piano della "**presunzione di correttezza**", e quindi della valutazione, sotto il profilo della diligenza e della buona fede, del comportamento di chi sia attenuto a principi positivamente giudicati».

Responsabilità degli amministratori e principi contabili

Presunzione di correttezza e diligenza

Conseguenze in punto di responsabilità dei gestori

In base alla natura di regole tecniche dei principi contabili, deve **normalmente escludersi la responsabilità degli amministratori** qualora, congiuntamente all'impugnazione del bilancio, sia esercitata un'azione di responsabilità nei loro confronti. Specularmente si segnala che la disapplicazione di un principio generalmente accettato, in assenza di specifiche circostanze che giustificano tale scelta, può costituire un "indizio" di una condotta non diligente degli amministratori.

Funzione interpretativa dei principi contabili

Natura e funzione dei principi contabili

I principi contabili, data la loro natura di regole tecniche, non hanno in alcun caso rilevanza derogatoria delle norme di legge, bensì **funzione interpretativa** (fermo restando che essi non forniscono un'interpretazione autentica della legge e integrativa delle medesime).

Ambiti di applicazione:

Ruolo interpretativo-integrativo

Il **ruolo interpretativo-integrativo** dei principi contabili si riscontra sia al livello delle disposizioni concernenti l'iscrizione e la valutazione delle singole poste (e.g. i criteri di determinazione del costo delle rimanenze), sia delle clausole generali e dei principi generali dell'art. 2423- bis c.c. del cui contenuto i principi contabili forniscono una

concretizzazione (si pensi, ad esempio, alle indicazioni dettate dall'OIC 5 sul principio della prospettiva della continuazione dell'attività).

Funzione integrativa nei casi eccezionali

Una peculiare funzione integrativa è svolta dai principi contabili nei casi eccezionali di cui all'art. 2423, comma 5, c.c. nei quali sia necessario derogare alle disposizioni di legge in quanto incompatibili con le clausole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, giacché in tali ipotesi i principi contabili possono concorrere all'individuazione del trattamento contabile più adeguato.

Riconoscimento legislativo dell'OIC

Art. 9-bis d.lgs. n. 38/2005

Focus sulla disposizione normativa

Un ulteriore e puntuale riconoscimento legislativo è giunto dal disposto dell'art. 9-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, secondo cui l'OIC «emana i principi contabili nazionali, ispirati alla **migliore prassi operativa**, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile», così creando una espressa connessione normativa fra le disposizioni codicistiche e i principi contabili in discorso.

Finalità di interesse pubblico

Il comma 2 evidenzia poi che l'OIC agisce in modo **indipendente** e, nell'esercizio delle proprie funzioni, persegue **finalità di interesse pubblico**.

Funzioni dell'OIC

1. emanazione dei principi contabili nazionali;
2. supporto e pareri al legislatore in materia di normativa contabile
3. partecipazione al processo di elaborazione dei principi e standard a livello europeo e internazionale.

Status privatistico dell'OIC

Invarianza dello status privato

Assunto fondamentale

L'art. 9-bis d.lgs. n. 38/2005 non incide sulla natura dei principi contabili internazionali, infatti la norma, dopo aver chiarito, in linea generale, che l'OIC, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a perseguire finalità di interesse pubblico e ad agire in modo indipendente (adeguando il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità), prevede che lo stesso, oltre ad emanare i principi contabili nazionali, fornisce supporto e pareri al legislatore in materia di normativa contabile quando previsto dalla legge² o su richiesta e partecipa al processo di elaborazione dei principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale. Infatti, intrattiene rapporti con:

- EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group);
- IFRS Foundation (International Financial Reporting Standards Foundation);
- Organi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Conclusione sulla natura giuridica privatistica dell'OIC

Pur riconoscendone e delimitandone il ruolo e le funzioni, la norma da qua non incide sullo **status privatistico** dell'OIC né in alcun modo dà luogo a una "pubblicizzazione" dello stesso (fermo restando che esso deve agire in conformità all'interesse pubblico), non potendo perciò dubitarsi che i principi contabili nazionali continuino a rappresentare una fonte del diritto contabile subordinata alle norme di legge. D'altra parte, il riconoscimento

² A titolo di esempio, l'art. 4⁷-bis del d.lgs. 38/2005 prevede che l'OIC debba rendere al Ministro dell'economia e delle finanze il proprio parere circa le eventuali disposizioni applicative necessarie per rendere compatibili gli IAS/IFRS con la funzione organizzativa assolta dal bilancio d'esercizio.

legislativo ne rafforza, in via di fatto, la funzione integrativa e interpretativa; inoltre, legittima il ruolo dell'OIC quale "rappresentante" dell'Italia presso lo IASB e gli "uffici" competenti in materia contabile in ambito europeo.

Ulteriori fonti normative secondarie

Fonti alternative ai principi OIC

Fonti normative "secondarie" con natura e funzioni analoghe a quelle dei principi contabili nazionali (integrativa e interpretativa delle disposizioni del Codice civile)

- raccomandazioni della Consob;
- interpretazioni o i documenti di studio elaborati da organismi o associazioni professionali quali l'Assirevi;
- documenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ruolo dei principi IAS/IFRS per società non obbligate

Alle medesime conclusioni sembra debba giungersi anche in merito alla rilevanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali per le società che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile hanno la medesima natura di norme tecniche riconosciuta ai principi contabili nazionali, potendo quindi assolvere funzione interpretativa e integrativa delle norme di legge.

Limiti pratici di applicazione

Deve osservarsi che il "ricorso" ai principi IAS/IFRS da parte delle società che redigono il bilancio secondo la disciplina nazionale dovrebbe in concreto essere piuttosto **limitato**, giacché è da ritenere che, data la netta differenza di impostazione che caratterizza rispettivamente gli artt. 2423 c.c. e gli IAS/IFRS, nella maggior parte dei casi le soluzioni previste da questi ultimi non possano superare il vaglio di compatibilità (rimesso al redattore del bilancio ed eventualmente al giudice) con le norme nazionali in materia di bilancio. Infatti, benché il d.lgs. 139/2015 abbia modificato in più punti le previsioni del Codice civile in materia di bilancio e abbia introdotto previsioni c.d. **IAS-oriented**, le differenze tra le due discipline rimangono significative³.

D'altra parte, occorre considerare che i principi contabili nazionali elaborati dall'OIC segnano un progressivo avvicinamento ai principi contabili internazionali riprendendo, in relazione a talune poste di bilancio, il trattamento previsto dagli IAS/IFRS. D'altronde, nello stesso OIC 11 è previsto che i principi IAS/IFRS possano eventualmente assumere rilievo, con valenza interpretativa o integrativa, nelle ipotesi in cui i principi contabili nazionali non identifichino il trattamento contabile di una determinata posta od operazioni.

OIC 11, Motivazioni, par. 7

"laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata"

Destinatari delle diverse discipline

Principio generale in relazione alle società italiane

Le società italiane sono tenute all'applicazione della disciplina contabile di cui agli artt. 2423 ss. c.c. salvo che esse siano obbligate alla, oppure optino per la, applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2-4 d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

I soggetti che hanno l'obbligo di adottare gli IAS/IFRS sono attualmente soltanto le **società quotate**, mentre per gli altri soggetti l'adozione risulta facoltativa (arg. ex. Art. 2-bis d.lgs. n.38/2005). Alle **società** che possono **redigere il bilancio in forma abbreviata** è **preclusa** l'adozione degli IAS/IFRS.

In particolare, sono tenute alla redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/IFRS:

³ In particolare, si pensi al diverso rilievo attribuito al criterio valutativo del *fair value*

- Società emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea⁴;
- Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter c.c.;
- Banche e gli altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106. T.u.b.;
- Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Società di gestione del risparmio (SGR);
- Agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 112 T.u.b.;
- Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- Emittenti di token collegati ad attività autorizzate ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2023/1114;
- Prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) 2023/1114.

La redazione del bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali è soltanto **facoltativa** per⁵

- Società tenute alla predisposizione del bilancio consolidato e che optano per la redazione del medesimo secondo i principi internazionali
- Società i cui conti sono consolidati da società che redigono, in via obbligatoria o facoltativa, il bilancio consolidato secondo i principi internazionali

Inoltre, in **via residuale**, l'art. 2-bis del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 consente di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS a tutte le altre società, fatta sempre esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ovvero iper-semplificata ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.

Limiti alla facoltà di cambiamento della disciplina applicabile

Principio di continuità

La disciplina applicata per la redazione del bilancio non può essere modificata da un esercizio all'altro, se non nei casi in cui ricorrano «**circostanze eccezionali**» adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società»⁶ (artt. 4, comma 7, e, per il bilancio consolidato, 3, comma 3, d.lgs. n. 38/2005).

Finalità del precetto:

1. Preservare la comparabilità dei bilanci relativi ai diversi esercizi;
2. Evitare che il redattore del bilancio possa incidere sul risultato di esercizio utilizzando il criterio di volta in volta più conveniente.

Continuità per società già obbligate

L'art. 4 comma 6-bis d.lgs. n.38/2005 consente alle società tenute all'applicazione dei principi internazionali, nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, di continuare ad applicarli, al fine di garantire comparabilità ed omogeneità nella massima misura.

Esempio. Una società che cessa di essere quotata perde l'obbligo: non ha più l'obbligo di applicarli, ma la facoltà di continuare a farlo.

⁴ Non sono tenute, invece, le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (inclusi i c.d. mercati di crescita per le piccole e le medie imprese).

⁵ a condizione che esse superino due delle tre soglie quantitative dell'art. 2435-bis c.c. e non possano redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata.

⁶ Resta inteso che il bilancio potrà essere redatto in conformità ai "nuovi" principi contabili solo a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale viene decisa la discontinuità applicativa.

LE FUNZIONI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Rappresentazione veritiera e corretta e implicazioni applicative

Evoluzione legislativa della funzione informativa.

Secondo la ricostruzione ampiamente prevalente l'esplicita affermazione legislativa del dovere di fornire una "*rappresentazione veritiera e corretta*" determina (rispetto alla disciplina previgente) una più chiara definizione della teleologia dei conti annuali. E questo per due ordini di ragioni:

1. sancisce definitivamente che essi soddisfano la funzione di "obiettiva informazione";
2. in tal modo riconosce pienamente il rilievo "informativo" del bilancio d'esercizio.

Il dovere di dare una rappresentazione veritiera e corretta incombe sugli amministratori⁷: ciò significa che qualsiasi comportamento contrario implica la commissione di un illecito da parte degli amministratori.

Conseguenze di tale evoluzione legislativa

Sul piano applicativo, tale evoluzione legislativa implica l'inammissibilità dell'utilizzazione del bilancio quale strumento per l'attuazione di politiche di gestione volte, in particolare, a comprimere l'utile di periodo, al fine di creare "**riserve occulte**";

Questo significa che gli amministratori cercano di sottovalutare il patrimonio per evitare che si veda il vero valore ovvero cercano di ridurre l'utile il più possibile, per esempio, per evitare la distribuzione degli utili.

- ⇒ contenere il "**carico fiscale**" gravante sulla società, in ragione della stretta dipendenza della determinazione del reddito imponibile dal bilancio d'esercizio.

Discrezionalità *de residuo* e suo contenimento

Permanenza di elementi soggettivi

Quanto sopra affermato non esclude che in concreto per il redattore del bilancio residuo, in base alla disciplina vigente, **margini di discrezionalità** che consentono di incidere sulla determinazione del risultato di periodo. L'intrinseca soggettività caratterizzante la determinazione dei **valori stimati** presenti nel bilancio d'esercizio fa sì che il valore di determinate attività possa variare a seconda delle assunzioni poste a base della stima.

Limiti oggettivi alla valutazione

Tale ineliminabile margine di discrezionalità va tuttavia contenuto: «entro i limiti, tra i quali può oscillare la stima fondata sulla veritiera assunzione di premesse di fatto e sull'applicazione obiettiva di criteri tecnicamente idonei». Risulta così preclusa qualsiasi attribuzione di valore (in senso eccessivamente "prudenziale") che fuoriesca da tali limiti e che sia incompatibile con l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La funzione organizzativa del bilancio d'esercizio

Il bilancio come base di riferimento

La correttezza dell'impostazione appena prospettata trova conferma nel fatto che il bilancio d'esercizio assolve, nella legislazione nazionale ed europea, anche **funzione c.d. organizzativa** costituendo la "base di riferimento" per la determinazione di:

- a) utile distribuibile;
- b) quantitativo di azioni proprie acquistabili;
- c) limite al controvalore delle obbligazioni che la società può emettere;
- d) perdite di capitale;
- e) altre numerose decisioni che attengono alla struttura finanziaria della società.

Il **sistema del capitale sociale**, tipico del diritto societario europeo, ha la funzione di tutelare i terzi e i creditori. La **funzione organizzativa** del bilancio si giustifica perché il capitale è iscritto nel bilancio e ne diventa un perno:

⁷ fino al 1991 non era previsto dal Codice civile.

proprio questa iscrizione fa sì che la funzione di ordine e di organizzazione del capitale sociale si trasferisca al bilancio stesso.

Negli Stati Uniti, invece, il capitale sociale non esiste. Per verificare se sia possibile distribuire utili ai soci, si valuta solo se la società dispone di **liquidità sufficiente**, in modo da non compromettere la sua stabilità economica.

D'altra parte, nei bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS prevale la funzione informativa su quella organizzativa. Si pensi al fatto che l'utilizzo del fair value permette una **valutazione corrente del patrimonio**. Infatti, per chi vuole investire o comprare azioni, è poco rilevante leggere uno Stato Patrimoniale in cui i beni sono iscritti a un costo storico in quanto i valori non sono correnti; è molto più rilevante il valore corrente, determinato secondo il fair value. Quindi, per i principi internazionali, la funzione essenziale è solo quella informativa e non prevedono una funzione organizzativa.

Si pone un problema perché la legge italiana prevede che il bilancio, in qualsiasi modo redatto, debba avere entrambe le funzioni. Per questo, il legislatore ha introdotto tramite il decreto 38/2005 dei correttivi perché i bilanci redatti con IAS/IFRS svolgano anche funzione organizzativa.

Esempio: visto che l'utile calcolato sulla base dei bilanci redatti secondo principi internazionali non è l'utile distribuibile, si applicano norme "correttive" che tentano di dare conto dello stesso valore che gli utili distribuibili avrebbero nel caso in cui il bilancio fosse redatto secondo il cc. Si crea quindi il paradosso che due società uguali avranno utili distribuibili diversi a seconda che il loro bilancio sia redatto secondo il Codice civile ovvero i principi internazionali.

Primo riflesso della funzione organizzativa

Relatività della veridicità dei conti annuali

L'attribuzione ai conti annuali della funzione organizzativa si riflette in un **duplice modo** sulla **portata della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta**. Va osservato che la veridicità dei conti annuali **non** può essere apprezzata in **termini assoluti**, bensì in relazione alle funzioni del bilancio d'esercizio (es. le immobilizzazioni vengono registrate secondo il costo storico). In conformità all'impostazione prescelta dal legislatore europeo e recepita negli artt. 2423 ss. c.c., la funzione informativa è parzialmente sacrificata a favore di quella organizzativa, in quanto i principi di redazione e i criteri valutativi prescritti sono **funzionali alla determinazione dell'utile di esercizio**.

Finalità specifica dei criteri valutativi, ossia rappresentazione del valore di funzionamento.

Le **clausole generali della veridicità e della correttezza** devono essere applicate in funzione della rappresentazione non del valore effettivo del patrimonio sociale, bensì del valore di funzionamento del medesimo. La **rappresentazione della situazione patrimoniale** assume un **ruolo strumentale** alla determinazione dell'utile di periodo, giacché essa deve essere redatta secondo criteri di iscrivibilità e di valutazione funzionali ad evitare l'esposizione nel **conto economico** di componenti di reddito non realizzate. È da preferire il Conto Economico allo Stato Patrimoniale.

Secondo riflesso della funzione organizzativa

Criterio di risoluzione delle lacune normative

In diversa prospettiva, inoltre, la sovrapposizione delle funzioni informativa e organizzativa offre ulteriore conferma della circostanza per cui:

- in caso di lacune della disciplina,
- oppure qualora le disposizioni degli **artt. 2423-bis ss. c.c.** risultino incompatibili con la clausola della rappresentazione veritiera e corretta, il trattamento contabile più idoneo deve essere ricercato verificandone la compatibilità non soltanto con le generali nozioni di veridicità e correttezza, ma altresì con la **funzione organizzativa del bilancio**.

Compatibilità tra le varie funzioni

Utilità della rappresentazione patrimoniale

Alla luce di quanto precede, atteso il generale rilievo organizzativo del bilancio d'esercizio, strettamente connessa a quella di rappresentazione della situazione patrimoniale è la **funzione estimativo-reddituale** che trova concretizzazione nella **determinazione del reddito distribuibile**. Quest'ultima, in particolare, assume un ruolo

strumentale alla determinazione dell'utile di periodo, in quanto essa implica l'utilizzo di criteri di **iscrivibilità** e di **valutazione** funzionali ad evitare l'esposizione nel conto economico di componenti di reddito non realizzate. La subordinazione della rappresentazione della situazione patrimoniale alla determinazione del reddito di periodo non comporta:

- l'incompatibilità delle due funzioni;
- né la sostanziale inutilità dell'informazione fornita sulla consistenza patrimoniale della società.

Finalità della rappresentazione patrimoniale

È volta, anzitutto, a fornire l'illustrazione qualitativa del patrimonio sociale, attraverso l'indicazione della composizione dello stesso ed il peso relativo delle sue componenti.

Criterio di scelta tra opzioni valutative (ruolo guida della funzione patrimoniale)

Il riconoscimento dell'esposizione della situazione patrimoniale tra le funzioni del bilancio ha, inoltre, il rilevante ruolo di guidare le scelte relative ai criteri di iscrizione e valutazione:

- in quanto in presenza di due criteri parimenti idonei alla determinazione dell'utile realmente conseguito, deve essere prescelto quello che risulta maggiormente adeguato alla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale.

L'informativa non finanziaria

Ampliamento del sistema informativo

Nel sistema dell'informazione periodica delle società quotate, alle informazioni finanziarie (ed a quelle attinenti alla *corporate governance*) si aggiunge a seguito delle recenti evoluzioni normative, la c.d. **informazione non finanziaria**.

Finalità secondo l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 254/2016

Tale informazione è necessaria «ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e **dell'impatto dalla stessa prodotta**, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa».

Infatti, qualsiasi impresa produce effetti negativi all'esterno (cd *esternalità negative*) sia sul piano ambientale che sul piano sociale.

Responsabilità sociale d'impresa

Fondamento dell'evoluzione normativa

Tale ampliamento del novero delle informazioni dovute dalle società e, in particolare, da quelle che (in ragione del ricorso al mercato dei capitali o della tipologia di attività esercitata) coinvolgono un più esteso ambito di soggetti e, dunque, di interessi, è riconducibile alla crescente attenzione prestata in molti Paesi alla c.d. **responsabilità sociale di impresa**.

Orientamento del legislatore europeo

Il legislatore europeo ha aderito, con convinzione, a tale orientamento. L'idea di fondo è quella per cui attribuire una adeguata attenzione alla responsabilità sociale d'impresa è nell'interesse sia delle imprese sia del pubblico e della società in generale.

Non-financial Reporting Directive e sostenibilità

Per il perseguimento di tali obiettivi il legislatore europeo ha imposto, mediante la Direttiva 2014/95/UE (Non-financial Reporting Directive o NFRD, recepita con il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, entrato in vigore il primo gennaio 2017), specifici obblighi informativi ritenuti fondamentali per:

- gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile;
- coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente.

Duplici funzione del regime di disclosure: per un verso, contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società; per altro verso, ha una chiara funzione di incentivo verso condotte socialmente responsabili.

La **disclosure di sostenibilità** è un'informazione diretta a terzi (es. pubblico che vuole acquistare azioni è interessato al livello di sostenibilità della società). Mediante questa informazione si vuole incentivare un

comportamento sostenibile, per esempio, imponendo un'informativa riguardo alle modalità per diminuire il CO2. Non è vietato affermare di non fare nulla a livello ambientale, in quanto la legge non impone un certo comportamento; questo, però, potrebbe avere delle conseguenze in quanto gli investitori istituzionali non potranno investire in quella società per perseguire determinate politiche e perché, d'altra parte, i piccoli investitori sono sempre più interessati all'aspetto ambientale.

Approccio *comply or explain* e soggetti obbligati secondo la NFRD

Flessibilità e meccanismi di incentivo

Oltre a garantire un margine di flessibilità alle imprese, la scelta di un approccio *comply or explain* in merito all'attuazione di condotte «socialmente responsabili» sembra assumere rilievo anche nella prospettiva appena indicata, in quanto: è ragionevole supporre che la disclosure, imposta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 254/2016, della mancata attuazione di politiche in relazione a uno o più degli ambiti individuati dal legislatore possa implicare negative conseguenze sul piano reputazionale.

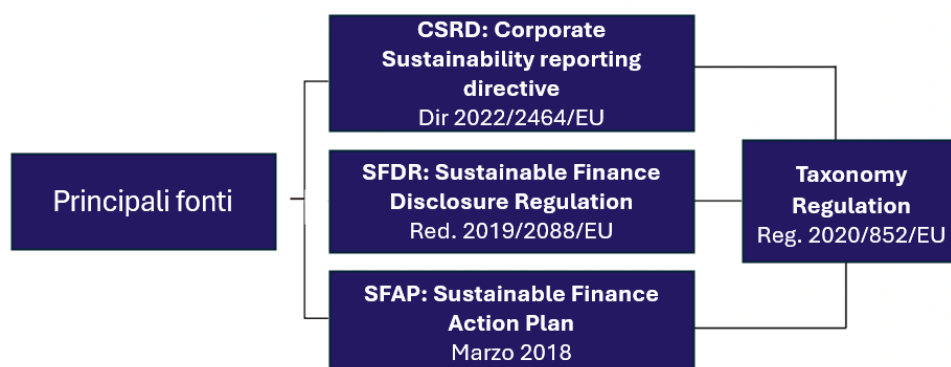
Soggetti obbligati (art. 2 d.lgs. n. 254/2016):

Enti di interesse pubblico di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, che:

- abbiano avuto durante l'esercizio in media oltre 500 dipendenti;
- abbiano superato almeno una delle due soglie quantitative ivi previste.

Pubblicazione annuale di una «dichiarazione individuale di carattere non finanziario».

Le attuali fonti legislative alla base delle informazioni di sostenibilità.



La Commissione Europea ha chiesto a Letta e a Draghi di portare delle proposte affinché l'EU diventi più competitiva. La disciplina sulla sostenibilità è apprezzabile per i suoi obiettivi, ma svantaggia le società europee: rappresenta infatti un onere che le rende meno competitive. Attualmente, è in discussione un'inversione di rotta. Gli obblighi di disclosure resteranno, ma verrà avviata una riduzione dei soggetti coinvolti e, inoltre, anche a livello contenutistico ci sarà una semplificazione.

Si tratta di uno strumento informativo, ma viene utilizzato anche per perseguire obiettivi economici. A seconda di tali obiettivi, cambia il tipo di informativa richiesta.

- Due anni fa: era importante promuovere uno sviluppo sostenibile.
- Oggi, con le elezioni di Trump: la priorità è essere competitivi, quindi la disciplina verrà ridotta sul piano dei contenuti.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (1)

L'Europa sta lavorando per creare un sistema economico e finanziario sempre più sostenibile, volto a rendere le aziende consapevoli e responsabili del loro impatto sul pianeta.

- In questo contesto, può essere considerata la CSRD, che modifica la NFRD, relativa all'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario per le grandi imprese. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva entro 18 mesi dalla sua pubblicazione.

- L'obiettivo principale è migliorare l'informazione sulla sostenibilità. Essa mira a garantire che le aziende rientranti nel suo ambito applicativo comunichino al pubblico, secondo il principio della **doppia materialità**, informazioni sull'impatto dei fattori ambientali e sociali sull'impresa (in una prospettiva outside-in) e informazioni sull'impatto dell'impresa sui fattori ambientali e sociali (in una prospettiva inside-out).

Con principio di doppia materialità si intende la necessaria considerazione di due prospettive in sede di redazione dell'informativa non finanziaria:

- Effetti/costi della politica di sostenibilità
- Effetti che la società ha prodotto all'esterno, cioè come il comportamento della società incide sui terzi (totalmente diverso da quanto si trova in altri bilanci)

Quanto ai **destinatari** della CSRD, si registra un significativo ampliamento del perimetro delle imprese coinvolte nella redazione delle informazioni di sostenibilità rispetto all'attuale NFRD: l'UE stima che le aziende attualmente redatte dalla DNF aumenteranno da 11.700 a circa 49.000, di cui 4.000 solo in Italia.

Estensione dell'applicazione degli obblighi di rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario a tutte le società quotate, ad eccezione delle microimprese quotate, e a tutte le società che raggiungono una determinata dimensione, anche se non rientrano tra le società quotate e gli altri enti di interesse pubblico ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

Più specificamente, a partire dall'esercizio finanziario avente inizio in data:

- 1° gennaio 2024 (o data successiva) per le imprese di grandi dimensioni e le società capogruppo di grandi gruppi, con più di 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ovvero per i soggetti già tenuti alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria secondo il regime previgente;
- 1° gennaio 2025 (o data successiva) per tutte le imprese di grandi dimensioni e le società controllanti di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto precedente;
- 1° gennaio 2026 (o una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, gli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi e le captive di assicurazione e le captive di riassicurazione;
- 1° gennaio 2028 (o data successiva) per le società di paesi terzi.

Le società dovranno includere le informazioni sulla sostenibilità all'interno della Relazione sulla Gestione e non in un documento separato, per garantire una maggiore integrazione tra informazioni finanziarie ed ESG. La CSRD specifica contenuti più dettagliati, e in particolare le informazioni sulla sostenibilità che le società obbligate sono tenute a divulgare, richiedendo la divulgazione per conformarsi a determinati standard di rendicontazione della sostenibilità.

La struttura del bilancio

Le norme sono organizzate su tre livelli:

1. **Art 2423** → è il primo articolo in ordine numerico ed è la norma su cui poggiano tutte le altre disposizioni. Contiene le cosiddette **clausole generali**.
2. **Art 2423 bis** → Contiene disposizioni meno generali rispetto alle **clausole generali**, ma comunque più ampie delle norme successive. Si tratta dei cosiddetti **principi generali**.
3. **Art 2423 ter ss** → regolano gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione.

I documenti che compongono il bilancio sono:

- lo **stato patrimoniale** (rappresenta il patrimonio),
- il **conto economico** (rappresenta i risultati d'esercizio),
- il **rendiconto finanziario** (evidenzia la liquidità dell'esercizio),
- la **nota integrativa** (di carattere illustrativo).

In allegato è richiesta anche la **relazione sulla gestione**. Se vi è un vizio nella relazione sulla gestione, la delibera che approva il bilancio può essere **impugnata per annullabilità**, ma **non per nullità**

Criteri generali

La disciplina dell'art. 2423-ter c.c.

L'art. 2423-ter c.c. detta le regole generali in materia di struttura del bilancio:

- prescrivendo l'obbligo di iscrivere le voci nell'ordine indicato dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con la conseguente rigidità degli schemi di bilancio;
- concedendo alcuni margini di modificabilità degli stessi schemi, in modo da permettere il loro adattamento qualora sia necessario in ragione dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche dei fatti oggetto di rappresentazione;
 - b) natura dell'attività svolta dalla società;
 - c) composizione del patrimonio sociale.

Finalità della previsione di schemi vincolanti

La vincolatività degli schemi:

- è funzionale al perseguimento dell'obiettivo della **chiarezza** e della **comparabilità** dei bilanci;
- impone di considerare gli effetti, sul piano della validità della delibera di approvazione del bilancio, dell'eventuale "alterazione" degli schemi dei conti annuali secondo modalità differenti da quelle consentite dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2423-ter c.c. Infatti, possiamo dire che il **livello minimo di chiarezza e ordine** richiesto consiste nella necessità di redigere il bilancio secondo gli schemi di bilancio.

La rigidità degli schemi: alcuni orientamenti dottrinali

Orientamento tradizionale (*ante* recepimento della Quarta Direttiva)

- È sufficiente la presenza delle informazioni richieste anche là dove esse siano fornite secondo un ordine diverso da quello previsto per legge, a condizione che siano comprese nel "pacchetto informativo" del bilancio d'esercizio.
- Si riconosce talora portata integrativa anche ai chiarimenti forniti dagli amministratori all'assemblea chiamata all'approvazione dei conti annuali.

Precisazione in concreto

Al di fuori dell'ipotesi di scuola in cui una modifica degli schemi di bilancio non prevista dall'art. 2423-ter, comma 2, 3 e 4, c.c. sia giustificabile invocando la deroga ex art. 2423, comma 5, c.c., pare che la natura **imperativa** delle norme sul bilancio, oltre che l'autonomo rilievo riconosciuto alla clausola generale della chiarezza e il superamento della tesi che la poneva in posizione "subordinata" a quella della veridicità impongano di rilevare un vizio di chiarezza del bilancio là dove si disattenda la c.d. **topica legale di bilancio**.

Per esempio, se un'informazione che per legge dovrebbe stare nello Stato Patrimoniale si trova nella nota integrativa, è possibile **impugnare** il bilancio. Tuttavia, è possibile impugnare la delibera **solo a condizione che il vizio sia rilevante**, cioè incida sulla rappresentazione veritiera e corretta, poiché in caso contrario mancherebbe l'interesse ad agire. La **soglia di rilevanza**, infatti, sussiste soltanto se vi è un effettivo interesse ad agire.

Voci di importo pari a zero

Non dà luogo ad una violazione del precetto dell'art. 2423-ter, comma 1, c.c. la mancata iscrizione delle voci aventi per l'esercizio cui si riferisce il bilancio e per quello precedente importo **pari a zero**.

- L'eliminazione di tali voci non determina alcun pregiudizio sul piano informativo.
- Condivisibile appare però il suggerimento secondo cui dovrebbero in ogni caso figurare, pur essendo il loro importo nullo, le classi precedute da lettere maiuscole.
- La loro eliminazione renderebbe di fatto «irricognoscibili» gli schemi di bilancio, sacrificando eccessivamente la chiarezza e la comparabilità dell'informazione contabile.

L'autonomia delle voci: suddivisione e accorpamento

Margini di flessibilità degli schemi di bilancio (commi 2, 3 e 4 dell'art. 2423-ter c.c.).

La portata delle richiamate disposizioni non è tuttavia uniforme:

- discrezionalità del redattore quanto alla **suddivisione** e **accorpamento** delle voci precedute da numeri arabi;
- obbligatorietà dell'inserimento di ulteriori voci e dell'adattamento di quelle esistenti qualora gli schemi di bilancio non contengano voci idonee ad accogliere la specifica componente patrimoniale o reddituale.

Limiti alla suddivisione

Alla suddivisione delle voci precedute da numeri arabi e delle sottovoci precedute da lettere minuscole non sembra sia posto alcun limite (salva, ovviamente, l'ipotesi (estrema) in cui la voce sia a tal punto frammentata da rendere difficoltosa la lettura del bilancio, pregiudicandone così la chiarezza). Questo anche in ragione del fatto che l'**obbligo di preservare la voce complessiva** e l'importo corrispondente assicura in ogni caso la **comparabilità** con i bilanci degli esercizi precedenti e fa sì che la suddivisione raramente possa pregiudicare la chiarezza del bilancio. Va considerata pertanto eccessivamente restrittiva l'opinione secondo cui la suddivisione è consentita soltanto qualora necessaria al conseguimento della chiarezza, come dimostra anche il fatto che il comma 2 dell'art. 2423-ter c.c. detta **specifiche condizioni** soltanto per il raggruppamento di voci, potendo dunque desumersi dal dettato normativo che la suddivisione delle voci rientra nella **discrezionalità** del redattore di bilancio ed è consentita in ogni caso in cui sia considerata **opportuna** (e non strettamente necessaria) per incrementare la chiarezza dei conti annuali.

Il raggruppamento delle voci

Il raggruppamento di cui al comma 2 dell'art. 2423-ter c.c.

Caratteristiche del raggruppamento:

- comporta l'adattamento della denominazione della voce risultante;
- può riguardare esclusivamente voci appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo, giacché altrimenti risulterebbe inficiato il significato delle diverse classi e sottoclassi previste dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Condizioni di ammissibilità:

- posto che il raggruppamento di voci comporta potenzialmente una riduzione della portata informativa degli schemi di bilancio, esso è ammesso soltanto qualora sia **irrilevante**, per l'importo delle voci interessate, ovvero favorisca la chiarezza del bilancio;
- in questo secondo caso il raggruppamento delle voci dovrebbe risultare desueto, poiché la sua utilità è in parte **vanificata** dall'obbligo di fornire nella nota integrativa il dettaglio delle singole voci raggruppate.

Per esempio, potrei accorpare le voci di marchi, brevetti e licenze solo qualora l'importo delle voci accorpate sia irrilevante. Nella nota integrativa è comunque necessario il dettaglio delle voci stesse. Non è, invece, possibile accorpare voci rilevanti.

Il presupposto dell'irrilevanza nel raggruppamento

Criteri di accertamento del presupposto dell'irrilevanza

Il ricorrere del presupposto dell'irrilevanza deve essere accertato, in conformità alla generale previsione dell'art. 2423, comma 4, c.c., ossia a:

- parametri quantitativi (e.g. l'incidenza delle singole voci sui saldi di bilancio);
- parametri qualitativi, ossia tenendo conto del rilievo informativo della specifica voce, che potrebbe suggerirne la separata esposizione anche là dove il suo valore sia numericamente irrilevante.

Oneri informativi del raggruppamento

Benché l'art. 2423-ter, comma 2, c.c. non prescriva, quando il raggruppamento è irrilevante, di indicare nella nota integrativa il dettaglio delle voci, l'esigenza di comparabilità con i bilanci degli esercizi precedenti impone comunque di illustrare il raggruppamento effettuato, dimodoché pure in tal caso gli oneri informativi potrebbero dissuadere il redattore del bilancio dall'avvalersi della facoltà a sua disposizione.

Voci residuali

Gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili in alcuna delle voci "specifiche" possano essere iscritti nelle **voci residuali** (es: «altri titoli» o «altri debiti»), evitando l'aggiunta di voci?

La soluzione affermativa è idonea qualora l'elemento patrimoniale in questione non sia rilevante né per **importo** né sul piano **informativo**. In caso contrario: è necessario aggiungere una specifica voce.

- Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2423-ter c.c., tale soluzione pare preferibile rispetto alla suddivisione della voce residuale mediante apposite sottovoci.

Caso concreto: è stato inserito in una voce residuale un contributo politico di un importo irrilevante a livello economico. Il PM ha affermato, però, che l'importo era rilevante per la **natura** dello stesso, cioè a livello qualitativo in quanto vi era una voce di bilancio che richiedeva espressamente la menzione, benché non indicasse le modalità.

La flessibilità delle voci: aggiunta e adattamento**Schema della flessibilità delle voci**

- Discrezionalità del redattore quanto a suddivisione e raggruppamento di voci.
- Ma vi è obbligatorietà quando l'aggiunta o l'adattamento di voci siano resi necessari dalla natura stessa dell'attività esercitata (cfr. commi 3 e 4 dell'art. 2423-ter c.c.).

Controversia dottrinale sui soggetti delle modifiche

Risulta controverso in dottrina il perimetro dell'obbligo di inserimento e di adattamento:

- soluzione restrittiva (preferibile): è circoscritto alle voci precedute da numeri arabi e alle sottovoci identificate da lettere minuscole;
- soluzione estensiva: si estende anche alle classi e alle sottoclassi precedute rispettivamente da lettere maiuscole e da numeri romani.

Argomento decisivo: la circostanza che nei commi 3 e 4 dell'art. 2423-ter c.c. si utilizzi il termine «voci» induce tuttavia a giudicare preferibile la soluzione restrittiva.

Differenze tra suddivisione e aggiunta di voci**Distinzione concettuale tra suddivisione e aggiunta**

Ancorché i commi 2 e 3 dell'art. 2423-ter c.c. differenzino in modo apparentemente esaustivo la suddivisione di voci dall'obbligo di aggiunta di voci ulteriori, sul piano applicativo la distinzione tra le due fattispecie può rivelarsi in molti casi incerta.

Muovendo dalla constatazione che soltanto l'**aggiunta** di voci è oggetto di un **obbligo di legge**, è da ritenere che essa sia necessaria esclusivamente qualora, in ragione della **natura dell'attività** esercitata ovvero delle **caratteristiche dello specifico bene**, nessuna delle voci previste dagli schemi di bilancio obbligatori sia idonea al raggiungimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza, trovando spiegazione in tale prospettiva l'obbligatorietà dell'integrazione dei medesimi.

Schema comparativo: suddivisione vs. aggiuntaSuddivisione delle voci

- Finalità: rendere la rappresentazione contabile maggiormente chiara.
- Presupposto: l'idoneità della voce prevista dagli schemi di bilancio al raggiungimento della chiarezza.
- Via alternativa: in luogo della suddivisione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico è possibile illustrare la suddivisione del contenuto della voce in nota integrativa.

Aggiunta di voci

- Necessaria ai fini della veridicità e della chiarezza dell'informazione.
- Insostituibile con l'inclusione di ulteriori informazioni nella nota integrativa.

Possiamo concludere sottolineando che la suddivisione è **facoltativa**, mentre l'aggiunta **obbligatoria**. Per fare un esempio di aggiunta, si consideri l'attività di vendita e acquisto di giocatori operata dalle squadre di calcio: è un'attività difficile da definire, ma che dovrebbe essere riconducibile ad una licenza di prestazioni sportive.

Fattispecie concrete per comprendere il *discrimen*

Alcune ipotesi di aggiunta di voci prospettate dalla dottrina richiedono in realtà soltanto la suddivisione di quelle esistenti: tanto deve ritenersi, p.e., con riferimento alla suddivisione della voce "crediti" in relazione al tipo di clienti ovvero della voce "immobili" a seconda della loro destinazione.

Una fattispecie concreta

Il caso dei debiti postergati

Prima della riforma del diritto societario condivisibile era il suggerimento di introdurre una voce destinata ad accogliere i debiti postergati, trattandosi in tal caso di elementi del passivo disomogenei, in ragione del loro regime, rispetto agli altri debiti.

Dopo la detta riforma la necessità di una simile aggiunta è tuttavia venuta meno, limitatamente ai debiti verso i soci, posto che è stata introdotta nello schema dell'art. 2424 c.c. la voce «debiti verso soci per finanziamenti». Può dunque inserirsi una **sottovoce** relativa ai finanziamenti postergati, distinguendo eventualmente tra quelli assistiti da clausola di postergazione e quelli postergati ex lege ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Fermo restando che ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 19-bis, c.c. risulta esaustiva l'inclusione di tali informazioni "di dettaglio" nella sola nota integrativa.

In questo caso vi è una **suddivisione adeguata**: si aggiunge una sottovoce sottolineando quali di questi finanziamenti siano **postergati ex lege** e quali **contrattualmente** tramite accordo tra i soci. La voce che è indicata dal legislatore nel c.c. deve essere suddivisa per mostrare il **diverso regime** che si applica ai finanziamenti.

L'adattamento della denominazione (comma 4 dell'art. 2423-ter c.c.)

Ulteriore margine di flessibilità concesso che consente di adattare la denominazione delle voci e delle sottovoci previste dagli schemi dei conti annuali, qualora ciò sia necessario in ragione della natura dell'attività esercitata dalla società.

Quando non è necessario ricorrere a tale facoltà?

- Per adattare, senza stravolgerlo, il contenuto delle voci al particolare contenuto delle medesime (e.g. l'eliminazione del vocabolo «concessioni» dalla denominazione della voce B.I.4 dello stato patrimoniale).

Finalità della norma:

- consentire l'adattamento delle voci qualora le denominazioni previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c. non siano adeguate in ragione della natura dell'attività esercitata dalla società.
- Esempio applicativo: essendo previsti appositi schemi di bilancio per le società bancarie e assicurative, l'esigenza potrebbe sorgere per le società sportive che devono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali i diritti alle prestazioni sportive dei giocatori ove non riconducibili ad alcuno dei beni immateriali menzionati nello schema di stato patrimoniale.

La comparazione fra esercizi consecutivi

Obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere riportato il valore dell'esercizio precedente.

- Qualora gli importi relativi ai due esercizi non siano comparabili, si procede all'adattamento dell'importo dell'esercizio precedente ovvero si fornisce nella nota integrativa indicazione delle ragioni che ostano all'adattamento.

Finalità della disposizione

La ratio della disposizione è plurima:

- incrementare la portata informativa dei conti annuali;
- consentire l'immediata comparazione dei saldi di bilancio;
- permettere la comprensione del contributo di ciascuna voce alla formazione degli stessi.

Rilievo della disposizione

L'importanza della disposizione in esame è ancora maggiore se essa è letta in connessione con l'art. 2427, comma 1, nn. 1, 2, 4, c.c., che richiede l'illustrazione qualitativa delle variazioni intercorse nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo.

Variazione delle modalità di rappresentazione: ipotesi di adattamento degli schemi

L'esigenza di adattamento degli importi delle voci registrati nell'esercizio precedente potrebbe porsi là dove si proceda all'adattamento degli schemi di bilancio mediante la suddivisione, il raggruppamento o l'adattamento delle voci.

- In tali circostanze l'"adeguamento" delle voci dell'esercizio precedente non è strettamente necessario, dovendo in ogni caso la nota integrativa illustrare la modifica rispetto all'esercizio precedente e fornire le informazioni necessarie al "raccordo" con i valori dell'esercizio precedente.
- Caso di impossibilità dell'adattamento: inserimento di una nuova voce negli schemi di bilancio.

Variazione dei criteri di valutazione

Qualora, diversamente, la "discontinuità" riguardi non la struttura degli schemi di bilancio bensì i criteri di valutazione adottati, l'art. 2423-bis, comma 2, c.c. impone di indicare nella nota integrativa le motivazioni e gli effetti della variazione dei criteri valutativi sì che può ritenersi **non strettamente necessario** procedere all'adattamento delle voci, anche nei casi in cui il nuovo principio sia applicato retroattivamente in conformità alle indicazioni del principio contabile OIC 29.

L'adattamento della voce dell'esercizio precedente risulta invece impossibile nei casi in cui il nuovo principio non sia applicabile retroattivamente, non essendo ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio contabile (ipotesi esplicitamente considerata dall'OIC 29, par. 19).

Variazione dell'attività sociale o delle modalità di svolgimento della stessa

Si è osservato infine che l'adattamento delle voci dell'esercizio precedente risulta, normalmente, impossibile e che avrebbe in ogni caso un assai limitato rilievo informativo là dove la disomogeneità tra le voci dei diversi esercizi sia imputabile al mutamento dell'attività sociale o delle modalità di svolgimento della stessa, in conseguenza, ad esempio, a una ristrutturazione aziendale: in una simile eventualità tuttavia l'interrogativo circa la necessità dell'adattamento delle voci non deve neppure porsi in quanto la "discontinuità" deriva dal verificarsi di nuovi eventi e non, come nelle altre ipotesi prospettate, dalla variazione delle modalità di rappresentazione o dei criteri di valutazione di componenti patrimoniali o reddituali che già trovavano rappresentazione nel bilancio dell'esercizio precedente.

Il divieto di compensazione

Il divieto di compensazione fra partite (ultimo comma art. 2423-ter c.c.)

Principio generale: la disposizione vieta la compensazione tra poste di segno opposto, che, ai sensi degli artt. 2424 e 2425 c.c. devono trovare separata esposizione negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Si tratta di un **divieto di compensazione contabile**.

Eccezioni ammesse

- *Compensazioni previste dalla legge*: Non si ha alcuna violazione di tale divieto quando la compensazione di partite sia operata sulla base di una previsione di legge (e.g. quella ex art. 2425-bis c.c. che impone l'iscrizione di ricavi, proventi, costi e oneri al netto dei resi).
- *Compensazione tra crediti e debiti reciproci*: È pacifico che il divieto in esame non osti all'applicazione dell'istituto della compensazione, volontaria o legale, tra crediti e debiti reciproci, potendo trovare iscrizione in bilancio soltanto la differenza residua.
- *Effetto tipico dell'operazione*: il divieto di compenso di partite non opera quando la compensazione tra valori di segno opposto è l'effetto tipico dell'operazione stessa (e.g. regolamento simultaneo di due strumenti finanziari mediante l'intervento di una stanza di compensazione).

Qualora la compensazione tra partite sia ammessa dalla legge, gli amministratori devono indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione, ex. Art. 2423-ter, 6 comma c.c.⁸

I seguenti argomenti – il conto economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione – sono stati oggetto di sommaria trattazione in classe, qualora li si voglia approfondire sul libro si consultino rispettivamente: il capitolo 4 al paragrafo 5 (4.5), i capitoli 6 e 7.

Il conto economico

La scelta del legislatore italiano.

Margine di flessibilità delle Direttive:

La Direttiva 2013/34/UE (così come la precedente Direttiva 78/660/CEE): concedendo in merito un margine di flessibilità ai legislatori nazionali, prevede due diversi schemi di conto economico che si differenziano per il criterio di classificazione dei costi:

- per natura;
- per destinazione.

Opzione del legislatore italiano

Il legislatore italiano ha optato, sin dal recepimento della Quarta Direttiva:

- per lo schema a scalare con classificazione dei costi per natura;
- modificando radicalmente la disciplina previgente che prevedeva uno schema di conto economico a sezioni contrapposte.

Vantaggi della classificazione per natura e “transito” delle componenti di reddito.

Classificazione per natura

La classificazione delle componenti di reddito in base alla natura dell'evento è stata ritenuta preferibile poiché consente di porre in evidenza il contributo delle diverse "aree" di gestione alla formazione del reddito di periodo, distinguendo tra:

- la gestione "ordinaria" (classi A e B);
- quella finanziaria (classi C e D);
- nonché, fino al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, le componenti straordinarie di reddito.

Transito delle componenti reddituali

Nell'ordinamento nazionale, a differenza di quanto accade nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS, tutte le componenti di reddito derivanti dalla gestione dell'impresa sociale "transitano" dal conto economico

- Ecco che il saldo del medesimo, diminuito delle quote di utile da accantonare a riserva per obbligo di legge o per statuto, corrisponde all'utile distribuibile ai soci in forma di dividendo.

Componenti non rilevate nel conto economico

Esclusioni dal transito nel conto economico

Diversamente, non sono rilevate nel conto economico e non incidono sulla formazione del risultato di periodo:

- a) i versamenti effettuati ai soci a titolo di conferimento o di sovrapprezzo;
- b) i versamenti "fuori capitale", i quali sono imputati direttamente al patrimonio netto;
- c) le eventuali distribuzioni effettuate dalla società a favore dei soci;
- d) le variazioni del fair value degli strumenti derivati di copertura;
- e) le variazioni, positive e negative, del fair value degli strumenti finanziari derivati impiegati per la copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata.

⁸ Introdotto dalla l. 23 dicembre 2021, n.238

Ne consegue, pertanto, che l'incremento del netto risultante dal bilancio non coincide con il saldo di conto economico (diminuito delle aliquote da destinare a riserva) qualora siano stati effettuati, nel corso dell'esercizio:

- a) conferimenti o "versamenti" da parte dei soci;
- b) distribuzioni a favore di questi ultimi;
- c) oppure si siano registrate variazioni del fair value degli strumenti derivati suddetti.

Le modifiche del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139

È necessario ricordare che lo schema di conto economico ha subito rilevanti modifiche per effetto del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, mediante il quale è stata recepita la Direttiva 2013/34/UE:

- significativo mutamento dello schema e del contenuto delle classi di valori da esso previste;
- eliminazione delle voci relative ai proventi ed oneri straordinari, i quali devono ora necessariamente confluire nelle classi relative alla gestione ordinaria ed a quella finanziaria.

Scelta espositiva adottata nel manuale di riferimento

- Nonostante tale modifica, appare opportuno, conservare, a fini espositivi, la distinzione, malgrado ormai superata, tra gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria.
- Tale impostazione permette di chiarire in quali voci devono confluire i vari componenti di reddito.

Quindi, fino al 2015 era prevista una classe per proventi e oneri straordinari. Ad oggi, invece, il conto economico mischia la gestione caratteristica in senso stretto con altri oneri e proventi; solo nella nota integrativa è necessario specificare tale distinzione. D'altra parte, questo può porre dei problemi: infatti, la situazione di una società che chiude con un utile positivo grazie, per esempio, alla vendita dei propri impianti è diversa da quella in cui si trova una società il cui utile positivo è stato conseguito mediante lo svolgimento dell'attività di impresa.

La nota integrativa

Disciplina e suddivisione contenutistica

Disciplina normativa

Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dall'art. 2427 c.c., nonché da altre disposizioni del Codice civile che dettano specifici oneri informativi (p.e. artt. 2423, commi 3 e 4, 2426, comma 1, nn. 2, 3, 4, 6, 10, 2427-bis, 2497-bis, comma 4, c.c.).

Suddivisione concettuale e ideale del contenuto

- a) prima parte: informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;
- b) seconda parte: motivazione e illustrazione dei criteri valutativi utilizzati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico.

Criterio maggiormente analitico

Le informazioni richieste possono essere ricondotte a tre profili generali:

- a) illustrazione del contenuto delle voci dello stato patrimoniale;
- b) illustrazione del contenuto delle voci del conto economico;
- c) altre informazioni.

Esposizione dei dati e aderenza al dettato codicistico

Modalità espositiva della nota integrativa:

Il comma 2 dell'art. 2427 c.c. regola la struttura della nota integrativa e prevede che le «informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e delle connesse voci di conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico» (cfr. OIC 12, par. 112).

Conseguenze giuridiche della mancata applicazione: il recepimento normativo di tale modalità espositiva implica che la mancata applicazione della medesima è astrattamente suscettibile di dare luogo ad un vizio di chiarezza

che, là dove rilevante, può eventualmente legittimare l'impugnazione della delibera di approvazione dei conti annuali.

Rispetto del precetto normativo

La disposizione citata può ritenersi rispettata qualora il contenuto della nota sia "organizzato" secondo la numerazione prevista dal comma 1 dell'art. 2427 c.c. ed in relazione ad ogni punto le informazioni siano fornite seguendo l'ordine desumibile dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

La nota integrativa, essendo un documento **qualitativo**, è redatta a discrezionalità dell'amministratore. L'unico vizio formale che può essere fatto emergere è l'alterazione della numerazione, cioè dell'ordine dei punti previsto ex lege, senza che vi sia una giustificazione.

La relazione sulla gestione

Definizione normativa

Art. 2428 c.c.: al bilancio d'esercizio deve essere obbligatoriamente allegata la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori.

Struttura del contenuto

Prima parte: informazioni di carattere generale circa l'andamento della società.

Seconda parte: informazioni di carattere maggiormente specifico.

Natura dell'informativa

Le informazioni contenute nella relazione sulla gestione sono complementari a quelle offerte dal bilancio:

- esse non sono volte all'illustrazione dei dati contabili, ma concernono aspetti che esulano dal contenuto di quest'ultimo
- riguardano per lo più l'inquadramento, anche prospettico, dell'andamento della società.

Facoltà di unificazione e casi di esonero

Facoltà di unificazione ex art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 127/1991

- Possibilità: presentazione in unico documento della relazione ex art. 2428 c.c. e di quella allegata al bilancio consolidato.
- Ratio: contenuto della relazione sulla gestione "individuale" e di quella "di gruppo" in larga misura coincidente.
- Condizione: deve darsi «maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento».

C'è, quindi, una **sostanziale flessibilità**. Se la società redige il bilancio di esercizio e il consolidato, è possibile fare una sola relazione della gestione: avrà le informazioni base del bilancio di esercizio, con l'aggiunta di quelle sul bilancio consolidato.

Modalità operative

In relazione a ciascun aspetto oggetto della relazione sulla gestione si forniscono, distinguendole adeguatamente, informazioni riguardo sia alla società stessa sia al gruppo nel suo complesso.

Esonero dalla redazione (art. 2435-bis, comma 7, c.c.)

- Soggetti: società che redigono il bilancio in forma abbreviata (e microimprese).
- Condizione: informazioni di cui all'art. 2428, comma 3, nn. 3 e 4, c.c. incluse nella nota integrativa.

Informativa sulla situazione e sull'andamento dell'attività sociale.

Contenuto e oggetto

Fornire informativa circa «la situazione e l'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate»

Situazione patrimoniale

- Contestualizzazione della società nei mercati nei quali essa ha operato.

- Elementi da precisare: eventuali mutamenti del contesto ambientale, legislativo, valutario o di altra natura di volta in volta considerati rilevanti.

Andamento della gestione

- Carattere dinamico riguardare l'andamento durante l'esercizio e le diverse fasi del medesimo
- Prospettive future dell'attività sociale
- Settorializzazione: qualora la società operi in più settori, risultati e previsioni relative a ciascuno di questi.

Specificazioni dell'informativa (art. 2427, comma 1, c.c.)

Contenuto e oggetto

Informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione fornite «con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti».

Obblighi degli amministratori

- Illustrare l'andamento, anche prospettico, delle principali categorie di costi, distinguendo tra gestione caratteristica e finanziaria.
- Volumi e prezzi di vendita.
- Entità degli investimenti effettuati e di quelli previsti indicandone la natura.

Contenuto dell'informativa

- Non limitarsi a una descrizione del contenuto e della variazione rispetto all'esercizio precedente delle voci.
- Fornire inquadramento nel contesto economico di riferimento (es. confronto tra andamento ricavi società e vendite nel settore).

Principali rischi e incertezze

Novità introdotta dal d.lgs. n. 32/2007

- Obbligo: descrivere i «principali rischi e incertezze cui la società è esposta»
- Coordinamento con comma 3, n. 6-bis (rischi connessi all'utilizzo di strumenti finanziari).

Tipologia di rischi

- Rischi e incertezze di natura non finanziaria bensì "operativa».
- Fattori interni o esterni all'impresa:
 - mancanza di personale idoneo a ricoprire determinate funzioni;
 - malfunzionamento del sistema informativo;

Distinzione tra rischi e incertezze

- Rischi riconducibili a circostanze specifiche
- Incertezze di carattere generico (es. negative prospettive di sviluppo del settore, possibili mutamenti del quadro legislativo).

Evoluzione prevedibile della gestione e informazioni prospettiche

Disposizione normativa (art. 2428, comma 3, n. 6, c.c.)

Conferma della natura anche prospettica dell'informativa offerta nell'allegato.

Oggetto: evoluzione prevedibile della gestione.

Modifica di cui al d.lgs. n. 139/2015

Eliminata la previsione del comma 3, n. 5 (fatti di rilievo dopo chiusura esercizio), sicché tali informazioni devono ora essere fornite nella nota integrativa;

Contenuto dell'informativa prospettica

- Piani e programmi aziendali.
- Politiche di investimento e finanziamento.
- Politiche relative al personale.

- Riferimento ai documenti (budget, business plan) formalizzati dall'organo amministrativo e dalla direzione aziendale.

Le clausole generali di bilancio e i principi generali di redazione

La gerarchia delle disposizioni codicistiche

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio, in seguito al recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE), si articola su un triplice livello:

- al vertice: le clausole generali
- al livello intermedio: i principi generali di valutazione, i quali pur non essendo caratterizzati dal grado di generalità delle clausole generali non hanno neppure la specificità propria dei criteri di valutazione in quanto non riferiti alle singole voci di bilancio;
- al livello inferiore (in termini di gerarchia giuridica): le norme specifiche sulla struttura e sulle valutazioni di bilancio.

La sovra ordinazione delle clausole generali trova esplicito riconoscimento nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c.

Le clausole generali

Le clausole generali sono le seguenti, distinte seppur tra loro strettamente connesse:

1. veridicità
2. correttezza
3. chiarezza (e completezza)

Alle clausole generali si aggiungono i seguenti fondamentali corollari/complementi:

- deroga per casi eccezionali
- obbligo di fornire informazioni complementari
- *rilevanza o materiality*

Gli "indici" di sovraordinazione

Quali sono gli "indici" normativi di sovraordinazione delle clausole generali?

- i. Obbligo di fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
- ii. Facoltà di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta
- iii. Facoltà di disapplicare le disposizioni contenute negli artt. 2423 ss. c.c. qualora, in casi eccezionali, esse risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta

L'obiettivo è quello di **garantire la rappresentazione veritiera e corretta** della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato d'esercizio.

Veridicità

La clausola generale della **veridicità** attiene al **contenuto del bilancio** concorrendo a circoscrivere (i) l'ambito degli elementi patrimoniali da iscrivere, nonché (ii) la discrezionalità del redattore in merito alla valutazione delle singole poste. Il bilancio è, dunque, veritiero soltanto qualora contenga tutti (e soltanto) gli elementi iscrivibili in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio e il valore di iscrizione dei medesimi **non** sia inficiato da **arbitrarie sopravvalutazioni o sottovalutazioni**.

Conseguenza pratica: il bilancio non può ritenersi veritiero neppure quando si operi un compenso di partite tra voci di segno opposto e di eguale ammontare; infatti, benché l'omessa rilevazione di tali voci non intacchi i saldi dello stato patrimoniale e del conto economico, essa compromette la completezza del bilancio d'esercizio del bilancio che non può dunque essere ritenuto veritiero. Una simile compensazione è peraltro preclusa (oltre che dalla sua contrarietà alla clausola generale in esame) dall'art. 2423, comma 6, c.c. ai sensi del quale sono vietati compensi di partite.

La veridicità non presuppone l'individuazione di un valore oggettivamente vero (salvo che per le poste "certe" quali, in definitiva, soltanto la "cassa" e le disponibilità liquide) ma esige che il redattore del bilancio adotti un atteggiamento il più possibile oggettivo e neutrale (rappresentazione il più possibile conforme alla realtà) ai fini della redazione del bilancio e che il processo valutativo sia fondato su un'adeguata base informativa e su un procedimento estimativo basato su adeguate metodologie e assunzioni logiche.

Infatti, nel caso del bilancio, di "vero" c'è veramente poco. Il legislatore ha deciso di adottare l'espressione "veritiero e corretto". Il valore che viene indicato in bilancio è influenzato dai criteri utilizzati e questo lo rende veritiero e non vero.

Esempio: per iscrivere un immobile registrato al costo storico, è necessario indicare il prezzo pagato; se il prezzo pagato è di 10,000 euro, ma ne vale 5 milioni, il bilancio non è vero ma veritiero rispetto al criterio adottato.

Esempio: la valutazione dei crediti assistiti da garanzie ipotecarie non può, di regola, considerarsi veritiera (e conforme alla specifica disposizione dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.) qualora il valore degli immobili posti a garanzia dei crediti sia determinato senza aver raccolto sufficienti evidenze sull'andamento del mercato immobiliare ovvero operando valutazioni forfetarie che non tengano conto delle condizioni e della destinazione d'uso del singolo immobile.

Da condividere è perciò la ricostruzione secondo cui duplice è il rilievo della clausola della veridicità che, da un lato, esige dagli **amministratori** un **determinato comportamento** ai fini dell'individuazione degli elementi patrimoniali iscrivibili e della loro valutazione, dall'altro, mira (per mezzo dell'imposizione di un simile obbligo di condotta) alla rappresentazione in bilancio di risultati il più possibile conformi alla realtà. Tale conclusione è coerente con l'opinione secondo cui le clausole generali ex art. 2423, comma 2, c.c. operano soprattutto sul **piano oggettivo del contenuto dell'atto** anziché su quello della condotta dei soggetti coinvolti nel traffico giuridico. Ne consegue che la violazione della clausola generale della veridicità (così come di quelle di correttezza e chiarezza) incide sulla validità dell'atto ma **non determina "automaticamente" la responsabilità degli amministratori**, fermo restando che questa può essere accertata ove ne ricorrano in concreto i presupposti. Nessuna sovrapposizione, né sul piano sostanziale né su quello funzionale, può pertanto rinvenirsi tra la clausola generale della veridicità e quella di diligenza dettata dall'art. 2392 c.c.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della clausola generale della veridicità (così come delle altre clausole di cui all'art. 2423, comma 2, c.c.) non può dubitarsi che esso comprenda anche la **nota integrativa** (che costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio), sì che l'inclusione in essa di informazioni non veritiere determina la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Che la portata della clausola generale della veridicità si estenda anche alla nota integrativa trova conferma altresì nel dettato del **comma 3 dell'art. 2423 c.c.** considerato che l'obbligo di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalle norme di legge è destinato, di regola, a trovare soddisfazione mediante l'inclusione delle informazioni complementari nella nota integrativa.

Secondo un orientamento dottrinale la clausola della veridicità riguarderebbe anche la **relazione sulla gestione**: della correttezza di tale affermazione sembra però debba dubitarsi in quanto la relazione non costituisce parte integrante del bilancio bensì soltanto un **allegato** del medesimo. Posta nei termini che precedono, tuttavia, la questione assume, indipendentemente dall'interpretazione che si ritenga preferibile, rilievo meramente scolastico giacché non è dubbio che, a prescindere dall'applicabilità della clausola generale in esame, le informazioni contenute nella relazione sulla gestione devono corrispondere al vero e contenere **giudizi formulati sulla base di ipotesi ragionevoli**, al pari di qualsiasi altra comunicazione sociale. Resta fermo, peraltro, che l'esposizione di informazioni non corrette o fuorvianti nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. può dare luogo all'**annullabilità** e non alla nullità della delibera di approvazione, trattandosi di vizio che attiene ad un allegato al bilancio e perciò non oggetto di approvazione assembleare.

Venendo ora alla disamina delle implicazioni applicative della clausola generale della veridicità, va anzitutto notato che essa assume rilievo nei casi in cui le disposizioni di legge **non regolino i presupposti di iscrivibilità** e i **criteri di valutazione di determinati elementi patrimoniali**. Tale **capacità integrativa** della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta si esplica per il tramite di fonti extralegali, ovvero per il tramite dei c.d. principi contabili. Va inoltre precisato tale **capacità integrativa è "indiretta"** in quanto l'individuazione del trattamento contabile più idoneo deve avvenire anche in conformità ai principi generali di bilancio di cui all'art.

2423-bis c.c., sì che, ad esempio, la soluzione prescelta non può essere considerata idonea (dal redattore del bilancio, dal soggetto incarico della revisione legale dei conti ed, eventualmente, dall'autorità giudiziaria in caso di impugnazione) qualora determini una violazione dei principi di prudenza e di realizzazione.

La clausola generale della veridicità costituisce il parametro di riferimento ai fini della individuazione delle più **idonee modalità applicative dei criteri valutativi** nei numerosi casi in cui le disposizioni legislative concedono un margine di **discrezionalità** al redattore del bilancio.

Quando è il legislatore a concedere la **facoltà di scelta** tra più criteri per la valutazione di determinate categorie di attività è da ritenere che la scelta tra di essi non possa essere operata sulla base della clausola di veridicità, poiché deve supporre che l'impiego di ognuno dei criteri previsti sia di per sé **compatibile** con l'obiettivo di una rappresentazione veritiera. Inoltre, individuare nella veridicità il parametro di scelta significherebbe, come si è osservato, negare di fatto la stessa facoltà di scelta.

Esempio: i crediti si valutano rispetto al **presumibile valore di realizzo**. Per iscrivere un credito di 100,000 euro relativo ad un finanziamento dell'anno prima, affinché il valore sia il più veritiero possibile, il calcolo dovrà essere il più neutrale possibile (né troppo pessimista né troppo ottimista). La veridicità non ha a che fare con il numero, ma con la **modalità di determinazione dello stesso**. Quando si impugna il bilancio, la violazione non riguarda casi numerici, se non in casi rarissimi, ma il **procedimento** di applicazione dei principi contabili. Vi è un ampio margine di discrezionalità.

Esempio:

1. Partecipazioni di controllo

Possono essere valutate al costo storico o al patrimonio netto. La rappresentazione veritiera può spingermi a scegliere un criterio piuttosto che un altro? Il metodo del patrimonio netto è più informativo, ma **giuridicamente** sono equivalenti.

2. Rimanenze finali

Tra LIFO, FIFO e prezzo medio ponderato c'è un criterio migliore? Tecnicamente sono equivalenti, ma è risaputo che scegliendo il LIFO vi è una sottovalutazione delle rimanenze e per questo il legislatore prevede che sia necessario motivare il perché dell'adozione del suddetto criterio. Questo è un caso in cui si potrebbe dubitare della correttezza della scelta del criterio ai sensi della veridicità della rappresentazione.

In definitiva, la clausola di veridicità non mi permette di scegliere tra un criterio o un altro, perché tutti sono conformi ad una rappresentazione veritiera in quanto individuati dal legislatore stesso.

Là dove, in ipotesi certamente rare, un **criterio valutativo risulti incompatibile** con la rappresentazione veritiera e corretta e la scelta tra diversi metodi estimativi sia dunque preclusa, si ricade nell'ambito applicativo della disposizione del **comma 4 dell'art. 2423 c.c.** dovendo disapplicarsi la disposizione che pone l'alternativa tra più criteri. La questione si riduce dunque all'**individuazione dei casi eccezionali** in cui si registra l'incompatibilità tra un determinato criterio valutativo e la clausola generale della veridicità.

Correttezza

La clausola di **correttezza**, strettamente legata a quella di **veridicità**, è stata oggetto di diverse interpretazioni dottrinali volte a conferirle autonomia, come voluto dal legislatore. Secondo una prima tesi, il bilancio è corretto quando rispetta le **norme di legge** e i **principi generali di bilancio**. Un secondo orientamento ritiene che la correttezza riguardi i **criteri di iscrizione e valutazione** delle poste, mentre la veridicità si riferisce ai **dati storici**. Una terza impostazione la collega alla **modalità di esposizione** dei dati contabili, che non devono risultare fuorvianti. Una posizione intermedia afferma che la correttezza attiene sia al **piano valutativo**, (prescrivendo l'adozione di criteri adeguati e corrette modalità applicative dei medesimi) sia a quello **espositivo**. Infine, una tesi minoritaria identifica la correttezza con il principio generale dell'art. 1175 c.c., riferendola alla condotta del redattore. Nessuna di queste teorie appare tuttavia in grado di dimostrarne una reale autonomia. In particolare, l'ultima si sovrappone al disposto dell'art. 2392 c.c., trascurando che le clausole dell'art. 2423, comma 2, c.c. riguardano il contenuto del bilancio e non la condotta degli amministratori. Anche gli altri orientamenti tendono a considerare la correttezza come complemento della veridicità o della chiarezza.

D'altra parte, nonostante i molteplici dibattiti dottrinali, la clausola generale della correttezza è da considerarsi come distinta e autonoma rispetto a quella della veridicità. La distinzione non ha grandi implicazioni pratiche, ma è una questione di interpretazione giuridica: se la legge utilizza due termini, bisogna privilegiare un'interpretazione che ponga l'accento su entrambi i termini. Che cosa aggiunge il criterio della correttezza rispetto a quello della veridicità? Vi sono diverse teorie:

- Divieto di fornire informazioni fuorvianti, anche se può essere considerato più un problema di chiarezza
- Utilizzo di regole tecniche corrette, anche se può essere considerato già implicito nella veridicità (infatti, un valore è veritiero se applico correttamente i principi contabili)

D'altra parte, la clausola di correttezza viene in rilievo in uno specifico caso. Infatti, può capitare che anche là dove il redattore del bilancio abbia operato scelte ragionevoli e in buona fede all'esito di un'adeguata raccolta di informazioni (il bilancio è dunque veritiero), esso può comunque non essere corretto qualora sia redatto impiegando **criteri valutativi o modalità applicative degli stessi errati**.

Esempio: qualora in presenza di diversi criteri utilizzabili per la valutazione di alcune categorie di attività si decida di passare da un criterio all'altro, il bilancio potrebbe essere comunque veritiero ma non risulterebbe corretto a meno che ricorra uno dei casi eccezionali di cui all'art. 2423-bis, comma 2, c.c. in presenza dei quali è consentito derogare al principio di continuità dei criteri di valutazione.

È, quindi, da ritenere che il rispetto della medesima clausola consegua, di regola, all'applicazione delle norme di legge e dei principi di generale accettazione. In linea teorica, dunque, la clausola di correttezza dovrebbe fungere da "filtro" nell'individuazione dei principi contabili applicabili: in concreto, tuttavia, il problema non sussiste, in quanto è sostanzialmente automatica l'applicazione dei principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, che vengono elaborati all'esito di un procedimento che ne assicura, salvi rarissimi casi, la compatibilità con le disposizioni di legge.

Inoltre, secondo una parte della dottrina, le ipotesi in cui la clausola della correttezza assume effettivo rilievo sembrano essere principalmente quelle in cui l'iscrizione o la valutazione di un determinato elemento patrimoniale o reddituale **non sia regolata** né dalle disposizioni di legge né dai principi contabili. In simili circostanze la clausola della correttezza costituisce il parametro per la definizione del trattamento contabile applicabile nello specifico caso. Particolarmente significativo, in tale prospettiva, è il ruolo della clausola della correttezza ai fini del vaglio dei casi in cui sia ammissibile l'applicazione (non infrequentemente prospettata nella prassi) di talune previsioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (ad esempio, quelle concernenti il momento della rilevazione delle perdite su crediti) da parte delle società italiane che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni codicistiche. Il rispetto della clausola di correttezza impone infatti di accertare se le previsioni degli IAS/IFRS conducano ad una rappresentazione coerente con i principi generali previsti dall'art. 2423-bis c.c. e dei criteri valutativi previsti per le diverse poste di bilancio.

Deroga per casi eccezionali

La deroga per casi eccezionali di cui all'art. **2423, comma 5, c.c.** ha una fondamentale funzione sul piano teorico-sistematico in quanto afferma in modo esplicito la "supremazia" della clausola della rappresentazione veritiera e corretta sulle disposizioni in materia di bilancio contenute negli articoli successivi.

"Se, in **casi eccezionali**, l'applicazione di una disposizione degli **articoli seguenti** è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato".

La disposizione sottolinea come la clausola di veridicità e correttezza prevale su tutte le altre norme, a tal punto che se applicando le norme successive queste portano ad una rappresentazione scorretta, bisogna disapplicare le suddette norme. Questo dà un margine di flessibilità all'amministratore per rendere possibile il conseguimento di una rappresentazione veritiera e corretta. Al di fuori dei "casi eccezionali" deve presumersi che le disposizioni degli artt. 2423-bis ss. c.c. siano conformi alle clausole generali di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. Inoltre, benché non sia del tutto chiara la portata applicativa della regola, la gran parte della dottrina tende a ritenere che si possa applicare solo in casi *estremamente* eccezionali. Per esempio, è difficile pensare che la norma possa portare ad una disapplicazione degli **schemi di bilancio**, per due ragioni:

1. Rigidità degli schemi;
2. Ex lege sono previste delle possibilità di modificare il bilancio, dando alla disciplina un certo margine di flessibilità (E.g. accorpamento etc.)

Dunque, la deroga è destinata ad essere attivata pressoché esclusivamente in relazione alle disposizioni sui **criteri di valutazione** e non in relazione alle norme sulla struttura del bilancio (vista la facoltà di adattamento degli schemi ex art. 2423-ter c.c. e il precetto di fornire informazioni complementari ex art. 2423, comma 3, c.c.) o ai principi generali. D'altra parte, non è necessario ricorrere alla deroga se il criterio valutativo prescritto (ad es.: il presumibile valore di realizzo dei crediti) è sufficientemente **elastico**.

Esempio: ho iscritto in bilancio un **terreno agricolo** che successivamente diventa un'**area edificabile**. Se mantenessi nel bilancio il **costo storico** del terreno agricolo, il bilancio non fornirebbe una **rappresentazione veritiera e corretta**, poiché starei iscrivendo un bene (terreno edificabile) al costo storico di un bene che **non esiste più** (terreno agricolo). A quale valore iscrivere, dunque, l'area edificabile? Sicuramente a un valore superiore, ma chi decide il valore esatto? Non esiste una norma specifica di riferimento, poiché in questo caso si **disapplica il criterio del costo storico**. Si dovrebbe tener conto del **valore corrente** del terreno edificabile, ma come determinarlo? Non esiste una disposizione di legge né un principio contabile che disciplini il caso: si tratta di una **scelta discrezionale dell'amministratore**, che deve agire in modo **diligente e corretto**. La rivalutazione deve essere effettuata attraverso un **procedimento logico e razionale**, pur restando una decisione discrezionale (ad esempio, richiedendo una stima a un ingegnere o confrontando il valore con quello di terreni limitrofi).

Riguardo alle fattispecie di deroga, la dottrina è concorde nell'indicare l'eventualità in cui si registri un mutamento della **destinazione economica** del bene.

La medesima esigenza sussiste qualora **eventi sopravvenuti** impongano di **rivalutare un bene già completamente ammortizzato** nel caso in cui si registi un incremento del valore d'uso del medesimo, ad esempio in ragione delle mutate condizioni di mercato che consentono l'utilizzo del bene per un periodo più lungo di quello inizialmente previsto.

Maggiormente controverso è se costituisca un caso eccezionale ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c. una **riorganizzazione aziendale** che comporti una **modifica dei processi e dei fattori produttivi**. La risposta è tendenzialmente negativa, tranne qualora la stessa sia potenzialmente suscettibile di incidere sul regime di utilizzo di un determinato bene (es.: un bene in disuso che viene reinserito nel processo produttivo). Nonostante ciò, l'applicazione della deroga deve avvenire **con estrema cautela**, poiché i presupposti che la giustificano sono **di natura soggettiva** e difficilmente verificabili oggettivamente, a differenza della situazione in cui si abbia un mutamento della destinazione economica di un bene. Le evidenze oggettive, in tal caso, saranno per esempio le autorizzazioni amministrative necessarie per adibire una cascina ad agriturismo.

La giurisprudenza ha ravvisato la legittimità della **rivalutazione di un bene** sino a concorrenza del valore risultante da un contratto preliminare di vendita ancorché il contratto definitivo fosse stato perfezionato dopo la chiusura dell'esercizio, derogando così ai principi generali di competenza, di prudenza e di realizzazione dell'utile. Tale orientamento **non appare però condivisibile** non risultando l'iscrizione del bene al costo (nonostante la stipulazione di un contratto preliminare che ad attribuisce ad esso un valore superiore) incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta: il ricavo derivante dalla cessione del bene deve essere rilevato soltanto al momento del trasferimento della proprietà in coincidenza con il perfezionamento del contratto definitivo, sì che la rivalutazione del bene sulla base del preliminare dà luogo ad un'indebita anticipata rilevazione del ricavo.

Ex art. 2423, comma 5, c.c. è da rilevare che:

- La nota integrativa deve **motivare** la deroga e deve indicarne **l'influenza** sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

- Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una **riserva non distribuibile** se non in misura corrispondente al valore recuperato⁹. Si tratta di utili non realizzati e perciò non distribuibili ai soci.

Riprendendo *l'esempio di prima*, supponiamo che il costo storico fosse di 100.000 euro e che, a seguito della rivalutazione, il terreno edificabile venga stimato per 1.000.000 di euro (con +900.000 euro di rivalutazione). Questi 900.000 euro di rivalutazione dovranno essere iscritti in una riserva indisponibile. La ratio è chiara: se la società distribuisse questi utili, ma a seguito della vendita del terreno edificabile si venisse a sapere che il ha un valore inferiore rispetto a quello stimato, la società avrebbe distribuito **utili inesistenti**.

Inoltre, il "caso eccezionale" deve riferirsi allo **specifico bene** e non alle condizioni "generali" della società o del mercato in cui essa opera. Per esempio, qualora una società subisse delle perdite a seguito dell'inflazione, non sarebbe possibile utilizzare questo articolo in quanto la svalutazione del costo storico non riguarda una sola società, né un singolo bene.

Da notare è che l'art. 2435-ter c.c. prevede alcune semplificazioni per quanto riguarda la redazione dei bilanci in forma iper-semplificata da parte delle micro-imprese. Fra queste rientra l'esonero dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2423, comma 5, c.c. Di fatto questo consiste nell'accettazione da parte del legislatore della possibilità che le micro-imprese, seppur in casi limitatissimi (in quanto eccezionali), redigano bilanci non idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

D'altra parte, l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 dispone la prevalenza delle clausole di veridicità e correttezza sui principi contabili internazionali nei «casi eccezionali» in cui quest'ultimi non garantissero la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del suo risultato economico.

Chiarezza

Anche la clausola generale della chiarezza (scartati alcuni risalenti dubbi interpretativi al riguardo) è da considerarsi come **distinta, autonoma** e equivalente rispetto a quelle della veridicità e della correttezza. La ratio della clausola è chiara: la chiarezza **non** è nella **disponibilità dei soci** in quanto l'interesse a che il bilancio sia chiaro non è solo dei soci, ma anche dei creditori e così via.

Il rispetto della clausola della chiarezza implica **l'ordinata esposizione** delle voci di bilancio, **l'univocità** e la **comprensibilità** delle denominazioni delle medesime, nonché **l'intelligibilità** e la **completezza** delle informazioni di carattere **qualitativo**, contenute principalmente nella nota integrativa. La clausola della chiarezza presuppone il raggiungimento di **un livello informativo idoneo** a soddisfare le **esigenze conoscitive di un fruitore "medio"**, che si presuppone dotato di una media cultura contabile. Occorre dunque evitare:

- espressioni eccessivamente sintetiche non dotate di sufficiente capacità esplicativa;
- l'eccessivo ampliamento dell'informativa che potrebbe limitare la chiarezza del bilancio e distrarre l'attenzione del lettore dagli aspetti maggiormente rilevanti¹⁰.

D'altra parte, a delimitare l'ampiezza dell'informazione esigibile dal lettore del bilancio v'è inoltre l'esigenza della **tutela della riservatezza degli affari societari**, la quale non consente di divulgare informazioni (relative, ad esempio, ai piani industriali della società ovvero a trattative in corso) la divulgazione delle quali potrebbe recare danno alla società. Una simile esigenza sembra tuttavia riguardare principalmente le informazioni di carattere previsionale contenute nella relazione sulla gestione e sussistere pressoché esclusivamente per le società non quotate.

Quindi, la clausola della chiarezza è equiparata alla veridicità e alla correttezza. L'equivalenza tra le due clausole è stata confermata da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2000 che ha previsto la possibilità

⁹ Quando questo valore è "recuperato", cioè il bene è venduto, il valore non è stimato, ma è certo in quanto viene pagato da un terzo.

¹⁰ È anch'esso un problema. Infatti, molto spesso, per evitare che venga affermata l'incompletezza del bilancio, l'amministratore dà tutte le informazioni possibili e per questo il documento risulta troppo lungo.

di dichiarare la nullità di una delibera di approvazione per mancanza di chiarezza. Nel caso di specie, il vizio risiedeva nella mancata chiarezza della **nota integrativa** in ordine alla variazione delle rimanenze finali, senza che fosse tuttavia contestata la veridicità o la correttezza dei valori esposti. Un tale vizio, sebbene solo apparentemente di carattere formale o **minore**, può comunque integrare una **causa di nullità** della delibera di approvazione del bilancio, in quanto idoneo a compromettere la funzione informativa del documento contabile. È dunque possibile che un bilancio "veritiero e corretto", ossia redatto mediante l'impiego di dati e criteri valutativi corretti e sulla base di scelte razionali che conducano alla determinazione di risultati che si ritenga possano ragionevolmente corrispondere (ferma la soggettività delle stime contabili) alla realtà oggetto di rappresentazione, sia comunque **illecito** qualora esso non contenga le informazioni richieste dalla legge (o quelle complementari dichiarare la nullità di una delibera di approvazione per mancanza di chiarezza eventualmente necessarie) ovvero non consenta la comprensibilità delle informazioni in esso contenute (salvo che la violazione sia priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione).

Da notare è che, molto spesso, la chiarezza viene a mancare nella nota integrativa in quanto, benché ci sia uno schema rigido, è data molta **discrezionalità** all'amministratore. D'altra parte, l'applicazione della clausola di chiarezza presenta caratteri di discrezionalità non solo al momento della redazione del bilancio, ma anche nella sua valutazione ex post. Per quel che concerne la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, la clausola trova esplicazione nelle norme sugli schemi di bilancio: ordinata esposizione delle poste e raggruppamento, suddivisione, adattamento o introduzione delle voci. Invece, per la nota integrativa, in mancanza di una norma di legge o di un principio contabile, si utilizza il parametro del fruitore medio che impone una redazione che non sia né troppo dettagliata, né troppo sintetica.

Alla chiarezza si accompagna la clausola che impone di fornire **informazioni complementari** (art. 2423, comma 3, c.c.). Afferma in modo esplicito la "supremazia" della clausola della chiarezza sulle disposizioni in materia di bilancio contenute negli articoli successivi (segnatamente su quelle relative agli schemi di bilancio).

Informazioni complementari

L'art. 2423, comma 3, c.c. collega alla clausola della rappresentazione veritiera e corretta l'obbligo di fornire **informazioni complementari**, anche se quest'ultimo è generalmente inteso come la più significativa implicazione del principio di chiarezza.

Art. 2423^3 cc

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Benché il testo dell'articolo si riferisca alla clausola di veridicità e correttezza, in realtà vi dovrebbe essere un riferimento alla chiarezza. Se le informazioni che la legge richiede non sono sufficienti per dare una rappresentazione chiara, è necessario fornire informazioni complementari. D'altra parte, un gran numero di impugnazioni si basa su questa norma; per esempio, qualora il tipo di società o attività operata richieda l'inserimento di informazioni aggiuntive. *Esempio*: diritti di sfruttamento delle prestazioni sportive.

La legge (art. 2423-ter, comma 3, c.c.) consente di inserire ulteriori voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi di bilancio. Qual è, dunque, la **portata applicativa** dell'obbligo in questione? Essa rileva principalmente per la redazione della **nota integrativa**, esigendo l'inclusione nella stessa di informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dall'art. 2427 c.c. L'organo amministrativo è tenuto a effettuare una autonoma valutazione in tal senso, anche in assenza di specifiche e circostanziate richieste (dei soci) in tal senso. Le informazioni contenute nella nota integrativa non sanano eventuali "carenze" degli schemi di bilancio, se non solo nei casi in cui (ad es.: art. 2423, comma 3, c.c.) sono le stesse disposizioni di legge a non specificare la collocazione di una determinata informazione.

Esempio: è necessario inserire informazioni complementari qualora le informazioni nella nota integrativa non siano sufficienti ovvero qualora il bilancio sia redatto in forma abbreviata. Infatti, la legge consente la redazione del bilancio in forma abbreviata, ma, data la **natura dell'attività**, possono rendersi necessarie informazioni aggiuntive. Chi impugna sostiene che, pur essendone ammessa la facoltà, la società non possa avvalersene poiché l'attività richiede un'informativa più ampia. In tali casi, il giudice spesso accoglie l'impugnazione, riconoscendo la carenza informativa del bilancio abbreviato.

Si pone un'ulteriore questione che riguarda se i **chiarimenti** forniti dagli amministratori in assemblea possano **"sanare" eventuali vizi di chiarezza del bilancio**. Si tratta di un tema distinto ma pratico, considerata anche la numerosa giurisprudenza. Due sono gli orientamenti principali.

1. Il primo, prevalente, nega che i chiarimenti assembleari abbiano efficacia sanante, poiché ciò violerebbe il **principio di topicità dell'informazione contabile**, secondo cui ogni dato deve essere collocato nel documento e nella sezione indicati dalla legge. Tuttavia, questo orientamento ammette che i chiarimenti possono incidere sul **piano processuale**, eliminando l'interesse ad agire del socio che li ha ricevuti.
2. Il secondo, minoritario, attribuisce invece ai chiarimenti una vera efficacia sanante, sostenendo che essi rimuoverebbero il vizio di chiarezza per tutti i destinatari del bilancio. Questa tesi, seppur utile per limitare impugnazioni pretestuose, incontra obiezioni decisive.
 - a. Il verbale assembleare non è parte del bilancio e dunque non può correggerne i vizi; ciò deriva direttamente dal **principio di topicità**;
 - b. Riconoscere rilevanza sanante ai chiarimenti assembleari comporterebbe **effetti distorsivi sull'informativa contabile**: potrebbe incentivare bilanci incompleti, rimettendo alla sola discussione assembleare l'integrazione delle informazioni, e imporrebbe ai destinatari del bilancio di consultare atti estranei, con un'informazione frazionata su più documenti.
 - c. Problema di coerenza sistematica: la chiarezza del bilancio non può dipendere dalla partecipazione del socio all'assemblea o dalla sua iniziativa nel porre domande, poiché il bilancio deve essere **autosufficiente** (art. 2423 c.c.). Inoltre, non esiste alcun dovere del socio di partecipare all'assemblea per ottenere chiarimenti, né è possibile fondare la chiarezza del bilancio su verbalizzazioni non necessariamente complete o puntuali.
 - d. Anche ammettendo una sanatoria, rimarrebbe comunque un **vizio procedurale**: le informazioni fornite solo in assemblea non sarebbero state disponibili ai soci in sede di deposito preventivo del bilancio (art. 2429 c.c.).

Considerazioni analoghe valgono per le informazioni contenute nella **relazione sulla gestione** o nella **relazione dei sindaci**: tali documenti, pur allegati al bilancio, non possono sanare difetti di chiarezza dello stato patrimoniale, del conto economico o della nota integrativa. Come per i chiarimenti assembleari, possono al più incidere sull'interesse ad agire del socio, ma non sulla validità del bilancio.

L'art. **2435-bis c.c.** prevede delle semplificazioni per i bilanci redatti in forma abbreviata da parte delle piccole imprese. L'obbligo di fornire informazioni complementari pare, infatti, porsi in contrasto con la facoltà concessa dal legislatore di adottare schemi semplificati di bilancio. L'ipotizzato contrasto non sussiste, tuttavia, se si precisa che la necessità di fornire informazioni complementari deve essere valutata assumendo a riferimento non lo standard informativo ordinario bensì quello caratterizzante il bilancio in forma abbreviata.

Rilevanza o *materiality*

L'art. 2423, comma 4, c.c. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 18 agosto **2015**, n. 139), esplicita il principio c.d. di **rilevanza o materiality**, prevedendo che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Per *irrilevante* si intende ciò che, per natura o entità, **non incide sulla veridicità, chiarezza e completezza** del bilancio.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di **alleggerire gli oneri contabili** gravanti sulle imprese, nonché di incrementare la **chiarezza** del bilancio d'esercizio, evitando l'inclusione delle informazioni che, presumibilmente, non hanno alcuna influenza per l'assunzione delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio.

Singole operazioni o voci considerate isolatamente irrilevanti devono comunque trovare **rappresentazione** in bilancio qualora esse, considerate unitamente ad altre operazioni o voci di natura analoga, siano da giudicare **rilevanti**, dovendosi valutare le informazioni non soltanto sul piano quantitativo ma anche su quello **qualitativo**.

L'art. 2423, comma 4, c.c. precisa che "rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle **scritture contabili**", chiarendo così che il principio di rilevanza riguarda esclusivamente la rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in bilancio di una determinata posta ma non incide in alcun modo sulla rilevazione della stessa nella contabilità, dalla quale devono risultare anche operazioni e importi giudicati irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Al fine di evitare che l'applicazione abusiva del principio di rilevanza e preservare la chiarezza del bilancio, la legge impone di illustrare, nella **nota integrativa**, i **criteri** con i quali è stata data attuazione al principio di rilevanza. Non sembra sufficiente che la nota integrativa si limiti ad affermare che non sono rappresentate in bilancio le "informazioni irrilevanti"; è opportuno che la società predetermini una **soglia quantitativa di rilevanza** e dia indicazione della medesima nella nota integrativa (fermo che le informazioni non eccedenti tale parametro possono talora essere considerate comunque rilevanti). Il criterio da indicare deve tenere conto dell'entità e della natura del patrimonio e dell'attività. Quindi, sul piano giuridico, tutto ciò che è **al di sotto della soglia di rilevanza** non può fondare un'azione di contestazione, poiché **manca l'interesse ad agire**. La rilevanza, dunque, è strettamente connessa all'interesse ad agire in caso di **impugnazione del bilancio** o di **azione di responsabilità** verso gli amministratori. Il giudice, in tali casi, valuta l'interesse ad agire **in base all'evidenza di bilancio**, e i vizi rilevanti sono solo quelli che **superano la soglia di rilevanza**.

Esempio: un'operazione di importo minimo può essere omessa dal bilancio.

I principi generali

L'art. **2423-bis c.c.**, introdotto con il recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE), detta i c.d. **principi generali di redazione del bilancio**.

I principi generali attengono alle valutazioni di bilancio e, data la loro collocazione in posizione intermedia, da un lato, rappresentano la "prima griglia di esplicazione" della clausola generale e, dall'altro, sono sovraordinati ai criteri valutativi delle attività e delle passività potendo perciò incidere sulla loro applicazione¹¹.

I principi generali sono i seguenti (ma l'OIC 11 ne indica alcuni corollari):

- prospettiva della continuazione dell'attività (c.d. going concern);
- prudenza, realizzazione dell'utile e c.d. dissimmetria;
- prevalenza della sostanza sulla forma (c.d. substance over form);
- competenza;
- continuità dei criteri di valutazione.

I principi del going concern e della prudenza chiariscono che il bilancio d'esercizio deve rappresentare il valore "di funzionamento" del patrimonio sociale e non quello di liquidazione.

La prudenza e il correlato principio di realizzazione dell'utile inoltre sono evidentemente "espressivi" della funzione organizzativa assolta, unitamente a quella informativa, dal bilancio d'esercizio, che nella legislazione europea costituisce la "base di riferimento" del sistema di protezione dei creditori e incentrato sulla nozione di capitale sociale

Benché dal tenore letterale della norma non risulti che il legislatore abbia inteso stabilire un ordine gerarchico tra i principi generali di cui all'art. 2423-bis c.c., è opportuno notare come sul **piano "sistematico"** i principi della valutazione nella prospettiva della continuazione dell'attività (c.d. going concern) e della prudenza si pongono in posizione **concettualmente sovraordinata**. Di fatto, però, tutti i principi generali devono essere rispettati per ottenere una rappresentazione veritiera, corretta e chiara.

Going concern

Il principio della prospettiva della continuazione dell'attività (c.d. going concern) esige che le valutazioni di bilancio siano effettuate nel presupposto del proseguimento dell'attività dell'impresa.

¹¹ Ad esempio, l'iscrizione degli oneri pluriennali di cui all'art. 2426, n. 5, c.c. è subordinata ad una previsione della loro "recuperabilità" mediante gli utili degli esercizi successivi che necessariamente deve essere svolta in ottica prudenziale.

Dal bilancio devono pertanto risultare i valori di funzionamento degli elementi patrimoniali iscritti, ossia il valore che i cespiti assumono in ragione della loro attitudine, quali parti del complesso aziendale, a contribuire alla produzione del reddito (non rileva il loro valore di realizzo).

Il principio del going concern incide non soltanto sulla valutazione delle componenti patrimoniali, ma anche sull'iscrivibilità delle medesime.

Se viene meno tale prospettiva, i criteri "di funzionamento" devono essere abbandonati (salva la continuazione dell'attività durante la fase liquidativa) e lasciare il posto ai criteri propri dei bilanci di liquidazione, procedendo alla rettifica dei valori delle attività, nonché all'eliminazione degli elementi patrimoniali la cui iscrizione non è compatibile con tali criteri valutativi (v. OIC 5).

Il profilo maggiormente problematico – specie sul piano applicativo – è costituito dall'accertamento della **persistenza** (o meno) della prospettiva della **continuazione dell'attività**.

La verifica della persistenza di tale presupposto esige una **valutazione** da parte dell'organo amministrativo (doverosa anche ex artt. 2381 e 2392 c.c.) basata:

- su un'analisi storica;
- su un apprezzamento prospettico della prevedibile evoluzione degli affari sociali.

La valutazione risulta doverosa sia ex **art. 2381 c.c.**, che prevede il potere-dovere dell'amministratore di predisporre un *assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*, sia ex **Art 2392 c.c.** che prevede in generale la **diligenza** degli amministratori. Infatti, un amministratore diligente non deve predisporre documenti che guardano solo al passato, ma anche documenti che guardano al futuro. In particolare, l'amministratore è tenuto a predisporre un **piano strategico e finanziario** affinché la società sia in grado di continuare la propria attività nei seguenti 12 mesi.

Rilevanti indicazioni in merito alle circostanze che possono "segnalare" il possibile venir meno della continuità aziendale sono contenute nel *Principio nazionale di revisione n. 570 (Continuità aziendale)*.

L'orizzonte temporale cui riferire l'accertamento circa la prospettiva della continuazione dell'attività coincide con i **12 mesi successivi** e tale valutazione deve essere basata sulle evidenze e sui dati (storici e previsionali) disponibili alla data di chiusura dell'esercizio. Occorre tuttavia assegnare rilievo anche agli **eventi** verificatisi **dopo la chiusura dell'esercizio**, ma prima dell'approvazione del bilancio, nella misura in cui gli stessi possano rappresentare indicatori rilevanti del venir meno della continuità aziendale.

Quando bisogna disapplicare il principio di continuità aziendale? Vi sono due soluzioni:

- **Soluzione formale:** nel momento in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale.
- **Soluzione sostanziale:** quando vi è una **probabilità significativa** (circa 50%) che la società entri in liquidazione entro 12 mesi. *Esempio:* perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale e mancata ricapitalizzazione da parte dei soci, anche se l'assemblea non si è formalmente riunita (e.g. perché non si riunisce da anni).

È dubbio se la disapplicazione del principio di continuità aziendale presupponga o meno la formale "messa in liquidazione" della società. L'OIC 5 (Bilanci di liquidazione) e il più recente OIC 11 prediligono la necessità di tale atto formale¹², seppur con alcuni temperamenti. I temperamenti previsti dall'OIC 5 consistono nella possibilità per il redattore di riflettere gli effetti della liquidazione, qualora questa sia:

- già deliberata,
- divenuta l'esito più probabile dell'attività sociale **entro la fine dell'esercizio o prima della redazione del progetto di bilancio**.

¹² Nell'OIC 5 si afferma che l'obbligo di disapplicare il principio del going concern si concretizza «alla data di inizio della gestione di liquidazione, ossia alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese».

Nell'OIC 11, allo stesso modo, è affermato che «ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività»

- Di fatto già in atto (**liquidazione di fatto**) a seguito di un evento che determini una **cessazione immediata e definitiva** dell'attività. Si tratta di una fattispecie teorica.

Tali effetti riguardano:

- la **composizione del patrimonio**,
- il **valore recuperabile delle attività** (con eventuale **svalutazione**),
- l'iscrizione di **fondi nel passivo** per coprire costi prevedibili (ad es. spese di liquidazione).

L'**OIC 11 (par. 23)** interviene sul punto e richiede che gli amministratori:

- considerino il **limitato orizzonte temporale residuo** dell'impresa,
- forniscano nella **nota integrativa** una descrizione "adeguata" della situazione e dei suoi effetti.

Si crea così uno **scostamento** tra i due principi:

- **OIC 11** → richiede solo informativa nella nota integrativa.
- **OIC 5** → impone di **modificare direttamente i valori di bilancio** per riflettere la probabile cessazione dell'attività.

È però preferibile ritenere che il principio del going concern debba essere abbandonato qualora, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'approvazione del progetto di bilancio, la liquidazione costituisca l'esito **maggiormente probabile** a breve termine (ai fini della valutazione della persistenza della prospettiva della continuità aziendale è necessaria una valutazione complessiva dell'attività sociale concernente i profili patrimoniali, finanziari e gestionali della medesima).

D'altra parte, la scelta tra la soluzione formale e sostanziale non è priva di rilevanza pratica in quanto incide sul momento dal quale decorre il danno risarcibile a carico dell'amministratore. Il danno, quindi, può risalire:

- al momento in cui è probabile la liquidazione entro 12 mesi (soluzione sostanziale), oppure
- alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale (soluzione formale).

Il problema nasce poiché, ai sensi dell'**art. 2486, comma 3, c.c.**, il curatore fallimentare può esercitare l'azione di responsabilità, sostenendo che la massa fallimentare si sia ridotta per effetto della condotta degli amministratori. Spesso, il curatore afferma che lo scioglimento si è verificato prima della data ufficiale, poiché l'amministratore ha occultato le perdite mediante **bilanci non veritieri**, omettendo di disapplicare il principio di continuità aziendale (going concern). In questo caso si applica il c.d. **criterio dei netti patrimoniali** che consiste nel confrontare il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 con quello alla data della cessazione della carica dell'amministratore.

D'altra parte, la liquidazione può avvenire:

- mediante vendita dei singoli beni ("per stralcio"), oppure
- mediante vendita in blocco dell'azienda.

Anche in fase di liquidazione è possibile redigere un bilancio basato sul principio di continuità, qualora i soci intendano vendere in blocco l'azienda, nella prospettiva di realizzare un valore superiore grazie all'avviamento. Si parla del c.d. **esercizio provvisorio dell'attività d'impresa**. L'art. 2490, comma 5, c.c. prevede anche la possibilità di continuazione dell'attività qualora questa si riferisca soltanto ad un ramo aziendale ed esige che le relative poste di bilancio siano separatamente indicate da quelle afferenti ai rami per i quali è prevista la liquidazione per stralcio. Questo presuppone l'applicazione di criteri valutativi differenti, e per il ramo in esercizio non possono che essere quelli tipici del bilancio ordinario. L'adozione dei criteri di funzionamento nell'esercizio provvisorio è rilevante per i soci, che devono poter valutare:

- i **risultati economici** dell'attività temporaneamente proseguita;
- l'opportunità di prolungarla, considerando se essa produce reddito sufficiente a generare **avviamento** in vista della futura cessione.

In tale ipotesi, lo stato patrimoniale e il conto economico riflettono il **valore di funzionamento dell'impresa**, utile per valutare se conviene proseguire l'attività. Nella nota integrativa ovvero nella relazione sulla gestione (è equivalente) deve essere indicato il **valore stimato di realizzo** derivante dalla vendita in blocco del complesso aziendale.

Non si pone invece la questione della disapplicazione parziale del principio di continuità per singoli rami destinati alla dismissione.

Prudenza, realizzazione, dissimetria

Il principio di prudenza assume una duplice valenza:

1. Canone di portata generale al quale devono conformarsi le scelte del redattore del bilancio circa la valutazione e l'iscrizione delle componenti patrimoniali e reddituali. Il principio di prudenza impone che la valutazione del bilancio sia **neutrale**, ossia che non si sottostimino le passività (o si sopravvalutino le attività) e, al contempo, non si sottostimino le attività (o si sovrastimino le passività).
2. "sintesi concettuale" di regole specifiche mirate a evitare che il bilancio esponga utili stimati ma non realizzati e ometta di rilevare perdite stimate ma probabili.

In questa seconda prospettiva il principio di prudenza si estrinseca pertanto principalmente nei (sotto)principi di realizzazione dell'utile e di dissimetria, in forza dei quali:

- Gli utili sono rilevabili in bilancio soltanto se realizzati. Però, in relazione al **criterio del fair value per la valutazione degli strumenti derivati**, il principio di prudenza trova applicazione non nella fase di rilevazione dell'utile bensì in quella della sua distribuzione. *Esempio*: se un bene è venduto a 1.800 €, ma l'importo non è ancora incassato, l'utile è comunque realizzato economicamente, poiché è maturato un **diritto di credito**. Diversamente, la rivalutazione di un bene non costituisce utile realizzato;
- Le **perdite** devono essere considerate anche là dove soltanto **probabili**. *Esempio*: svalutazione di crediti o accantonamenti a fondi rischi, come quelli per spese legali¹³;
- Il costo storico costituisce il criterio "principale" di valutazione.

Il principio di prudenza, in ogni caso:

- Non può dare luogo ad ingiustificate svalutazioni che possano condurre alla sottovalutazione del patrimonio sociale;
- In presenza di più criteri per la valutazione di un'attività, non impone di adottare quello che conduce alla determinazione del valore più basso, giacché i criteri indicati dal legislatore devono essere considerati di per sé conformi al principio di prudenza. *Esempio*: Se un credito di 100 deve essere svalutato e i calcoli indicano due possibili valori, 50 e 70, si dovrà adottare 70 se risulta il valore più probabile, poiché la clausola di veridicità prevale sul principio generale. Solo in caso di **incertezza assoluta** si applica il valore **più basso**, in ossequio al principio di prudenza;
- In merito ai fondi rischi, l'obbligo di iscrizione sussiste (ex art. 2424-bis, comma 3, c.c.), soltanto qualora la perdita futura sia considerata probabile (probabilità > 50%).

Il principio di prudenza influenza le scelte del redattore circa la valutazione e l'iscrizione delle attività e delle passività, esigendo un processo decisionale ispirato a canoni prudenziali: gli amministratori devono seguire un motivato processo decisionale che tenga in adeguata considerazione le evidenze e le fonti informativi disponibili e, eventualmente, là dove considerato opportuno, dell'opinione di esperti esterni alla società.

Quindi, riassumendo il principio di prudenza, realizzazione e dissimetria può assumere due significati:

1. **Tecnico** che prevede l'iscrizione dei soli utili realizzati, delle perdite probabili e l'adozione del costo storico;
2. **Principio neutrale** che prevede la necessità di non sottostimare le passività (o sopravvalutare le attività), né sottostimare le attività (o sovrastimare le passività).

Substance over form

In occasione del recepimento della Direttiva 2013/34/UE mediante il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 è stato introdotto un nuovo n. 1-bis nell'art. 2423-bis c.c., comma 1, ai sensi del quale: "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

¹³ In particolare, si ha obbligo di iscrizione di fondi *rischi a fronte di "contenziosi" che coinvolgano la società* qualora la perdita futura sia considerata probabile ossia là dove la probabilità della sua futura concretizzazione ecceda il 50%. Al contrario, l'iscrizione di un fondo rischi è, di regola, necessaria, indipendentemente dall'opinione del redattore sulla fondatezza della pretesa, allorché sia intervenuta una condanna esecutiva anche se soltanto in primo grado.

Contestualmente, è stato eliminato dal comma 1 del medesimo articolo l'inciso – inserito in occasione della riforma del diritto societario del 2003 – secondo cui la valutazione delle voci doveva essere effettuata "tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo".

La disposizione ora vigente chiarisce l'effettiva portata del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (c.d. **substance over form**) nell'ambito della disciplina codicistica dei conti annuali.

Il riferimento alla "sostanza" deve essere riferito al contratto o all'operazione e non alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio; rimangono tuttavia alcune incertezze circa le ipotesi (oltre a quelle espressamente previste da altri articoli del Codice civile) in cui il principio in esame debba trovare applicazione, al che consegue il rischio di comportamenti non uniformi o abusivi, con una negativa incidenza sulla comparabilità e sulla chiarezza dei bilanci.

Vi sono in ogni caso alcuni punti fermi:

- nel Codice civile persistono previsioni (ad es. in relazione ai contratti di leasing) che prescrivono trattamenti contabili contrastanti con tale principio;
- non è possibile estendere l'applicazione di tale principio a talune ipotesi in cui esso è previsto dagli IAS/IFRS;
- il principio si applica anche al di là delle ipotesi di deroga ex art. 2423, comma 5, c.c.

La vendita con obbligo di retrocessione a termine

Il comma 5 dell'art. **2424-bis c.c.** regola il trattamento contabile dei contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine disponendo che le **attività** oggetto dei medesimi devono restare iscritte nel **bilancio del venditore**. La norma rappresenta una delle applicazioni più evidenti del principio della prevalenza della sostanza sulla forma: l'operazione, infatti, non ha come vero scopo il trasferimento della proprietà, bensì svolge una funzione economica diversa, che può consistere in un **finanziamento** al venditore (se lo stesso ha bisogno di liquidità) o nel semplice **godimento temporaneo** del bene da parte dell'acquirente. Nel primo caso il prezzo a termine, superiore a quello a pronti, incorpora la remunerazione del finanziamento; nel secondo, il prezzo pagato dall'acquirente è una cauzione destinata alla restituzione, il cui importo riflette il corrispettivo per l'utilizzo del bene. In coerenza con questa logica, il venditore continua ad iscrivere il bene nel proprio attivo e rileva un **debito** verso l'acquirente, mentre quest'ultimo iscrive un **credito di pari importo**. Poiché il prezzo a pronti e quello a termine differiscono, la disciplina dell'art. 2425-bis, comma 3, c.c. richiede che proventi e oneri siano imputati per competenza, secondo un criterio analogo alla ripartizione degli interessi nei contratti di finanziamento. Se l'operazione riguarda titoli fruttiferi, gli interessi e i dividendi maturati nel periodo contrattuale vanno contabilizzati nei relativi esercizi.

Questa disciplina si applica esclusivamente quando l'obbligo di retrocessione è previsto fin **dall'origine** e quando **prezzo e data di riacquisto sono predeterminati**; in mancanza di tali condizioni non sarebbe possibile la ripartizione *pro-rata temporis* delle componenti di reddito. La nota integrativa deve inoltre riportare i crediti e debiti derivanti da tali operazioni (art. 2427, n. 6-ter c.c.), specificandone, secondo l'OIC 1, la natura del bene, i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti) e gli importi iscritti nelle varie voci di bilancio.

Vendita con facoltà di retrocessione

È stato discusso se la disciplina appena illustrata possa applicarsi anche alle **vendite con semplice facoltà**, e non obbligo, di retrocessione. Una tesi, che si ispira ai principi IAS/IFRS, ritiene che ciò sia possibile almeno nei casi in cui, alla luce delle condizioni contrattuali, l'esercizio dell'opzione di riacquisto appaia sostanzialmente **certo**, come avviene per **beni strategici** o quando sono previste opzioni *call* e *put* esercitabili allo stesso prezzo. Tuttavia, la lettera degli artt. 2424-bis, comma 5, e 2425-bis, comma 3, c.c. sembra limitare espressamente l'applicazione della disciplina alle ipotesi di obbligo di retrocessione, rendendo difficile estenderla alle vendite con patto di riscatto. Ciò detto, è dubbio se la conclusione in precedenza raggiunta debba ora mutare per effetto della riformulazione dell'art. 2423-bis c.c. il quale ora si riferisce espressamente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L'operazione può però assumere due forme diverse, conseguendone effetti differenti.

- Vendita che di fatto presenta un obbligo di retrocessione, in quanto il cessionario risulta obbligato a rivendere il bene al cedente a prezzo maggiore. Quest'operazione risponde all'esigenza del cedente di

fronteggiare il bisogno di liquidità. È un'operazione che produce gli stessi effetti del riporto (dal quale, tuttavia, si differenzia potendo avere ad oggetto non soltanto titoli ma anche beni mobili o immobili).

- Sola facoltà del cessionario di retrocedere i beni acquistati. In questo caso trovano applicazione le disposizioni in materia di vendita con patto di riscatto (artt. 1500 ss. c.c.), dovendo dunque riconoscersi l'effetto traslativo dell'operazione, con la conseguente iscrizione del bene oggetto di compravendita nel bilancio dell'acquirente.

Nonostante l'esplicito riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nel nuovo art. 2423-bis c.c., rimangono forti dubbi sull'ammissibilità di un'applicazione analogica delle norme sopra richiamate. Tuttavia, una parte della dottrina osserva che, almeno nei casi in cui l'esercizio dell'opzione sia sostanzialmente certo, l'applicazione del trattamento contabile delle vendite con obbligo di retrocessione potrebbe essere coerente con gli IAS/IFRS e con l'obiettivo della riforma del 2015 di armonizzare il bilancio civilistico agli standard internazionali. La questione, ad ogni modo, resta aperta.

Sale and lease back

Il trattamento contabile del sale and lease back (locazione finanziaria al venditore) è disciplinato dall'art. **2425-bis**, comma 4, c.c., che prevede una rilevazione diluita della plusvalenza derivante dalla vendita: più precisamente, la plusvalenza è iscritta tra i risconti passivi per poi essere imputata gradualmente al conto economico, in base alla durata del contratto di leasing. La scelta riflette, almeno in parte, la sostanza economica dell'operazione, la quale combina vendita e leasing per ottenere **liquidità** mantenendo l'utilizzo del bene.

La norma, tuttavia, non appare pienamente coerente con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché richiede l'iscrizione del bene nel bilancio dell'acquirente anche quando il **leasing** è di tipo **finanziario**, situazione in cui rischi e benefici ricadono in realtà sull'utilizzatore. Inoltre, la disciplina non distingue tra leasing finanziario e operativo, mentre gli standard internazionali prevedono un diverso trattamento: nel caso di leasing operativo (e il prezzo di vendita e canoni di leasing rispecchiano i valori di mercato), si è in presenza di una normale operazione di vendita e la plusvalenza deve essere rilevata immediatamente.

L'interpretazione letterale della norma conduce, nelle ipotesi testé richiamate, ad una contabilizzazione contraria al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Nonostante ciò, una lettura sistematica permette di applicare il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma solo quando si tratti di leasing finanziario. In questo modo si evitano distorsioni contabili che deriverebbero da un approccio puramente formale. I principi contabili confermano questa impostazione, privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma giuridica.

L'art. 2425-bis, comma 4, c.c. non disciplina il trattamento contabile dell'operazione di sale and lease back qualora la vendita dia luogo a una **minusvalenza**. I principi contabili prevedono due diverse discipline a seconda che la vendita sia effettuata:

- A valore di mercato → la minusvalenza deve essere imputata immediatamente a conto economico, configurandosi come perdita durevole del valore del bene venduto.
- A valori inferiori a quelli di mercato → la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile e il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell'operazione, è interamente imputata al conto economico dell'esercizio, mentre l'eventuale eccedenza va imputata ai conti economici degli esercizi successivi in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto. La minusvalenza si considera, di fatto, non realizzata, in quanto destinata a essere "compensata" dal "risparmio" sui futuri canoni di locazione.

Questa ultima soluzione solleva dubbi di compatibilità con i principi di prudenza e con la necessità di rilevare immediatamente le perdite, soprattutto nei casi di leasing operativo, nei quali plusvalenze e minusvalenze dovrebbero considerarsi immediatamente realizzate.

Competenza

Il principio di competenza è strettamente connesso a quello di realizzazione dell'utile e unitamente ad esso prescrive la redazione del bilancio d'esercizio in conformità non al criterio "di cassa" bensì a quello di **competenza economica**, risultando dunque imputabili all'esercizio tutte le componenti di reddito "concretizzatesi" nel corso

dell'esercizio sul piano economico-giuridico indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria. *Esempio:* vendo un bene nel 2024 ma ricevo il denaro nel 2025; la vendita è da iscrivere nel bilancio del 2024.

L'art. 2423-bis, comma 1, n. 3, c.c. non definisce il momento di competenza delle componenti di reddito rinviando sul punto ai principi contabili, in base ai quali i ricavi derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi devono essere rilevati quando: (i) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato, e (ii) lo scambio è avvenuto. In particolare, possiamo dire che in relazione a:

- Vendita di un bene, la competenza si ha quando matura il diritto di credito;
- Prestazione di un servizio, la competenza si ha quando il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato ovvero qualora lo scambio sia avvenuto

Per i ricavi, però, si pongono dei problemi in relazione ad alcune specifiche operazioni:

- **Leasing o pagamento a rate.** Il ricavo è da contabilizzare al momento della dazione del bene, anche se la proprietà passa solo al pagamento dell'ultima rata. Questa è la rappresentazione più veritiera in quanto al momento della dazione si passano anche i rischi e i benefici;
- **Cosa futura o generica.** Il ricavo è da rilevare solo quando il bene viene all'esistenza o viene individuato;
- **Contratto preliminare.** Il ricavo è da rilevare quando passa la proprietà e quindi quando viene sottoscritto il contratto definitivo.¹⁴

Quindi, occorre domandarsi **quando passano i rischi e i benefici**, poiché ciò **non coincide sempre** con il passaggio della proprietà. L'OIC 34 precisa, inoltre, che il «trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene». D'altra parte, lo stesso principio contabile nazionale prevede diverse modalità di registrazione dei ricavi concernenti specifici schemi contrattuali.

- **Vendite con diritto di reso:** il ricavo è rilevato solo se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene.
- **Garanzie prestate al cliente:** sono trattate come ricavi separati; ma la garanzia legale "di assistenza" non è separabile dal bene → quindi, si rileva tutta la vendita e si accantona il costo stimato di assistenza.
- **Vendita con obbligo di riacquisto:** non c'è trasferimento di rischi e benefici e la società sarà tenuta a differenti contabilizzazioni a seconda che si tratta di:
 - Operazione finanziaria: prezzo vendita < prezzo riacquisto
 - Operazione operativa: prezzo vendita > prezzo riacquisto
- **Opzione call del venditore:** se è probabile l'esercizio viene trattata come obbligo di riacquisto; se è improbabile viene trattata come una vendita ordinaria.
- **Opzione put del cliente:** se è probabile l'esercizio viene trattata come obbligo di riacquisto; se è improbabile viene trattata come vendita ordinaria.
- **Condizione sospensiva:** si iscrive il ricavo quando è ragionevolmente certo che la condizione si verifichi.
- **Condizione risolutiva:** si iscrive il ricavo quando è ragionevolmente certo che la condizione non si verifichi.

D'altra parte, le previsioni dell'OIC non paiono pienamente esaustive e necessitano di alcune precisazioni:

- **Vendita a prova:** il ricavo è iscritto solo dopo accettazione dell'acquirente (condizione sospensiva).
- **Vendita con riserva di gradimento:** il ricavo è iscritto solo dopo la comunicazione del gradimento.

¹⁴ una diversa soluzione è ipotizzabile soltanto in caso di sottoscrizione di un contratto preliminare ad effetti anticipati con il quale le parti anticipano gli effetti obbligatori tipici della vendita, impegnandosi, in fase di contrattazione preliminare, a pagare il prezzo (integralmente o parzialmente) e/o a consegnare la cosa, della quale diviene dunque titolare il promissario compratore.

- **Vendita con trasferimento della proprietà differito a titolo di garanzia:** i ricavi si rilevano quando i rischi e i benefici passano all'acquirente, anche se la proprietà formale resta al venditore fino ai pagamenti rateali.

Il criterio di **imputazione dei costi** varia a seconda della loro "**natura**":

- quando essi sono correlati ai ricavi devono essere rilevati nell'esercizio al quale appartengono questi ultimi (e dunque capitalizzazione dei costi e loro conseguente ripartizione lungo il periodo in cui troveranno realizzazioni ricavi correlati);
- diversamente, i costi (ad es.: le spese generali) che non possano essere posti in diretta correlazione con i ricavi sono rilevati nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Il principio di competenza impone altresì di registrare non soltanto le perdite manifestatesi nell'esercizio ma anche gli oneri e le perdite certe o "probabili" imputabili a fatti o eventi occorsi durante l'esercizio, ma che avranno manifestazione concreta in un esercizio successivo, mediante l'iscrizione di fondi del passivo.

Il principio di competenza anche impone di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio (e prima dell'approvazione del progetto di bilancio). Infatti, il momento della conoscenza di un dato evento non può incidere sul momento della sua rilevazione. La norma in esame non impone, dunque, di tener conto nel bilancio di fatti avvenuti nell'esercizio successivo.

La norma si applica anche ai proventi di competenza dell'esercizio precedente ma conosciuti soltanto dopo la chiusura del medesimo, essendo evidente che la loro rilevazione non comporta alcuna deroga ai principi di prudenza e di competenza. *Esempio:* consideriamo che al 31 dicembre 2025, il debitore presenta una situazione compromessa e il credito viene svalutato del 50%. Il 15 marzo 2026, il debitore viene dichiarato fallito e il recupero stimato del credito è del 5%. A quale valore deve essere iscritto il credito in bilancio? La norma impone di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. Si tratta di una **fattispecie a formazione progressiva**: la dichiarazione di fallimento nel 2026 rappresenta solo la formalizzazione di una situazione di insolvenza già esistente al 31 dicembre 2025. Pertanto, l'evento del 2026 deve essere considerato ai fini della competenza del 2025, in quanto costituisce la manifestazione di una circostanza già presente nell'esercizio precedente.

Continuità dei criteri di valutazione

L'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c. detta il **principio di continuità dei criteri di valutazione**, in base al quale questi ultimi non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salva la facoltà di deroga concessa, in casi eccezionali, dal comma 2 della medesima disposizione. L'ambito di applicazione del principio in esame è circoscritto, con tutta evidenza, alle ipotesi in cui, in forza delle disposizioni del Codice civile, sia consentito scegliere tra diversi criteri per la valutazione di alcune categorie di attività (ad es. costo storico vs. metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate). Finalità:

- preservare la comparabilità dei bilanci relativi ai diversi esercizi, altrimenti compromessa
- evitare che il redattore del bilancio possa incidere sul risultato di esercizio utilizzando il criterio di volta in volta più conveniente.

Il principio di continuità si applica con riferimento solo al mutamento dei criteri di valutazione o anche alle modalità applicative dei medesimi? Esempio di modalità applicative dei criteri di valutazione:

- criteri di imputazione dei costi comuni ai fini della determinazione del costo di produzione dei prodotti destinati alla vendita
- modalità di calcolo utilizzate per la determinazione del presumibile valore di realizzo dei crediti

Il principio contabile nazionale OIC 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio) distingue tra **principi contabili** (criteri di valutazioni) e **stime contabili** (ossia le modalità applicative dei medesimi). Effetti in termini di rilevazione e rappresentazione contabile:

- il mutamento di principi contabili va rilevato **retroattivamente**, come se il nuovo principio fosse stato applicato sin dal momento dell'iscrizione del bene e i relativi effetti devono essere registrati, nel conto economico, tra i proventi e oneri straordinari
- il mutamento delle stime contabili è imputabile al "cambiamento" degli elementi presenti alla data di bilancio ovvero all'evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio e può avere effetto soltanto dall'esercizio in cui ha luogo, non essendo dunque applicabile retroattivamente

Occorre anche distinguere fra **variazioni di stime contabili** e **correzioni di errori**: le prime sono riconducibili al verificarsi di nuovi eventi o all'assunzione di ulteriori informazioni; i secondi sono effetto dell'impropria o della mancata applicazione di un principio contabile.

I crediti possono essere valutati in un solo modo, cioè al presumibile valore di realizzo; per questo non è possibile modificare il criterio di valutazione. Possono però cambiare le **stime contabili**, cioè il modo concreto in cui si determina quel valore di realizzo, modificando le ipotesi utilizzate. *Per esempio*, un credito con una certa problematica può essere svalutato del 20%, mentre uno con un'altra tipologia di rischio può essere svalutato del 30%. In un caso concreto, se ricevo un bene in garanzia e devo escutere tale garanzia, il valore del credito dipende dal valore del bene ricevuto. Poiché le banche, vendendo un bene all'asta, di solito ottengono un prezzo sempre più basso man mano che le aste si ripetono, è possibile modificare progressivamente le percentuali di svalutazione del bene. Le norme non disciplinano le stime contabili, ma solo i **criteri di valutazione**. Le stime devono essere modificate quando non sono più aggiornate e non consentono di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione aziendale. Il cambiamento delle stime non è una scelta facoltativa: se le condizioni cambiano, la revisione delle stime è **obbligatoria**.

Esempio: nei contratti di vendita di partecipazioni, il venditore e l'acquirente disciplinano spesso, anche per ragioni economiche, il modo in cui deve essere valutato il bilancio cui la partecipazione si riferisce. Se il venditore vuole evitare che l'acquirente modifichi il metodo di redazione del bilancio, deve specificare che quest'ultimo è vincolato non solo al **criterio di valutazione**, ma anche alle **stime contabili** utilizzate al momento della vendita. Infatti, indicare soltanto il criterio di valutazione non implica automaticamente che restino immutate anche le stime contabili

Una **stima contabile** molto nota è l'uso del FIFO, del LIFO o del costo medio ponderato: questi non sono criteri di valutazione. Il criterio di valutazione delle rimanenze è sempre il minore tra il costo storico e il valore di realizzo; i metodi come FIFO o LIFO servono solo a determinare il costo storico da confrontare con il valore di realizzo. Se la gestione del magazzino cambia, si sarà obbligati a modificare anche le stime contabili, cioè le modalità applicative dei criteri di valutazione.

In sintesi, le stime contabili rappresentano le modalità applicative dei criteri di valutazione. La loro modifica è obbligatoria e ha effetto solo per il futuro, mentre il cambiamento dei criteri di valutazione è eccezionale, discrezionale e con applicazione retroattiva.

Come detto, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salva la facoltà di deroga concessa, in casi eccezionali.

Cosa si intende per "caso eccezionale"? Esso consiste nell'esigenza di **semplificazione contabile** connessa alla maggiore aderenza del nuovo criterio alla situazione da rappresentare, e ciò a prescindere dalla conformità del "vecchio criterio" alla clausola della rappresentazione veritiera e corretta. Un caso (eccezionale) di modifica del criterio di valutazione si ha, per esempio, qualora una partecipazione venga venduta ad una controllante che usa il criterio del costo storico, mentre la stessa era stata valutata dalla controllata cedente al criterio del patrimonio netto. In questo caso è possibile una rivalutazione della partecipazione.

Posto che anche il mutamento delle stime contabili può incidere sensibilmente sul risultato di periodo e sulla comparazione dei bilanci relativi ai diversi esercizi, la motivazione e gli effetti della stessa devono essere illustrati nella nota integrativa.

Le clausole generali di bilancio e i principi generali di redazione secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS

LA PREVALENTE FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO CONFORME AI PRINCIPI IAS/IFRS

Funzione informativa secondo IAS 1 e Framework

IAS 1 e Conceptual Framework: il bilancio ha finalità **informativa**. Fornisce dati su:

- **Situazione patrimoniale-finanziaria** e sue variazioni;
- **Andamento economico** dell'esercizio.

Le informazioni sono destinate a un'ampia gamma di utilizzatori (investitori, creditori, ecc.) per **decisioni economiche**. In particolare, i risultati di bilancio devono essere idonei a fornire a:

- **Investitori** le informazioni necessarie al fine di decidere se comprare, vendere o mantenere i titoli della società e di valutare la capacità della stessa di fornire un flusso di dividendi;
- Diverse categorie di **creditori sociali**, i **dipendenti**, i **finanziatori**, i **fornitori** e i **creditori commerciali** le informazioni riguardo la capacità dell'impresa di soddisfare i debiti contratti nei loro confronti.
- **Clienti della società** le informazioni circa la continuità dell'impresa,
- **Pubblico in generale** le informazioni circa l'andamento e gli sviluppi dell'attività della società.

Secondo quanto previsto nel Framework, tuttavia, tali esigenze informative non si pongono sul medesimo piano, dovendo essere assegnato un **ruolo preminente** all'informazione da fornire agli **investitori** nel capitale di rischio, in quanto un bilancio che soddisfi tale esigenza conoscitiva è idoneo a soddisfare anche la maggior parte delle necessità informative degli altri utilizzatori del bilancio.

Coincide solo formalmente con l'art. 2423 c.c.; in quanto non mira alla determinazione dell'**utile distribuibile**. Infatti, l'utilizzo del criterio del fair value prevede che il bilancio sia idoneo a dare un'indicazione dei valori (più o meno) effettivi del patrimonio, mentre non sia utilizzabile per determinare l'utile distribuibile in quanto prevede all'interno del conto economico anche i c.d. **utili non realizzati**.

Capacità previsiva delle informazioni IAS/IFRS

L'analisi dei dati passati consente di stimare:

- **Flussi finanziari futuri**;
- **Esigenze di finanziamento**, profitti e cash-flow prospettici; o **Liquidità** (breve termine) e **solvibilità** (lungo termine).

Il Conto economico aiuta a valutare **redditività** ed efficacia nell'impiego delle risorse, presenti e da acquisire.

Le due nozioni di capitale nel Framework

- **Capitale finanziario**: «risorse investite» = somma di denaro investita nel patrimonio sociale.
- **Capitale fisico**: «insieme di risorse utilizzate dall'impresa nell'esercizio della propria attività» = capacità operativa della società.

La nozione prescelta influenza:

- Il concetto di **conservazione del capitale**;
- I **criteri di valutazione** (fair value vs costo storico);

Quindi, la differenza principale rispetto al modello europeo (e quello civilistico italiano) è che i destinatari principali sono i **creditori sociali**. Da ciò consegue:

- Ruolo preminente del principio di prudenza e asimmetria;
- Utilizzo del criterio del costo storico.

Negli IAS/IFRS, invece, l'obiettivo è esclusivamente **informativo**, non prudenziale.

Il calcolo dell'utile

Collegamento capitale–utile

1. Se si assume come riferimento la nozione di capitale monetario si realizza utile solo se l'ammontare finanziario totale delle attività alla fine del periodo supera l'ammontare registrato all'inizio del periodo, senza tener conto delle distribuzioni di dividendi effettuate e degli apporti di capitale da parte dei soci.
2. Se si assume come riferimento la nozione di capitale fisico l'utile è rappresentato, quindi, dalla differenza positiva esistente tra la capacità produttiva esistente al termine dell'esercizio e quella rilevata all'inizio dello stesso.

Quindi, nel caso del capitale finanziario l'utile si realizza se il valore finanziario delle attività finali supera quello iniziale (al netto di apporti e dividendi), nel caso del capitale fisico, l'utile è la crescita della capacità operativa tra inizio e fine esercizio. D'altra parte, adottando il capitale fisico, la valutazione deve basarsi su **valori di mercato** (fair value), perché ogni variazione incide sulla capacità produttiva; adottando il capitale finanziario, è possibile anche l'uso del **costo storico**, in base alla politica contabile scelta.

- Capitale fisico → necessità di valori di mercato;
- Capitale monetario → ammissibile criterio di valutazione basato su costo storico.

Funzione di protezione del capitale sociale e *fair value*

La disciplina UE/italiana tutela il capitale sociale attraverso il bilancio IAS/IFRS: introducono il fair value → possibili utili non realizzati. Tali utili sono incompatibili con la funzione di protezione:

- ⇒ il bilancio IAS/IFRS non può determinare l'"utile distribuibile"
- ⇒ perde centralità il principio di prudenza/asimmetria fondato sul costo storico.

Funzione informativa secondo il *Framework* IAS/IFRS

Obiettivo primario: informare gli investitori azionari

- decisione di comprare/vendere/mantenere i titoli
- valutare la capacità della società di generare dividendi

Informazioni utili anche a: creditori (finanziatori, fornitori, dipendenti), clienti, pubblico.

Gerarchia delle esigenze: soddisfare gli investitori → soddisfa "la maggior parte" degli altri utilizzatori.

Teleologia e armonizzazione

Il bilancio IAS/IFRS non ha la funzione di calcolare il reddito distribuibile

- Focus sulla situazione patrimoniale (fair value) per guidare scelte di investimento
- Criteri prudenziali (costo storico) non necessari in ottica di distribuzione utili

Coerenza con il progetto di armonizzazione contabile europea:

- un set unico di principi genera una piattaforma informativa uniforme
- favorisce la creazione di un mercato dei capitali unificato a livello UE (e potenzialmente extra-UE).

Le clausole e i principi generali: il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Gerarchia dei principi IAS/IFRS

- **Clausola generale:** si trova in posizione sovraordinata e concerne la rappresentazione *attendibile e fedele* (IAS 1) che coincide con la "veridicità-correttezza" dell'art. 2423 c.c. Contiene la **overriding rule**: se un principio IAS/IFRS ostacola la fedele rappresentazione, gli amministratori sono tenuti a derogare al principio.
- **Principi di redazione (Framework & IAS 1):** sono ad un livello intermedio tra la clausola generale e i singoli principi contabili relativi alle strutture del bilancio e alla valutazione delle diverse classi di attività.

- **Underlying Assumptions** («assunzioni contabili sottostanti alla redazione del bilancio»): sono poste in posizioni sovraordinata e sono costituite dal principio di **competenza** e **going concern**.
- **Qualitative Characteristics** («caratteristiche qualitative del bilancio»): sono sotto-ordinati e sono costituite dal principio di comprensibilità, significatività, comparabilità, attendibilità.
- Specificazioni del principio di attendibilità: subordinate agli altri principi di redazioni sono il principio di prudenza, neutralità e di prevalenza della sostanza sulla forma.
- **Livello operativo**: schemi di bilancio e criteri di valutazione delle singole poste, subordinati ai livelli superiori.

Prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form)

Ha un ruolo centrale negli IAS/IFRS, coerentemente con la funzione puramente informativa del bilancio. Il bilancio risulta fedele solo se le operazioni e gli eventi sono rilevati secondo la sostanza economica, non la forma giuridica. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma esprime un concetto tecnico-giuridico a contenuto indeterminato ed elastico; quindi, la portata concreta del principio è da determinarsi solo caso per caso. La differenza con disciplina interna è data dal fatto che il Codice civile attribuisce maggior peso alla forma legale e ai criteri prudenziali.

Business Combinations (IFRS 3)

Tutte le aggregazioni tra società indipendenti sono trattate come “**business combination**” a prescindere dalla loro veste giuridica. Ciò è in contrasto col diritto nazionale, dove la fusione, il conferimento, ecc. generano trattamenti contabili diversi.

Reverse acquisition:

La società “acquirente” sul piano giuridico può risultare acquisita sul piano contabile se, post- scambio azioni, il controllo spetta ai soci dell'altra parte. Esempio: conferimento d'azienda con aumento di capitale tale da far detenere la maggioranza ai conferenti → si contabilizza come se fosse la conferitaria ad essere “acquisita”. Dimostrazione pratica della **prevalenza della sostanza sulla forma** e della distanza fra logica IAS/IFRS e norme italiane/UE in tema di bilancio.

Fattispecie: Società A e società B (molto più grande) sono indipendenti. Ad un certo punto A decide di incorporare B tramite **fusione per incorporazione**. Gli effetti sono i seguenti:

- B scompare come soggetto autonomo
- I soci di B diventano soci di A
- A acquista i beni di B, non con un'acquisizione ma mediante una fusione

Secondo il cc il fatto che B è molto più grande di A è irrilevante, anche sul piano contabile. Il bilancio di A dopo la fusione è un bilancio in cui ci sono i beni di A + B. Secondo i principi contabili, invece è rilevante.

Esempio: Poniamo che A avesse un Capitale sociale di 100 e a seguito della fusione il Capitale sociale aumenta di 1000 (capitale sociale è a seguito della fusione: 1100. Per stabilire a quanto ammonta l'aumento di capitale dobbiamo calcolare calcola il rapporto di cambio e il numero di azioni. Il nuovo capitale sociale è di 1100: una piccola parte di questo appartiene ai vecchi soci di A, mentre per la gran parte ai “nuovi” soci di B.

La forma è che A ha acquistato B, la sostanza è che i soci di B hanno acquistato A in quanto hanno la maggioranza del Capitale sociale. Quando A fa il primo bilancio post-fusione, deve farlo non rappresentando che A ha acquistato i beni di B, ma che i soci di B hanno acquistato i beni di A.

Secondo il Codice civile questa rappresentazione non è ammessa, mentre i principi IAS/IFRS applicano in modo molto più esteso tale criterio e richiedono che A, nel proprio bilancio, rappresenti l'operazione in senso opposto. Secondo il professore, questo tipo di rappresentazione potrebbe compromettere la chiarezza del bilancio. Vi è quindi una divergenza tra disciplina civilistica e IAS/IFRS. In base ai principi internazionali, la società incorporante deve rappresentare l'operazione come se fosse essa stessa l'incorporata. La logica numerica alla base di questa impostazione è comprensibile: dopo la fusione, infatti, A risulta controllata dai soci di B.

L'irrelevanza dei principi della realizzazione e di dissimmetria; il diverso rilievo del principio di prudenza

Il "ridimensionamento" del principio di prudenza

Secondo il dettato del Framework, infatti, il rispetto del principio di prudenza si sostanzia, esclusivamente, nell'uso di un certo grado di cautela, necessario quando sussistano condizioni di incertezza, in modo da non sopravvalutare le attività e i ricavi e di non sottovalutare le passività e i costi. Non compaiono le sue estrinsecazioni tecniche:

- ⇒ principio di realizzazione
- ⇒ principio di dissimmetria.

Superata l'impostazione "tradizionale" dove prudenza, realizzazione e dissimmetria dominavano valutazioni e rilevazioni di bilancio.

Dalla prudenza alla competenza

Con funzioni solo informative, il bilancio IAS/IFRS non serve a:

- calcolare l'utile distribuibile
- tutelare il capitale sociale

Cade il nesso prudenza ↔ conservazione utile/capitale. Costo storico (strumentale alla prudenza) è parzialmente sostituito dal fair value che rileva variazioni di valore anche non realizzate, allineando così il bilancio alle decisioni degli investitori.

Performance complessiva & utili non realizzati

Obiettivo IAS/IFRS: mostrare la performance complessiva dell'impresa. Non solo utili "scambiati" con terzi, ma reddito totale prodotto. Fair value ≈ valore economico corrente del patrimonio → più informativo per il mercato.

Risultato: prevale la competenza economica; la prudenza resta un canone generale, non più principio guida.

I CRITERI DI ISCRIZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ. LE ATTIVITÀ IMMATERIALI. LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING.

Gli elementi patrimoniali iscrivibili in bilancio

La definizione dello schema di stato patrimoniale e l'individuazione delle voci che in esso devono figurare non consente di circoscrivere l'ambito degli elementi patrimoniali iscrivibili in bilancio.

Si considerano iscrivibili, in base alla tesi della c.d. **appartenenza economica** non soltanto i beni oggetto di diritti reali, ma anche i beni soggetti al potere esclusivo della società e che sono nella sua **disponibilità economica**, nel senso che la società ne ha la piena disponibilità ed esclusivo dominio (i terzi non possono giuridicamente sottrarli ad essa). Sono **iscrivibili**, quindi:

- I beni oggetto di proprietà
- I beni acquistati con riserva di proprietà
- Il valore del diritto di usufrutto → dal punto di vista economico non devo indicare il valore del bene ma il valore dell'usufrutto su quel bene, che è un valore inferiore.

Non sono iscrivibili:

- I beni la cui disponibilità economica è assicurata da diritti obbligatori derivanti da contratti pendenti (locazione) non ancora eseguiti da entrambe le parti.

La società potrebbe detenere dei beni sulla base di un contratto di locazione (es. in relazione alla sede sociale: nessuno dubita che sia un bene utilizzato dalla società stessa; ovvero degli stabilimenti dove produce). Questi beni non fanno parte dell'azienda, ma ne fanno parte i contratti di locazione. Bisognerebbe iscrivere nel bilancio: nell'attivo scrivo il canone di locazione, mentre nel passivo un debito dell'importo uguale.

- ⇒ L'iscrizione del **diritto di usufrutto** potrebbe essere preclusa dalla impossibilità di stimarne in modo attendibile il valore.

Come si determina, per esempio, il valore del diritto di usufrutto che la società ha per 15 e che insiste su un immobile che vale 10 milioni di euro? Non c'è una risposta esatta, è un valore molto discrezionale. Ci sono due correnti di pensiero:

1. Diritto reale minore, ma comunque diritto reale → il bene va iscritto anche se il valore del diritto è molto discrezionale
2. Astrattamente i beni in usufrutto andrebbero iscritti perché oggetto di diritto reale, ma concretamente è meglio non iscriverli in quanto la discrezionalità per determinare il valore è tale da poter compromettere la veridicità del bilancio.

⇒ L'iscrizione dei **beni intestati fiduciariamente** a terzi nell'interesse esclusivo del fiduciante: dubbio se sia più corretto iscrivere il bene ovvero il credito di restituzione nei confronti del fiduciario.

Beni ad intestazione fiduciaria si hanno qualora la società intesta fiduciariamente un bene ad un terzo. Il problema è che il bene è di proprietà della società, non si sa se il bene sia iscrivibile nel bilancio della società o del fiduciario. La risposta è incerta: l'essenza del negozio fiduciario è spogliarsi di quel bene; quindi, non iscriverlo nel bilancio della società è più conforme alle finalità del contratto; d'altra parte, il bene è pur sempre intestato alla società.

⇒ È dibattuta l'iscrivibilità dei **beni immateriali** ricevuti a **titolo gratuito**

Un problema rilevante riguarda la possibilità di iscrivere beni immateriali ricevuti a titolo gratuito (ad esempio tramite **donazione**). Iscriverli a valore zero riflette il fatto che non sono stati pagati, ma se, per esempio, in un'operazione infragruppo ricevessi un bene produttivo essenziale, sarebbe corretto iscriverlo a zero? No, perché sarebbe contrario al principio di veridicità.

Con i beni materiali è più semplice individuare un valore da attribuire, poiché esiste quasi sempre un valore di mercato. Con i beni immateriali (marchi, brevetti) ciò è più complesso: i marchi, in particolare, hanno caratteristiche molto variabili e valutarli è altamente discrezionale. Nel caso di **marchi ricevuti a titolo gratuito**, la tesi prevalente ritiene che **non siano iscrivibili** perché la valutazione sarebbe troppo discrezionale, e dunque il bilancio rischierebbe di non essere veritiero. Un'altra opinione sostiene invece che, pur nella discrezionalità, sia comunque più veritiero esporre il valore stimato del marchio piuttosto che non iscriverlo affatto, soprattutto quando si tratta di un fattore produttivo essenziale (ad esempio un marchio come Gucci).

Infine, se il marchio non fosse ammortizzato, il bilancio potrebbe risultare non veritiero.

Quando si tratta di **beni immateriali** (cd intangibles) – quali marchi, brevetti, licenze, know-how, avviamento – si pongono una serie di problemi. Infatti, la dottrina si è interrogata su:

- Possibilità di iscrivere in bilancio beni non pignorabili. infatti, per esempio, l'avviamento non è un bene pignorabile;
- Possibilità di vendere singolarmente i beni. In particolare, i marchi e i brevetti possono essere venduti separatamente, ma non è il caso dell'avviamento.

D'altra parte, ad oggi è pacifico che **l'espropriabilità** e **l'autonoma alienabilità** non costituiscono un requisito per l'iscrizione di un bene in bilancio.

Infine, la dottrina si è chiesta se è possibile iscrivere **beni non protetti a livello giuridico**. Se consideriamo i marchi, brevetti e l'avviamento questi sono tutelati. In particolare, per tutelare l'avviamento il c.c. prevede il divieto di concorrenza (l'alienante ha il divieto di porre in essere un'attività in concorrenza rispetto a quella venduta). D'altra parte, i costi di sviluppo e costi di impianto e di ampliamento non sono oggetto di tutela giuridica per la loro natura. Quindi, è possibile iscrivere beni che non sono tutelati giuridicamente.

I beni in leasing

Risulta problematica la rappresentazione contabile del **leasing finanziario** nelle quali è fissato un prezzo di riscatto finale inferiore al valore corrente del bene, sì che l'esercizio dell'opzione si ritiene certo e l'utilizzatore deve essere considerato in sostanza il proprietario del bene (anche perché sono a suo carico i rischi relativi al bene).

L'operazione è simile alla vendita con riserva di proprietà in quanto anche nel *leasing* finanziario il persistere della proprietà in capo a chi concede il bene in *leasing* ha solo funzione di garanzia.

La contabilizzazione del *leasing* finanziario – il metodo patrimoniale

Nella prassi, i contratti di *leasing* finanziario sono tradizionalmente contabilizzati secondo il **metodo c.d. patrimoniale**.

I beni oggetto del contratto di *leasing* restano iscritti nel bilancio del **concedente**, che procede al loro ammortamento, mentre l'utilizzatore si limita a rilevare, come componente negativo di reddito, i pagamenti di competenza dell'esercizio.

La contabilizzazione del *leasing* finanziario – il metodo finanziario

La dottrina prevalente ha espresso preferenza per il **metodo finanziario** in quanto maggiormente aderente alla sostanza economica dell'operazione. Questo in quanto l'appartenenza economica del bene, così come i rischi e i benefici sorgono in capo all'utilizzatore che ha il possesso del bene e può anche acquistarlo a seguito del pagamento di tutti i canoni e del prezzo di riscatto.

Nel **bilancio dell'utilizzatore** figura, all'attivo, il bene in *leasing*, e al passivo il debito nei confronti del concedente pari alla somma delle rate dovute, che si riduce progressivamente ogni esercizio della quota di capitale dei canoni di competenza. Nel conto economico vanno iscritti la quota di ammortamento di competenza e l'onere finanziario annuale.

La **società concedente** non iscrive tra le proprie attività il bene concesso, ma rileva soltanto il credito nei confronti dell'utilizzatore.

Tale metodo di rappresentazione ha inoltre il pregio di evitare il principale effetto distorsivo del metodo patrimoniale consistente nella rilevazione, al momento dell'eventuale riscatto, del bene al suo prezzo di riscatto, di regola, notevolmente inferiore al valore effettivo.

La contabilizzazione del *leasing* finanziario – il legislatore

Il legislatore, anche dopo l'introduzione del n. 1-*bis* dell'art. 2423-*bis* c.c., che afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, impone di rilevare i contratti di *leasing* traslativi secondo il metodo **patrimoniale** e non consentendo l'utilizzo del metodo finanziario. Quindi:

1. Il bene viene iscritto nel bilancio della società di *leasing* anche se sono stati già trasferiti rischi e benefici
2. L'ammortamento è operato dalla società di *leasing* su un periodo che è diverso dalla vita utile
3. Il bene è iscritto nella società utilizzatrice al prezzo di riscatto e così i conseguenti ammortamenti

Quando il bene viene riscattato e viene iscritto nel bilancio della società utilizzatrice, il prezzo di riscatto è molto inferiore al valore effettivo del bene stesso (ed è fatto appositamente affinché il riscatto venga operato). Questo comporta che il bene è iscritto a un valore sottovalutato e anche gli ammortamenti saranno fatti su un valore sottovalutato: non sono coerenti con il valore del bene. Il metodo patrimoniale, non porta quindi ad una rappresentazione veritiera.

La scelta del legislatore si desume:

- Dall'art. 2424 c.c. – prescrive la separata indicazione nello stato patrimoniale delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria (presupponendo quindi che debbano essere iscritte nel bilancio del concedente);
- Dall'art. 2427, comma 1, n. 22, c.c. – impone di includere nella nota integrativa informazioni che emergerebbero in caso di applicazione del metodo finanziario, il cui utilizzo per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sembra implicitamente escluso.

Se ci sono immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria è necessario inserire nella nota integrativa informazioni che rendono conto delle variazioni del bilancio se si fosse utilizzato il metodo finanziario. Ex. Art. 2427, comma 1, n. 22, c.c., per quanto riguarda i contratti di *leasing*, lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti facendo prevalere la forma sulla sostanza, mentre nella nota integrativa ho la rappresentazione di come sarebbe stato lo stato patrimoniale e il conto economico se fosse stato applicato il metodo finanziario.

Non è condivisibile l'opinione di chi sostiene che il metodo finanziario sarebbe comunque utilizzabile in mancanza di un divieto esplicito e in considerazione dell'analogia sul piano funzionale tra il *leasing* finanziario e la vendita con riserva di proprietà

Il legislatore ha dettato criteri aderenti alla forma contrattuale anziché alla sostanza economica.

⇒ Il principio della sostanza sulla forma non è pienamente attuato nell'ambito della disciplina codicistica.

Le immobilizzazioni immateriali: gli oneri pluriennali

L'art. 2426, co.1, nn. 5 e 6 definisce le condizioni di ascrivibilità e i criteri di valutazione dei c.d. **oneri pluriennali** e dell'**avviamento**, attività immateriali la cui rilevazione in bilancio, la cui natura particolare è regolata in maniera particolarmente prudentiale, come testimonia il necessario intervento autorizzativo dell'organo di controllo, se esistente.

L'art. 2426, co.1, nn. 5 prescrive che nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: «*i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, se esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati*».

È possibile l'iscrizione non nel Conto economico, ma nell'attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. Dopodiché la società stabilisce la vita utile, procedo con l'ammortamento sia nello stato patrimoniale che nel Conto economico. *Esempio:* costo di 100 + 5 anni di utilità. Gli amministratori affermano che è un onere pluriennale e iscrivono nello stato patrimoniale + 100 e -20; mentre nel conto economico iscrivono -20.

Condizioni di iscrivibilità

In conformità al principio di **competenza**, la legge ammette la capitalizzazione degli oneri pluriennali e l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (in luogo della integrale imputazione a conto economico dell'esercizio nel corso del quale sono stati sostenuti), solo a condizione che essi abbiano una utilità pluriennale (OIC 24, par. 40).

Ne discende che gli oneri pluriennali possono costituire oggetto di capitalizzazione solo se sussiste la prospettiva della loro recuperabilità mediante i ricavi futuri, sicché, quando le previsioni dei risultati economici degli esercizi futuri evidenziano una riduzione di utili o perdite, è necessario verificare se la redditività generale della società è compatibile con la recuperabilità degli oneri pluriennali.

Può pertanto accadere che l'importo di spese pluriennali capitalizzabili non coincida con l'esborso complessivo sostenuto dalla società, qualora le prospettive di utilità futura derivanti da tali spese non consentano l'integrale recupero delle medesime.

N.B.: è necessario che si preveda che sussista la prospettiva della recuperabilità degli oneri mediante ricavi futuri. Ma se dopo 3 esercizi non c'è più questa prospettiva e ci sono anzi delle perdite, allora bisognerà cancellare interamente la voce.

Tipologie di oneri

Limiti che circoscrivono le tipologie di oneri capitalizzabili>> Risulta preclusa l'iscrizione tra le attività immateriali di oneri non menzionati dal legislatore.

D.lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE ha ristretto significativamente l'ambito degli oneri capitalizzabili, avvicinando la disciplina codicistica ai principi IAS/IFRS, con i quali comunque esistono differenze in quanto essi ammettono soltanto gli oneri di sviluppo. Non sono più capitalizzabili i costi di pubblicità e i costi di ricerca (divisibile in: applicata e base). Nel vigore della precedente formulazione dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. la capitalizzazione dei costi sostenuti per l'attività di ricerca era ammessa soltanto qualora essi fossero relativi alla c.d. ricerca applicata, mentre erano esclusi quelli attinenti alla ricerca di base (consiste in un'attività sperimentale e teorica che è volta ad ottenere nuove conoscenze, nuove tecniche, senza che però sia legata ad uno specifico

bene o utilità e senza che, molto spesso, conduca a conseguire dei risultati). Per questo, per gli oneri relativi alla ricerca base non è possibile stimarne attendibilmente la recuperabilità.

Per stabilire il confine tra i **costi di ricerca** (non capitalizzabili) e quelli di **sviluppo** (che lo sono), si seguono le indicazioni dettate dallo IAS 38:

- Sono attività di ricerca quelle «finalizzate all'ottenimento di nuove conoscenze» ovvero «la ricerca di alternative per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi»;
- Sono attività di sviluppo «la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi» nonché «la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia».

Lo IAS 38, par. 53 prevede, in forza del principio di prudenza, che se non è possibile ricondurre un determinato onere alla fase di ricerca o a quella di sviluppo di un progetto interno di formazione di un'attività immateriale, tale onere deve essere considerato inerente all'attività di ricerca e quindi se ne deve escludere la capitalizzazione.

I costi di sviluppo

Per capitalizzare i costi di sviluppo è necessario verificare la sussistenza di determinati requisiti:

- L'intenzione dell'impresa di realizzare il prodotto;
- L'esistenza delle condizioni economiche necessarie a tal fine;
- L'effettiva possibilità di recuperare i costi sostenuti mediante la commercializzazione del prodotto.

N.B.: Un CdA diligente non potrà fare queste previsioni senza un piano finanziario.

Non è, però, sufficiente la sussistenza di tali requisiti per iscrivere i costi di sviluppo, ma i principi contabili nazionali¹⁵ e internazionali¹⁶ ne indicano di ulteriori. Inoltre, i costi di sviluppo sono iscritti come tali sino a quando il loro sostenimento non dà luogo alla produzione di beni o diritti immateriali (es.: brevetti): in tale momento l'importo iscritto nella voce «costi, di sviluppo» va "trasferito" nella voce «diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno».

I costi di impianto e ampliamento

Sono capitalizzabili solo quando non sono legati all'ordinaria evoluzione dell'attività aziendale, ma sono sostenuti in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, come la fase pre-operativa, c.d. «costi di start-up» o quella di accrescimento della capacità operativa.

Esempio: la società ha licenziato dipendenti e chiuso un ramo aziendale (ha ridotto l'attività), però ha capitalizzato gli oneri affermando che questi erano essenziali per continuare a produrre. Il problema è che capitalizzano degli oneri che non aumentano l'attività della società, ma la riducono. Un socio di minoranza impugna il bilancio in quanto afferma che gli oneri per ridurre il complesso aziendale non sono assimilabili a quelli che si utilizzerebbero per ampliare l'azienda. Infatti, la norma è tassativa ed essendo a favore della società richiede un'interpretazione restrittiva. In primo grado, la società aveva avuto ragione in quanto aveva affermato che la ratio degli oneri era quello di rafforzare la società; in appello la sentenza si è ribaltata e la cassazione ha confermato questa lettura.

¹⁵ Principio OIC 24, par. 49, precisa ulteriormente a riguardo che «la sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione», essendo necessario a tal fine che tali costi siano: recuperabili; relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse.

¹⁶ IAS 38, par. 57, ai fini della capitalizzazione degli oneri di sviluppo inerenti alle attività immateriali, esige che ricorrano: «la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita»; l'«intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla»; «la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate a completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale».

Oneri pluriennali: iscrizione – obbligo o facoltà?

Alcuni autori hanno sostenuto la tesi meno restrittiva sulla base del verbo «potere» (2426, co. 1, n. 5, c.c.). Ma, nonostante il dato letterale, merita adesione l'interpretazione prevalente che ravvisa un **obbligo** di iscrizione, considerato che la mancata capitalizzazione dei costi, se sono idonei a produrre utilità pluriennali, determinerebbe una violazione del principio di competenza e quindi della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta. Va ricordato, infine, che l'iscrizione degli oneri pluriennali impone il rispetto delle specifiche misure prudenziali previste dall'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. per tale specifica categoria di attività in ragione della sua particolare natura:

- Consenso del collegio sindacale, se presente → è l'unico caso in cui è richiesto che il collegio sindacale controlli il bilancio ex ante e non ex post;¹⁷
- Finché l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo non è completato, può procedersi alla distribuzione di dividendi soltanto a condizione che residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

Tale condizione, volta a evitare la distribuzione di dividendi che in seguito potrebbero rivelarsi non realizzati, qualora il giudizio circa l'utilità futura dei costi capitalizzati risultasse infondato, non esige l'iscrizione degli utili non distribuibili in una specifica riserva del netto, essendo sufficiente che residuino in bilancio riserve disponibili per importo almeno pari a quello dei costi non ammortizzati. In caso di capitalizzazione di costi di impianto ed ampliamento e di sviluppo devono essere assolti inoltre gli oneri informativi previsti dall'art. 2427, comma 1, n. 3, c.c. che esige di **illustrare nella nota integrativa** la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di sviluppo» nonché le ragioni della loro iscrizione e delle modalità di ammortamento prescelte. L'esatto adempimento di tale previsione impone, pertanto, di dare indicazione sia dell'esistenza dei presupposti che legittimano la capitalizzazione degli oneri pluriennali sia, con riferimento ai costi di sviluppo, delle modalità di determinazione della vita utile ovvero delle circostanze che non ne consentono l'attendibile determinazione e comportano perciò l'assoggettamento al termine massimo di cinque anni.

Quindi, se vogliamo distribuire gli utili dobbiamo verificare che:

- Si tratti di utili realizzati
- Non vi siano perdite rispetto all'anno prima
- gli oneri pluriennali siano coperti da riserve disponibili

Esempio:

- Capitale sociale: 100
- Riserva legale: 10
- Riserve facoltative: 30
- Oneri pluriennali: 60
- Utile: 50

Quanto di questo utile si può distribuire? Le riserve disponibili sono di 30 (che coprono 30 di oneri pluriennali), e di conseguenza gli utili distribuibili sono di 20 (in quanto gli altri 30 servono per coprire i restanti oneri pluriennali). Ratio: se fosse necessario stornare gli oneri pluriennali imputati al patrimonio, distribuire l'intero 50 degli utili comporterebbe di fatto la distribuzione di una quota che dovrebbe invece essere destinata a coprire le possibili perdite derivanti proprio dallo storno di tali elementi. Di conseguenza, se deliberassi comunque la distribuzione degli utili, la delibera sarebbe impugnabile in quanto invalida.

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha modificato parzialmente anche le disposizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. concernenti i **criteri di ammortamento** degli oneri pluriennali iscritti tra le attività immateriali. Riguardo ai costi di impianto ed ampliamento vi è l'obbligo di procedere al loro ammortamento entro il termine massimo di cinque anni mentre, i costi di sviluppo devono essere ammortizzati nel corso della loro vita utile, discostandosi in tal modo dalla disciplina previgente. Qualora, in casi eccezionali, la vita utile dei costi di sviluppo non sia attendibilmente

¹⁷ Ratio: l'iscrizione di oneri pluriennali è molto discrezionale in quanto rimessa alla valutazione del CdA e potrebbe essere utilizzata abusivamente dagli amministratori per diminuire le perdite o aumentare gli utili ("abbellire il bilancio"). Per questo è richiesto il controllo ex ante del collegio sindacale.

stimabile, l'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. prescrive di effettuare l'ammortamento entro il termine massimo di cinque anni: il legislatore nazionale ha accolto pertanto la soluzione maggiormente prudentiale, benché abbia così mal recepito l'art. 12 della Direttiva in quanto la stessa prevede che l'ammortamento in questo caso- «non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni».

Le immobilizzazioni immateriali: l'avviamento

L'avviamento può essere iscritto in bilancio soltanto se «acquisito a titolo oneroso» vietando in tal modo la rilevazione dell'avviamento «internamente generato» o «originario» (OIC 24, par. 10). Il bilancio non è, infatti, destinato (almeno secondo la disciplina dettata dagli artt. 2423 ss. c.c.) a far emergere il valore effettivo corrente del patrimonio sociale e, soprattutto, la rilevazione dell'avviamento "**generato internamente**" sarebbe contrario ai principi di prudenza e di realizzazione dell'utile, giacché esso costituisce la semplice «attitudine di un'azienda a produrre utili» in termini di reddito generato da fattori specifici ovvero di incremento dal valore del complesso aziendale. Inoltre, l'art. 2426, co. 1, n. 3 (introdotta con il d.lgs. 139/2015) prevede che nel caso dell'avviamento non è consentito ripristinare il valore delle attività qualora siano venuti meno i motivi che ne avevano in precedenza determinato una rettifica per effetto di una riduzione durevole di valore (cfr. OIC 9, par. 29 e IAS 36, par. 125). Il divieto è conforme sia ai principi contabili nazionali (OIC 9) sia agli IAS/IFRS (IAS 36), poiché un aumento successivo sarebbe considerato avviamento "interno".

L'avviamento: rilevazione in bilancio

È possibile l'iscrizione dell'avviamento solo qualora sia stato acquistato a titolo oneroso. Con acquisto a titolo oneroso si intende anche l'acquisto dell'avviamento non solo tramite compravendita di un complesso aziendale ma altresì nei casi in cui l'acquisto derivi da una permuta, da un conferimento, da una fusione o da una scissione. È iscrivibile anche quando non è chiaramente individuata la quota di prezzo riferibile all'avviamento (come nelle fusioni/scissioni): gli amministratori possono fare la scomposizione del costo. L'avviamento è iscrivibile «nei limiti del costo per esso sostenuto» ed equivale alla differenza tra il **prezzo complessivo sostenuto** per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) e il **valore corrente**, e non quello contabile, attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

L'acquisizione a titolo oneroso dell'avviamento non è condizione sufficiente per la rilevazione dello stesso in bilancio; è presupposto necessario anche l'accertamento dell'effettiva capacità del costo sostenuto per l'avviamento di dare luogo a benefici negli esercizi futuri nonché la recuperabilità di quel costo grazie alla redditività futura dell'azienda. L'iscrizione dell'avviamento non è pertanto ammissibile qualora l'eccedenza del prezzo pagato per il complesso aziendale rispetto al valore dei beni in esso compresi non sia riconducibile a un effettivo maggior valor del complesso aziendale ma sia dovuta ad un "cattivo affare". In tali casi, essa è considerata una componente negativa di reddito. Va, d'altra parte, osservato che l'iscrizione dell'avviamento è **obbligatoria** al ricorrere dei presupposti suddetti.

L'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato in base alla **vita utile**, fermo restando che qualora quest'ultima non è attendibilmente determinabile, il periodo di ammortamento non deve eccedere i **dieci anni** (prima: massimo 5 anni, estendibili fino a 20 secondo OIC). In ragione della discrezionalità che necessariamente caratterizza la determinazione del periodo di ammortamento l'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. richiede che sia fornita spiegazione della medesima nella **nota integrativa**, essendo a tal fine necessario illustrare gli elementi e le informazioni considerati ai fini della determinazione della vita utile ovvero le ragioni che rendono impossibile una stima attendibile di quest'ultima, dovendo in tal caso fornirsi comunque motivazione della durata del periodo di ammortamento prescelta la quale non può in ogni caso superare i dieci anni.

I CRITERI DI ISCRIZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ: LE AZIONI PROPRIE; I FONDI RISCHI E ONERI.

Le riserve da operazioni su azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie è un'operazione delicata perché, a differenza dell'acquisto di altri beni, non crea alcun valore per la società. Le azioni proprie rappresentano infatti quote del **patrimonio della stessa società**: se la società acquista le proprie azioni per 1 milione di euro, il patrimonio diminuisce di 1 milione. Le azioni, pur essendo acquistate, **perdono valore all'interno del patrimonio sociale**, perché il loro valore dipende proprio dal patrimonio che si è ridotto a seguito dell'acquisto. Per questo il legislatore pone quattro condizioni essenziali per procedere all'acquisto:

1. **Esistenza di utili e riserve disponibili;**
2. **Azioni interamente liberate;**
3. **Autorizzazione assembleare;**
4. **Rispetto del limite del 20% per le società quotate.**

Queste condizioni mostrano come l'operazione esponga il capitale a un rischio particolare.

Il sistema attuale

D.lgs. n. 139/2015:

- ⇒ Art. **2424-bis, co. 7**, c.c.: «le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto».
- ⇒ Art. **2357-ter, co. 3**, c.c.: «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo»

Il sistema previgente

Il nuovo criterio segna una netta cesura con il sistema previgente, in base al quale le azioni proprie dovevano essere iscritte all'attivo dello stato patrimoniale (tra le immobilizzazioni ovvero nell'attivo circolante a seconda della destinazione loro impressa dagli amministratori), rilevando in contropartita, nel patrimonio netto, una «riserva per azioni proprie in portafoglio» di importo coincidente con quello delle azioni proprie detenute.

Esempio:

Stato patrimoniale	
Attivo	Passivo e Patrimonio Netto
Azioni proprie: 100	Riserva per azioni proprie: 100

In realtà, la cosiddetta «riserva azioni proprie» **non era una riserva disponibile**, né un vero valore positivo: era una **posta puramente organizzativa**, obbligatoriamente vincolata. Le sentenze spesso lo ribadivano: il termine «riserva» era fuorviante.

Dibattito sull'attuale sistema

La modalità di rappresentazione attuale è conforme all'impostazione accolta nei paesi anglosassoni, che considerano l'acquisto di azioni proprie una forma di distribuzione a favore dei soci di aliquote del patrimonio sociale ed equiparano gli effetti della stessa, anche sul piano contabile, a quelli della distribuzione di dividendi: entrambe le operazioni comportano una riduzione del patrimonio netto.

Ma, durante i lavori preparatori del d.lgs. 139/2015 alcuni osservavano che la mancata iscrizione delle azioni proprie tra le attività potrebbe contrastare con la rappresentazione veritiera e corretta, in quanto potrebbe talvolta essere un investimento per la società, risultando pertanto incoerente con la finalità dell'operazione la mancata iscrizione delle azioni acquistate tra le attività.

Ma, la critica non è condivisibile in quanto:

- L'acquisto di azioni proprie con finalità di investimento è più ricorrente nelle società quotate, dove vige lo IAS 32, che pone l'assoluto divieto di iscrizione delle azioni proprie all'attivo;

- L'impostazione del d.lgs. 139/2015 prescinde dalla finalità dell'acquisto delle azioni proprie ed è diretta a porre in luce la circostanza che tale operazione comporta una riduzione del patrimonio sociale per effetto della restituzione di aliquote del medesimo ai soci.

Il regime della riserva negativa: interrogativi

La Direttiva 2013/34/UE considera equivalenti i due trattamenti contabili alternativi delle azioni proprie (iscrizione all'attivo, con rilevazione in contropartita di una riserva di eguale importo ovvero l'imputazione delle azioni proprie a diretta riduzione del netto).

Le azioni proprie non sono portate a diretta riduzione delle poste del netto ma sono iscritte in una voce **negativa del netto**. L'importo delle riserve disponibili non si riduce direttamente bensì indirettamente per effetto dell'iscrizione della voce negativa destinata ad accogliere le azioni proprie. Sebbene sia indubbio che la cifra delle riserve disponibili risulti ridotta, vi sono alcune incertezze rispetto alla **composizione del patrimonio netto**.

Infatti, l'iscrizione della voce con segno negativo non consente di evidenziare direttamente nello stato patrimoniale **quali** tra le **riserve disponibili** siano state effettivamente utilizzate per l'acquisto di azioni proprie e divengano perciò soggette al regime di indisponibilità e assoluta indisponibilità.

Nel regime precedente, l'acquisto di azioni proprie comportava la trasformazione di riserve disponibili in riserva azioni proprie per importo pari a quello delle azioni acquistate, rendendo immediatamente evidente quali riserve disponibili avessero mutato il proprio regime. Il nuovo regime invece non rende altrettanto agevole l'individuazione delle riserve disponibili utilizzate per l'acquisto di azioni proprie.

È opportuno quindi includere nella **nota integrativa** un apposito prospetto mediante il quale illustrare quali siano le riserve «corrispondenti» alla riserva negativa per azioni proprie che sono divenute indisponibili e indisponibili.

Quindi, le **riserve disponibili utilizzate** per acquistare le azioni **rimangono iscritte come prima**, senza cambiare nome. Ciò genera un problema informativo: dall'unico prospetto dello Stato patrimoniale **non si capisce più** quali riserve sono state utilizzate per finanziare l'acquisto.

Per esempio:

- Riserve disponibili = 1000
- Acquisto azioni proprie = 100
- Riserva negativa = -100

Giuridicamente le riserve disponibili *effettive* sono 900, ma nello Stato patrimoniale appaiono ancora 1000: solo la nota integrativa chiarisce quali riserve sono state "consumate".

Il regime di utilizzabilità

Gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357, co. 1, c.c. e perciò corrispondenti alla riserva negativa per azioni proprie sono non soltanto **indistribuibili** ma anche **indisponibili** per ogni utilizzo, inclusa la copertura delle perdite.

Il trattamento della riserva in caso di operazioni sulle azioni proprie detenute

⇒ In caso di alienazione

Gli effetti di tutte le operazioni negoziali vanno registrate in conto economico, quindi: qualora il prezzo di cessione delle azioni proprie coincida con il loro valore di iscrizione, l'alienazione delle medesime comporterà esclusivamente la cancellazione della riserva negativa, con il conseguente effetto che le riserve disponibili corrispondenti tornano ad essere distribuibili e disponibili. *Esempio*: se la società ha acquistato le azioni a 100 e le rivende a 100, ciò significa che dovrà iscrivere una cassa di 100 e cancellare la riserva negativa.

Se invece dalla cessione deriva una **plusvalenza**, oltre alla cancellazione della riserva negativa deve essere rilevata una componente positiva di reddito nel conto economico, che concorrerà alla determinazione dell'utile di esercizio. *Esempio*: se la società ha acquistato le azioni a 100 e le rivende a 110, ciò significa che dovrà iscrivere una cassa di 110, cancellare la riserva negativa e iscrivere una plusvalenza di 10.

Al contrario, ove si registri una **minusvalenza** la riserva negativa dovrà essere eliminata *non soltanto* per l'importo effettivamente realizzato *ma anche* per la differenza imputabile alla minusvalenza; questa è rilevata nel conto economico e concorre alla determinazione del risultato di periodo e confluisce nel patrimonio netto. *Esempio*: se

la società ha acquistato le azioni a 100 e le rivende a 90, ciò significa che dovrà iscrivere una cassa di 90, cancellare la riserva negativa e iscrivere una minusvalenza di 10.

⇒ In caso di **assegnazione ai soci delle azioni proprie**

La riserva negativa deve essere ridotta o eliminata (con l'effetto di rendere disponibili e distribuibili le riserve da essa «rettificate») in caso di assegnazione ai soci delle azioni proprie in portafoglio.

⇒ In caso di **annullamento**

L'annullamento può avvenire in diverse situazioni: ad esempio in caso di **recesso del socio**, oppure come scelta puramente volontaria. Dal punto di vista economico, l'annullamento delle azioni proprie ha un effetto importante: **aumenta l'utile per azione (EPS)**, cioè uno degli indicatori più rilevanti per il mercato finanziario. Riducendo il numero complessivo delle azioni in circolazione, l'utile si distribuisce su un numero minore di titoli, migliorando il rapporto utile/azione e, potenzialmente, la quotazione di borsa.

A fronte della cancellazione della posta negativa, la definitiva diminuzione del netto conseguente all'operazione deve essere registrata, sino a concorrenza del valore nominale, tramite una riduzione del capitale sociale, mentre per l'eccedenza (pari alla differenza tra il valore di iscrizione e il valore nominale) dev'essere registrata una riduzione delle riserve e degli utili disponibili.

Ma l'annullamento non incide sull'entità del capitale sociale se le azioni sono prive di valore nominale: in quel caso l'annullamento delle azioni determina soltanto la riduzione del numero delle azioni in circolazione ma non anche la cifra del capitale sociale.

La riserva da assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie

È possibile prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, ma ciò dev'essere fatto entro il limite degli utili e delle riserve disponibili.

Il d.lgs. 139/2015 **non** ha inciso sulla **riserva c.d. da assistenza finanziaria** prevista dall'art. 2358, co. 6, c.c., che deve essere iscritta in caso di prestazione di assistenza finanziaria da parte della società per l'acquisto di azioni proprie, il cui importo coincide con quello dei finanziamenti prestati o delle garanzie fornite.

La **funzione** della riserva è quella di evitare che le medesime aliquote del netto possano essere utilizzate per molteplici operazioni aventi ad oggetto azioni della società stessa e previene la distribuzione degli utili e delle riserve disponibili «corrispondenti» all'importo dell'assistenza finanziaria prestata.

La prestazione di assistenza finanziaria non determina (diversamente dall'acquisto di azioni proprie) una riduzione del patrimonio netto e, a fronte della riserva ex art. 2358, co. 6, c.c., sono iscritte attività dotate di un proprio valore, ossia i **crediti nei confronti del soggetto finanziato** e non le azioni proprie della società come avviene in caso di acquisto delle stesse. In ogni caso, la riserva da assistenza finanziaria è **indisponibile** per l'aumento di capitale, e infatti è definita «indisponibile» dal co. 6 dell'art. 2358 c.c. mentre ai sensi dell'art. 2442, co. 1, c.c., sono imputabili a capitale solo le riserve disponibili. *Esempio*: se la società presta a Tizio 100 di finanziamento per comprare azioni proprie, in bilancio vi dev'essere una riserva disponibile di importo almeno pari a 100.

Ma perché il legislatore prevede la creazione di una riserva indisponibile a copertura del credito, o meglio, cosa ha questo credito di diverso rispetto a tutti gli altri possibili crediti che derivano per finanziamenti? Il legislatore considera questa operazione rischiosa per due motivi:

1. **Il rimborso dipende dalla salute della società stessa.** Se la società va male, anche Tizio potrebbe non riuscire a restituire il finanziamento, perché parte del suo patrimonio è costituito dalle azioni della stessa società, che perderebbero valore.
2. **Il finanziamento può trasformarsi indirettamente in un acquisto di azioni proprie.** Di solito Tizio deve dare le azioni proprie in **pegno**: se non rimborsa il debito, la società escute il pegno e si ritrova con azioni proprie nel patrimonio, con tutti i rischi connessi.

Il regime della riserva **può mutare** nel corso dell'operazione di assistenza finanziaria giacché per effetto del progressivo rimborso da parte del terzo del finanziamento che gli era stato concesso per l'acquisto di azioni

proprie, la riserva si libera di volta in volta proporzionalmente alla quota rimborsata, così che l'importo della riserva sia pari a quello della parte di prestito non ancora restituita.

I fondi rischi e oneri

Diversamente dalla regola generale di classificazione delle voci del passivo (natura del rapporto e l'appartenenza del creditore e della società al medesimo gruppo), sono classificati per natura i fondi rischi e oneri, che si distinguono dai debiti «veri e propri» in quanto accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che presentano:

- **Natura determinata.** *Esempio:* se c'è una controversia è possibile iscrivere un fondo rischi. Se io do una garanzia sui prodotti e ogni anno in media l'1% dei prodotti è difettoso, sicuramente posso iscrivere un fondo oneri. Non posso, invece, iscrivere un fondo rischi perché prevedo che l'anno prossimo il mercato andrà male e quindi ritengo probabile che l'anno prossimo la società chiuda il bilancio in perdita¹⁸. Infatti, in quest'ultimo caso, non c'è una specifica controversia o operazione e di conseguenza la perdita non è determinata.
- **Esistenza certa o probabile.** In caso di iscrizione di un fondo oneri le perdite sono di esistenza certa, mentre nel caso dei fondi rischi solo probabile. Proprio relativamente a questi ultimi si pone un problema: per iscrivere un fondo rischi l'amministratore deve dimostrare, sulla base delle sue valutazioni, la probabilità che si verifichi o meno la perdita (senza che sia necessario dare l'evidenza che ciò accada). *Esempio:* un amministratore che ha perso in primo grado la controversia contro l'agenzia dell'entrate, come fa a non iscrivere un fondo rischi? L'agenzia delle entrate chiede 10 milioni di euro e lui sa che probabilmente gliene darà 3 milioni, ma non vuole iscrivere nemmeno questo 3. Infatti, se c'è una controversia in corso e dopo il primo grado la società iscrive un fondo rischi, l'avvocato della contro parte affermerà che è così evidente che la società è nel torto che iscrive un fondo rischi. L'unica cosa che può fare, per non dover iscrivere il fondo, è chiedere all'avvocato che difende la società di inviare una lettera in cui descrive le motivazioni per cui la società ha perso in primo grado e quali sono le probabilità di vincere il secondo. Se è molto diligente, andrà da un altro avvocato, gli descrive la controversia e gli chiede un parere. Magari gli avvocati a cui si rivolge possono sbagliare, ma al di là di questo, quello che bisogna dimostrare è che sulla base dell'**opinione di esperti** vi siano delle circostanze (es. è cambiata la legge, il giudice ha applicato la norma sbagliata ovvero sia subentrato un precedente della corte di cassazione) che facciano pensare che pur avendo perso il primo grado è improbabile che la società in definitiva venga condannata al pagamento. È molto discrezionale e spesso è influenzata dal fatto che gli amministratori non vogliono iscriverlo e a maggior ragione giustifica il fatto che questa è una voce critica per chi impugna i bilanci. *Altra possibilità:* se penso che la perdita sia possibile, ma non probabile (es. 30%) posso iscrivere il fondo rischi? Non posso iscriverlo. C'è solo un modo per dare conto di questo rischio possibile ma non probabile: lo devo inserire o nella **nota integrativa** o nella **relazione sulla gestione**. *Ultima possibilità* che si può verificare è che considero che ci sia un rischio che non è né probabile né possibile, ma è molto **remoto** (es. 5% di possibilità). *Esempio:* può esistere perché altre società hanno ricevuto degli avvisi di accertamento relativi ad un'operazione, e la società ha eseguito la stessa operazione, ma con modalità diverse e quindi l'amministratore pensa che sia remoto. Quindi, se è remoto è qualcosa che incide sulla valutazione del bilancio o crea solo confusione? Non devo iscrivere niente in bilancio in quanto se è remoto vuol dire che è talmente poco rilevante non vale la pena, dal punto di vista informativo, inserirlo nel bilancio in quanto non supera la soglia di rilevanza.
- **Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati** alla chiusura dell'esercizio. Se ci fosse una data in cui diventa certa, non avremmo fondi rischi, ma un debito. La data di sopravvenienza è la data in cui il rischio o l'onere diventano certi, proprio perché allo stato attuale è incerta (es. potrebbe essere durante

¹⁸ Tuttavia, la preoccupazione dell'amministratore è legittima. In caso di **rischi genetici** e non di natura determinata, prevedendo o perdite futuri o investimenti futuri, è possibile iscrivere delle riserve (e non dei fondi!!!).

L'amministratore vuole ingrossare il patrimonio e quindi può proporre all'assemblea ad accantonare una parte degli utili. Quindi, i rischi generici di natura non determinata si affrontano con le riserve, che però non hanno nulla a che fare con i fondi, in quanto ne approva la destinazione l'assemblea destinando una parte di utili sotto la proposta degli amministratori (mentre per i fondi questi sono iscritti dagli amministratori).

la sentenza di primo grado oppure secondo). Vuol dire che sia per i fondi rischi sicuramente che per i fondi oneri, non c'è alcuna certezza di mera esistenza di quella perdita e diviene certa solo alla data di sopravvenienza.

Rilevare un accantonamento ad un fondo del passivo è ammissibile (*ex art. 2425-bis*, co. 3, c.c.) a fronte di perdite o debiti di natura **certa o probabile**, qualora si ritenga probabile l'impiego di risorse future e sia attendibilmente stimabile l'ammontare della perdita futura.

Se la perdita o il debito sono invece considerati soltanto **possibili**, di essi si deve dare soltanto notizia nella nota integrativa senza fare alcun accantonamento.

L'iscrizione di un fondo del passivo presuppone, inoltre, l'individuazione di un **rischio specifico** essendo esclusa l'effettuazione di un accantonamento a fronte dei rischi generici gravanti sull'attività d'impresa, per fronteggiare i quali è possibile esclusivamente la formazione di una riserva.

L'art. 2424-*bis*, co. 3, c.c., consente di distinguere tra fondi rischi e fondi oneri.

- I **fondi oneri** sono destinati a fronteggiare perdite o oneri sicuramente destinati a verificarsi, ma **la data** o l'**ammontare** sono incerti.
- I **fondi rischi** invece sono iscritti a fronte di perdite e oneri incerti anche nell'**an**, essendo la loro futura manifestazione soltanto probabile (OIC 31, parr. 5-6).

Tale distinzione non è, però, prevista dallo schema di stato patrimoniale poiché in molte circostanze risulta incerta la categoria di appartenenza del fondo.

Alcune questioni interpretative

L'art. 2424-*bis*, co. 3, c.c., genera alcuni dubbi circa la **data di sopravvenienza**, in quanto se si fa coincidere questa con la data di scadenza e ci si attiene strettamente alla lettera della norma, tutti i debiti di natura determinata e di esistenza e di ammontare certo, ma dei quali non è definita la data di scadenza dovrebbero figurare non nella classe D, bensì tra i fondi. Tale ricostruzione è errata, in quanto «data di sopravvenienza» indica non la data di scadenza del debito, bensì la data in cui il debito probabile diviene certo, ovvero quando l'ammontare diventa determinato.

Quando l'incertezza grava soltanto sulla data di scadenza ma sono certi l'an e l'ammontare, gli importi corrispondenti sono iscritti tra i debiti, poiché sussiste una pretesa di ammontare determinato nei confronti della società.

L'art. 2424-*bis*, co. 4, c.c., prevede l'iscrizione di una distinta classe del passivo del «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)»: questo, in base alle modalità di calcolo dettate dall'art. 2120 c.c. costituisce un debito verso i lavoratori dipendenti certo nell'*an* e nel suo ammontare ma non nella data di sopravvenienza in quanto gli importi «accantonati» devono essere corrisposti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (OIC 19, par. 62).

Rispetto ai debiti di cui la società contesta l'ammontare o l'esistenza, nell'eventualità di una contestazione parziale del debito, la parte **non contestata** va iscritta tra i debiti, mentre è rilevato nei fondi del passivo l'importo che si ritiene probabile dover pagare in relazione alla parte di debito contestata. In ogni caso, l'intera pretesa avanzata nei confronti della società deve risultare dai **conti d'ordine** al fine di renderne evidente l'entità complessiva. Coerentemente con quanto appena affermato, sembra doversi iscrivere un debito e non un fondo rischi a fronte di una **sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva**, anche la dove la società abbia proposto appello e ritenga di avere significative probabilità di successo.

Esempio: Se una società ha un debito nominale di 100.000 euro ma, per ragioni oggettive (come merce consegnata danneggiata), ritiene di doverne pagare solo 50.000, deve iscrivere in bilancio l'importo più probabile, cioè 50.000. Il debito contestato va trattato come un fondo rischi e la società deve poter giustificare in modo analitico perché considera dovuto un valore inferiore rispetto a quello nominale.

Categoria	Descrizione	An (esistenza)	Quantum (ammontare)	Data di sopravvenienza	Riferimenti normativi/OIC
Fondo rischi	Accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti probabili di natura determinata ma con esistenza solo probabile.	Probabile	Indeterminato o stimabile	Quando il debito diventa certo o l'importo determinabile	Art. 2424-bis, co. 3 c.c.; OIC 31, parr. 5-6
Fondo oneri	Accantonamenti destinati a coprire oneri o perdite certe, ma con data o ammontare incerti.	Certa	Determinato	Quando si prevede l'insorgenza dell'onere (non ancora maturato)	Art. 2424-bis, co. 3 c.c.; OIC 31
Debiti veri e propri	Passività con natura, esistenza, ammontare e data di scadenza determinati.	Certa	Determinato	Scadenza del debito	Art. 2424 c.c.
TFR (trattamento di fine rapporto)	Debito certo nell'an e nel quantum, ma incerto nella data di sopravvenienza, poiché pagato alla cessazione del rapporto.	Certa	Determinato	Momento della cessazione del rapporto di lavoro	Art. 2424-bis, co. 4 c.c.; Art. 2120 c.c.; OIC 19, par. 62
Debiti contestati	Se contestazione parziale, la parte non contestata è iscritta tra i debiti; la parte probabile tra i fondi rischi.	Parzialmente certa	Parzialmente stimabile	Quando si ritiene probabile il pagamento della parte contestata	OIC 31

I CRITERI DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ; IL CRITERIO DEL COSTO STORICO E I CRITERI CONCORRENTI; IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

L'art. 2426 c.c.

Benché sia rubricato «criteri di valutazione», il contenuto dell'art. 2426 c.c. è **eterogeneo** in quanto:

- da un lato detta i **criteri di valutazione** delle diverse categorie di attività;
- dall'altro precisa **le condizioni di iscrivibilità in bilancio** (e non soltanto di valutazione) di talune entità – segnatamente i c.d. **oneri pluriennali** e **avviamento**.

Il ruolo centrale del costo storico

Quanto al profilo valutativo, dal dettato normativo risulta che **il costo storico costituisce il criterio di valutazione principale**, utilizzabile per quasi ogni categoria di attività. E ciò perché:

- **Oggettività e semplicità di applicazione;**
- il criterio del costo storico è **funzionalmente coerente** con i principi di prudenza e realizzazione dell'utile;
- **non consente emersione di utili non realizzati.**

I criteri di valutazione «concorrenti» o «alternativi»

Rispetto ad alcune categorie di attività, l'art. 2426 c.c. affianca al costo storico alcuni criteri di valutazione «concorrenti» o «alternativi», che però non possono essere considerati in maniera unitaria, dovendosi distinguere **tre diversi ambiti applicativi** dei medesimi.

1. Criteri alternativi obbligatori successivi (nn. 3 e 9)

- Immobilizzazioni: riduzione al valore di utilizzo durevolmente inferiore;
- Rimanenze/titoli/attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: riduzione al valore di mercato.

Per la valutazione delle rimanenze si applica un criterio alternativo se il minore tra il costo storico e il presumibile valore di realizzo è quest'ultimo. In questo caso devo utilizzare obbligatoriamente il criterio del presumibile valore di realizzo se diventa inferiore al costo storico. *Esempio:* Se ho delle rimanenze pagate 100, ma sul mercato posso realizzarle per 50, devo per forza scrivere 50. Per questo si chiama così: il valore di realizzo devo iscriverlo obbligatoriamente (obbligatorio) se (alternativo) il valore di realizzo scende sotto il costo storico (successivo). Immobilizzazioni: il costo comprende l'ammortamento, ma il costo storico lo devo ridurre se c'è un valore di realizzo durevolmente inferiore (criterio alternativo).

2. Criteri diversi obbligatori (nn. 8 e 11-bis)

- Costo ammortizzato per crediti, debiti, titoli iscritti tra le immobilizzazioni;
- Fair value per strumenti finanziari derivati.

3. Criteri concorrenti discrezionali (adozione al posto del costo storico è rimessa alla discrezionalità del redattore del bilancio)

- Metodo del patrimonio netto¹⁹
- Percentuale di completamento.

Il costo di acquisto

Il criterio valutativo si distingue se è in sede di prima iscrizione o di valutazione successiva. In merito alla **prima iscrizione**, occorre distinguere tra il costo di acquisto e il costo di produzione.

Determinazione del costo di acquisto (art. 2426, n. 1).

- Prezzo pagato;
- Costi accessori all'acquisto (imposte, spese notarili);
- Oneri per rendere utilizzabile il bene (trasporto, installazione, montaggio).

Tuttavia, questa capitalizzazione non può portare a iscrivere in bilancio un valore del bene superiore a quello che l'impresa potrà effettivamente recuperare attraverso il suo utilizzo.

Se il valore risultante dall'inclusione degli oneri accessori dovesse superare il valore recuperabile, occorrerebbe sin da subito, già al momento della **prima iscrizione in bilancio**, procedere alla svalutazione del bene, in conformità a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 3 c.c. e secondo le indicazioni dell'OIC 16.

REGOLA: gli **oneri finanziari** sostenuti per acquistare il bene sono **esclusi** dal costo di acquisto.

Eccezione: l'acquisto consegue alla fabbricazione del bene commissionata a terzi (di regola sulla base di un contratto di appalto)²⁰.

OIC 16, par. 43: è ammessa l'imputazione al costo di acquisto degli oneri finanziari sostenuti durante la fabbricazione se:

- Finanziamento di scopo;
- Costi direttamente imputabili.

Le indicazioni del principio contabile appena riportate non sembrano tuttavia dover essere interpretate in modo formalistico, sì che gli oneri finanziari risultano capitalizzabili non soltanto quando il finanziamento è effettuato nella forma di **mutuo di scopo** ma altresì in ogni caso in cui sia dimostrabile una correlazione tra il finanziamento contratto dalla società e l'acquisto da essa compiuto. Quindi aggiungiamo come ultimo requisito:

- Correlazione è dimostrabile.

Esempio: una società di navigazione che fa costruire la nave da crociera. Qual è il contratto in essere tra la società di navigazione e il cantiere navale se commissionano la costruzione di una nave da crociera che impiega 4 anni ad

¹⁹ utilizzabile per la valutazione delle partecipazioni "immobilizzate" in imprese controllate e collegate

²⁰ è però condivisibile l'opinione secondo cui la soluzione dovrebbe prescindere dalla forma del contratto e basarsi sulla sostanza economica, potendo dunque affermarsi la capitalizzabilità degli oneri finanziari anche in ipotesi di compravendita di cosa futura.

essere costruita? È un contratto di appalto che è un contratto di durata: se c'è una fabbricazione ad hoc che è, per esempio, dimostrata dall'esistenza di un contratto di appalto e per il conseguimento della stessa, la società ha firmato un mutuo di scopo (finalizzato a quello), i costi finanziari sono imputabili al costo d'acquisto.

Successivamente alla prima iscrizione, secondo i principi contabili nazionali, possono concorrere a incrementare il costo di acquisto iniziale del bene gli **oneri** eventualmente sostenuti per **l'ampliamento, l'ammodernamento, la sostituzione o il miglioramento degli elementi strutturali** di un' immobilizzazione a condizione che tali costi determinino un **aumento significativo** e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile, nei limiti del valore recuperabile del bene (OIC 16, parr. 16 e 49). Non sono pertanto capitalizzabili, e vanno imputati al conto economico, i costi di manutenzione ordinaria che non producano gli effetti testé indicati; anche in relazione agli oneri di manutenzione c.d. straordinaria il principio di prudenza impone di valutare con particolare attenzione in quale misura essi siano effettivamente capitalizzabili, richiedendo in merito, se ritenuto opportuno, il parere di un esperto (OIC 16, parr. 49 ss.).

Il costo di produzione

Componenti del costo di produzione

Obbligatori:

- Oneri **direttamente imputabili al prodotto**.

Facoltativi (ma non discrezionali):

- **Oneri di finanziamento della fabbricazione;**
- **Quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti** (spese generali di fabbricazione).

È chiaro che il costo di produzione è più discrezionale del costo di acquisto in quanto vi è un margine di incertezza che grava sull'accertamento dei presupposti per la capitalizzazione dei costi indiretti nonché sulla determinazione dell'importo ragionevolmente imputabile. Vi sono dei **limiti**;

- Possono essere imputate solo le spese generali di produzione, escludendo sia i costi relativi alla vendita sia le spese generali di amministrazione²¹;
- È necessario fare riferimento a un **livello di produzione normale** sì da limitare l'incidenza di costi derivanti da diseconomie dell'impresa o da eventi eccezionali (es. incendi): il tutto al fine di evitare la capitalizzazione di costi privi di utilità futura;
- Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni non può eccedere il **valore d'utilizzo del bene**, conformemente al principio di prudenza.

Le partecipazioni immobilizzate – Valutazione al costo

Il costo delle immobilizzazioni può incrementarsi successivamente all'acquisto a fronte della sottoscrizione di **aumenti di capitale; versamenti in conto capitale** o a fondo perduto a favore della partecipata. Invece nel caso di **versamenti effettuati a copertura di perdite** della partecipata, l'effetto sul valore è nullo (due variazioni opposte che si elidono).

Riduzione reale:

- Con distribuzione ai soci → riduzione valore partecipazione;
- Senza distribuzione (imputazione a riserva) → valore inalterato.

Riduzione per perdite:

- Forte indizio della necessità di svalutazione;

²¹ OIC 13, par. 34, secondo cui «i costi generali ed amministrativi, in quanto non costituiscono oneri specificatamente sostenuti per portare le rimanenze al loro attuale sito e condizione, si riferiscono a funzioni comuni della società nella sua interezza e come tali essi rappresentano componenti negativi del reddito dell'esercizio in cui si sono rilevati».

- Non implica necessariamente perdita durevole di valore.

Potrebbero infatti fare da "contrappeso" plusvalenze implicite in poste dell'attivo della partecipata (non iscrivibili nel bilancio della stessa) sì che alla riduzione del capitale non corrisponde la diminuzione del valore effettivo del patrimonio della partecipata.

Distribuzione dividendi:

- Non implica automaticamente svalutazione;
- Svalutazione solo se determina diminuzione del valore economico al di sotto del valore di iscrizione.

Aumento di capitale:

- **Con esclusione dell'opzione:** non è automatica la perdita di valore se prezzo e sovrapprezzo sono congrui;
- **Mancato esercizio dell'opzione:** indicatore di una possibile riduzione, ma non c'è obbligo di rilevazione.

Pur non potendo revocarsi in dubbio il fatto che il mancato esercizio del diritto d'opzione possa essere dettato da valutazioni di opportunità da parte del socio che prescindono da eventuali "difficoltà" ovvero dallo stato di crisi della partecipata, non può trascurarsi che il mancato esercizio del diritto d'opzione, nei casi in cui il prezzo di emissione coincida con il valore nominale ovvero sia "sotto la pari", determina la diluizione sia della percentuale partecipativa sia del valore della partecipazione, registrandosi perciò, di regola, una riduzione durevole di valore della stessa.

Accertamento della durevolezza delle perdite di valore (OIC 21, parr. 32-34).

- **Fattori interni:** perdite operative fisiologiche, eccesso di costi fissi non riducibili nel breve periodo, obsolescenza tecnologica degli impianti o processi produttivi dell'impresa).
- **Fattori esterni:** crisi del mercato di riferimento, ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti, nuove leggi e regolamentazioni che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa.

Quando una partecipata è quotata, la semplice **diminuzione del prezzo di mercato** delle sue azioni non è sufficiente per parlare di perdita durevole di valore, a meno che non vi siano anche reali e persistenti difficoltà economico-finanziarie che rendano improbabile un miglioramento. Secondo l'OIC 21, la perdita è durevole solo se **non** è ragionevole aspettarsi che le cause che l'hanno determinata si risolvano in **breve tempo**. Non è considerata durevole invece quando la partecipata ha predisposto piani concreti e realistici per recuperare l'equilibrio economico-finanziario. Tali piani devono essere approvati dagli organi competenti, dettagliati negli interventi e nei benefici attesi, collocati in un arco temporale breve e con elevate possibilità di realizzazione, in coerenza con il principio di prudenza.

Casi particolari di determinazione del costo storico:

1. Non coincidenza tra costo e valore effettivo

- **Costo > valore effettivo:** verificare se la differenza è durevole → eventuale svalutazione;
- **Costo < valore effettivo** («buon affare»): il valore contabile non può coincidere con il valore effettivo, perché si darebbe luogo ad una rivalutazione non consentita e alla rilevazione di utili non realizzati.

2. Conferimento

Oggetto di talune controversie interpretative è infine la determinazione del costo nell'ipotesi in cui il bene sia conferito alla società. **Due tesi:**

- **Tesi A:** Iscrizione al valore della perizia ex art. 2343 c.c., anche in caso di sua sottovalutazione;
- **Tesi B:** Applicazione del criterio del costo storico, iscrizione della possibile sottovalutazione.

È, tuttavia, necessario distinguere:

1. Caso in cui siano la relazione di stima ovvero i criteri ex art. 2343-ter c.c. a sottostimare il conferimento → non è possibile iscrivere i beni ad un valore superiore (a meno che non sia fatta una nuova stima dal quale emerga questo valore)

2. Caso in cui il conferimento avvenga a un valore inferiore a quello indicato nella relazione di stima ex art. 2343 c.c. o nella dichiarazione degli amministratori di cui all'art. 2343-quater, comma 3, c.c. *Esempio:* Se la perizia dell'esperto fissa il valore massimo dell'immobile a 1 milione, ma i soci e il conferente concordano su 800 mila euro, il conferimento avviene per 800 mila. Di conseguenza, il valore da iscrivere in bilancio sarà **quello effettivamente attribuito**, cioè 800 mila, che costituisce il costo storico del bene.
 - a. parte della dottrina ritiene che al criterio del costo storico dovrebbe sostituirsi quello del valore di stima, facendo emergere, indipendentemente dal valore attribuito al bene dalle parti, l'intera plusvalenza da conferimento alla quale corrisponderebbe una riserva sovrapprezzo di pari importo, evitando in tal modo la formazione di riserve occulte e una rappresentazione che non sia né veritiera né corretta.
 - b. Un'altra parte della dottrina ritiene che la sottovalutazione sia una conseguenza "fisiologica" del criterio del **costo storico** e, inoltre, lo stesso avviene in caso di compravendita quando la società conclude un "buon affare".

Nella pratica, però, al di fuori dei casi in cui la sottovalutazione sia funzionale al **perseguimento di vantaggi fiscali**, non si ravvisa un interesse delle parti ad attribuire al conferimento un valore inferiore a quello di stima.

3. L'acquisto a titolo oneroso diverso dalla compravendita

Permuta: il trattamento contabile dipende dalla funzione in concreto assolta dalla medesima.

Permuta – disponibilità di bene analogo (non rappresenta nell'aspetto sostanziale una compravendita):

- Bene acquistato rilevato al **valore del bene ceduto**;
- Nessuna plusvalenza o minusvalenza viene rilevata.

Permuta – operazione di acquisto/vendita:

- Bene acquistato al **presumibile valore di mercato**;
- Rilevazione della plusvalenza conseguita mediante l'operazione qualora il valore di mercato del bene acquistato ecceda quello del bene ceduto (OIC 16, par. 82-84).

In conformità al principio di prudenza deve peraltro osservarsi, riguardo a tale seconda fattispecie, che qualora il valore di mercato del bene acquistato mediante permuta ecceda, in modo considerato durevole, il suo valore d'uso, è necessario procedere alla svalutazione del medesimo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.

4. Donazione e prezzo simbolico

Beni acquisiti gratuitamente

- **OIC 16:** iscrizione al **presumibile valore di mercato** al momento del trasferimento, al netto di costi per l'utilizzo.
- **Impostazione prudentiale:** valore di iscrizione corrisponde al valore di mercato o al valore di utilizzo se inferiore.

In ogni caso: all'iscrizione tra le attività del bene ricevuto a titolo gratuito corrisponde la rilevazione a conto economico (di importo pari al valore attribuito al bene) nella voce A5 («altri ricavi e proventi»).

In sintesi: Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito sono generalmente iscritte in bilancio al loro **presumibile valore di mercato**. Tuttavia, quando si tratta di **immobilizzazioni immateriali**, questa impostazione non è unanimemente accettata: solo una parte della dottrina ritiene corretto iscrivere al valore di mercato, mentre un'altra parte ritiene che l'attribuzione del presumibile valore sarebbe troppo discrezionale, in considerazione del carattere unico e non confrontabile sul mercato dell'immobilizzazione materiale (es. marchi e brevetti).

I lavori in corso su ordinazione

- L'art. 2426, comma 1, n. 11, c.c. **consente** la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in base al criterio della **percentuale di completamento**.

- **Natura discrezionale:** L'adozione **non è obbligatoria** e rientra nella discrezionalità del redattore del bilancio.
- **Compatibilità con realizzazione:** **non** si pone in contrasto con il principio di realizzazione per la **certezza dell'alienazione** del bene prodotto. I ricavi sono **certamente realizzati** e **distribuibili** ai sensi dell'art. 2433 c.c.
- **Perdite previste:** Rilevazione nell'esercizio in cui sono «**prevedibili sulla base di obiettiva e ragionevole valutazione**».

Ammortamento sistematico delle immobilizzazioni

Nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è **limitata nel tempo**²², il costo iniziale è assoggettato ad **ammortamento sistematico**, sì da ridurlo progressivamente, sino ad azzerarlo al termine del periodo di ammortamento previsto.

Significato di "sistematico": L'utilizzo dell'aggettivo «sistematico» chiarisce che l'ammortamento deve essere operato sulla base di un **piano predefinito** (non necessariamente a quote costanti) al fine di evitare condotte opportunistiche da parte del redattore del bilancio che potrebbe variare le aliquote in funzione dei risultati aziendali attuando così "politiche di bilancio" contrarie alle clausole della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza. Il piano dev'essere riesaminato periodicamente

La revisione del piano costituisce **modifica di una stima contabile** e non rientra nell'ambito dell'art. 2423-bis, comma 2, c.c. (**non è condizionata** al ricorrere di casi eccezionali).

Ammortamenti eccessivi e riduzioni durevoli

Maggiormente problematica è l'ipotesi in cui emerga (alla luce di nuove conoscenze in precedenza non disponibili) non una variazione della prevista vita utile del bene (alla quale consegue, come appena affermato, la modifica dei coefficienti applicati a partire dall'esercizio in corso) bensì l'eccessiva entità degli ammortamenti effettuati negli esercizi passati con una conseguente eccessiva diminuzione del valore contabile dell'immobilizzazione.

Gestione degli ammortamenti pregressi

Tre cause di eccessività:

- **Incremento di valore:** Storno **contrario al costo storico** (rivalutazione solo in casi eccezionali).
- **Variazione stima vita utile:** **Sospensione temporanea** dell'ammortamento.
- **Errore iniziale:** Storno possibile solo per **errori materiali di calcolo**.

Il valore di tutte le immobilizzazioni, incluse quelle non assoggettate ad ammortamento, può diminuire successivamente alla prima iscrizione là dove siano rilevate **riduzioni durevoli**, cioè qualora il valore sia **durevolmente** ridotto rispetto al valore contabile. Il **valore recuperabile** è il maggiore tra valore d'uso e fair value (OIC 9).

La svalutazione in precedenza effettuata deve essere **eliminata** - salvo che nel caso dell'avviamento - qualora ne siano venuti meno i presupposti: si parla del c.d. **ripristino**. Questo **non costituisce rivalutazione** → utili rilevati nel conto economico sono **realizzati** e **distribuibili**, fermo restando che è una componente valutativa è necessaria una motivazione analitica della proposta di distribuzione degli utili.

Il professore dice di non trattare la parte seguente sul costo ammortizzato.

Il costo ammortizzato

Le modifiche del d.lgs. 139/2015

- **Introduzione del criterio:** Il d.lgs. 139/2015 ha introdotto il **criterio del costo ammortizzato** per crediti, debiti e titoli immobilizzati.
- **Natura:** Benché riconducibile al costo storico, rappresentando un «**affinamento**» del medesimo, la sua applicazione può risultare complessa.

²² Sono escluse le immobilizzazioni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo, come i terreni e le opere d'arte.

Critiche: la modifica è stata criticata dalla dottrina come «**palesamente contraria al principio della semplificazione**» e si dubita del miglioramento della valenza informativa.

Approccio cauto: Disposizioni transitorie e esclusioni per PMI e micro-imprese. Solo titoli con **scadenza fissa** posseduti sino alla scadenza.

Rinvio completo: L'art. 2426 c.c. opera un **completo rinvio** ai principi IAS/IFRS (IAS 39, IFRS 9).

Definizione IAS 39: Valore iniziale **aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo** utilizzando il criterio dell'**interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra valore iniziale e a scadenza.

Elemento distintivo: Utilizzo del **tasso di interesse effettivo** anziché nominale per **ripartire pro quota** tutti gli oneri e proventi.

Fattore temporale: **Attualizzazione** di crediti e debiti non produttivi di interessi o con tassi inferiori al mercato.

Il metodo del patrimonio netto - Ambito

Art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.

Natura facoltativa: L'art. 2426, n. 4, **concede la facoltà** di optare per il metodo del patrimonio netto per **partecipazioni in imprese controllate e collegate** (art. 2359 c.c.). La disciplina permette di **includere** le partecipazioni:

- Eccedenti la soglia del **controllo di diritto**;
- Non maggioritarie che assicurano il **controllo di fatto**;
- Che, in presenza di **sindacati di voto**, assicurano il controllo della società e il sindacato, in forza delle previsioni contrattuali, sia a sua volta controllato da uno dei soci.

Si **esclude** l'applicabilità del metodo del patrimonio netto qualora sussistano **rilevanti restrizioni** all'esercizio dei diritti della controllante.

Funzione: Diretto a far emergere il valore che si otterrebbe in caso di consolidamento, con **funzione analoga ai conti consolidati**.

Il metodo del patrimonio netto – Plusvalenze

- **Controversia interpretativa:** Il testo non chiarisce se le plusvalenze transitino dal conto economico prima dell'imputazione a **riserva non distribuibile**.
- **Tesi prevalente:** **Transito dal conto economico** perché la rilevazione degli «effetti» reddituali dell'investimento rappresenta uno degli obiettivi del metodo.
- **Art. 6, d.lgs. 38/2005** prescrive il transito dal conto economico delle plusvalenze originate dal metodo del patrimonio netto (applicabile anche alle società non IAS).
- Per effetto della sua rilevazione nel conto economico la plusvalenza **può essere «erosa»** dalle componenti negative. La **disciplina rigorosa** del d.lgs. 38/2005 prevede **completamento e ricostituzione** della riserva "attingendo" ad eventuali riserve disponibili ovvero, in mancanza di queste, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Regime della riserva:

- **Indistribuibile** ma è **utilizzabile per copertura perdite**;
- **Ordine di priorità:** è controverso, ma l'opinione prevalente è che debba essere erosa dopo le riserve disponibili e la riserva legale, in conformità al principio secondo cui dovrebbero essere prima utilizzate riserve formate mediante imputazione di utili realizzati o di apporti di capitale e da ultimo quelle "contenenti" utili non realizzati.
- **Ricostituzione** obbligatoria se intaccata dalle perdite.

Esclusioni dal transito: quando gli incrementi e i decrementi di valore del patrimonio netto della partecipata corrispondono non al risultato di periodo da questa conseguito bensì a riserva per apporti, rivalutazioni, distribuzioni, riduzioni di capitale.

Operazioni sul capitale: Modifiche del patrimonio netto di pertinenza → **iscrizione in conto economico** (natura "realizzativa").

Esempio: Una società acquista il 30% di una partecipata pagando 10 milioni, mentre il patrimonio netto della partecipata è pari a 1 milione. Applicando il metodo del patrimonio netto non si iscrive semplicemente la quota del patrimonio netto (300.000 euro), ma si parte dal patrimonio netto *rettificato* della partecipata: ad esempio, dopo le correzioni dovute alle operazioni infragruppo, il patrimonio netto diventa 900.000 euro. Rimane quindi una forte differenza rispetto ai 10 milioni pagati, che deve essere giustificata con valori non espressi nel bilancio della partecipata (come l'avviamento). Se tale differenza è ragionevole e giustificabile, la partecipazione va iscritta al costo sostenuto, cioè 10 milioni.

Negli anni successivi il valore contabile della partecipazione varia insieme alla quota di patrimonio netto della partecipata. Se il patrimonio netto aumenta e la quota del partecipante passa, ad esempio, a 1,5 milioni, la partecipazione aumenta da 10 a 10,5 milioni. È questo il motivo del nome "metodo del patrimonio netto": il valore in bilancio segue le variazioni del PN della partecipata.

Resta però un problema: l'aumento di valore della partecipazione genera un incremento di patrimonio per il partecipante. Si tratta di utili realizzati o non realizzati? La dottrina è divisa, ma il legislatore, per prudenza, considera questi utili **non realizzati** e li destina a una **riserva indisponibile**. Non è però chiaro se tali utili debbano prima transitare nel conto economico oppure essere imputati direttamente a patrimonio netto. L'art. 6 del d.lgs. 38/2005, riferito alle società IAS, afferma che passano per il conto economico; molti ritengono che questa soluzione valga, per analogia, anche per il metodo del PN previsto dal codice civile.

Ai fini d'esame, ciò che conta è capire che il metodo del patrimonio netto richiede che il valore della partecipazione **segua nel tempo le variazioni del patrimonio netto** della partecipata.

La valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati

Il d.lgs. 139/2015

Prima della novella: Derivati solo nei **conti d'ordine**, nessuna influenza sui saldi di bilancio; inoltre, erano iscritti al costo storico, ma questo costo coincide soltanto con le **commissioni** pagate alla banca che lo struttura: un importo minimo e del tutto irrilevante per capire se il derivato genera rischi o benefici per l'impresa.

Nuova impostazione: **Iscrizione** tra attività o passività e **valutazione al fair value** con la rilevazione di variazioni in conto economico o riserve.

Tecnica normativa: **rinvio ai principi IAS/IFRS** per le definizioni di "strumento finanziario derivato" e "fair value", rendendo i principi IAS/IFRS **vincolanti** anche per le società che redigono bilancio secondo il Codice civile.

Definizione IAS/IFRS

L'art. 2426, comma 2, c.c. rinvia alla definizione di strumento derivato dettata dagli IAS/IFRS, in base alla quale un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta le tre seguenti caratteristiche:

- a) **valore variabile** in funzione di sottostante²³;
- b) **investimento iniziale minimo**;
- c) **regolato a una data futura**.

Tale definizione presenta, evidentemente, carattere di generalità, che consente di ricondurre ad essa le diverse tipologie di derivati note alla prassi, quali, tra le altre, i contratti futures e for-ward, gli swap e i contratti di opzione.

Derivati incorporati: Separazione del derivato dallo strumento nel quale è incorporato e autonoma rilevazione obbligatoria.

Finalità dell'impiego (decisiva per rappresentazione contabile):

- **Fini speculativi** → Conseguire profitti dalle variazioni (es. compro o vendo alla scadenza di un termine delle azioni);
- **Fini di copertura** → può riguardare le variazioni di
 - Fair value dell'attività sottostante (Fair value hedge);
 - Flussi finanziari attesi derivanti dall'attività sottostante (Cash flow hedge).

²³ variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali.

Condizioni per copertura: «**Stretta e documentata correlazione**» e grado di efficacia (test IAS/IFRS: copertura **altamente probabile**).

Il professore dice di non trattare la parte seguente sulla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Criteri di determinazione

Definizione di fair value: «Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato».

Gerarchia dei criteri:

- **Valore di mercato** (mercato attivo)
- **Valore derivato** (componenti o strumento analogo)
- **Modelli di valutazione** generalmente accettati
- **Non determinazione** se non attendibile

Rappresentazione: Valore positivo → attività; valore negativo → **fondi rischi e oneri** (perdita non certa fino al realizzo).

Variazione positiva o negativa del *fair value* dei derivati

Derivati speculativi: Variazioni positive o negative sono iscritte **nel** conto **economico** (e gli utili **non distribuibili**).

Derivati di copertura:

- La copertura si riferisce al *fair value* di elementi presenti in bilancio >> le variazioni di valore del derivato sono imputate a conto economico; le variazioni di valore dell'elemento coperto attribuibili al rischio oggetto di copertura sono imputate al conto economico affinché si compensino, simmetricamente con quelle di segno opposto relative al derivato di copertura.
- La copertura si riferisce a flussi finanziari/operazioni di futura manifestazione >> le variazioni sono imputate direttamente ad una riserva di patrimonio netto pari all'importo del derivato.

La valutazione dei derivati al *fair value* e le modalità di rappresentazioni delle variazioni comportano la rilevazione di **utili non realizzati** nel conto economico ovvero la diretta imputazione dei medesimi a riserva, con conseguenti effetti sulla determinazione del risultato d'esercizio e sulla consistenza del patrimonio netto. Per neutralizzare l'incidenza della valutazione, l'art. 2426, comma 1, n. 11- *bis*, c.c.:

- Non sono distribuibili gli utili imputati a conto economico derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti derivati;
- Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto ai fini degli artt. 2412, 2433, 2442, 2446, 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Il divieto di distribuzione non si applica agli utili da *fair value* inerenti agli strumenti derivati di copertura delle variazioni del *fair value* di elementi iscritti in bilancio a tali utili non realizzati non hanno alcuna incidenza sulla determinazione del risultato di esercizio essendo compensati dalla simmetrica perdita relativa all'elemento coperto. Laddove la copertura non è perfetta, la differenza è soggetta al divieto di distribuzione previsto per gli utili relativi ai derivati non utilizzati e non necessari per la copertura.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: IL FAIR VALUE E L'IMPAIRMENT TEST

Gli IAS/IFRS

I principi contabili internazionali **non indicano un criterio di valutazione preminente** ma delineano un **sistema valutativo misto** che contempla sia il costo storico, sia il *fair value* quali criteri principali.

Gli IAS/IFRS risultano **vincolanti sul piano valutativo soltanto in limitati casi** mentre in relazione alla maggioranza delle categorie di attività **concedono la facoltà di optare** per il criterio del costo storico o, in alternativa, per quello del *fair value*.

Conseguenza: La generica osservazione secondo cui il bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS sarebbe idoneo ad approssimare il valore effettivo del patrimonio sociale risulta **condivisibile soltanto nella misura** in cui il redattore del bilancio faccia ampio uso della facoltà di valutare al *fair value* gran parte delle attività.

La definizione di *fair value*

Secondo la definizione contenuta nei principi IAS/IFRS, il *fair value* è rappresentato dal «**corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili**» ed è **tendenzialmente espressivo del valore di mercato** dell'attività.

In teoria il costo storico è **oggettivo** perché deriva da una transazione reale; il *fair value* invece è **ipotesi**, una stima: si basa su prezzi di mercato solo quando esistono quotazioni affidabili. Molte attività (come impianti, macchinari, immobili) non hanno un vero mercato attivo; perciò, il *fair value* richiede valutazioni di **esperti**, aumentando la discrezionalità degli amministratori. Anche quando esiste un mercato, il prezzo non sempre riflette una “transazione ideale”, ad esempio nei periodi di **crisi finanziaria** in cui gli operatori sono costretti a vendere.

Implicazioni operative: L'utilizzo di tale criterio valutativo impone dunque il **costante adeguamento** (al termine dell'esercizio) del valore contabile delle attività al loro **valore corrente**.

Superamento del costo storico: Mentre in base al criterio del costo storico il valore iniziale di iscrizione costituisce il limite massimo e rivalutazioni possono essere operate soltanto in casi eccezionali, il *fair value* **impone il superamento del costo di iscrizione iniziale** e la "rivalutazione" delle attività sino a concorrenza del valore corrente, con la conseguente **rilevazione di utili non realizzati**.

Prima iscrizione e valutazione successiva

Prima iscrizione: I principi IAS/IFRS **prescrivono la rilevazione delle attività al loro costo storico**, anche qualora la società intenda avvalersi successivamente della facoltà di valutare la specifica attività al *fair value*, ad eccezione di specifiche ipotesi (elementi patrimoniali acquisiti nell'ambito di una *business combinations* e strumenti finanziari). In sede di prima iscrizione la distinzione tra costo storico e *fair value* assume tuttavia (di regola) portata soltanto teorica, in quanto, qualora il corrispettivo dell'acquisto sia di natura monetaria, le due grandezze risultano coincidenti.

Possibili divergenze: Il prezzo effettivamente pagato può essere influenzato dalle caratteristiche specifiche della domanda e dell'offerta, e segnatamente dalla **forza contrattuale delle parti**. La determinazione del *fair value*, diversamente, **presuppone normali condizioni di mercato** e l'assenza di fattori quali posizioni negoziali di forza o vincoli societari.

Seconda iscrizione: L'utilizzo del *fair value* è **imposto per una limitata porzione dell'attivo**. L'ambito di applicazione si estende (almeno potenzialmente) per effetto della **facoltà concessa** dagli IAS/IFRS di adottare tale criterio valutativo per l'intero attivo immobilizzato.

Approccio non uniforme: L'approccio dei diversi principi IAS/IFRS non è uniforme, giacché alcuni indicano il *fair value* come **criterio di riferimento** (c.d. *benchmark treatment*), altri quale **criterio alternativo** (c.d. *allowed alternative treatment*).

Vincolo di coerenza: La discrezionalità del redattore nella scelta tra il costo storico e il *fair value* **non è assoluta** in quanto gli IAS rilevanti dispongono che, qualora si utilizzi il *fair value* per un determinato bene, **v'è l'obbligo di impiegare lo stesso per tutte le attività** comprese nella medesima classe di appartenenza.

Determinazione del *fair value*

Gli IAS/IFRS indicano, tendenzialmente, quale **parametro di riferimento principale** per la determinazione del *fair value* il **valore di mercato dello specifico bene o di beni simili**, il quale è convenzionalmente ritenuto espressivo del valore equo. Sul piano teorico (e talora anche in concreto), le due grandezze non sono perfettamente coincidenti poiché il *fair value* rappresenta il **prezzo negoziato in una transazione ideale**, tra parti «libere» (cioè non necessitate di concludere lo scambio) e aventi accesso a **tutte le informazioni** relative al bene scambiato disponibili sul mercato. Queste condizioni evidentemente **non sempre sono in concreto riscontrabili nei mercati**.

Tecniche valutative alternative

Là dove, **in assenza di un mercato attivo**, non vi sia un prezzo di mercato per lo specifico bene o altri ad esso analoghi ovvero qualora il **prezzo di mercato non sia significativo** in quanto formatosi in un mercato illiquido (caratterizzato da un numero insufficiente di scambi) o influenzato da transazioni «forzate»²⁴, il *fair value* è determinato mediante **tecniche valutative** atte a determinare il valore effettivo del bene in funzione della sua capacità di produrre **futuri flussi di cassa o di reddito**.

Il ricorso a tecniche valutative in assenza di prezzi di mercato rilevanti rende la stima del *fair value* **maggiormente soggettiva** in quanto influenzata dalle **scelte discrezionali degli amministratori** (circa le metodologie e le variabili impiegate) potendo dunque **incidere negativamente** sulla rilevanza informativa dei conti annuali.

Criteri difformi per categoria

Unicità della nozione, diversità dei criteri

I diversi principi IAS/IFRS dettano, **a seconda della categoria di attività**, criteri difformi per la determinazione del prezzo di mercato e indicano **non coincidenti tecniche valutative** per la stima del *fair value* in assenza di prezzi di mercato rilevanti (o regolarmente osservabili). È il caso di impianti, macchinari o immobili specializzati, che non vengono scambiati con regolarità. Se un'impresa volesse valutarli al *fair value*, dovrebbe rivolgersi a un esperto che effettui una stima. Ma tale stima è per definizione **discrezionale** e può essere influenzata dall'indipendenza (o meno) del perito. In alcuni casi, non esiste un prezzo diretto nemmeno per strumenti finanziari simili, e l'impresa deve procedere a una valutazione usando modelli, parametri stimati e aggiustamenti. Più ci si allontana da un mercato attivo, più il *fair value* diventa **incerto e discrezionale**.

Conseguenza: A fronte dell'unicità della nozione di *fair value* accolta dagli IAS/IFRS esso, in concreto, è **determinato secondo criteri diversi** e sulla base di parametri difformi (e caratterizzati da un **non coincidente grado di oggettività**) a seconda delle diverse categorie di attività.

Rilevazione di componenti reddituali

L'utilizzo del *fair value* per la valutazione successiva delle attività, **imponendo l'adeguamento** (al termine di ogni esercizio) del valore contabile delle attività al loro valore corrente, **dà luogo alla rilevazione** di componenti positive o negative di reddito (corrispondenti agli utili o alle perdite che la società conseguirebbe ove cedesse il bene alla data di riferimento del bilancio).

Duplici trattamento: Gli IAS/IFRS prescrivono un **diverso trattamento** dei plus- e minusvalori da *fair value* in relazione alle diverse categorie di attività, potendo essere, a seconda dei casi:

- **Destinati a una specifica riserva** senza transitare previamente dal conto economico
- **Imputati a conto economico.**

²⁴ Un esempio classico è la **crisi finanziaria del 2008**, quando molte banche furono costrette a vendere strumenti finanziari sotto pressione. In quelle condizioni, il prezzo di mercato non rappresentava una transazione libera tra parti consapevoli, e quindi non coincideva con il *fair value*.

Criteri di imputazione secondo la destinazione

Il **difforme trattamento** delle plusvalenze è conseguenza – secondo l'impostazione accolta dagli IAS/IFRS – della **differente destinazione delle attività** alle quali esse si riferiscono.

Imputazione a conto economico: Sono imputati a conto economico soltanto i plusvalori da *fair value* relativi a **categorie di attività** detenute **a fini di investimento** o comunque non strumentali all'esercizio dell'impresa sociale, giacché in tal caso è probabile che plusvalori derivanti dall'utilizzo del *fair value* **trovino definitiva realizzazione entro breve termine**. *Esempio:* strumenti finanziari di trading o immobili posseduti per la vendita

È **escluso il concorso** alla formazione del risultato di periodo dei plus- e minusvalori inerenti alle **immobilizzazioni materiali e immateriali** impiegate stabilmente nell'attività d'impresa, poiché si presume sia **improbabile** che la società realizzi effettivamente, entro breve termine, tali componenti di reddito mediante la cessione delle attività cui esse si riferiscono. *Esempio:* impianti, macchinari, marchi, brevetti o partecipazioni non destinate alla vendita.

Gli utili non realizzati da *fair value*

L'applicazione del criterio valutativo del *fair value* può portare all'**emersione di utili non realizzati** e a riserve del patrimonio netto. Dà luogo in tal modo all'**iscrizione in bilancio di valori soltanto stimati** e che potrebbero pertanto non trovare futura conversione in entrate monetarie.

L'adozione del

, in luogo del costo storico, segna pertanto il **sostanziale superamento del principio di realizzazione** in quanto ad essa consegue "naturalmente" la rilevazione di utili non ancora realizzati.

Inidoneità del bilancio alla funzione organizzativa

L'applicazione dei principi IAS/IFRS, **importando la generalizzata rilevazione di utili non realizzati**, rende il bilancio di esercizio **strutturalmente inidoneo** ad assolvere alla funzione di determinazione dell'**utile distribuibile**.

Il cambiamento della disciplina in materia contabile ha imposto quindi l'**intervento del legislatore interno (con il d.lgs. 38/2005)** per preservare, anche qualora si applichino gli IAS/IFRS, il **rilievo organizzativo** del bilancio d'esercizio: quest'ultimo costituisce infatti lo strumento per accertare l'utile distribuibile, le eventuali perdite di capitale, le risorse disponibili per l'aumento del medesimo e l'acquisto di azioni proprie.

Diverso trattamento contabile delle plusvalenze

Secondo i principi contabili internazionali, le plusvalenze derivanti dall'utilizzo del *fair value* sono oggetto di **diverso trattamento contabile** a seconda delle attività alle quali esse si riferiscono:

1. **Imputazione diretta a riserva:** In taluni casi esse devono essere **imputate direttamente** a una specifica riserva del patrimonio netto **senza transitare previamente dal conto economico** ed incidere sulla formazione del risultato di esercizio;
2. **Imputazione a conto economico:** In altri casi esse devono essere **imputate a conto economico** e concorrono a determinare il risultato di periodo.

Giustificazione: Le diverse modalità di contabilizzazione delle plusvalenze sono giustificate dalla **differente natura e destinazione** delle attività alle quali esse si riferiscono.

Finalità informativa per l'investitore

Il **computo nel risultato di esercizio** di utili potenzialmente realizzabili consente di fornire un'**informazione maggiormente significativa** all'investitore nel capitale di rischio.

Il saldo di conto economico fornisce in tal modo indicazione **non soltanto dei risultati effettivamente ottenuti** ma anche degli utili "impliciti" che, seppur "prodotti" nel corso dell'esercizio (per effetto dell'incremento di valore dei beni aziendali), **non hanno trovato definitiva realizzazione**.

IMPAIRMENT TEST

Convergenza e differenze con il Codice civile

Principio generale: Indipendentemente dal fatto che il bene sia valutato al costo storico o al *fair value*, il valore di prima iscrizione deve essere, **analogamente a quanto previsto dall'art. 2426 c.c.**, assoggettato ad ammortamento e ridotto ove si registrino **riduzioni di valore non meramente temporanee**.

Differenze significative: Nonostante tale tendenziale convergenza, gli IAS/IFRS presentano alcune **significative differenze** rispetto alle disposizioni del Codice civile. Non coincidente è, anzitutto, l'ambito delle immobilizzazioni ammortizzabili.

Attività immateriali a vita utile indefinita

Innovazione degli IAS/IFRS: Gli IAS/IFRS ammettono l'esistenza di **attività immateriali a vita utile indefinita**, per i quali è sostanzialmente impossibile stimare quando perderanno di valore, sì che essi **non sono assoggettabili ad ammortamento** (ma soltanto all'annuale verifica di perdita di valore, c.d. *impairment test*).

Il novero delle attività immateriali a vita utile indefinita è tuttavia **ristretto** in quanto, oltre all'**avviamento acquisito a titolo oneroso** (riguardo al quale sussiste una presunzione di indeterminatezza della vita utile), sono rari i beni per i quali non è possibile effettuare un'attendibile stima della vita utile.

Sembra che l'unica **eccezione** sia, in concreto, costituita dai **marchi**, in ragione della facoltà (concessa dalla legislazione nazionale) di **rinnovo illimitato** della registrazione di durata decennale.

IAS 16 sugli immobili strumentali

Riguardo agli immobili strumentali, agli impianti e ai macchinari, lo IAS 16 dispone che, qualora tali attività si compongano di più **elementi "significativi"** (il costo dei quali è rilevante rispetto al costo totale del bene), questi **devono essere ammortizzati separatamente**, giacché ogni elemento può avere una vita utile di diversa durata.

Tale obbligo costituisce un **rilevante profilo di novità** rispetto alla disciplina nazionale, giacché né l'art. 2426 c.c., né i principi emanati dall'OIC prescrivono in alcun caso l'obbligo di contabilizzare distintamente le componenti di beni "complessi".

Verifica delle riduzioni del valore

Analogamente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 3, c.c., gli IAS/IFRS esigono di verificare se il valore contabile delle immobilizzazioni materiali (esclusi gli immobili detenuti a fini di investimento valutati al *fair value*), immateriali e delle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*, abbiano registrato **riduzioni (non meramente transitorie) di valore**.

Invece, le previsioni dello IAS 36 che regolano tale profilo risultano tuttavia **significativamente difforni** da quelle dettate dal Codice civile.

Frequenza della verifica secondo lo IAS 36

- **Attività a vita utile indefinita:** lo IAS 36 dispone che le attività immateriali a vita utile indefinita devono essere **obbligatoriamente sottoposte al test** al termine di **ogni esercizio**.
- **Altre immobilizzazioni:** per le altre immobilizzazioni, diversamente, l'*impairment test* va eseguito **soltanto qualora** al termine dell'esercizio **sussistano indicazioni** che il bene possa aver subito perdite di valore.
Esempi di indicazioni: l'obsolescenza o il deterioramento materiale del bene o un **significativo peggioramento** dei flussi finanziari netti attesi dallo stesso.

Meccanismo

Principio: l'*impairment test* impone di procedere alla **svalutazione** di un elemento patrimoniale quando il suo **valore contabile è superiore** a quello **effettivo** che, in base allo IAS 36²⁵, coincide con il **maggiore tra il:**

²⁵ Secondo il Codice civile, invece, quando un bene rischia di aver perso valore, bisogna confrontare il **valore contabile** con il **valore effettivo**. Ma per un bene che l'impresa vuole continuare a usare, come un impianto o un

- **Prezzo netto di vendita**, cioè quanto otterrebbe l'impresa se vendesse il bene oggi → il valore si ottiene dal mercato ovvero da una perizia
- **Valore d'uso**, cioè i flussi di cassa che può generare l'impianto se è mantenuto nel patrimonio della società → il valore è stimato e calcolato sulla base di flussi prospettici e formule di attualizzazione

Condizione per la perdita: una **perdita durevole di valore** si registra, dunque, **soltanto allorché entrambe** tali grandezze siano **inferiori al valore contabile**.

Test per singolo bene vs. cash generating unit

Regola generale: di regola, l'impairment test è effettuato **separatamente** in relazione ad **ogni singolo bene**.

Eccezione per flussi non separabili: qualora tuttavia i flussi finanziari relativi a un'attività immateriale **non siano "separabili"** da quelli derivanti da altre attività (come si verifica nel caso dell'avviamento) e non sia pertanto possibile determinare il valore d'uso, il test va eseguito in relazione **non al singolo bene** bensì all'**unità generatrice di flussi finanziari** (*cash generating unit*) alla quale esso appartiene.

Per esempio, Telecom Italia divideva le sue attività in tre CGU: telefonia mobile, telefonia fissa e l'attività in Brasile. Ogni anno calcolava il valore recuperabile di ciascuna CGU. Questo è un cambiamento enorme rispetto al Codice civile, che non richiede valutazioni per singoli "rami" aziendali; ciò comporta nuovi doveri amministrativi e la necessità di assetti adeguati.

Imputazione delle riduzioni di valore nella cash generating unit

Procedura: Ove si proceda in tal modo e l'impairment test evidenzi una riduzione di valore, questa deve essere **imputata a diminuzione** del valore contabile dei beni appartenenti alla cash generating unit (CGU), incidendo:

- **prima sul valore dell'avviamento;**
- **poi sugli altri elementi patrimoniali**, in proporzione al loro valore contabile.

Effetti divergenti rispetto al c.c.: L'esecuzione dell'impairment test a livello di CGU può, a seconda dei casi:

- **evitare l'emersione** di perdite di valore che sarebbero rilevati in base alla disciplina codicistica
- **al contrario, condurre a svalutare** elementi patrimoniali il cui valore non potrebbe invece essere ridotto ove si applicasse l'art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.

Il sistema di accertamento e rilevazione delle riduzioni di valore basato sulla nozione di CGU conduce, pertanto a **significative differenze** rispetto all'impostazione del Codice civile, potendo talora determinare il **superamento del principio di valutazione separata** ex art. 2423- bis, comma 1, n. 5, c.c.

Esempio: consideriamo una CGU di valore 1.000 composta da 400 di avviamento e 600 di altri beni. Calcolo l'impairment test: il valore d'uso è di 500, mentre il valore di realizzo è 400. Scelgo il più alto tra il valore d'uso e il valore di realizzo: 500 (valore d'uso). Quindi, devo ridurre il valore della CGU da 1000 (valore contabile) a 500 (valore effettivo, in particolare valore d'uso). Prima di tutto devo svalutare l'avviamento fino ad azzerarlo. Però, restano ancora 100 da svalutare in quanto il valore iscritto, dopo aver azzerato l'avviamento, risulta ancora di 600, mentre dovrebbe essere di 500 (valore effettivo). Questo significa che, non solo non c'è più un avviamento positivo, ma addirittura esiste un **avviamento negativo** di 100. Il principio contabile impone di imputare questo 100 di avviamento negativo alle altre attività. Il problema, anche giuridico, è che non è detto che queste attività avessero perso di valore, ma sono comunque da svalutare benché la svalutazione stessa non derivi dal singolo valore del bene, ma dal fatto che complessivamente c'è un avviamento negativo della CGU. Questa rappresenta una differenza significata rispetto al Codice civile.

marchio, non ha senso confrontarlo con il suo valore di realizzo, perché non si sta valutando la possibilità di venderlo. In questi casi, il confronto va fatto con il **valore d'uso**, cioè il valore economico che il bene può mantenere restando all'interno dell'impresa. Questo valore d'uso si determina facendo riferimento al suo valore economico sul mercato o, più precisamente, alla capacità del bene di generare benefici futuri.

IL PATRIMONIO NETTO, IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE

Il patrimonio netto

Il **patrimonio netto** costituisce, contabilmente, il **valore differenziale** fra l'ammontare delle attività e quello delle **passività**, individuando così i "mezzi propri" di cui la società dispone.

Esso si compone, ai sensi dell'art. 2424 c.c., delle seguenti voci:

- capitale;
- riserva sopraprezzo;
- riserve di rivalutazione;
- riserva legale;
- riserve statutarie;
- altre riserve (da indicarsi distintamente);
- riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- utili o perdite portati a nuovo;
- utile o perdita dell'esercizio;
- riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Il capitale sociale

Il **capitale sociale** corrisponde al **valore nominale, espresso in termini di denaro** (dunque con esclusione di quanto versato a titolo di sopraprezzo ai sensi dell'art. 2441 c.c., che confluisce in un'apposita riserva), **dei conferimenti che i soci si sono impegnati a effettuare**:

- in sede di costituzione della società, ovvero
- *durante societate* nell'ambito di un aumento del capitale sociale da essi sottoscritto

Il capitale viene: (i) **deliberato**, (ii) **sottoscritto**, e (iii) **versato**.

L'entità del capitale sociale esposta nel bilancio d'esercizio fra le voci del patrimonio netto non è, pertanto, quella corrispondente al valore economico dei conferimenti effettuati, discorrendosi in tal caso di capitale versato, bensì a quella del capitale sottoscritto e dunque, come si è detto, del valore dei conferimenti che i soci si sono impegnati a effettuare.

Gli amministratori potranno dunque esporre un determinato ammontare del capitale sociale nella misura in cui sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione di cui **all'art. 2444 c.c.** che, appunto, ha ad oggetto l'avvenuta sottoscrizione delle azioni e non l'integrale versamento dei conferimenti dovuti dai sottoscrittori.

Al fine di consentire ai lettori del bilancio di comprendere se i conferimenti dovuti siano stati eseguiti o meno, si prevede l'obbligo di **iscrivere nella classe A del passivo l'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**, con separata indicazione della parte già richiamata.

N.B. NON si pongono analoghe questioni nel caso in cui si preveda il conferimento di beni diversi dal denaro (pur sempre suscettibili di valutazione economica). Infatti, tenuto conto dell'obbligo di immediato e integrale versamento dei conferimenti all'atto della sottoscrizione (artt. 2342 e 2440 del c.c.), il capitale sottoscritto corrisponde necessariamente a quello versato.

N.B. NON è in alcun caso sufficiente la semplice deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, né la successiva iscrizione della stessa nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 del c.c.

Le riserve

Le riserve del patrimonio netto hanno differenti regimi di formazione e utilizzo, assolvendo **diverse funzioni**:

- quella **organizzativa** legata al fatto che alcune disposizioni di legge prevedono quale parametro di riferimento l'importo delle riserve disponibili;
- quella di **protezione del capitale** sociale nel caso in cui la società registri perdite d'esercizio che potrebbero intaccare direttamente il capitale sociale in assenza delle riserve.

La formazione delle riserve trova la propria fonte:

- in una previsione di **legge (riserve ex lege)**;
- in una determinazione della **volontà dei soci**, in via statutaria o assembleare (**riserve volontarie**).

Quanto alla formazione delle riserve del patrimonio netto, si è soliti distinguere fra:

- **riserve da utili**, ossia derivanti dall'accantonamento di risultati positivi d'impresa non distribuiti ai soci o comunque che hanno un'origine interna all'impresa (es. si pensi alla riserva legale o a quelle statutarie);
- **riserve da capitale**, formate dall'apporto di risorse da parte dei soci (es. si pensi alla riserva sovrapprezzo e a quelle alimentate da apporti a fondo perduto dai soci).

L'appartenenza all'una o all'altra tipologia di riserva produce riflessi anche in termini di emersione nel bilancio d'esercizio:

- le riserve da utili **figurano nel bilancio relativo all'esercizio successivo** rispetto a quello nel quale si sono formate (ad es.: la porzione degli utili dell'esercizio X accantonata a riserva legale non è "visibile" come tale nel bilancio di detto esercizio, essendo parte dell'utile di periodo, bensì in quello dell'esercizio X+1);
- le riserve da capitale, invece, **emergono immediatamente** (ad es.: il sovrapprezzo versato nel corso dell'esercizio X è "visibile" come tale nel bilancio di detto esercizio).

Le riserve si differenziano, inoltre, in ragione del proprio regime di utilizzabilità, con ciò intendendosi:

- la loro **distribuibilità** ai soci;
- la **disponibilità** per l'esecuzione di operazioni societarie/patrimoniali:
 - il passaggio da riserva a capitale (c.d. aumento «gratuito», art. 2442 c.c.);
 - la copertura delle perdite.

Si ritiene che siano da qualificarsi indisponibili le riserve che per legge o in forza di una previsione statutaria non sono utilizzabili per uno (o più) di tali scopi.

I PRINCIPALI TIPI DI RISERVE:

1. LEGALE

L'art. 2430, comma 1, c.c., dispone che dagli **"utili netti annuali"** deve essere detratta una quota pari ad almeno il **5%**, finché la riserva così formata abbia raggiunto un importo pari al **20% del capitale sociale**.

N.B. L'utile sul quale va calcolata l'aliquota da destinare alla costituzione della riserva coincide con il risultato di periodo al netto del **costo del lavoro** commisurato agli utili ma non, come previsto dall'art. 2432 del c.c., delle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, soci fondatori e amministratori.

Maggiormente controversa è, invece, la **modalità di calcolo dell'aliquota** destinata alla riserva legale in presenza di **perdite di esercizio portate a nuovo** essendo prefigurabili al riguardo due diverse soluzioni:

1. Una parte della Dottrina (forse la prevalente) ritiene che l'imputazione di parte del risultato di periodo alla riserva ex art. 2430 del c.c. sia **condizionata** alla preventiva **reintegrazione delle perdite pregresse**;
2. Altra parte della Dottrina ritiene, invece che, gli «utili netti annuali» sui quali computare l'aliquota da destinare alla riserva legale coincidano con tutti gli utili di periodo e non soltanto con la quota residua dopo la "copertura" delle perdite portate a nuovo. Le argomentazioni prospettate a favore di quest'ultima tesi appaiono risolutive:
 - a. in primo luogo, procedere dapprima alla copertura delle perdite e quindi al calcolo dell'accantonamento alla riserva legale lascerebbe distribuire una maggior quota di utile, assicurando perciò (indirettamente) un minor grado di tutela ai creditori sociali;
 - b. in secondo luogo, ove si registrino perdite portate a nuovo "figurativamente" incidenti sul capitale sociale, si fa prevalere l'interesse dei creditori su quello dei soci alla distribuzione di utili, il quale risulterebbe, invece, privilegiato da una più veloce reintegrazione del capitale sociale.

L'assemblea può deliberare l'accantonamento di una quota degli utili maggiore del 5% (c.d. **formazione "accelerata"**). La parte corrispondente agli accantonamenti "volontari" eccedenti il minimo legale è comunque assoggettata al regime legale ex art. 2430 c.c. per esempio, qualora la società accantoni, per scelta volontaria, una

percentuale superiore al minimo legale (ad esempio il 10% invece del 5% degli utili), finché la riserva resta entro il limite del 20%, tutta la somma accantonata è considerata riserva legale “a pieno titolo” e quindi **indistribuibile**: la società non può riprendersi gli accantonamenti aggiuntivi almeno finché non supera il limite del 20%.

La formazione della riserva legale può avvenire mediante l'imputazione non soltanto degli utili di periodo (in misura pari o superiore al 5% annuo), ma altresì di altre **riserve disponibili**. A riguardo vi è un dibattito della dottrina sull'imputabilità a riserva legale di riserve da capitale (e dalla riserva da sovrapprezzo, ex. Art. 2431).

- Una parte sostiene che non siano imputabili in quanto la riserva legale funge anche da indice dell'autosufficienza finanziaria dell'impresa ed in quanto tale non può che essere costituita con utili dell'esercizio corrente o di quelli precedenti.
- Un'altra parte (la cui posizione è maggiormente condivisibile) osserva che anche in caso di imputazione alla riserva legale di riserve da capitale l'obiettivo del legislatore di imporre la formazione di un'aliquota minima indisponibile del patrimonio netto pari al capitale sociale e alla riserva legale sarebbe comunque soddisfatto. Inoltre, vincolo di indisponibilità ex art. 2431 c.c. non si estenda a tutta la riserva sovrapprezzo ma soltanto all'aliquota corrispondente alla parte mancante di riserva legale.

L'assemblea può disporre la formazione di una riserva legale eccedente il 20% del capitale sociale: nonostante l'iscrizione nella "riserva legale", la parte eccedente non è assoggettata al regime legale della "riserva legale" e ha natura di riserva facoltativa o statutaria. Per esempio, se il capitale sociale è 100 e la riserva legale è 30, solo 20 rappresentano vera riserva legale; gli altri 10 sono una riserva disponibile.

È dibattuta in Dottrina l'imputabilità della riserva legale al capitale sociale in sede di **aumento gratuito**.

- A favore della soluzione positiva si osserva che essa non reca alcun pregiudizio ai creditori sociali, i quali anzi sarebbero favoriti giacché ne risulterebbe una cifra del capitale sociale più elevata e la “riattivazione” dell'obbligo di formazione della riserva mediante l'imputazione di almeno il 5% degli utili annuali.
- A favore della soluzione negativa (prevalente e preferibile) si osserva che l'imputazione della riserva legale determinerebbe una maggiore instabilità del capitale sociale il quale, in assenza della protezione offertagli dalla riserva legale, sarebbe direttamente esposto alle perdite sì che potrebbe registrarsi con maggiore frequenza una riduzione del capitale rilevante ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del c.c. Inoltre, in assenza della riserva legale, ogni perdita fa scattare i meccanismi che impediscono la distribuzione degli utili.

2. DA SOVRAPPREZZO

La riserva sovrapprezzo costituisce il **prototipo delle riserve c.d. "da capitale"**, formate a fronte di variazioni dell'attivo dovute all'ingresso nel patrimonio della società di apporti di capitale provenienti dall'esterno. Il sovrapprezzo coincide con la differenza tra il prezzo di emissione delle azioni e il loro valore nominale.

La previsione del sovrapprezzo è imposta in caso di esclusione o non spettanza del diritto d'opzione (ma è ritenuta ammissibile anche in caso di spettanza del diritto d'opzione o in sede costitutiva) dall'art. 2441, 6° comma, del c.c. il quale definisce i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

L'iscrizione della riserva ex art. 2431 c.c. avviene **automaticamente** nel momento in cui il sovrapprezzo è ricevuto dalla società, con l'esecuzione dei versamenti da parte dei sottoscrittori dell'aumento di capitale. Di conseguenza, al pari di ogni riserva da capitale, quella da sovrapprezzo è iscrivibile senza che occorra alcuna deliberazione assembleare e figura (a differenza delle riserve da utili) nel progetto di bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Pur potendo formarsi **progressivamente** in occasione di diversi aumenti di capitale, **la riserva sovrapprezzo è unica e la sua disciplina è unitaria**. Si è posto il problema in dottrina se ex. Art. 2431 c.c., qualora la riserva legale non sia completa, si estenda un vincolo di indisponibilità a:

- Tutte le somme percepite a titolo di sovrapprezzo

- Quota della riserva da sovrapprezzo corrispondente agli **importi mancanti** per il completamento della riserva legale → questa soluzione risulta essere prevalente in quanto è conforme alla ratio del divieto distribuzione il quale è diretto a far sì che la riserva sovrapprezzo assicuri, sino alla completa formazione della riserva legale, la stabilità del capitale sociale evitando che eventuali perdite incidano direttamente sullo stesso (la soluzione opposta, invece risulterebbe ingiustificata rispetto all'obiettivo legislativo).

Esempio: Immaginiamo una società con capitale sociale pari a 100, riserva legale pari a 19 e una riserva da sovrapprezzo azioni pari a 300. Poiché la riserva legale deve raggiungere il 20% del capitale sociale, manca ancora 1 per completarla. Secondo la lettera della norma, finché la riserva legale non è integralmente formata, non si possono distribuire utili o riserve disponibili. Applicando rigidamente questo criterio, ne deriverebbe l'effetto illogico di non poter distribuire 300 di sovrapprezzo solo perché manca 1 alla riserva legale. Il senso della norma non è impedire la distribuzione dell'intero sovrapprezzo, ma evitare che vengano distribuite risorse finché la riserva legale non sia completata. Ne deriva che:

- la società non può distribuire solo la quota necessaria a portare la riserva legale da 19 a 20 (cioè 1);
- la parte restante del sovrapprezzo (299) è considerata distribuibile.

N.B. il momento rilevante che pone fine al vincolo di indisponibilità della riserva da sovrapprezzo, è quello in cui per effetto della delibera assembleare di imputazione dell'utile a riserva, la stessa raggiunge il limite ex art. 2430 del c.c., essendo irrilevante che di tale circostanza si ha evidenza contabile soltanto nel bilancio dell'esercizio durante il quale è stata assunta la deliberazione.

La dottrina si è chiesta se i diversi "strati" della riserva sovrapprezzo, formati con aumenti di capitale successivi, rilevino ai fini del vincolo alla sua distribuibilità. Qualora:

- Riserva legale non sia completa
 - Il "nuovo" sovrapprezzo confluisce nella "vecchia" riserva da sovrapprezzo
 - Qualora "nuovo" sovrapprezzo sia di entità sì contenuta da non coprire interamente la parte mancante di riserva legale → si esclude l'estensione del vincolo anche al preesistente importo della riserva sovrapprezzo
- La riserva legale fosse in precedenza completa ma non lo sia più per effetto di un ulteriore aumento di capitale, dovrebbero tenersi distinti il "vecchio" sovrapprezzo, ormai disponibile, da quello "nuovo" assoggettato al regime ex art. 2431 del c.c.

N.B. tale suddivisione non potrebbe avere evidenza nello stato patrimoniale, in quanto la riserva sovrapprezzo è unica, ma eventualmente soltanto nella nota integrativa.

Infine... Va ricordato che secondo una ricostruzione dottrinale sarebbe necessario distinguere il sovrapprezzo formato in sede di **aumento di capitale** da quello fissato dai soci al momento della **costituzione della società**. Tuttavia, si osserva in senso contrario che tale diversità di natura non appare ravvisabile e che la ricostruzione proposta contrasta con l'unicità della riserva sovrapprezzo.

Inoltre, la riserva da sovrapprezzo è **disponibile per l'aumento gratuito** di capitale sociale, in quanto l'art. 2431 del c.c. dispone esclusivamente l'indisponibilità della riserva sovrapprezzo.

3. STATUTARIE E FACOLTATIVE

L'accantonamento di consistenze patrimoniali fra le riserve non trova necessariamente la propria origine in una previsione di legge, potendo senza dubbio derivare da una determinazione della volontà privata.

In particolare:

- da un lato, lo **statuto** può prevedere **l'obbligo di accantonare una certa porzione dell'utile di esercizio** (in aggiunta a quanto necessario per formare la riserva legale, sino a concorrenza dell'ammontare individuato dalla legge ovvero di quello eventualmente incrementato per via statutaria), al fine di alimentare una riserva "statutaria", definendo altresì le **relative regole di formazione e utilizzo** (in particolare: disponibilità e distribuibilità);

- dall'altro, l'accantonamento può essere disposto da una deliberazione dell'assemblea dei soci, che, allo stesso modo, deve delineare regole analoghe a quelle sopra indicate per quanto riguarda il regime di formazione e utilizzo.

Nel caso di riserve facoltative, queste sono estremamente **flessibili** perché:

- Sempre distribuibili, in quanto non hanno vincoli normativi;
- Possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale o altre operazioni sul patrimonio netto.

Le riserve statutarie sono più problematiche sotto il profilo della distribuibilità. È necessario distinguere tra:

- La clausola indica soltanto la percentuale da accantonare, senza specificare alcuna funzione. Allora la riserva resta distribuibile e i soci possono deliberarne la distribuzione senza modificare lo statuto²⁶.
- La clausola indica una finalità (es. rafforzare il patrimonio sociale). La riserva statutaria: non è distribuibile, perché la distribuzione contrasterebbe con la funzione imposta dallo statuto e, quindi, una delibera di distribuzione sarebbe nulla, perché violerebbe lo statuto. In questo caso, per distribuire la riserva servono due delibere²⁷:
 - modificare lo statuto eliminando la destinazione vincolata;
 - deliberare la distribuzione della riserva statutaria.

Per quanto riguarda l'**aumento gratuito**, si pone la stessa questione. Se la clausola è semplice non vi è alcuna incompatibilità con lo statuto; se invece la clausola contiene una finalità bisogna verificare se l'imputazione a capitale sociale sia compatibile con la stessa destinazione (es. se la clausola prevede il rafforzamento del patrimonio, è compatibile con l'aumento gratuito). Se invece, *per esempio*, la società crea una riserva da incrementare quando ci sono utili e da distribuire ai soci qualora negli esercizi non ci siano utili, questa non è utilizzabile per l'aumento gratuito di capitale sociale in quanto l'operazione risulta incompatibile con la funzione. Per imputarla a capitale sociale servirebbero due delibere: la prima con cui si elimina la destinazione della riserva e la seconda con cui si imputa a capitale la riserva statutaria.

4. DA VERSAMENTI SOCI "GENERICI"

Ci sono tre modi in cui un socio può trasferire delle risorse alla società:

- conferimento → il socio riceve azioni;
- finanziamento → il socio diventa creditore della società;
- versamento a fondo perduto ("versamento soci") → il socio in cambio non ottiene nulla e sono registrati in una riserva.

Perché il socio dovrebbe scegliere di attuare un versamento a fondo perduto piuttosto che un finanziamento o un conferimento? *Per esempio*, qualora vi siano delle perdite che potenzialmente intaccano il capitale sociale (e quindi la società potrebbe deliberare una riduzione del capitale sociale e prevedere poi un aumento tramite conferimento) e la società non può ricorrere alla riduzione del capitale sociale senza incorrere in una penalizzazione, per esempio da parte di una banca. Per esempio, contratto tra la banca e la società dove la banca impone una serie di condizioni, tra cui il fatto che il finanziamento vada rimborsato più velocemente a seguito di riduzione del capitale sociale ovvero il fatto che aumenti il tasso di finanziamento.

Qualora i soci effettuino **versamenti in conto capitale (o a fondo perduto)** – ossia apporti a fronte dei quali non sia previsto, in alcun caso, un obbligo di rimborso delle somme ricevute in capo alla società – oppure rinuncino alla restituzione di crediti vantati nei confronti della società (tipicamente, da finanziamenti soci in precedenza concessi alla società), **le corrispondenti somme devono essere iscritte in riserve variamente denominate nella prassi**.

Il principio contabile OIC 28 (*Patrimonio netto*) distingue fra:

²⁶ Secondo il Prof. Strampelli una delibera di distribuzione non è nulla.

²⁷ Eventualmente è possibile configurare una terza delibera per reinserire la destinazione della clausola.

- **versamenti in conto capitale**, ossia apporti operati dai soci in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- **versamenti a copertura perdite** già manifestate.

Non si dubita che la riserva in tal modo formata sia imputabile al capitale sociale e che l'operazione si configuri quale aumento gratuito dello stesso con conseguente attribuzione delle azioni di nuova emissione (in proporzione alle partecipazioni già possedute) all'intera compagine sociale.

- **versamenti in conto futuro aumento di capitale**, ossia anticipazioni (o acconti) rispetto alla prestazione debitoria dovuta in caso di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale da eseguirsi mediante nuovi conferimenti (aumento reale o a pagamento). L'aumento di pagamento può non essere ancora stato deliberato ovvero essere già stato deliberato, non essendo però ancora iscritto o efficace.

Si è dunque in presenza di un versamento che **anticipa** l'adempimento del socio all'obbligazione scaturente dalla sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, invertendo le normali fasi del procedimento di deliberazione ed esecuzione dell'aumento del capitale sociale. Non vi sono dubbi che si tratti di un aumento a pagamento, in quanto benché non vi sia un aumento dell'attivo al momento della sottoscrizione delle azioni, avviene una **compensazione** tra il credito del socio e il debito della società, che si estinguono reciprocamente. Questa operazione è stata oggetto di decine di sentenze della Corte di Cassazione che avevano rilevato la stessa come illegittima in quanto non vi è un aumento dell'attivo. Però, come è stato esaminato sopra, vi è un aumento del patrimonio netto: il capitale sociale aumenta e si riduce il debito verso il socio.

Il versamento è **condizionato** alla realizzazione dell'aumento; se l'aumento non viene deliberato o non si perfeziona nasce l'**obbligo di restituzione** al soggetto apportante. Tale somma non può essere utilizzata:

- 1) NÉ per la copertura delle perdite, non essendo acquisita a titolo definitivo dalla società;
- 2) NÉ ai fini dell'aumento gratuito del capitale sociale, in quanto "connessa" alla persona del socio erogante, che altrimenti si vedrebbe spogliato della stessa a (indebito) vantaggio degli altri soci.

Nelle more dell'utilizzo a liberazione dell'aumento del capitale o della retrocessione al socio apportante, la società è tenuta a iscrivere il valore del **versamento fra i debiti del passivo** e non nel patrimonio netto, come invece sostenuto dalla Giurisprudenza, la quale ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione di un'apposita riserva del patrimonio netto, qualificata come di "esclusiva pertinenza" del socio apportante.

5. DA VERSAMENTI SOCI "TARGATI"

I versamenti soci portano, talvolta, alla formazione di riserve **cd. "targate"**, ossia consistenze del patrimonio netto che presentano una **"connessione"** con un certo socio. La **"targatura"** – per la cui apposizione è necessario adottare, oltre a specifici accordi contrattuali, anche atti societari (delibera unanime dei soci²⁸, con assenso degli amministratori) – consiste nella **personalizzazione di un apporto**, il quale conserva uno stretto legame con il socio erogante nonostante la sua apprensione nel patrimonio sociale. La targatura si rende necessaria qualora i versamenti siano effettuati da uno o alcuni soci **in misura non proporzionale alle partecipazioni**.

La legittimità di una riserva targata è stata discussa in dottrina, ma la tesi prevalente (confermata anche dalla Cassazione) prevede che sia coerente che chi non ha versato benefici sia da escludere sia in caso di distribuzione della stessa sia in caso di imputazione a capitale. D'altra parte, la riserva targata fa pur sempre parte del patrimonio netto della società: ancorché la riserva targata sia di pertinenza del socio che ha contribuito a formarla con il proprio versamento, le somme corrispondenti non possono essere sottratte alla società con una iniziativa individuale del medesimo socio ma è necessaria una delibera assembleare.

Benché, quindi, sia ritenuto possibile l'aumento gratuito tramite imputazione della riserva a capitale, è dubbio se l'assegnazione debba essere deliberata con le ordinarie maggioranze richieste per l'aumento di capitale ovvero esiga il consenso unanime dei soci.

²⁸ È richiesto il consenso unanime dei soci, ma anche a livello informale (quindi non è necessaria una delibera assembleare).

- Unanimità → il consenso unanime è richiesto ogni qualvolta le azioni siano assegnate in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute dai soci (Art. 2442 c.c.);
- Ordinarie maggioranze → la deroga del principio di proporzionalità nell'assegnazione delle azioni sarebbe di per sé giustificata dal fatto che il rispetto di tale principio si porrebbe in netto contrasto con la personalizzazione della riserva.

Se si sposa la seconda tesi, è necessario però prefigurare sistemi alternativi di tutela degli altri componenti della compagine sociale per evitare sia che la corrispondente assegnazione delle nuove azioni al solo socio che ha contribuito a formarla comporti la diluizione della loro quota partecipativa sia abusi della maggioranza ai danni dei soci di minoranza. Quindi, è possibile prevedere assieme all'imputazione a capitale della riserva targata:

- Aumento a pagamento in opzione per gli altri soci
- Applicazione per analogia le regole sulla limitazione del diritto d'opzione → solo una parte della riserva targata è imputata a capitale mentre il resto forma una riserva da sovrapprezzo.

Quindi, per concludere, possiamo dire che pretendere l'unanimità disincentiverebbe i versamenti non proporzionali e danneggerebbe l'interesse della società a ricevere nuova patrimonializzazione. D'altra parte, la deroga del principio di proporzionalità nell'assegnazione delle nuove azioni non altera gli equilibri organizzativi della società né può essere considerata lesiva della parità di trattamento.

Infine, è ipotizzabile uno strumento di remunerazione del socio in cambio del versamento a fondo perduto? Non è possibile né la dazione di azione, né di obbligazioni MA è possibile assegnare attribuire dei diritti patrimoniali (e qualche diritto amministrativo) tramite strumenti finanziari derivativi, il che è rimesso alla totale autonomia statutaria. *Esempio:* attribuzione di strumenti finanziari partecipativi che danno diritto al 2% dell'utile annuale.

6. DA FUSIONE

L'esecuzione di operazioni di fusione (o scissione, alla quale possono estendersi, con i dovuti adattamenti, le successive considerazioni) possono portare all'emersione di **poste del netto**.

Con la generica definizione "**riserve da fusione**" si identificano **poste aventi diversa natura a seconda della tipologia di fusione**:

- qualora la società incorporante detenga una partecipazione (totalitaria o parziale) nella società incorporata, la partecipazione deve essere annullata per effetto della fusione e fanno ingresso nel patrimonio dell'incorporante le attività e le passività dell'incorporante "sottostanti" alla partecipazione. Là dove la somma algebrica di tali attività e passività sia maggiore del valore della partecipazione annullata, la differenza è iscritta in una posta del netto denominata **avanzo da annullamento**. *Esempio:* A ha il 100% di B e la partecipazione è iscritta a bilancio con un costo storico di 1.000 e il Patrimonio netto di B è 1.200. Quando A incorpora B, A deve eliminare la partecipazione dal bilancio e iscrivere le attività di B e le sue passività nel bilancio. La partecipazione era iscritta a 1000, ma la differenza tra attività e passività di B è 1200: l'unico modo per far tornare i conti è iscrivere una riserva da 200.
- l'iscrizione di una posta del netto, che prende il nome in tal caso di **avanzo da concambio**, può altresì aver luogo qualora tra l'incorporante e l'incorporata non intercorrano rapporti partecipativi e la somma algebrica delle attività e delle passività di quest'ultima ecceda l'importo dell'aumento di capitale deliberato dai soci della società incorporante al servizio della fusione. *Esempio:* A ha lo 0% di B e vuole incorporare B il cui patrimonio netto è di 1200. A deve calcolare il rapporto di cambio e quindi un aumento del capitale sociale. L'aumento del capitale sociale è di 1000 ed è da sottrarre 1200 del patrimonio netto di B. È, quindi, da iscrivere una riserva da concambio di 200.

NON è controverso che in entrambi i casi illustrati questa posta del netto sia disponibile per l'aumento del capitale sociale. → N.B. È decisivo in tal senso il rilievo che nei casi illustrati la riserva è coperta da valori dell'attivo *realmente* esistenti che entrano nel patrimonio dell'incorporante per effetto della fusione e quest'ultima NON

determina l'iscrizione di "nuove" riserve, giacché il patrimonio netto della società incorporante o risultante non eccede la somma dei patrimoni netti delle società coinvolte esistenti prima della fusione.

Invece, qualora la fusione coinvolga società tra loro non legate da vincoli partecipativi e l'aumento deliberato dalla società incorporante al servizio della fusione ecceda l'importo del patrimonio netto dell'incorporata, si origina un **disavanzo da concambio**. → Il trattamento contabile di quest'ultimo è controverso in quanto:

- Secondo una prima ricostruzione, esso avrebbe **natura casuale** e ad esso non corrisponderebbero valori effettivi sì che il corrispondente importo dovrebbe essere "stornato" dall'attivo dello stato patrimoniale ed imputato a riduzione del patrimonio netto;
- Secondo una diversa opinione, esso può essere imputato ad incremento delle attività incorporate per effetto della fusione con l'iscrizione, in contropartita **dell'incrementato valore dell'attivo**, di una corrispondente riserva.

La disponibilità di tale riserva è discussa, perché in questo caso si crea nuovo patrimonio netto. La soluzione preferibile ritiene però la riserva distribuibile quando il disavanzo riflette **plusvalori latenti** dell'incorporata; in tal caso è opportuno che un esperto accerti l'esistenza di tali maggiori valori.

7. DA UTILI NON REALIZZATI

Fra le consistenze del patrimonio netto figurano anche alcune poste rinvenienti dalla rilevazione di "utili non realizzati", che non sono distribuibili ai soci e devono essere obbligatoriamente imputati a riserva.

Questo è il caso delle riserve formate:

- sulla base degli utili derivanti dallo sfruttamento della **deroga per "casi eccezionali"** di cui all'art. 2423, comma 5, c.c., il quale prevede espressamente che gli eventuali utili derivanti dallo sfruttamento della deroga in questione devono essere iscritti in una riserva non distribuibile;
- a seguito della rilevazione di plusvalenze derivanti dall'applicazione del **metodo del patrimonio netto** per la valutazione delle **immobilizzazioni consistenti in partecipazioni** in imprese controllate o collegate, di cui all'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., il quale prevede che le eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione di tale metodo sono iscritte in una riserva non distribuibile;
- in ragione del **saldo positivo delle componenti di reddito derivanti dalla conversione al tasso di fine esercizio** degli elementi patrimoniali di natura monetaria, che a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. deve essere imputato ad una riserva indisponibile.

Un ulteriore caso di particolare rilevanza è quello di cui all'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c., ove si prevede che dalla **valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati** possono aversi effetti sul patrimonio netto della società, che, se positivi, portano all'emersione di una riserva. Questa voce del netto si forma:

- mediante imputazione dei plusvalori da fair value, transitati previamente da conto economico, relativi agli strumenti derivati detenuti con finalità speculative e alla parte non efficace delle coperture attuate mediante strumenti derivati; ovvero
- a fronte della diretta imputazione (senza il previo transito dal conto economico) dei plusvalori relativi agli strumenti derivati utilizzati per la copertura dei rischi relativi ai flussi finanziari attesi dell'attività o dell'operazione coperta.

8. DA AZIONI PROPRIE

Con riferimento alle operazioni di acquisto (e detenzione) di azioni proprie:

- l'art. 2424-bis, comma 7, c.c. dispone che *"le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto"*;
- l'art. 2357-ter, comma 3, c.c. dispone, specularmente, che *"l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo"*.

La modalità di rappresentazione delle azioni proprie attualmente prevista è conforme all'impostazione accolta dalle legislazioni dei paesi anglosassoni – nonché dai principi IAS/IFRS – che considerano l'acquisto di azioni proprie **una forma di "distribuzione"** a favore dei soci di aliquote del patrimonio sociale ed equiparano gli effetti della

stessa, anche sul piano contabile, a quelli della distribuzione di dividendi: entrambe le operazioni comportano, infatti, una **riduzione del patrimonio netto della società**.

La "*riserva negativa*", nonostante la denominazione, non costituisce una posta del netto equiparabile alle altre riserve, bensì una **posta rettificativa dell'attivo**. In quanto posta rettificativa dell'attivo, la "*riserva negativa*" è **indistribuibile e indisponibile** per qualsiasi utilizzo.

Ciò detto, è utile notare che le azioni proprie **non sono portate a diretta riduzione delle poste del netto** (con l'immediata decurtazione dell'ammontare delle stesse) ma sono iscritte in una **autonoma voce negativa del netto**: l'importo delle riserve disponibili non si riduce direttamente bensì indirettamente, per effetto dell'iscrizione della voce negativa:

- da un lato, **non vi sono dubbi sulla composizione quantitativa del netto**, essendo del tutto evidente che la cifra delle riserve disponibili risulta comunque ridotta;
- dall'altro, **vi sono alcune incertezze riguardo alla composizione del patrimonio netto**, in quanto non c'è evidenza diretta di quali tra le riserve disponibili siano state effettivamente utilizzate per l'acquisto di azioni proprie e siano perciò divenute soggette al regime di indistribuibilità e assoluta indisponibilità.

L'iscrizione della riserva negativa non consente di per sé di evidenziare in bilancio quali riserve sono state impiegate per l'acquisto di azioni proprie.

Poiché l'individuazione delle poste del patrimonio netto che devono considerarsi "rettificate" dalla riserva negativa per azioni **proprie incide in modo determinante sulle operazioni che assumono il patrimonio netto quale parametro di riferimento** (es.: copertura delle perdite, distribuzione di riserve, aumento gratuito di capitale, emissione di obbligazioni), il difetto informativo deve essere necessariamente sanato in seno alla **nota integrativa**. In particolare, **le riserve (ancora apparentemente) disponibili "corrispondenti" alla riserva negativa per azioni proprie devono essere indicate come indistribuibili e indisponibili nel prospetto delle poste del patrimonio netto** di cui all'art. 2426, n. 7-bis, c.c., il quale esige di precisare la "possibilità di utilizzazione e distribuibilità" delle singole voci del netto.

Il regime di responsabilità delle riserve

Il regime di disponibilità per la distribuzione ai soci e per l'imputazione a capitale sociale.

Riserva patrimoniale	Distribuzione ai soci	Imputazione a capitale
Riserva legale	No, salvo le "eccedenze"	No, salvo le "eccedenze"
Riserva sovrapprezzo	No, sino a completamento della riserva legale	Si, senza limiti
Riserva statutaria	Si, salvo vincoli statutari	Si, salvo vincoli statutari
Riserva facoltativa	Si	Si
Riserva da apporti dei soci	Si	Si (a beneficio di tutti i soci)
Riserva "targata"	Si (a beneficio del solo socio apportante)	Si (a beneficio del solo socio apportante)
Riserve da fusione	Si	Si
Da utili non realizzati	No	Dipende dalla sub-tipologia

La copertura delle perdite

In merito all'utilizzo delle consistenze del patrimonio netto ai fini della **copertura delle perdite** maturate dalla società, l'ordinamento prevede, in via generale, che **le perdite incidono sulle riserve a partire da quelle meno vincolate**.

Se così non fosse, residuerebbero componenti del patrimonio netto che i soci potrebbero liberamente distribuire con una ulteriore riduzione della "garanzia" rappresentata dal patrimonio netto.

Vi è, dunque, uno **specifico ordine di erosione delle riserve** per fare fronte alle – e proteggere il capitale sociale dalle – perdite.

In forza del dettato dell'art. 2430, comma 2, c.c., **è pacifico che la riserva legale è disponibile per la copertura delle perdite.** Nonostante ciò, possono prospettarsi talune incertezze interpretative e applicative circa la collocazione della riserva legale nello schieramento delle riserve poste "a difesa" del capitale sociale.

È ampiamente condivisa al riguardo l'affermazione secondo cui, quantomeno **nella maggior parte dei casi, la riserva legale è intaccata dalle perdite dopo tutte le altre riserve,** dunque subito prima del capitale sociale. Pur dovendo condividersi, in linea generale, il criterio cui si è appena fatto riferimento, occorre notare che la conclusione prospettata non può ritenersi valida in assoluto, in quanto possono figurare nel patrimonio netto talune riserve destinate a essere intaccate dopo la riserva legale.

In particolare, vengono intaccate **dopo la riserva legale** le consistenze del netto derivanti:

- dall'emersione di **utili non realizzati**, fra le quali la riserva derivante dall'utilizzo del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate quella che accoglie gli utili su cambi;
- dall'applicazione del **criterio del fair value** nella valutazione degli strumenti derivati di copertura;
- da **versamenti "targati"** effettuati da uno o più soci;
- da **rivalutazioni economiche e monetarie**, effettuate sulla base delle leggi speciali nel tempo succedutesi in materia.

La disciplina contabile assume un atteggiamento prudentiale, imponendo di utilizzare dapprima le poste del netto "realizzate" e solo successivamente quelle formate mediante imputazione di utili non realizzati.

È pacifica la **disponibilità della riserva sovrapprezzo per la copertura delle perdite.** La collocazione di tale posta nello "schieramento" posto a difesa del capitale sociale varia, tuttavia, a seconda che la riserva legale sia completa o meno:

- nella **prima ipotesi**, il regime è equiparabile a quello di una riserva disponibile, dunque essa è utilizzabile per la copertura delle perdite unitamente alle riserve facoltative e prima delle riserve maggiormente vincolate, in quanto previste dallo statuto o assoggettate per legge a una disciplina più rigida;
- nella **seconda ipotesi**, **la quota di sovrapprezzo corrispondente all'importo ancora mancante per il raggiungimento del limite ex art. 2430 c.c. è assoggettata al regime della riserva legale** e deve pertanto essere intaccata dalle perdite soltanto dopo che queste abbiano completamente eroso le riserve facoltative e quelle statutarie; **la parte non assoggettata al vincolo ex art. 2431 c.c. è equiparata a una riserva disponibile,** applicandosi dunque ad essa il regime di cui sopra.

Anche la parte di sovrapprezzo corrispondente agli importi mancanti per il completamento della riserva legale è erosa dalle perdite prima che queste intacchino le riserve formate mediante imputazione di utili non realizzati, da utilizzo del criterio del fair value, da versamenti "targati" e da rivalutazione.

Sia le riserve da annullamento, sia quelle da concambio derivanti da operazioni di fusione (o scissione) sono utilizzabili ai fini della copertura delle perdite, in quanto sono coperte da valori dell'attivo realmente esistenti nel patrimonio dell'incorporante.

Sono pacificamente utilizzabili per la copertura delle perdite anche: (i) **le riserve volontarie**, siano esse statutarie o facoltative; (ii) **riserve formate a fronte dell'effettuazione di versamenti in conto capitale** oppure di rinunce alla restituzione di finanziamenti soci possono essere utilizzate a tale scopo. Tutte queste riserve, in ragione della mancata previsione di particolari vincoli ex lege, costituiscono la "prima linea di difesa" a copertura delle perdite. Anche **le riserve "targate"** concorrono alla copertura delle perdite. Tuttavia, alla luce del particolare "legame" di esclusiva pertinenza a favore dei soci che hanno effettuato i versamenti, tali consistenze **sono erose solo dopo l'assorbimento della riserva legale.**

Tipologia di riserva	Ordine di utilizzo
Facoltativa	1
Statutaria se non sono imposti particolari vincoli	
Da versamenti in conto capitale	
Avanzi da fusione O scissione	
Utili di precedenti esercizi portati a nuovo	
Sovrapprezzo se la riserva legale è completa (e comunque per l'eccedenza rispetto a quanto occorre integrare la riserva legale)	2
Legale eccedenza rispetto al 20% del capitale	
Statutaria se sono imposti particolari vincoli	3
Sovrapprezzo - se la riserva legale non è completa	4
Legale nei limiti del 20% del capitale	5
Utili non realizzati	6
Versamenti "targati" effettuati da soci	

IL PATRIMONIO NETTO: IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE SECONDO I PRINCIPI IAS/IFRS

Il patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS

Il patrimonio netto risultante da un bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS può differire da quello determinato secondo le norme del Codice civile:

- per i **"riflessi" dei diversi criteri di valutazione e iscrizione** delle componenti dell'attivo e del passivo (ad es.: iscrizione delle riserve da fair value ai sensi degli IAS 16, 38, 39);
- per effetto del **criterio discrezionale tra "strumenti rappresentativi di capitale" e "passività finanziarie"** dettato dallo IAS 32, parr. 16 ss.

Quest'ultimo criterio è ispirato al principio substance over form: "La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria [...] è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie" (IAS 32).

Capitale e passività finanziarie

In base allo IAS 32, le "passività finanziarie" si distinguono per l'"esistenza di un'obbligazione di uno dei contraenti dello strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare un altro strumento finanziario a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente".

L'applicazione di tale disposizione:

- impone di **scomporre gli strumenti composti** (quali, in particolare, le obbligazioni convertibili), **iscrivendo separatamente la componente di debito e quella di patrimonio netto** (rappresentata, nel caso di specie, dal diritto d'opzione incorporato nelle obbligazioni convertibili);
- può determinare la **classificazione di alcune categorie azionarie tra le passività finanziarie**.

Ad es.: lo IAS 32 prescrive l'iscrizione tra le passività finanziarie delle azioni in relazione alle quali sussiste l'obbligo di rimborso a carico dell'emittente per un ammontare fisso o predeterminabile ovvero il diritto potestativo del socio di richiedere il rimborso all'emittente.

In base al criterio dettato dallo IAS 32 (c.d. *settlement approach*), gli strumenti rappresentativi di capitale:

- sono classificati tra le passività **soltanto quando il diritto di rimborso è riconosciuto individualmente al socio**;
- qualora, invece, tale diritto sia subordinato a una pronuncia dell'assemblea dei soci (come nel caso di distribuzione di dividendi o di riduzione reale del capitale sociale) i titoli rappresentativi di capitale sono iscritti nel patrimonio netto.

Lo IAS 32 non stabilisce uno specifico criterio per la separazione della componente di debito da quella di patrimonio netto, prevedendo però che deve **determinarsi prima il fair value della componente di debito**, facendo riferimento a titoli di debito simili, e in secondo luogo, per differenza, **quello della componente di patrimonio netto**.

Nell'ordinamento nazionale, tuttavia, non si deve procedere all'iscrizione di alcuna categoria azionaria tra le passività finanziarie, poiché la vigente disciplina societaria non consente in alcun caso di configurare in capo alla società un obbligo incondizionato di consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria al socio. Infatti, se uno statuto contenesse una clausola di questo tipo sarebbe illecita in quanto, se il rimborso avvenisse a un prezzo predeterminato, ciò contrasterebbe con il divieto di patto leonino.

Un simile obbligo non deriva dall'esercizio **del diritto di recesso**: la pretesa del socio recedente infatti è condizionata, nell'an e nel quantum, all'esistenza di aliquote disponibili del netto sufficienti per l'acquisto delle azioni del socio; qualora tale condizione non sussista e sia pertanto necessario l'utilizzo della quota del netto vincolata a tutela dei creditori sociali, il "pagamento" del socio non è oggetto di un obbligo incondizionato a carico della società ma è subordinato al consenso del ceto creditorio (che, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 7, c.c., può opporsi alla riduzione del capitale sociale deliberata ai fini del riacquisto delle azioni del socio recedente). Consideriamo anche **un patto parasociale** in cui il socio e la società si accordano affinché l'azione sia accompagnata da un'opzione put (cioè il diritto del socio di rivendere l'azione alla società): può essere ancora qualificata come azione? Anche in questo caso emerge un problema di illiceità, poiché una clausola del genere equivarrebbe a riconoscere al socio un recesso ad nutum, ammesso solo nelle società a tempo indeterminato. In ogni caso, se fosse prevista un'opzione put di questo tipo, l'azione non potrebbe più essere considerata tale secondo il diritto societario.

È altresì da escludere che debbano essere iscritte tra le passività finanziarie le **azioni riscattabili**. Infatti, la previsione di una clausola statutaria di riscatto azionario disciplinata dall'art. 2437-sexies c.c. **non implica un obbligo incondizionato della società** di corrispondere risorse finanziarie al socio. Anche là dove si ammetta la legittimità di una clausola di riscatto obbligatorio, il rinvio dell'art. 2437-sexies c.c. all'art. 2437-quater c.c. implica, infatti, che il riacquisto delle azioni è condizionato all'esistenza di riserve e utili disponibili e, qualora si proceda alla riduzione del capitale sociale, alla mancata opposizione da parte dei creditori.

Quindi, in Italia, ogni titolo qualificato giuridicamente come azione lo è anche ai fini dei principi contabili internazionali, poiché il diritto societario esclude la possibilità che un'azione attribuisca al socio un diritto al rimborso. L'essenza della qualità di socio, infatti, è che il conferimento è soggetto a rischio e non garantisce alcun diritto alla restituzione.

IL TRATTAMENTO DEGLI UTILI NON REALIZZATI DA FAIR VALUE: le c.d. riserve da fair value

Utili e riserve da fair value

Qualora la società rediga il bilancio in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, l'applicazione del **criterio valutativo del fair value** può portare all'emersione di utili non realizzati e a riserve del patrimonio netto.

L'impiego del *fair value*, sia esso determinato facendo riferimento a valori di mercato o mediante tecniche valutative alternative:

- **comporta l'evidenziazione anticipata di utili rispetto al momento dell'effettiva realizzazione** e dà luogo in tal modo all'iscrizione in bilancio di **valori soltanto stimati** e che potrebbero pertanto non trovare futura conversione in entrate monetarie;
- segna il sostanziale **superamento del principio di realizzazione** in quanto ad esso consegue "naturalmente" la rilevazione di utili non ancora realizzati.

L'applicazione dei principi IAS/IFRS rende pertanto il bilancio di esercizio **strutturalmente inidoneo ad assolvere alla funzione di determinazione dell'utile distribuibile**.

Secondo gli IAS/IFRS, le plusvalenze derivanti dall'utilizzo del *fair value* sono oggetto di **diverso trattamento contabile a seconda delle attività alle quali esse si riferiscono**, sulla base della differente natura e destinazione di tali attività:

- in taluni casi esse devono **essere imputate direttamente a una specifica riserva del patrimonio netto** senza transitare previamente dal conto economico ed incidere sulla formazione del risultato di esercizio;
- in altri casi esse devono essere **imputate a conto economico e concorrono a determinare il risultato di periodo**.

Il computo nel risultato di esercizio di **utili potenzialmente realizzabili** consente di fornire un'informazione maggiormente significativa all'investitore nel capitale di rischio: il saldo di conto economico fornisce infatti indicazione non soltanto dei risultati effettivamente ottenuti ma anche degli utili "impliciti" (pur non definitivamente realizzati).

La rilevazione di utili non iscrivibili o di riserve non esistenti in base all'attuale disciplina interna è oggetto di **"neutralizzazione"** da parte del legislatore nazionale al fine di preservare il rilievo organizzativo del bilancio.

Il d.lgs. 38/2005 dispone che **non** possono essere distribuiti (così da evitare che gli stessi vengano ripartiti tra i soci in violazione dell'art. 2433, comma 2, c.c.) **e devono** essere iscritti nel patrimonio netto come riserve indisponibili, rispettivamente:

- **gli utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico**, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal bilancio e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del *fair value* o del patrimonio netto;
- **le consistenze costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al fair value** rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva.

Le altre consistenze del netto

I principi contabili IAS/IFRS, prevedendo schemi di bilancio massimamente flessibili, contengono scarse indicazioni circa la composizione del patrimonio netto.

Lo IAS 1, par. 54, che indica le voci che "essenziali" dello stato patrimoniale, si limita a richiedere che siano esposte le voci:

- **"capitale sociale"**
- **"utili (o perdite) a nuovo"**
- una voce residuale **"altre riserve"**, la quale può tuttavia essere ulteriormente disaggregata in più sotto-voci, quali "riserva sovrapprezzo azioni" e "riserva legale", qualora la suddivisione sia rilevante e contribuisca a rendere l'informazione maggiormente chiara (IAS 1, par. 78).

Tali generali indicazioni sono ulteriormente integrate dalle previsioni **contenute in altri principi IAS/IFRS** che esigono l'iscrizione di poste del netto non espressamente menzionate dallo IAS 1 (ad es.: imputazione a riserva di taluni plus- e minus-valori da *fair value*).

Rapporti con la disciplina nazionale

Poiché nell'ordinamento nazionale il bilancio d'esercizio, anche se redatto secondo i principi contabili internazionali, assume rilievo organizzativo quale base di riferimento per l'accertamento del quantum distribuibile ai soci e di eventuali perdite del capitale sociale, si delinea **una disciplina "composita" del patrimonio netto**, nella quale alle richiamate disposizioni degli IAS/IFRS **si sovrappongono le norme nazionali** che regolano la formazione e l'utilizzo delle poste del netto.

Alle società che adottano gli IAS/IFRS si applicano pertanto, fra l'altro, **le disposizioni e i principi societari e contabili concernenti:**

- il capitale sociale;
- la riserva legale (art. 2430 c.c.);
- la riserva sovrapprezzo (art. 2431 c.c.);
- le riserve statutarie e facoltative;
- gli utili da fair value e le riserve formate mediante imputazione dei plusvalori non realizzati derivanti dalla valutazione al fair value delle attività di cui al d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

L'intervento del legislatore nazionale **non è, tuttavia, in grado di eliminare completamente l'incidenza dei principi contenuti negli IAS/IFRS sulla funzione organizzativa** del bilancio d'esercizio.

Le previsioni degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 38/2005 "neutralizzano" esclusivamente gli utili del fair value (salvo che ai fini della copertura delle perdite) ma non prevengono gli effetti sulla determinazione del patrimonio netto di altre regole contabili dettate dagli IAS/IFRS.

Ad esempio, i criteri di contabilizzazione delle c.d. *business combinations* (IFRS 3) o degli strumenti finanziari composti (IAS 32) danno luogo all'iscrizione di poste del netto, il cui regime di utilizzabilità non è in alcun modo disciplinato dal legislatore nazionale.

L'adozione degli IAS/IFRS può, pertanto, incidere sull'ammontare e la composizione del netto: **il saldo dello stato patrimoniale e il quantum distribuibile ai soci sono destinati a non coincidere con quelli che si determinerebbero ove il bilancio fosse redatto secondo le previsioni di legge e i principi contabili nazionali.**

Si possono dunque "isolare" quattro diverse tipologie di voci del netto:

- poste previste dalle norme del Codice civile la cui iscrizione è (esplicitamente o implicitamente) ammessa dai principi contabili internazionali;
- riserve ex art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 38/2005, iscritte in adempimento delle disposizioni dei principi contabili internazionali, il cui regime di utilizzo è disciplinato dalle norme nazionali;
- riserve ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 38/2005, non previste dagli IAS/IFRS costituite per effetto di norme nazionali applicabili alle sole società che adottano i principi contabili internazionali;
- riserve iscritte in conformità agli IAS/IFRS e non espressamente regolate dal legislatore nazionale, il regime di utilizzabilità delle quali deve essere ricostruito in via interpretativa.

Il trattamento degli utili non realizzati da FV

- In caso di redazione del bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS, l'utilizzo del criterio del FV implica la rilevazione di utili non realizzati.
- **Gli utili non realizzati da FV** sono imputati direttamente a riserva (senza transitare prima dal CE) ovvero al CE a seconda della categoria di attività alle quali si riferiscono.
- Le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sono soggette a specifiche limitazioni nella distribuzione degli utili e delle riserve, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 38/2005.
- Tali limiti sono introdotti per adeguare (almeno parzialmente) il bilancio d'esercizio alla funzione organizzativa che esso deve assolvere secondo le norme nazionali.

Divieto di distribuzione (Comma 1)

È **vietata** la distribuzione di:

- Utili derivanti da plusvalenze da fair value (e metodo del patrimonio netto non realizzate) diversi da quelli riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione (se risultanti dal bilancio) e all'operatività in cambi e di copertura.
- Riserve di patrimonio netto costituite a seguito di valutazione al fair value imputate direttamente a riserva.

Quindi, gli utili sono distribuibili quando il fair value riguarda:

- Strumenti finanziari di negoziazione

- Strumenti derivati utilizzati come attività di copertura

Sono considerabili distribuibili in quanto il legislatore ritiene che, benchè siano utili non realizzati, si possono considerare pressochè realizzati (o di facile realizzazione) in quanto riguardano un'attività per i quali di regola esiste un mercato liquido che permetti di alienare questi beni.

Imputazione utili non realizzati a riserva (Commi 2 e 3)

Gli utili corrispondenti a plusvalenze non realizzate da FV imputate a conto economico devono essere accantonati in una riserva indisponibile.

- Se l'utile d'esercizio è insufficiente, si utilizzano riserve disponibili (si discute in dottrina se siano utilizzabili solo quelle da utili o anche quelle da capitali) o utili futuri.
- La riserva si riduce quando le plusvalenze sono realizzate o vengono meno (per la svalutazione del bene).

Esempio: Supponiamo che, in un esercizio, la plusvalenza da fair value sia pari a 100. Questa plusvalenza deve essere interamente destinata a una riserva da fair value. Tuttavia, può accadere che il conto economico mostri un utile d'esercizio di soli 50: è il caso in cui, oltre alla plusvalenza, la società abbia subito perdite o costi che riducono l'utile complessivo. Come reperire la parte mancante?

1. Utilizzare riserve disponibili formate negli anni precedenti (es. riserva facoltativa o statutaria). Se la società ha, ad esempio, 1.000 di riserve disponibili, può attingere da queste per completare i 50 mancanti.
2. Utilizzare gli utili degli esercizi successivi. Se non ci sono riserve disponibili sufficienti, la riserva da fair value rimarrà "incompleta" e dovrà essere integrata negli anni seguenti con gli utili futuri.

Esempio pluriennale

- Esercizio X: plusvalenza da 100 → accantonano solo 50 (l'utile disponibile), la riserva resta carente di 50.
- Esercizio X+1: utile 20 → accantonano 20.
- Esercizio X+2: perdita → non accantonano nulla.
- Esercizio X+3: utile 30 → accantonano 30.

La riserva viene completata solo nell'esercizio X+3, anche se avrebbe dovuto essere formata già nell'esercizio X. Durante tutto questo periodo la riserva da fair value è incompleta, e ciò impone un vincolo essenziale: finché la riserva non è completa, NON è possibile distribuire utili. Una delibera che distribuisse utili sarebbe nulla.

Regime delle riserve da FV

Le riserve sono indisponibili da FV (costituite imputando sia direttamente che previo transito da CE) sono indisponibili ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del Codice civile.

- Possono coprire perdite solo dopo l'uso delle riserve disponibili e della riserva legale.
- Se utilizzate per la copertura delle perdite devono essere reintegrate con utili futuri.

Esempio: nell'anno X la riserva da fair value è di 100. La società subisce perdite per 80 e la riserva scende a 20.

Negli anni successivi la riserva deve essere reintegrata:

- Anno X+1: utile 50 → riserva sale a 70
- Anno X+2: utile 80 → 30 vanno alla riserva (fino a 100), e solo i restanti 50 possono essere distribuiti.

Oltre ad essere indisponibili fino alla realizzazione effettiva del valore, non possono:

- essere usate per aumenti gratuiti di capitale;
- essere utilizzate per operazioni che richiedano riserve disponibili (es. assistenza finanziaria, limite obbligazioni, ecc.).

Divieto di distribuzione fino al reintegro (Comma 6)

Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Ulteriori profili non regolati espressamente dall'art. 6, d. lgs. 38/2005

- Incidenza dell'iscrizione di utili non realizzati sulla formazione della riserva legale.

- Coordinamento tra i vari vincoli (commi 2 e 5) e tra questi e la formazione della riserva legale.

La legge non dice quale vincolo debba prevalere se, nello stesso esercizio, devono essere ricostituite la riserva legale, e la riserva da fair value.

Esempio:

- riserva legale = 0
- riserva da fair value deve essere reintegrata
- utile dell'anno = 50

Quale accantonamento viene prima?

La dottrina prevalente sostiene che dobbiamo dare priorità alla riserva da fair value, perché rappresenta utili non realizzati già utilizzati per coprire perdite, e la sua ricostituzione è essenziale per evitare che utili “meramente contabili” diventino distribuibili. Solo dopo aver completato la riserva da fair value si può destinare una parte alla riserva legale.

IL RISULTATO D'ESERCIZIO E LA SUA DESTINAZIONE

L'UTILE

Art. 2433 co. 1 Codice civile

«La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364 bis, secondo comma».

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in merito alla distribuzione dell'utile anche se essa non risulta dall'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

NOZIONE DI “UTILI REALMENTE CONSEGUITI”

Art. 2433 co. 2 Codice civile

L' «utile realmente conseguito» e i limiti alla distribuzione.

«Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato».

Gli utili realmente conseguiti sono

1. **Diversi dall'utile di bilancio** (mera eccedenza attivo-passivo).
2. Coincidono con il **saldo del conto economico depurato** di componenti non realizzate.

RETTIFICHE OBBLIGATORIE (utili “sperati” da escludere)

Vanno, dunque, detratte dal saldo del conto economico le componenti di reddito *non realizzate* corrispondenti a:

- **Utili netti su cambi.**
- Plusvalori da **metodo del patrimonio netto** (partecipazioni immobilizzate in controllate/collegate).

Questi utili devono andare in riserve non distribuibili fino alla loro effettiva realizzazione.

- Plusvalori da **fair value di derivati** (e di altre attività) → accantonamento in **riserva indisponibile** finché non realizzati.

Disciplina IAS/IFRS

Il fair value genera fisiologicamente utili non realizzati. In particolare, il **D.lgs 38/2005** prevede all'art. 6, comma 1:

- **Lettera a** → devono essere imputati a una riserva non distribuibile gli utili d'esercizio corrispondenti ai plusvalori da fair value, ad eccezione di quelli riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.
- **Lettera b** → riserve costituite in contropartita diretta alla valutazione al fair value di strumenti finanziari e attività non conteggiate tra utili distribuibili finché non realizzate.

Art. 2433 co. 3 Codice civile

«Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente».

Art. 2433 co. 4 Codice civile

«I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti»

Limiti alla distribuzione previsti dalla legge

Vi sono, poi, ulteriori limiti legali tra cui:

- Riserva legale → dev'essere accantonato il 5 % dell'utile finché raggiunge 1/5 del capitale (art. 2430).
- Costi pluriennali (2426 n. 5) → i dividendi possono essere distribuiti solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire i costi non ammortizzati.
- Perdita del capitale sociale → vi è un divieto assoluto di distribuzione finché il capitale non è:
 - reintegrato oppure;
 - ridotto in misura corrispondente (Art. 2433 co. 3).
- Vincoli statutari → lo statuto²⁹ può:
 - istituire ulteriori riserve obbligatorie;
 - destinare utili a finalità specifiche (conguaglio dividendi, futuri aumenti, rinnovo impianti).
- Vincolo da riserve di fair value (art. 6, co. 6, d.lgs. 38/2005) → è vietata la distribuzione qualora le riserve da fair value siano inferiori al totale delle plusvalenze da fair value imputate a conto economico.³⁰

Perdite riportate a nuovo

Si possono portare **a nuovo le perdite** quando queste superano un terzo del capitale sociale, ma non scendono sotto il minimo legale. In tale situazione, l'assemblea che approva il bilancio può decidere di riportarle a nuovo senza obbligo immediato di copertura o ricapitalizzazione. Se invece la perdita supera un terzo e fa scendere il capitale sociale sotto il minimo, occorre necessariamente ricapitalizzare o trasformare la società.

Il *Rinvio* di perdite che hanno intaccato il capitale blocca i dividendi (2433 co. 3) finché non vi sia reintegro/riduzione. Se le perdite incidono solo **su altre poste del netto** la distribuzione è ammessa se esistono riserve capienti a copertura.

In ogni caso, qualora l'importo delle perdite rinviate a nuovo sia inferiore a quello delle riserve distribuibili, le riserve "eccedenti" possono essere distribuite, ferma restando l'applicazione della regola generale secondo cui le perdite intaccano le poste del netto a partire da quelle meno vincolate.

Esempio: capitale sociale di 100; riserva legale completa (20); riserve facoltative di 200; perdite a nuovo di 200; utile dell'esercizio di 150. Posso distribuire tutti i 150? Se quella perdita non fosse stata portata a nuovo, ma fosse stata imputata a riserva facoltativa, la riserva facoltativa sarebbe stata ridotta. Ciò significa che le perdite portate a nuovo che intaccano solo le riserve (e non il capitale) non costituiscono un limite alla distribuzione degli utili.

Da un punto di vista esecutivo, vi è poi l'ulteriore questione se l'assemblea che approva il bilancio possa prevedere la **distribuzione dell'utile differita nel tempo**. Una simile delibera è considerata legittima giacché essa posticipa soltanto l'esborso finanziario a carico della società fermo restando che in capo al socio il diritto di credito al pagamento del dividendo sorge al momento della deliberazione. Ne consegue che i presupposti di cui all'art. 2433 c.c. devono essere accertati al momento della deliberazione e non è pertanto necessario verificare in quello successivo della distribuzione (*rectius*: del pagamento) differita «se l'utile o le riserve esistenti al tempo

²⁹ Ratio: finalità di "autofinanziamento" della società ovvero di stabilizzazione del flusso delle "distribuzioni" a favore dei soci.

³⁰ Ciò può avvenire perché: l'utile di periodo era insufficiente per accantonare tutta la riserva; non c'erano altre riserve disponibili; la riserva da fair value è stata usata per coprire delle perdite.

dell'approvazione del bilancio esistono tuttora», giacché le perdite eventualmente sopravvenute non possono incidere sul diritto (ormai già sorto) del socio alla percezione del dividendo deliberato.

LA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE AI SOCI

1. Nascita del diritto al dividendo

Regola generale: il diritto del socio sorge solo con la delibera assembleare di distribuzione (art. 2433 c.c.).

2. Soggetto legittimato all'incasso del dividendo

Principio ormai pacifico: il dividendo è pagato a chi risulta azionista **al momento del pagamento** (art. 4 l. 1745/1962 – **legittimazione col titolo**). Se l'azione è ceduta dopo la chiusura dell'esercizio ma prima del pagamento, il dividendo segue il titolo: salvo patto contrario, spetta all'acquirente (art. 1531 c.c.).

Analoga soluzione può essere estesa anche all'ipotesi di cessione dell'azione nel corso dell'esercizio al quale la distribuzione si riferisce spettando al cedente il dividendo relativo alla "parte" di esercizio durante la quale ha mantenuto la qualità di socio là dove dello stesso non si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita.

Un ulteriore profilo controverso concerne la misura del dividendo spettante ai soci che hanno eseguito **conferimenti** nel corso dell'esercizio. Per **aumenti di capitale in corso d'esercizio**:

- clausola ad hoc può prevedere dividendo pro-rata;
- in assenza di clausola, per rispetto del principio di parità di trattamento, la dottrina ritiene preferibile applicare la ripartizione proporzionale alla frazione di esercizio coperta dal conferimento.

3. Esistenza (negata) di un "diritto annuo" al dividendo

Dottrina e giurisprudenza più recenti hanno escluso un diritto automatico del socio alla distribuzione periodica. L'assemblea dispone di **ampia discrezionalità** e può accantonare integralmente gli utili a riserve anche per più esercizi consecutivi.

La mancata distribuzione è illegittima soltanto se integra:

- **abuso di potere** della maggioranza, oppure
- violazione di buona fede e correttezza da parte del socio di maggioranza;

Grava sul **socio impugnate** il seguente **onere** di dimostrare l'inesistenza di attuali necessità di autofinanziamento nonché di «prevedibili concrete e prossime possibilità di sviluppo dell'impresa in misura corrispondente all'accantonamento operato».

Esempio: vengono accantonati gli utili per rafforzare la società, ma in cassa ci sono 4 miliardi di euro e un capitale sociale di 10 miliardi... è difficile da dimostrare che non vi sia stato l'abuso.

4. Clausole statutarie in materia di dividendi

È problematica la clausola che esclude sistematicamente il dividendo, riducendo i diritti patrimoniali del socio alla sola partecipazione al(l'eventuale) riparto finale di liquidazione: è ammessa³¹ solo se tutti i soci acconsentono e solo se è giustificata da esigenze di autofinanziamento. Maggiormente problematica è l'introduzione della stessa con una modificazione statutaria successiva essendo controverso se necessiti in tal caso il consenso unanime.

È invece pacificamente legittimo:

- imporre la distribuzione dell'utile residuo dedotte le aliquote da destinare alla riserva legale alle riserve statutarie;
- stabilire quote minime o massime di accantonamento a riserva;

³¹ Merita tuttavia attenzione la posizione della dottrina secondo la quale non è possibile escludere recisamente che il diritto alla ripartizione periodica dell'utile sia disponibile dall'autonomia privata

- prevedere la distribuzione di una parte fissa dell'utile (art. 2328 n. 7 c.c.);
- limitare il potere dell'assemblea di accantonare utili a riserva.

IRRIPETIBILITÀ DEI DIVIDENDI PERCEPITI IN BUONA FEDE

Regola di principio

Il pagamento di dividendi senza i presupposti di art. 2433 integra un indebito oggettivo: la società può esigerne la restituzione. I presupposti sono:

- Utile realmente conseguito in misura corrispondente al dividendo deliberato;
- Presenza di una perdita di capitale tale da rendere l'utile non distribuibile;
- Mancata emersione dell'utile dal bilancio (là dove questo non sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili);
- Mancata regolare approvazione del bilancio o di mancanza della delibera di distribuzione.

Eccezione (art. 2433 co. 4)

Dividendi non sono ripetibili se ricorrono entrambi i requisiti:

- **Bilancio regolarmente approvato** sul piano procedurale (non occorre che sia materialmente veritiero).
- **Buona fede** del socio percettore, cioè ignoranza non colposa della fittizietà o indisponibilità dell'utile.

Portata dei requisiti

⇒ **Requisito oggettivo:** solo i vizi di procedura controllabili dal socio³² (anche qualora sia assente all'assemblea³³) rendono il bilancio "irregolare" e consentono la ripetizione. Quindi, il bilancio non è regolarmente approvato qualora:

- Manchi uno degli allegati al bilancio;
- Non siano stati rispettati gli obblighi di deposito;
- L'assemblea non ha approvato il bilancio;
- L'assemblea non si è tenuta;
- Manca la delibera di distribuzione.

⇒ **Requisito soggettivo:** la buona fede, ossia l'inconsapevolezza della fittizietà dell'utile, è presunta (art. 1147 c.c.) e l'onere di provare la mala fede grava sulla società³⁴.

Discusso è se a giustificare l'irripetibilità del dividendo sia sufficiente la buona fede pura e semplice ovvero se la buona fede debba essere esente da colpa o almeno da colpa grave. L'orientamento preferibile prevede che per l'azionista "comune" il sol fatto che l'utile distribuibile risulti dal bilancio è fatto idoneo a fondare il ragionevole convincimento della realtà dello stesso (buona fede semplice).

Uno *standard* più severo è richiesto per l'**azionista di controllo** o che eserciti **direzione e coordinamento**: se esistono elementi che rendono "sospetta" la distribuzione, deve chiedere chiarimenti agli amministratori, non potendo invocare la stessa tutela del piccolo azionista.

Il professore dice che le seguenti slide sui compensi di amministratori, promotori e fondatori non sono da fare.

³² Infatti, il socio, da un lato, è estraneo alla redazione e al controllo del bilancio (e quindi non sono a lui imputabili eventuali irregolarità del contenuto, le quali, di regola, non sono da lui conoscibili dall'altro), è partecipe del procedimento di approvazione del medesimo (e quindi sono a lui imputabili vizi procedurali controllabili).

³³ Non gli sono, quindi, opponibili i vizi relativi alla convocazione dell'assemblea da parte del consiglio di amministrazione oppure l'annullabilità della delibera presa con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi (salvo che il conflitto non potesse essere ignorato dagli altri componenti della compagine sociale).

³⁴ *Armonizzazione europea*: art. 15 Dir. 77/91 (ora 2017/1132) ribadisce lo stesso criterio, ponendo l'onere probatorio a carico della società.

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI AMMINISTRATORI, PROMOTORI E FONDATORI

Fondamento normativo

Art. 2432 c.c. «La partecipazione agli utili spettante agli amministratori, ai promotori e ai soci fondatori è calcolata sugli utili netti risultanti dal bilancio, previa detrazione della quota da destinare a riserva legale.»

Art. 2389, comma 2, c.c. «L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione; detto compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili.»

Art. 2340 c.c. – (Promotori) «L'atto costitutivo può attribuire ai promotori una partecipazione agli utili netti della società, entro il limite di un decimo di tali utili e per un periodo non superiore a cinque esercizi.»

Art. 2341 c.c. – (Soci fondatori) «L'atto costitutivo può attribuire ai soci fondatori una partecipazione agli utili netti della società, entro il limite di un decimo di tali utili e per un periodo non superiore a cinque esercizi.»

Natura giuridico-contabile del compenso c.d. quotativo

Due tesi:

- **Partecipazione "pura"** (trattata come impiego di utili, successiva alla loro formazione).
- **Costo d'esercizio** (componente negativa di reddito).

Tesi prevalente: costo d'esercizio. Argomenti

- **Il rapporto di amministrazione è distinto dal rapporto sociale;** remunerazione condizionata al conseguimento dell'utile, ma indipendente dalla successiva deliberazione dei soci.
- L'utile va depurato prima della destinazione; la deduzione della riserva legale è eccezione che conferma la regola.
- Conferma indiretta: art. 95 co. 5 TUIR ammette deducibilità fiscale della quota utili "anche se non imputata a C/E", riconoscendo tuttavia la natura di costo.

Nozione di «utili netti» ex art. 2432

Costituisce un compenso per l'attività svolta nell'esercizio; non include utili pregressi già accantonati.

Esclusi:

- Riserve da utili esercizi precedenti.
- Riserve da capitale (sovrapprezzo, versamenti soci, avanzi da fusione).
- Riserve da rivalutazioni monetarie.

Deduzione obbligatoria: sola quota destinata a riserva legale (non altre riserve statutarie, salvo diverso patto).

Effetti in presenza di perdite

- ⇒ Compenso quotativo pagabile anche se esistono perdite pregresse che intaccano il capitale: il divieto di art. 2433 colpisce la distribuzione ai soci, non i costi.
- ⇒ Se l'utile dell'esercizio è integralmente destinato a reintegro del capitale, occorre comunque determinare (anche solo contabile) la quota riserva legale prima di calcolare il compenso.

Componenti di reddito non realizzate

Plusvalori da fair value (IAS/IFRS): art. 6 co. 4 d.lgs 38/2005 impone di non computarli ai fini di art. 2432 fino alla realizzazione.

Sopravvenienze e lucri occasionali

Talune voci straordinarie non imputabili all'attività degli amministratori non devono essere escluse di default: anch'esse concorrono all'utile di periodo salvo accordo o clausola statutaria contraria.

Conseguenze dell'imputazione dell'utile a capitale (art. 2442 c.c.)

Il compenso "quotativo" di amministratori, promotori e fondatori è **rilevato come costo dell'esercizio** e viene sottratto dall'utile prima che l'assemblea deliberi l'imputazione del residuo a capitale.

Parametri alternativi agli «utili netti».

- Cassazione risalente li ha ritenuti illegittimi; dottrina prevalente li ammette: compensi variabili su fatturato o al raggiungimento di obiettivi determinati.
- Limite sostanziale: devono essere ragionevoli.
- Clausola statutaria che calcoli il compenso su «utili complessivi» senza deduzione riserva legale è invalida.

PERDITA D'ESERCIZIO

Fondamento normativo

- Art. 2445 c.c. → riduzione volontaria
 - Art. 2446 c.c. → la perdita è superiore a 1/3 ma il capitale è superiore o uguale al minimo legale
 - Art. 2447 c.c. → la perdita è superiore a 1/3 e il capitale è inferiore al minimo legale
 - Art. 2433 co. 3 c.c. → divieto di dividendi finché la perdita non è coperta
- a) Prima ipotesi: la perdita non intacca il capitale ovvero non è superiore a 1/3 del capitale. Gli amministratori possono proporre all'assemblea:
- a. **Rinvio a nuovo** → voce negativa a patrimonio netto; l'unico vincolo è la sospensione di qualunque distribuzione fino a reintegrazione o riduzione del capitale (2433 co. 3).
 - b. **Assorbimento con riserve** → l'ordine di erosione riflette l'affievolirsi del vincolo di inutilizzabilità³⁵

Qualora, però, le **riserve siano insufficienti** le **opzioni praticabili** sono: l'assorbimento parziale della perdita ovvero versamenti soci (in conto capitale / a fondo perduto) per ricostituire mezzi propri.

- b) Seconda ipotesi: la perdita è superiore a 1/3 del capitale sociale, ma il capitale sociale non scende sotto il minimo legale (Art. 2446 c.c.). Gli amministratori convocano immediatamente l'assemblea³⁶ e depositano:
- a. una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata (criteri artt. 2423 ss.);
 - b. le osservazioni dell'organo di controllo.

L'assemblea deve adottare "opportuni provvedimenti" e può scegliere tra:

1. Ridurre subito il capitale in misura corrispondente alla perdita;
2. Rinviare la perdita a nuovo → deve però ridursi a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, altrimenti la riduzione diventa **obbligatoria**

In caso di inerzia può intervenire il tribunale o gli amministratori (se le azioni sono senza valore nominale).

- c) Terza ipotesi: la perdita è superiore a 1/3 e il capitale è inferiore al minimo legale (art. 2447 c.c.). L'assemblea, nella stessa riunione, deve adottare una misura che ripristini la soglia di legge:
- a. riduzione del capitale e contestuale aumento ad almeno 50 000 €;
 - b. trasformazione in un tipo sociale con capitale minimo inferiore;
 - c. operazione equivalente, ad esempio aumento immediato senza previa riduzione (Massima 122 Consiglio Notarile di Milano).

Omissione o inerzia: responsabilità degli amministratori verso soci e creditori (artt. 2392, 2394 c.c.).

³⁵ L'ordine è il seguente: riserve facoltative e la riserva da sovrapprezzo; riserve statutarie; riserva legale.

³⁶ Inoltre, sono tenuti a dare conto ai soci dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della medesima.

ACCONTI SUI DIVIDENDI – art. 2433-bis c.c.

Soggetti ammessi

Le società il cui bilancio è obbligatoriamente sottoposto a revisione con il regime degli enti di interesse pubblico:

- **Enti di interesse pubblico** ex art. 16 d.lgs. 39/2010 (EIP) → un esempio sono le emittenti quotate, le banche, le assicurazioni, riassicurazioni, ecc.
- **Enti di regime intermedio** ex art. 19-bis d.lgs. 39/2010 → soggetti a revisione legale con particolari regimi.

La forma giuridica non rileva, ma conta solo il fatto di essere soggetti alla revisione con il regime degli enti di interesse pubblico.

Condizioni per la distribuzione

Condizioni formali:

1. Clausola *ad hoc* nello statuto che preveda il potere degli amministratori di distribuire gli acconti. È condivisibile l'affermazione secondo cui l'assemblea è legittimata a distribuire acconti sui dividendi anche in assenza della clausola;
2. Bilancio dell'esercizio precedente approvato con *giudizio senza rilievi* del revisore;
3. *Nessuna perdita pregressa* (oppure perdita già coperta)³⁷;
4. Documentazione degli amministratori → i seguenti documenti devono essere depositati presso la sede sociale fino all'approvazione del bilancio.
 - *Prospetto contabile infrannuale* (stato patrimoniale + conto economico conformi agli artt. 2423 ss.).
 - *Relazione illustrativa* su utili maturati, liquidità disponibile, impatto finanziario.
 - *Parere favorevole* del revisore³⁸ su prospetto e relazione → dev'essere reso prima della deliberazione (secondo l'interpretazione preferibile) e consiste in un parere sulla correttezza contabile, non sul "merito di opportunità".

Limite quantitativo (comma 4)

L'acconto massimo è il valore minore fra:

- *utile maturato* dopo la chiusura, detratte le aliquote per riserva legale³⁹ e statutarie;
- *riserve distribuibili*⁴⁰ presenti nel patrimonio netto.

Occorre dunque che l'importo "esista due volte": una come utile di periodo, una come copertura in riserve. Scopo: ridurre il rischio che perdite successive trasformino l'acconto in distribuzione di **poste indisponibili** (es. legale, vincolate).

Esempio: l'utile ad oggi è pari a 100, ma le riserve disponibili sono 80 → si può distribuire al massimo 80. Il legislatore teme infatti che, a fine anno, l'utile di 100 possa azzerarsi, mentre le riserve disponibili continueranno

³⁷ L'art. 2433-bis c.c. non mira a proteggere l'integrità del capitale sociale o delle poste indisponibili: anche perdite modeste, facilmente assorbibili dalle riserve disponibili, impediscono comunque la distribuzione degli acconti. La sua funzione non è la tutela del capitale, ma quella di imporre la "pulizia" del bilancio, evitando che le perdite vengano rinviate a nuovo.

³⁸ Inoltre, il collegio sindacale, pur non esprimendo parere formale deve vigilare sulla legalità della distribuzione (art. 2403 c.c.).

³⁹ Se la riserva legale è già al 20% del capitale, devo comunque "simulare" il 5%? La soluzione prudenziale prevede che sì, si debba comunque tener conto dell'obbligo potenziale.

⁴⁰ Sono incluse anche le riserve distribuibili formatesi dopo la chiusura dell'esercizio.

a esistere. Così, anche se a fine anno l'utile fosse pari a zero, avrei comunque distribuito un importo corrispondente alle riserve disponibili (l'importo "esiste due volte"). Per questo motivo, anche l'acconto sul dividendo si considera, di fatto, una distribuzione delle riserve.

Regime di restituzione

Irripetibile se:

- (i) tutte le prescrizioni dell'art. 2433-bis sono rispettate;
- (ii) i soci erano in buona fede.

Ripetibile in ogni altro caso⁴¹, *anche* se i soci erano inconsapevoli. È però controverso il caso in cui la relazione amministrativa sia falsa o errata; la tesi prevalente è, però, a favore dell'irripetibilità.

Inoltre, anche qualora il bilancio dell'ultimo esercizio contenesse errori che incidessero sull'assenza di perdite o sull'esistenza di riserve disponibili, gli acconti restano irripetibili se sussistono i requisiti già menzionati.

Altro problema dottrina riguarda l'obbligo di restituzione in sede di conguaglio⁴² a fine esercizio. La tesi prevalente ne prevede l'irripetibilità in quanto l'acconto è **definitivo**, quindi: il socio **non deve restituire nulla**, neppure se alla fine dell'anno la società chiude in perdita, o l'assemblea delibera un dividendo finale minore.

Infine, il mancato deposito di prospetto/relazione/parere NON rende ripetibile l'acconto, in quanto non è una condizione di liceità, ma è un obbligo "successivo" alla distribuzione.

DISTRIBUZIONI "STRAORDINARIE" DI RISERVE

L'assemblea può distribuire riserve in qualsiasi momento, *a condizione che* una situazione patrimoniale aggiornata dimostri:

- assenza di perdite sopravvenute;
- integrità di capitale e altre poste indisponibili;
- permanenza delle condizioni di liquidità e solvibilità dopo l'uscita di cassa.

Principio generale

- ⇒ L'assemblea, in data non coincidente con l'approvazione del bilancio, può distribuire le riserve ordinariamente distribuibili (incluse le voci "utili a nuovo").
- ⇒ Non è un dividendo: si eroga patrimonio netto già esistente.

Garanzia prudenziale

Gli amministratori attestano, tramite:

- prospetto patrimoniale intermedio (o relazione motivata), l'assenza di perdite sopravvenute che riducano le riserve oggetto di ripartizione.
- prassi:
 - dichiarazione motivata nelle piccole società;

⁴¹ In particolare: (i) la società non rientra tra quelle legittimate; (ii) manca la clausola statutaria che autorizzi gli acconti; (iii) prima dell'approvazione del bilancio precedente; (iv) prima del giudizio positivo del revisore sul bilancio precedente; (v) con giudizio del revisore **non positivo** (negativo, impossibilità, rilievi); (vi) in presenza di perdite dell'ultimo bilancio **non coperte**; (vii) senza prospetto contabile, relazione o parere del revisore; (viii) senza riserve disponibili ≥ acconto; (ix) se dalla relazione emergeva verosimilmente un rischio probabile di perdite tali da assorbire gli utili di periodo ovvero l'incompatibilità finanziaria dell'operazione (crisi di liquidità, indebitamento insostenibile).

⁴² Vi sono vari argomenti a favore tra cui: (i) la funzione degli acconti è la remunerazione infrannuale e devono quindi essere certi; (ii) la restituzione presenta un'enorme difficoltà pratica (rintracciare tutti i soci); (iii) se l'acconto fosse restituibile non si spiegherebbe il rigore dei limiti dell'art. 2433-bis, co. 4, che serve proprio a impedire distribuzioni avventate; (iv) la direttiva UE e altri ordinamenti ne sottintendono la definitività.

- situazione patrimoniale redatta secondo gli artt. 2423 ss. nelle realtà medio-grandi.

Azioni privilegiate

Il privilegio sul “dividendo” opera solo sugli utili d’esercizio; una distribuzione di riserve non rientra nel beneficio salvo specifica clausola statutaria.

DOVERE DEGLI AMMINISTRATORI DI TUTELA DELLA SOLVIBILITÀ

Regola sostanziale

Non dare esecuzione a distribuzioni (di utili o riserve) che, pur legittime ai sensi dell’art. 2433, compromettano la capacità della società di onorare regolarmente i debiti.

Inoltre, secondo un’opinione dottrinale può desumersi dalla legislazione vigente, nonostante l’assenza di un’esplicita previsione in tal senso, il dovere degli amministratori di astenersi dal dare esecuzione a distribuzioni di dividendi (ma lo stesso rilievo è estendibile a ogni “distribuzione” a favore dei soci) che, seppur attuate in presenza di utili e riserve distribuibili e senza intaccare l’integrità delle poste indisponibili del netto, compromettono la capacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Fondamenti normativi della regola sostanziale

- Art. 2392 co. 1-2 c.c.: dovere di diligenza e di prevenire fatti pregiudizievoli.
- Art. 2381, comma 6, c.c.: dovere di agire in modo informato
- Art. 2394 co. 1 c.c.: responsabilità verso i creditori per violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio.
- Art. 2433-bis co. 5 c.c.: obbligo, negli acconti sui dividendi⁴³, di attestare la compatibilità con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
- Art. 330, co. 1, lett. b) CCII: bancarotta semplice per aggravamento colposo del dissesto⁴⁴.

Conseguenze operative

- Gli amministratori devono rifiutare l’esecuzione della delibera assembleare se l’uscita di cassa minaccia la solvibilità; il divieto di “venire contra factum proprium” non si applica.
- Se la distribuzione è talmente grave da compromettere la sopravvivenza dell’impresa si può configurarsi una **delibera annullabile** per violazione di buona fede/correttezza o abuso di potere della maggioranza. In questo caso sugli amministratori (e, se del caso, sul collegio sindacale) grava il dovere di **impugnare** la delibera in forza del dovere di prevenire atti pregiudizievoli (art. 2392, comma 2).
- Inadempienza: responsabilità civile ex artt. 2392-2394⁴⁵ c.c.; possibile responsabilità penale.

Il seguente capitolo sul procedimento di approvazione del bilancio non è stato trattato in classe, qualora lo si voglia approfondire sul libro si consulti il cap. 10 dello stesso (in particolare da 10.1 fino a 10.5)

⁴³ Sebbene l’art. 2433-bis, comma 5, c.c. si riferisca ai soli acconti sui dividendi, deve ritenersi che tale disposizione abbia portata generale e trovi applicazione in relazione ad ogni erogazione a favore dei soci, in qualunque forma effettuata.

⁴⁴ Tra le condotte sanzionate sembra possa includersi quella degli amministratori che cagionino colposamente il dissesto della società, eseguendo una delibera assembleare avente ad oggetto la distribuzione di aliquote patrimoniali a favore dei soci, senza accertare gli effetti della correlata uscita finanziaria sulla solvibilità della società.

⁴⁵ L’azione ex art. 2394 c.c. dei creditori richiede comunque il **manifestarsi dell’insufficienza del patrimonio** (attivo < passivo). Quindi, il singolo creditore non può agire **solo** perché c’è stata la distribuzione “azzardata”, ma serve che la distribuzione, nel contesto complessivo, abbia contribuito all’insufficienza patrimoniale.

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Organo competente

Il progetto di bilancio è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione nel suo plenum. L'approvazione rientra nelle materie non delegabili (art. 2381 co. 4): comitato esecutivo o AD non possono deliberare in autonomia.

Ragione della riserva

È un documento strategico: stato patrimoniale e conto economico (dimensione storica) e nota integrativa e relazione sulla gestione (dimensione anche prospettica).

Necessaria la responsabilità collegiale di tutto il CdA.

Fase istruttoria interna

Le strutture aziendali predispongono bozze sotto la direzione del CdA e degli organi delegati, nel rispetto degli assetti organizzativi e contabili.

Il CdA resta comunque l'unico soggetto che approva e risponde del progetto.

A) INFORMATIVA PRE-ASSEMBLEARE

30 giorni prima dell'assemblea

Comunicazione del progetto (con relazione gestione) a collegio sindacale e revisore legale.

(Il termine può essere abbreviato con loro consenso se il tempo residuo è sufficiente alle verifiche).

15 giorni prima dell'assemblea:

Deposito presso la sede sociale di:

- progetto di bilancio;
- relazione collegio sindacale;
- relazione revisore;
- copie integrali degli ultimi bilanci delle controllate;
- prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle collegate.

(Il termine può essere ridotto solo con voto unanime dei soci)

Diritti dei soci

- ⇒ Visione e copia (a proprie spese) di tutta la documentazione depositata.
- ⇒ Deposito deve avvenire nella sede sociale; il rifiuto o il deposito altrove rende impugnabile la delibera.

B) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Contenuto

- Risultati dell'esercizio: coerenza con oggetto sociale e continuità aziendale.
- Attività di vigilanza svolta durante l'anno.
- Osservazioni e proposte sull'approvazione del bilancio, con particolare

riguardo all'eventuale deroga "casi eccezionali" (art. 2423 co. 5).

Valore

- Parere necessario ma non vincolante: l'assemblea può approvare il bilancio anche in presenza di rilievi.
- Mancanza della relazione è causa di annullabilità.

Dissensi interni

- Relazione approvata a maggioranza; le ragioni del sindaco dissenziente vanno verbalizzate.
- Il sindaco dissenziente deve intervenire in assemblea se il silenzio può nuocere alla società o ai terzi.

C) “FASCICOLO DI BILANCIO”

Documenti obbligatori da allegare al progetto

- Bilanci completi delle società controllate.
- Prospetto riepilogativo (o, in alternativa, bilanci completi) delle società collegate con indicazione di immobilizzazioni, attivo circolante, debiti, fondi, patrimonio netto, classi del C/E e risultato d'esercizio.
- Se la capogruppo redige il consolidato, per le controllate consolidate basta il prospetto riepilogativo.

Tempistica di riferimento

Si allega l'ultimo bilancio approvato delle partecipate; nel termine “lungo” di 180 giorni si possono usare i bilanci dello stesso esercizio.

Conseguenze dell'omissione

Mancato o tardivo deposito di bilanci controllate o prospetto collegate = vizio procedimentale che rende annullabile la delibera di approvazione.

IL “FASCICOLO DI BILANCIO” NELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE

Normativa principale

- Art. 154-ter TUF (commi 1, 1-bis, 1-ter);
- Art. 154-quater TUF;
- D.lgs 38/2005, art. 4 (obbligo IAS/IFRS);
- D.lgs 254/2016 (dichiarazione non-finanziaria).

Relazione finanziaria annuale– contenuto minimo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

- Progetto di bilancio d'esercizio;
- Relazione sulla gestione;
- Attestazione congiunta dell'organo delegato e del dirigente preposto (art. 154- bis TUF);
- Bilancio consolidato (ove previsto);
- Relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale.

Documenti ulteriori da pubblicare

- Dichiarazione non-finanziaria qualora non sia già inclusa nella relazione sulla gestione;
- Relazione sui pagamenti ai governi (emittenti nel settore estrattivo/utilizzano foreste primarie) entro 6 mesi dalla chiusura.

Tempistica della disclosure pre-assembleare

- Almeno 21 giorni tra la data di pubblicazione della RFA e l'assemblea di approvazione del bilancio;
- Progetto di bilancio e relazione sulla gestione trasmessi a sindaci e revisore almeno 15 giorni prima della pubblicazione della RFA.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E PUBBLICITÀ

APPROVAZIONE DEL BILANCIO: TERMINI, QUORUM, DIRITTI SPECIALI

Termini di convocazione assemblea

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se previsto dallo statuto la convocazione è ammessa entro 180 giorni se:

- la società redige bilancio consolidato, oppure
- sussistono particolari esigenze legate a struttura o oggetto sociale.

È legittimo fissare la seconda convocazione oltre il termine (120/180 gg) purché la prima convocazione sia entro il limite.

Quorum deliberativi e limiti statutari

Art. 2369 c.c., comma 4: in seconda convocazione non è possibile elevare i quorum per l'approvazione del bilancio. Non si possono attribuire diritti di veto vincolanti sull'approvazione del bilancio a categorie speciali di azioni (art. 2348 c.c.) né a portatori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.).

LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO

art. 2435 c.c. – deposito presso il Registro imprese

Termine: entro 30 giorni dall'approvazione.

Documenti obbligatori:

- bilancio d'esercizio approvato
- relazione sulla gestione
- relazione del collegio sindacale
- relazione del revisore legale
- verbale dell'assemblea (o del CdS, nel sistema dualistico)
- bilancio consolidato + relazione di gruppo, se dovuti (d.lgs 127/1991, art. 42).

Soggetto responsabile del deposito

Amministratori in carica quando scatta il *termine* (non quelli dell'esercizio chiuso).

Se inerti → obbligo sostitutivo dell'organo di controllo (art. 2406 c. 1).

Modalità di presentazione

Dal 2003: esclusivamente in formato digitale → invio telematico con firma digitale attraverso intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, periti).

XBRL obbligatorio (d.P.C.M. 10 dicembre 2008) per stato patrimoniale e conto economico; possibile deposito di un file PDF "tradizionale" aggiuntivo se necessario a garantire chiarezza/veridicità.

Società con azioni quotate

Relazione finanziaria annuale in ESEF/iXBRL (European Single Electronic Format) – Reg. delegato UE 2019/815.

Pubblicazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 154-ter TUF). il revisore esprime giudizio anche sulla conformità al formato ESEF (art. 154-ter c. 1-bis TUF).

Sanzioni per omissione o ritardo

art. 2630 c.c. (+ aumento di 1/3) per gli amministratori se il deposito manca o avviene oltre il termine. se il progetto di bilancio o l'assemblea non si tengono → la sanzione resta, perché l'obbligo di deposito scatta ugualmente.

Esclusione: niente sanzione se il deposito manca perché l'assemblea non ha approvato il bilancio (serve comunque nuova convocazione; se lo stallo perdura, si configura causa di scioglimento ex art. 2484 n. 3).

Omissa pubblicazione per 3 esercizi consecutivi

Cancellazione d'ufficio della società dal Registro imprese (art. 2490 c. 6) con effetti ex art. 2495.

Elenco soci – solo per spa non quotate (art. 2435 c. 2)

Contenuto: soci al giorno dell'approvazione con numero azioni e soggetti con diritti reali o vincoli; movimenti registrati dall'ultimo elenco.

Termine: stesso deposito di 30 giorni dal bilancio.

Esenzioni:

- s.r.l. (elenco abrogato dal 30 marzo 2009; depositano solo il bilancio)
- spa quotate (trasparenza tramite art. 120 TUF e sistemi di gestione titoli).

L'INVALIDITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, FRA ANNULLABILITÀ, NULLITÀ E INVALIDITÀ DERIVATA

L'invalidità della delibera di approvazione

L'esame della disciplina dell'invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio richiede di prendere in considerazione due distinti profili:

- vizi che possono determinare la dichiarazione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio;
- regime speciale di impugnazione previsto dall'art. 2434-bis c.c. che regola i profili procedurali dell'impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio.

Vizi di procedimento e vizi di contenuto

Distinzione tra annullabilità e nullità della delibera di approvazione del bilancio.

- I **vizi di contenuto** del bilancio danno luogo alla **nullità** della delibera
- I **vizi del procedimento all'annullabilità** della stessa, fatta eccezione della mancanza della convocazione⁴⁶ o del verbale⁴⁷ che, data la loro particolare gravità, costituiscono cause di nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c.

La dottrina si è a lungo chiesta se fossero ravvisabili eccezioni, oltre a quelle legislative richiamate, alla classificazione delle cause di nullità e di annullabilità, cioè se i vizi di procedimento possano dare luogo alla nullità della delibera di approvazione del bilancio ovvero se taluni vizi di contenuto possano implicare l'annullabilità della stessa. La prima eventualità prospettata sembra possa concretizzarsi esclusivamente, come si dirà in maggior dettaglio nel prosieguo, là dove si registrino vizi della relazione sulla gestione i quali, pur attenendo ad un all'allegato del bilancio (e dovendo, di regola, dare luogo all'annullabilità della delibera), siano di rilevanza tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera, corretta e chiara della situazione patrimoniale e del risultato di periodo della società.

D'altra parte, è pacifico che l'approvazione tardiva del bilancio (oltre i 120/180 giorni), non comporta l'invalidità della delibera. Quindi il bilancio resta valido, ma le possibili conseguenze previste, tuttavia, sono le seguenti:

- revoca per giusta causa degli amministratori (art. 2383 c.c.)
- responsabilità ex artt. 2392–2393 c.c.
- sanzione amministrativa ex art. 2631 c.c. (da 1.032 a 6.197 €).

Inoltre, il mancato deposito di tutti o alcuni documenti previsti costituisce una causa di invalidità, ma è controverso se si tratti di annullabilità o nullità. Tuttavia, la prima soluzione risulta preferibile, trattandosi di violazione del procedimento assembleare, non sanabile dal fatto che l'assemblea si ritenga comunque informata. È inoltre consolidato che il termine dei quindici giorni vada calcolato rispetto alla data effettiva di discussione del bilancio: non vi è vizio se l'approvazione avviene in seconda convocazione e tale termine risulta rispettato.

Vizi della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è un allegato del bilancio e i vizi della stessa danno, di regola, luogo all'annullabilità della delibera.

Possono sussistere vizi di rilevanza tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera, corretta e chiara della situazione patrimoniale e del risultato di periodo della società e determinare la nullità della delibera?

- Art. 14 del d. lg. 39/2010: relazione del revisore deve contenere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, comprendente anche una «dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori».
- Va escluso che gli errori nella relazione sulla gestione identificati dal revisore siano in ogni caso suscettibili di dare luogo alla nullità della delibera.

⁴⁶ Ratio: pregiudica il diritto del socio di partecipare alla delibera.

⁴⁷ Ratio: è impossibile determinare il contenuto stesso della delibera.

- Necessaria valutazione caso per caso: pregiudizio della veridicità, correttezza e chiarezza della rappresentazione offerta dal bilancio.
- Onere probatorio⁴⁸ difficile da assolvere.

La relazione sulla gestione è un allegato, cioè non è oggetto della delibera di approvazione del bilancio: viene approvato il progetto di bilancio (CE, SP, e nota integrativa), per questo il suo vizio non può essere un vizio riguardante il contenuto della delibera, ma solo riguardante il suo procedimento (annullabilità). C'è questa distinzione, ma è possibile prefigurare che un vizio della relazione sulla gestione determini la nullità del bilancio? Questo significa fornire prova di ciò, cioè che il progetto di bilancio è corretto: il vizio della relazione sulla gestione è tale da compromettere la veridicità del bilancio.

Un caso in cui il vizio di un allegato può comportare anche la nullità del bilancio: è il bilancio consolidato, dato che può accadere che il progetto di bilancio fosse corretto, ma un vizio dell'allegato (il bilancio consolidato) compromette la chiarezza del bilancio intero, ma anche in questo caso è molto difficile. Per cui si può dire che tutti i vizi degli allegati sono vizi di procedimento, per cui il bilancio consolidato è un allegato del bilancio d'esercizio, che significa che il bilancio consolidato non è approvato dall'assemblea, ma dal CdA.

Vizi di contenuto che possono non determinare la nullità della delibera

Dalla disciplina **ex art. 2377 ss.** emerge il rilievo assunto nel disegno legislativo dall'interesse alla salvaguardia della stabilità delle deliberazioni assembleari.

Art. 14 co. 3 d. lg. 27 gennaio 2010 n. 39: il revisore può esprimere sul bilancio un giudizio positivo con rilievi, qualora eventuali vizi del bilancio non siano tali da pregiudicarne l'attendibilità, rendendo i conti annuali idonei alla soddisfazione della finalità della rappresentazione veritiera, corretta e chiara della situazione economica e patrimoniale nonché del risultato di periodo.

Sulla scorta di tali argomenti nonché del **generale principio di rilevanza (materialità) di cui all'art. 2423 co. 4 c.c.**, è dunque possibile affermare che soltanto vizi rilevanti sul piano **quantitativo e qualitativo** possono determinare la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio.

Inoltre, tutti i vizi di contenuto sono astrattamente vizi che possono comportare la nullità, però non tutti i vizi di contenuto possono comportare la nullità della delibera: questo è il caso dei vizi che non superano la soglia di materialità. Ci sono almeno due indizi normativi di questo: l'art. 2423 co. 4 c.c. e l'art. 14 co. 3 d. lg. 27 gennaio 2010 n. 39 (il revisore legale può esprimere un giudizio positivo con rilievi, si rilevano inesattezze del bilancio che non inficiano la sua conformità alla legge, anche se vi sono delle inesattezze che non minano la rappresentazione veritiera e corretta). Il problema, quindi, è stabilire quale sia la **soglia di materialità**: non è determinabile per legge e viene definita da chi redige il bilancio (è discrezionale); quindi, può capitare che il redattore abbia definito un elemento non materiale, mentre un socio impugna il bilancio in quanto ritiene l'elemento materiale.

Una volta che il giudice o il redattore ha stabilito la soglia di materialità, quanto sta sotto la soglia è un vizio ma non determina la nullità della delibera. Sotto la soglia di materialità, quindi, si ha un vizio ma manca l'interesse ad agire, dato che l'interesse del socio alla rappresentazione veritiera e corretta non viene minato.

- **OIC 11, par. 36:** Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

⁴⁸ L'attore deve provare:

1. che il vizio della relazione ha compromesso la **comprensione complessiva** della situazione societaria;
2. che lo ha indotto a decidere in modo diverso sull'approvazione del bilancio;
3. che, nonostante **schemi di bilancio e nota integrativa corretti**, la rappresentazione globale risultava falsata.

- **OIC 11, par. 37:** Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
- **OIC 11, par. 38:** I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso.
- **OIC 11, par. 39:** fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

Potrei avere degli importi ridotti ma doverli comunque inserire dato che hanno delle caratteristiche specifiche che li rendono significative.

In presenza di vizi che non superano la soglia di materialità l'impugnazione risulta preclusa difettando l'interesse ad agire. Tale ultima affermazione deve essere peraltro accolta in senso restrittivo in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'interesse del socio ad agire sussiste ogni qual volta la scarsa chiarezza o la «non conformità» del bilancio non permetta di avere tutte le informazioni che dallo stesso dovrebbero risultare in base alle norme che lo regolano (Cass., s.u., 21 febbraio 2000; Cass., I, 9 maggio 2008, n. 11554; Cass., I, 24 dicembre 2004, n. 23976).

Quindi, come la pensano i tribunali? La sentenza Cass., s.u., 21 febbraio 2000, contiene una decisione di per sé ovvia, ma che sottintende il fatto che secondo la Cassazione la soglia di materialità deve essere interpretata in senso piuttosto restrittivo (quindi deve essere bassa), dato che materialità indica un importo minimale rispetto al bilancio.

Vizi di chiarezza

La chiarezza è equiparata alla veridicità e correttezza.

Superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la giurisprudenza poneva la clausola della chiarezza in rapporto di strumentalità e di subordinazione rispetto a quella di rappresentazione veritiera e corretta (Cass., S. U., 21 febbraio 2000, n. 27; seguita da Cass, 9 maggio 2008, n. 11554; Cass. 2 maggio 2007, n. 10139; Cass., 7 marzo 2006, n. 4874).

La subordinazione della chiarezza alla rappresentazione veritiera e corretta sarebbe palesemente incompatibile con la funzione di obiettiva informazione attribuita ai bilanci.

La clausola della chiarezza presuppone il raggiungimento di un **livello informativo** idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive di un fruitore "medio", che si presuppone dotato di una media cultura contabile.

Chiarezza e completezza vanno insieme: i vizi di contenuto e di chiarezza hanno lo stesso peso. Un bilancio veritiero e corretto può essere dichiarato nullo per vizi di chiarezza: la descrizione delle voci è veritiera, ma vi è un vizio di chiarezza (non si contestano i numeri e i criteri utilizzati). La chiarezza può indicare la mancanza di alcune voci negli schemi di bilancio oppure parti non chiare nella nota integrativa. Inoltre, un vizio di chiarezza ma anche un vizio del bilancio in generale può essere anche solo minimale ma tale da superare la soglia di materialità. Qual è concretamente il problema della chiarezza? Che la veridicità è più semplice da provare (sia da parte del soggetto impugnante che del giudice): di solito, sono la legge e i principi contabili che dicono cosa sia la veridicità e come contestarla. Viceversa, la chiarezza si basa su una **valutazione discrezionale**, visto anche che i principi contabili non dicono quando un bilancio si può considerare chiaro.

Si presume la chiarezza quando il bilancio è comprensibile da un fruitore "medio", che si presuppone dotato di una media cultura. Il senso di questa tesi è che se si scegliesse un fruitore ignorante, per fargli comprendere un bilancio bisognerebbe spiegare ogni minimo dettaglio; viceversa, per un soggetto molto esperto di bilanci, basterebbero anche solo informazioni minimali: quindi, il bilancio non deve essere né troppo dettagliato né troppo sintetico, ma una via di mezzo (anche se si tratta solo di un indizio, e poi spetterà in concreto al giudice stabilire se il bilancio è chiaro o no).

È possibile che un bilancio "*veritiero e corretto*", ossia redatto mediante l'impiego di dati e criteri valutativi corretti e sulla base di scelte razionali che conducono alla determinazione di risultati che si ritenga possano

ragionevolmente corrispondere (ferma la soggettività delle stime contabili) alla realtà oggetto di rappresentazione, sia comunque illecito (e la relativa delibera di approvazione sia nulla) qualora esso:

- non contenga tutte le informazioni (materiali) richieste dalla legge;
- oppure quelle complementari eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 2423 co. 3 c.c., o
- non consenta la comprensibilità delle informazioni in esso contenute.

Un vizio di chiarezza deriva dal fatto che le informazioni date nel bilancio non sono chiare oppure mancano delle voci di bilancio, ovvero, anche qualora gli amministratori abbiano dato tutte le informazioni richieste dalla legge, è possibile rilevare un vizio di chiarezza se gli amministratori avessero dovuto dare delle informazioni ulteriori. Questo vizio si ha in particolare nei bilanci in forma abbreviata: chi impugna non contesta che la società ha redatto il bilancio in forma abbreviata, ma solo che le informazioni rese nel bilancio non sono adeguate e avrebbe dovuto dare delle informazioni complementari ulteriori a quelle richieste per legge.

Costituiscono **vizi (di chiarezza) suscettibili di dare luogo alla nullità della delibera di approvazione**:

- il mancato rispetto degli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. (a es: ingiustificata eliminazione di voci o della loro esposizione secondo un ordine diverso da quello prescritto dalle norme da ultimo richiamate);
- l'incompletezza delle informazioni rese nella nota integrativa o la presentazione in modo fuorviante delle stesse.

È da considerare irrilevante, in quanto inidonea a produrre le distorsioni informative appena indicate, qualsiasi violazione che sia «priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione **o di agevole correzione tramite le informazioni rese in assemblea**» (così Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in Soc., 2007, 703).

Nell'azione volta a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio non è possibile limitarsi ad indicare la violazione delle clausole generali della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza, dovendo il socio impugnante muovere specifiche censure indicando puntualmente quali siano le poste iscritte non in conformità alla legge ed ai principi contabili e, dunque, i vizi che danno luogo al mancato rispetto delle clausole suddette (Tribunale Roma, 3 maggio 2023, n. 6974; Trib. Torino, 20 marzo 2015).

La completezza del bilancio d'esercizio

Sezioni Unite n. 27 del 21 febbraio 2000 - Il bilancio d'esercizio è **illecito**:

- non soltanto qualora non sia veritiero (registrandosi "una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà contezza");
- ma anche "in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione".

La completezza del bilancio costituisce una **necessaria implicazione del principio di chiarezza** e che, di conseguenza, un bilancio incompleto è, per definizione, non chiaro.

Il rispetto degli schemi di bilancio previsti dal Codice civile può talora risultare non sufficiente a garantire la completezza del bilancio, un bilancio incompleto è, per definizione, non chiaro.

- V. obbligo di fornire informazioni complementari ex art. 2423, co. 3, c.c.
- Devono essere fornite soltanto le informazioni rilevanti
- V. 2423, co. 4, c.c.: non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta».

Ai fini della completezza del bilancio è sufficiente che le informazioni siano "in qualunque modo" incluse nel bilancio ovvero se il bilancio può dirsi completo soltanto qualora **le informazioni necessarie siano fornite secondo**

le modalità e nella posizione previste dalla legge o, eventualmente, dai principi contabili? (c.d. topica legale di bilancio).

Invalidità derivante da vizi della nota integrativa

L'art. 2423, co. 1 c.c. prevede la nota integrativa come **parte integrante del bilancio** e, di conseguenza, è **oggetto di approvazione** assembleare insieme a SP e CE. Quindi, i **vizi della nota** possono determinare l'**invalidità** della delibera di approvazione del bilancio. È controverso se tali vizi comportino sempre la nullità o talvolta solo l'annullabilità.

- **Tesi rigorosa** (preferibile) → siccome le norme sul bilancio sono **imperative**, qualunque vizio della nota determina l'illiceità dell'oggetto della delibera di approvazione e la conseguente nullità della medesima, indipendentemente dal fatto che il vizio della nota integrativa incida sulla veridicità della rappresentazione contabile ovvero sulla chiarezza della medesima.
- **Tesi più elastica** (minoritaria) → è necessario distinguere tra:
 - **Vizi più gravi** che pregiudicano l'adeguata comprensione della situazione patrimoniale ed economica della società e ostano al raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza. In questo caso la conseguenza è la nullità.
 - **Vizi meno gravi** che non pregiudicano l'adeguata comprensione della situazione patrimoniale ed economica della società e non ostano al raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza. In questo caso la conseguenza è l'annullamento.

Quest'ultima tesi è difficilmente conciliabile con la natura imperativa delle norme in materia di bilancio e, inoltre, rende difficoltosa l'individuazione delle informazioni incluse nella nota integrativa la cui incompletezza o inesattezza non darebbe luogo alla nullità della delibera. Non sembra convincente in merito l'affermazione secondo cui tale conseguenza non potrebbe derivare da vizi attinenti alle informazioni di natura non strettamente contabile quali, ad esempio, quelle concernenti il numero medio dei dipendenti o la suddivisione del capitale. Tale soluzione interpretativa non appare, infatti, tenere adeguatamente conto del fatto che anche tali informazioni possono concorrere a una più compiuta comprensione dei numeri di bilancio: ad esempio, l'informazione sul numero medio dei dipendenti è certamente rilevante per la più chiara illustrazione dell'andamento del costo del lavoro e dell'incidenza dello stesso sulla formazione del risultato di periodo.

Pur risultando dunque preferibile l'impostazione più restrittiva, resta ovviamente fermo che anche in merito alla nota integrativa trova applicazione il principio di materiality in conformità al quale è da escludere che possano determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio errori "minimali" di per sé inidonei ad incidere sulla portata informativa dei conti annuali.

Efficacia sanante delle informazioni contenute nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione

La nota integrativa non ha efficacia sanante generalizzata. In particolare,

- Integra validamente gli schemi SOLO quando la legge non specifica la sede dell'informazione;
- NON integra validamente gli schemi qualora una norma imponga la collocazione dell'informazione nel SP o nel CE (principio della topica legale del bilancio).

Quindi, se le informazioni devono essere fornite nello stato patrimoniale o nel conto economico non appare ravvisabile efficacia sanante.

Art. 2423-ter, co. 2, c.c.: consente di raggruppare le voci dello SP e del CE precedute da numeri arabi soltanto a condizione che il raggruppamento sia irrilevante, in ragione del suo importo, ai fini della chiarezza e prescrive che, in ogni caso, la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto di raggruppamento. Il legislatore non considera equivalente la collocazione di un'informazione nella nota integrativa ovvero nello SP e nel CE. Ciò vale a, maggior ragione, se informazioni da includere nello SP e nel CE sono fornite nella relazione sulla gestione (che è un allegato del bilancio). Ma in senso contrario: Trib. Milano, 23 ottobre 2017.

Invalidità derivante da vizi del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è parte **integrante** del bilancio e, di conseguenza, i suoi vizi possono comportare la **nullità** della delibera di approvazione, purché le irregolarità siano **rilevanti**, in conformità all'art. 2423, comma 4. Tuttavia, poiché la legge⁴⁹ non disciplina in modo dettagliato la struttura e il contenuto del rendiconto, i suoi vizi devono essere valutati con criteri **più flessibili** rispetto a quelli applicati per lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Un vizio idoneo a determinare la nullità si configura, ad esempio, quando manca una delle informazioni richieste dall'**art. 2425-ter c.c.** (*esempio*: omessa indicazione dei flussi finanziari relativi alle operazioni con i soci ovvero mancanza o incompletezza degli altri flussi richiesti dalla norma) oppure quando la struttura adottata non consente di cogliere con chiarezza la situazione finanziaria, perché le voci non sono sufficientemente analitiche o perché l'ordine adottato compromette la leggibilità del documento.

Efficacia sanante delle informazioni fornite in assemblea

Divergenti orientamenti in materia

Un **primo orientamento** (che trova sostegno soprattutto in dottrina) nega l'efficacia sanante dei chiarimenti forniti in assemblea poiché si determinerebbe in tal modo una violazione della topica dell'informazione contabile con un conseguente pregiudizio alla chiarezza della medesima.

I chiarimenti e le integrazioni forniti in assemblea (pur non sanando il vizio di chiarezza) possono avere l'effetto di precludere, sul piano processuale, l'impugnazione facendo venir meno l'interesse ad agire dell'attore (Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758, Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2004, n. 8001; Trib. Milano, 13 febbraio 2007; Trib. Genova, 2 novembre 2005).

In base a un **secondo orientamento**, piena efficacia sanante ai chiarimenti forniti in assemblea, per effetto dei quali sarebbe rimosso il vizio di chiarezza che affetta il bilancio, con la conseguenza che la delibera di approvazione del bilancio non sarebbe più impugnabile non soltanto dal socio che ha richiesto le informazioni bensì da ogni potenziale interessato (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2008, n. 11554; Trib. Milano, 23 ottobre 2017; Trib. Catania, 13 luglio 2004).

Il **verbale assembleare** è pubblicato unitamente al bilancio nel registro delle imprese, eventuali chiarimenti forniti in assemblea sono conoscibili non solo dal socio che ha richiesto il chiarimento ma anche dagli altri soci e dai terzi, sì che nei confronti di tutti costoro *"non è più predicabile quel vulnus al diritto d'informazione che giustifica l'impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio"*.

Il secondo orientamento può favorire la redazione di bilanci incompleti o non chiari rinviando eventualmente – ove i soci avanzino una richiesta in tal senso – alla fase di discussione e verbalizzazione la diffusione delle informazioni omesse.

Si pone a carico dei destinatari del bilancio l'onere di controllare anche documentazione di per sé estranea al bilancio, quale è il verbale assembleare. Condiziona, di fatto, la chiarezza dell'informazione contabile alla partecipazione del socio all'assemblea e alla formulazione da parte dello stesso di domande sul contenuto del bilancio. Ma non è configurabile un dovere del socio di partecipare all'assemblea per la richiesta di chiarimenti.

Quindi, secondo la prima impostazione, invece, il vizio rimane, poiché il documento non viene modificato. Questa seconda tesi è preferibile: il verbale non fa parte del bilancio, né può surrogare gli obblighi informativi che la legge impone di inserire direttamente nel bilancio e nei suoi allegati (principio della topica legale). Se si ammettesse la sanatoria tramite verbale, gli amministratori potrebbero omettere le informazioni dovute nel progetto di bilancio, confidando nel fatto di poterle fornire in assemblea; inoltre, i soci non sono obbligati a partecipare all'assemblea.

Se il vizio permane, ci si chiede se sia possibile impugnare la delibera e se sussista l'interesse ad agire. La risposta non è univoca: il socio che ha partecipato all'assemblea e ha ricevuto l'informazione potrebbe non avere interesse ad agire, poiché l'informazione che egli lamenta come mancante è stata comunque resa. Diverso è il caso dei soci

⁴⁹ Tuttavia, l'OIC 10 fornisce gli schemi comunemente adottati per garantire chiarezza, veridicità e correttezza del rendiconto. D'altra parte, in alcuni casi gli schemi-base potrebbero non essere sufficienti.

che non hanno partecipato all'assemblea: poiché il vizio non è stato sanato e non produce effetti nei loro confronti, essi conservano l'interesse a impugnare la delibera.

Considerazioni di sintesi

- ⇒ Distinzione tra il **profilo sostanziale** (ossia la capacità dei chiarimenti e delle integrazioni forniti nella nota, nella relazione sulla gestione o in assemblea di sanare il vizio di chiarezza) da quello **processuale** (ossia l'idoneità dei suddetti chiarimenti ed integrazioni a far venir meno l'interesse ad agire per l'impugnazione del bilancio).
- ⇒ Una importante sentenza del Trib. Milano, 23 ottobre 2017:
 - difetto di chiarezza può ritenersi rimosso e con esso l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione quando l'attore ha già ottenuto per effetto dei chiarimenti *"il quantum di chiarezza esigibile per legge"*;
 - per valutare se il difetto di chiarezza possa ritenersi effettivamente colmato dai chiarimenti e dalle integrazioni forniti in sede assembleare (ma lo stesso può ritenersi per quelli contenuti nella relazione sulla gestione) è necessario compiere un'ulteriore verifica in merito al grado di chiarezza, nel caso concreto, esigibile in base a diversi parametri.

Secondo il Tribunale di Milano, ai fini di tale valutazione occorre tener conto:

- *"dell'importanza della appostazione contestata ai fini del risultato dell'esercizio certificato in bilancio e in comparazione con le altre voci"*;
- *"della tipologia di operazione contabilizzata nella posta oggetto di censure (ad esempio, perché compiuta con parte correlata)"*;
- *"del fatto che comunque l'informazione di bilancio è resa non solo ai soci presenti in assemblea ma alla generalità dei terzi interessati a relazionarsi economicamente con la società di capitali (onde nessun rilievo può avere la scienza privata di alcune circostanze in capo al socio impugnante)"*;
- *"del fondamentale canone di chiusura dettato dall'art. 2423 co. 3° c.c."*.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 23 ottobre 2017, ha stabilito che, se in assemblea vengono fornite le informazioni che la legge impone di rendere ai soci, l'impugnazione proposta dal socio difetta di interesse ad agire. Tuttavia, per stabilire se il difetto di chiarezza sia stato effettivamente colmato oppure permanga, occorre fare riferimento a una serie di parametri. Inoltre, è necessario essere molto cauti quando si tratta di un vizio di chiarezza e dei chiarimenti resi in assemblea, poiché tutto dipende dall'importanza del vizio: ad esempio, la spiegazione fornita in assemblea potrebbe non essere sufficiente a colmarlo.

- ⇒ necessità individuare una soglia di tolleranza superata la quale deviazioni dal principio di topica dell'informazione contabile danno luogo ad un vizio di completezza e della chiarezza del bilancio;
- ⇒ il riferimento alla sola limitatezza dell'importo della voce interessata non sembra sufficiente;
- ⇒ preferibile valutare la rilevanza facendo altresì riferimento alla rilevanza informativa della specifica informazione nell'ottica del fruitore "medio", che si presuppone dotato di una media cultura in materia contabile
- ⇒ Criterio più flessibile di quello di rilevanza, dettato **dall'art. 2423-ter, 2° comma, c.c.**

REGIME SPECIALE DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Una delibera nulla può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse (ossia un interesse economico rilevante) entro il termine di decadenza di **tre anni**, salvo termini più brevi previsti per specifiche ipotesi. Una delibera annullabile, invece, può essere impugnata dai soci che non hanno votato a favore e che rappresentano almeno l'1‰ (l'uno per mille) del capitale nelle società non quotate, o il 5% nelle società quotate, entro il termine di decadenza di novanta giorni. Per il bilancio di esercizio è poi prevista una disciplina specifica.

2434-bis, comma 1

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La ratio della disciplina è quella di evitare impugnazione «a catena» dei bilanci. Questa norma prevede che si abbia circa un anno di tempo per impugnare la delibera (ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo): il termine è più breve rispetto a quello ordinario perché i valori del bilancio impugnato possono influenzare il bilancio successivo. La ratio è quindi la seguente: se si vuole impugnare il bilancio, non ha più senso farlo dopo l'approvazione del bilancio successivo; inoltre, se il vizio del bilancio precedente è stato rimosso in quello successivo, non ha senso impugnare il bilancio dell'anno prima. In questo modo si evita il rischio di impugnazioni a catena.

Da notare, quindi, è che l'art. 2434-bis riguarda solo: l'azione di annullamento (art. 2377), l'azione di nullità (art. 2379), ma NON preclude l'accertamento incidentale del vizio del bilancio.

Inoltre, ci si chiede se il comma 1 è applicabile solo per vizi di nullità o anche di annullabilità?

- Per l'**azione di nullità**, l'effetto è chiaro: il termine si **accorcia drasticamente**, da 3 anni a pochi mesi. D'altra parte, il testo è inequivocabile: la nullità è sempre preclusa dopo l'approvazione del bilancio successivo, anche se il vizio è **procedurale** (mancata convocazione o verbale mancante).
- Per l'**azione di annullamento**, gli effetti dell'estensione della preclusione alla stessa sono discussi, perché il termine di decadenza di **90 giorni** previsto dall'art. 2377, comma 6, scade normalmente molto prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. È quindi da escludere che l'art. 2434-bis, comma 1, possa sostituire o estendere tale termine fino all'approvazione del bilancio successivo, poiché ciò contrasterebbe con la ratio della norma, che mira a restringere – non ad ampliare – le impugnazioni del bilancio. Ne consegue che la preclusione dell'art. 2434-bis, comma 1, ha un rilievo quasi solo **teorico** per l'azione di annullamento, perché nella pratica il termine di 90 giorni scade molto prima. La preclusione potrà operare solo in casi eccezionali, quando il bilancio precedente venga approvato o depositato con forte ritardo e i 90 giorni non siano ancora trascorsi al momento dell'approvazione del bilancio successivo⁵⁰.

D'altra parte, la preclusione applicata all'azione di annullamento e ai casi di nullità procedurali è considerata illogica in quanto in entrambi i casi l'azione riguarda vizi **procedimentali**, non di contenuto e, quindi, il bilancio successivo **non sana** i vizi procedurali dell'assemblea precedente e non elimina l'interesse a far valere vizi radicali dell'assemblea precedente. Tuttavia, **il testo è chiaro** e non lascia spazio ad eccezioni.

2434-bis, comma 2

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci⁵¹ che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La ratio della disciplina è quello di evitare impugnazioni strumentali o «di disturbo». Il secondo comma ha posto fine alla categoria dei «disturbatori», poiché stabilisce che, se il revisore legale (in quanto esperto di bilancio) afferma che non vi sono vizi, è ragionevole presumere che tali vizi non sussistano; di conseguenza, solo i soci che possiedono almeno il 5% del capitale sociale⁵² possono impugnare la delibera. Naturalmente, per le delibere nulle il *quorum* è più elevato, altrimenti chiunque potrebbe impugnare; mentre per le delibere annullabili la norma ha un impatto minore, poiché la soglia ordinaria è comunque il 5% per le società non quotate, con l'unica differenza

⁵⁰ *Esempio*: nell'aprile 2025 si approva il bilancio 2024, ma nel febbraio 2025 si è approvato il bilancio 2023 (per un ritardo nell'assemblea): in tale caso i novanta giorni scadrebbero dopo l'approvazione del bilancio successivo, con l'effetto di abbreviare il termine di impugnazione.

⁵¹ Il limite si applica solo ai soci e NON a amministratori, sindaci e terzi legittimati all'azione di nullità.

⁵² Conta il **5% del capitale complessivo**, perché la nullità può essere fatta valere anche da soci **senza diritto di voto** per quella delibera.

che, in questo caso, lo statuto non può derogare tale regola⁵³. Questa norma, però, ha una sua ratio solo per i vizi di contenuto (e di nullità), anche se la norma dice chiaramente (ed erroneamente) che è applicabile a tutti i vizi. Infatti, il giudizio del revisore riguarda il **contenuto** del bilancio, non il **procedimento**; quindi, non ha senso limitare le impugnazioni procedurali.

Le società quotate, invece, seguono la disciplina agli artt. **156-157 TUF**, non 2434-bis c.c. Le differenze sono le seguenti:

- art. 2434-bis → limite scatta con giudizio **senza rilievi**.
- art. 157 TUF → condiziona l'impugnazione (oltre che al possesso della percentuale del capitale sociale ivi prevista) all'emissione di un giudizio negativo o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero alla presenza nella relazione di revisione di richiami di informativa concernenti dubbi significativi sulla continuità aziendale.

È da escludere perciò che alle società non quotate possa estendersi (in via analogica) il combinato disposto degli artt. 156, comma 4, e 157 T.u.f. in base al quale il singolo socio è legittimato all'impugnazione anche qualora la relazione di revisione contenga «richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale».

Invece, il socio che non raggiunge il 5% non può impugnare per nullità, ma può chiedere **risarcimento danni** se il bilancio è viziato nonostante il giudizio positivo.

2434-bis, comma 3

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa

Conseguenze della norma: necessità di approvare un nuovo bilancio per l'esercizio per il quale il bilancio è stato dichiarato invalido? Va preliminarmente ribadito che non spetta al giudice stabilire gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di invalidità del bilancio, in quanto essi non sono predeterminati dalla legge e variano in funzione del vizio riscontrato, essendo perciò rimesso agli amministratori definire i "rimedi" da attuare a seguito dell'invalidazione. *Per esempio*, nel 2025 viene dichiarato invalido il bilancio del 2023: se nel corso del 2025 il giudice accerta un vizio e dichiara invalido il bilancio, l'amministratore deve tenere conto di quanto affermato dal giudice. Se il vizio riguarda la veridicità, occorre eliminare il vizio stesso (qualora persista); se si tratta di un vizio di chiarezza, occorre fornire le informazioni la cui omissione ha determinato l'invalidità, anche perché, in caso contrario, è certo che il socio impugnerà di nuovo e avrà nuovamente ragione.

La norma prevede chiaramente che si debba tener conto della decisione del giudice **per il futuro**, ma non afferma espressamente che il bilancio 2023 dichiarato nullo debba essere riapprovato; tuttavia, altrimenti la società rimarrebbe priva del bilancio 2023. È quindi necessario chiedersi se la società sia obbligata a riapprovarlo: la risposta è sì, perché i bilanci sono tra loro collegati e non può esserci un vuoto.

- Secondo un **orientamento minoritario**, la norma implicherebbe che non sia necessario riapprovare i bilanci dichiarati nulli e le conseguenze dell'annullamento della delibera di approvazione si esaurirebbero nell'obbligo di "rettificare" i criteri di valutazione e di iscrizione degli elementi patrimoniali ai quali si riferisce il vizio che ha dato luogo all'invalidità ovvero di integrare le informazioni contenute nella nota integrativa; là dove, invece, le attività o le passività cui si riferiva il vizio non figurino più nel patrimonio sociale, sugli amministratori graverebbe esclusivamente l'onere di dare conto nella nota integrativa della dichiarazione di invalidità intervenuta nel corso dell'esercizio.
- Secondo, invece, la **dottrina e la giurisprudenza prevalente** la disposizione non esclude né elimina l'obbligo di procedere alla riapprovazione. Infatti, la sentenza che dichiara invalido il bilancio **elimina** la

⁵³ Quindi, la derogabilità per statuto è prevista all'art. 2377, comma 2 (azione di annullamento), mentre non è prevista dall'art. 2434-bis, comma 2. Ratio: Non può essere derogata una soglia collegata a un presupposto tecnico-professionale – il giudizio di conformità sul bilancio – che per sua natura riduce il rischio di invalidità della delibera.

delibera di approvazione dal mondo giuridico⁵⁴ e non è ammissibile che il bilancio nullo resti il bilancio della società per quell'esercizio, anche in base al principio secondo cui la società deve disporre di una serie continua di bilanci⁵⁵. Gli amministratori, quindi, restano obbligati a predisporre un **nuovo progetto di bilancio**⁵⁶ per l'esercizio annullato, rettificando i profili censurati e a sottoporlo all'assemblea per **nuova approvazione**. Non solo: per coerenza tra esercizi, occorrerà, se necessario, rettificare anche i **bilanci intermedi** che "dipendono" da quello annullato, altrimenti resterebbe alterata la serie storica dei bilanci e si comprometterebbe la possibilità di ricostruire nel tempo l'andamento dell'impresa.

Resta poi da valutare se, nel frattempo, debbano essere riapprovati anche i bilanci 2024 e 2025. Se il vizio originario si è propagato, è possibile che anche tali bilanci siano viziati, rendendo necessaria la loro riapprovazione. Di conseguenza, mentre è certo che il bilancio 2023 debba essere riapprovato, è più controverso stabilire se occorra riapprovare anche quelli del 2024 e del 2025.

LA REVISIONE LEGALE – Guest Lectures di Aldo Sacchi (a cura di James Robert Dosio)

Introduzione: la revisione legale e attività di assurance

È indispensabile in questo corso parlare di revisione legale, che spesso consideriamo come un tema vicino all'informativa finanziaria. L'informativa finanziaria è solo una parte dell'attività che il revisore è chiamato a svolgere, con una serie di attività che non sono dissimili a quelle che si è posto l'autore (AUDIO).

Le altre attività che svolgono il revisore sono varie:

- Situazioni in cui i soci votano operazioni straordinarie, dove ci sono delle informazioni significativamente (eg. aumento di capitale e fusione)
- Informativa di sostenibilità,
- fondi pubblici nel caso del PNNR.

Più in generale, il legislatore chiama in campo il revisore quando ci sono esigenze specifiche che richiedono un controllo esterno qualificato. Le società di revisione nell'ambito del mondo finanziario richiedono l'espressione di un giudizio professionale volto alla qualità delle informazioni contenute all'interno del bilancio. L'attività di revisione legale deve essere inquadrata nella categoria più ampia dei **gatekeepers**, in cui sono presenti diversi soggetti che in realtà già conosciamo: tutte le società che svolgono attività di *assurance*.

Il revisore può esprimere un giudizio in tanto e in quanto il soggetto sia indipendente. Il fatto che sia indipendente implica che ci sia sotto una disciplina ricca e dettagliata che riguarda la sua indipendenza (italiana ma anche europea). Questo perché interessa avere una forma di rafforzamento dell'informativa finanziaria (articolo 9 Direttiva 2006/43/CE): più l'informazione è attendibile, meglio funzionano i mercati. Tutte queste tipologie di attività rientrano nella categoria di più ampia denominata "*assurance*", attività disciplinata da standard internazionale (ISAE 3000). Proviamo a vedere questi cinque elementi, tenendoli a mente perché mercoledì mentalmente potremo ripercorrere questi stessi presupposti.

⁵⁴ Ratio: effetti "demolitori" della nullità.

⁵⁵ Infatti, non è equivalente, sul piano informativo, avere un bilancio corretto o un bilancio errato con una nota nel bilancio successivo che afferma la nullità di quello precedente.

⁵⁶ L'obbligo sorge dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel frattempo, l'esistenza della causa va indicata nella **relazione sulla gestione** e gli amministratori, per diligenza possono (e spesso devono) **anticipare** gli adeguamenti se la sentenza di primo grado appare chiaramente fondata, anche prima del giudicato.

Che cosa si propone nell'attività di *assurance*? Si pone l'obiettivo di rafforzare l'attendibilità di un bilancio sottostante. Pensiamo alla fusione: l'elemento fondamentale è il rapporto di cambio, e il legislatore garantisce che lo scambio sia equo.

Gli elementi che caratterizzano gli incarichi di *assurance*:

- (a) un rapporto a tre parti (un professionista, una parte responsabile o **responsible party** e i potenziali utilizzatori o **intended user**);
- (b) un oggetto sottostante (**subject matter**);
- (c) criteri idonei (**suitable criteria**);
- (d) evidenze sufficienti ed appropriate;
- (e) una relazione di **assurance**.

Come fanno gli amministratori il bilancio? IAS e IFRS su standard internazionali, mentre si applicano i principi dell'OIC per bilancio redatto secondo criteri nazionali. Il revisore ha a disposizione questi standard, e controlla se il revisore ha redatto il bilancio secondo questo standard. Il revisore deve verificare se il bilancio è stato redatto secondo gli standard (veritiera e corretta la situazione finanziaria della società), e in base a queste valutazioni raggiunge ad evidenze sufficienti ed appropriate per giungere al suo giudizio. Ci sono a questo fine principi di revisione nazionale che sono una "ratifica" dei principi internazionali.

ESEMPIO: la materia della sostenibilità presenta obblighi comunitari per rendicontazione di sostenibilità da parte delle grandi società, con le stesse esigenze dell'informativa finanziaria (con analoghi controlli che in Italia sono stati riposti nelle mani del revisore legale). Entrambe queste categorie rientrano nell'ambito dell'*assurance*.

Evoluzione della normativa sulla revisione legale

Perché si è legati all'idea di revisore che riguarda solo l'informazione finanziaria? La storia della figura replica quello di **CONSOB**, nata 50 anni fa, che è stata affiancata da una legge che disponeva i **controlli esterni** dell'informazione finanziaria.

Arrivando invece al 2003 abbiamo insieme al TUF è entrata in vigore una nuova disciplina che rivede la revisione, guardando non solo al mercato del capitale di rischio **ma anche società chiuse** (e gran parte delle srl).

Il legislatore ha sottoposto quasi tutti i tipi di società quindi al controllo: sulla spinta dell'Europa siamo arrivati a una disciplina che ha tratti molto omogenei tra gli stati dell'Unione Europea.

Direttiva 2006/43 e Testo Unico della revisione legale

Nel 2010 viene realizzato a livello italiano l'implementazione della Direttiva Europea di armonizzazione della revisione legale (2006/43/CE), che ha introdotto ad esempio il requisito di iscrizione nel registro dei revisori). Ci sono non solo uniformi i principi con il quale si redige il bilancio, ma anche sistemi unitari di controllo che aiutano a leggere anche il risultato del controllo, le conclusioni che inseriscono all'interno della relazione del revisore. Se viene, fatto ciò, tutto viene reso più fruibile.

In Italia abbiamo il testo unico della revisione legale 38/2010 (implementazione della Direttiva 2006/43) e Regolamento (UE 537/2014).

Il Testo Unico costituisce il testo unico delle disposizioni in materia di revisione legale abrogando la previgente disciplina codicistica e del TUF. Prevede l'emanazione di regolamenti attuativi e ha contribuito ad un miglioramento e ad una razionalizzazione della disciplina della revisione legale.

Regolamento UE 537/2014

Per completare il quadro legislativo esaminiamo brevemente il **regolamento europeo 537/2014** (applicazione diretta ed uniforme).

Il regolamento prevede una categoria speciale di società con requisiti più stringenti: enti di interesse pubblico (banche, assicurazione e società quotate). Sono certamente le società che più impattano il mercato con la loro informazione finanziaria. Tutte le volte che parliamo di EIP ci porteremo dietro una disciplina più severa rispetto a quella base.

Inquadramento dell'attività di revisione

L'attività essenziale del revisore legale sarà quella di esprimere un giudizio sul bilancio, che determina se gli standard sono stati effettivamente utilizzati. In particolar modo una base, quasi presupposto, è il controllo della regolare tenuta della contabilità, e poi anche l'espressione di un proprio giudizio per quanto riguarda la compatibilità della relazione sulla gestione e il bilancio. Le relazioni di oggi sono più ricche rispetto a 15 anni fa, ma lo standard anche evoluto si pone sempre l'obiettivo di vedere in poche linee il risultato delle verifiche del revisore che quel bilancio sia capace di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale della società.

Le attività del revisore si svolge utilizzando come base le scritture contabili e il bilancio (*ex post* rispetto agli eventi gestionali registrati nelle scritture e riassunti nel bilancio) e viene eseguita seguendo i **principi di revisione** avvalendosi di tecniche quali controllo di registrazioni, documenti e attività materiali, indagini, richieste di conferme, ricalcoli, etc. applicando, tra l'altro, il metodo del campione. Durante tutto l'operato, l'attività del revisore deve essere documentata all'interno delle **carte di lavoro** (il processo è documentato). Chi utilizzerà questa documentazione? Sicuramente i sistemi di controllo interno di qualità della società di revisione e le autorità di vigilanza.

Soggetti abilitati alla revisione

Vediamo in termini più pratici quali sono i giocatori in campo di questa partita. Per essere revisore devo essere iscritto nel registro, l'albo. Qui la caratteristica sulla quale soffermiamo l'attenzione è la seguente: se prendiamo il **registro dei revisori** (115'000 revisori) sono tanti perché, quando nel 2010 la disciplina è cambiata, c'erano una marea di revisori iscritti in base ad una disciplina previgente meno stringente (se li teneva fuori tutti avrebbero fatto causa, quindi li hanno lasciati tutti, e sono pari alla metà di tutto il resto dell'Europa). Di questi soggetti meno di 45'000 sono attivi, e di questi la gran parte hanno uno o due incarichi. Abbiamo un numero molto elevato di soggetti che fanno un'attività molto limitata. Il Ministero spera che diminuiscano, perché deve vigilarli tutti.

Non è l'unica autorità di vigilanza, CONSOB è l'altra, ma sotto il suo controllo ce ne sono solo 42.

Persone fisiche hanno requisiti di **onorabilità, professionalità ed esperienza**.

Se passiamo invece alle **società di revisione** ci sono dei requisiti particolarmente rilevanti:

- l'intero Cda deve essere composto da soggetti in possesso del requisito di onorabilità dei revisori persona fisica;
- **maggioranza del Cda** composta da revisori legali;
- **maggioranza i voti dell'assemblea** devono essere revisori persona fisica (abilitati in uno stato UE).

Oggi il tutto è in evoluzione perché fondi di *private equity* sono interessati ad entrare in questo mondo (quindi potrebbe cambiare la legge per permettere il loro intervento).

Abilitazione alla revisione

I requisiti di accesso alla professione del revisore sono tre:

- attività di tirocinio (durata almeno triennale);
- esame di abilitazione (con tre prove scritte e una orale)
- formazione continua (programmi di aggiornamento periodici).

Su tutte queste aree vigila sempre il Mef insieme al Ministero della Giustizia per quanto riguarda l'esame.

Società sottoposte a revisione legale

Nel 2003, la riforma ha reso obbligatoria la revisione anche per le società chiuse, perché in fondo c'è un'idea che le **società per azioni (tutte) hanno l'obbligo della revisione** (indipendentemente dalla dimensione).

All'interno delle società per azioni, vi è poi una regola particolarmente italiana per quanto riguarda il **collegio sindacale** (la cd internalizzazione della revisione legale), volendo consentire quando la società non fa bilancio consolidato, e lo prevede lo statuto, può dare la revisione ai tre componenti all'organo di controllo (che vedremo sarà importante trattando poi del nuovo articolo 2407 riformato nel marzo del 2025). Quando questo accade, c'è un presupposto: questo soggetto (o soggetti) dovranno tutti essere soggetti **iscritti nel registro** dei revisori legali. A questo punto abbiamo componenti del collegio che devono essere in possesso dei requisiti del collegio sindacale, ma anche revisori legali. Questo non può accadere negli enti di interesse pubblico e nelle società da loro controllate.

Gli obblighi per le S.r.l. dipendono invece da criteri dimensionali, in certi casi quindi non sarà necessario.

Tipologie di soggetti sottoposti a revisione

Le società per azioni per quanto riguarda la revisione legale si suddividono in tre categorie:

- Società che non sono EIP e non sottoposti a regime intermedio;
- Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI): SIM, SGR, emittenti di token ed altri;
- EIP, che sono banche, assicurazioni e società quotate.

Autorità di vigilanza

La direttiva europea vuole un sistema che abbia un *public oversight*, ovvero un controllo statale. Abbiamo due autorità di vigilanza in Italia, il **MEF** (più nello specifico la ragioneria generale dello stato) e **CONSOB**, frutto della nostra storia, dato che siamo partiti dalla CONSOB dal 1975 che vigilava su revisori delle quotate. Il MEF invece si è aggiunto dopo, revisionando i 115'000 del registro per gli altri. Il criterio della divisione della vigilanza è molto chiaro, ribadito recentemente dalla giurisprudenza. La CONSOB vigila i revisori che revisionano almeno un EIP e ESRI, che attualmente sono 42.

Conferimento dell'incarico

Muoviamoci su alcuni aspetti più specifici, quelli che sono gli aspetti più significativi della revisione legale, che generano la necessità di un poco di riflessione, per quanto riguarda i concetti che ha comportato il legislatore a determinare questo quadro normativo.

Perché è importante il conferimento dell'incarico? Si vede che il legislatore ha creato degli obblighi sulla nomina, partendo da un presupposto, ovvero che gli amministratori (vigilati) non possono scegliersi da solo i propri revisori legali. Il legislatore risolve il problema individuando nei principi nazionali la figura che ha tutti i requisiti necessari: il **collegio sindacale** (o altro organo di controllo), considerato appropriato per proporre ai soci la nomina del revisore legale. Questo è il primo presidio importante.

Il secondo presidio è la scelta da parte dell'assemblea dei soci, che sono anche i primi destinatari della relazione del revisore, dato che saranno essi ad approvare il bilancio. L'assemblea è competente anche per la determinazione del corrispettivo. Il legislatore si rende conto che la determinazione al momento del conferimento dell'incarico garantisce che non venga minacciata l'indipendenza con negoziazioni sul compenso (con criteri anche per la modificazione determinati dall'assemblea).

Il terzo elemento è che i corrispettivi non possono essere legati al giudizio del revisore. Il legislatore chiede anche che il corrispettivo venga individuato mediante criteri che garantiscono la qualità ed affidabilità dei lavori (non può essere neanche troppo basso).

Novità: divieto di prevedere clausole contrattuali che limitano la scelta del revisore da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori. Se previste sono nulle. Tutto questo dimostra l'attenzione che pone il legislatore sui presidi per il conferimento dell'incarico.

Durata dell'incarico

La durata deve necessariamente essere di 3 anni, non più non meno. Dopo tre anni, il collegio deve proporre la conferma o la sostituzione del revisore. Questo è un fattore che determina l'obiettivo di garantire l'indipendenza (perché altrimenti proverà a farsi confermare l'incarico). Inoltre, in tre anni la conoscenza del revisore è XX MIN 6.

Affidamento dell'incarico in EIP ed ESRI

Se ci spostiamo nel caso degli EIP ed ESRI, ci sono elementi di differenza. Questi presidi saranno sostituiti con un'opzione ancora più rigorosa per quanto riguarda la **durata**. L'incarico non può essere rinnovato se non è passato un periodo di **4 anni di cooling off**, e l'incarico avrà una durata di 9 anni. In questo modo si raggiungono ancora meglio gli obiettivi di fondo.

Per quanto riguarda gli EIP, il collegio sindacale, nella selezione è necessario svolgere una **tender** (una sorta di gara) che permette di ottenere la migliore qualità di *audit* possibile. Questa attività è sempre gestita dall'organo di controllo. Gli uffici della società sono dei collaboratori dell'attività del collegio, ma sarà il collegio che chiude il processo attraverso una raccomandazione che dice all'assemblea i due soggetti che si sono dimostrati migliori e permettono di raggiungere la miglior qualità di *audit*. Questo processo di selezione deve essere improntato su criteri di selezione trasparenti e non discriminatori.

Cessazione anticipata

Non basta aver un buon sistema che tutela il conferimento se la disciplina si fosse disinteressata al momento della cessazione, se si verifica prima della fine dell'incarico. Se le società fossero libere di revocare l'incarico a piacimento si ripresenterebbe il problema individuato al momento del conferimento. Il legislatore limita il rischio nel momento in cui ha limitato lui i casi di interruzione anticipata, con uno di quei famosi regolamenti di attuazione, coinvolgendo ancora una volta come responsabile l'organo interno di governance. Il modello è quindi lo stesso: al momento del conferimento c'è una proposta del collegio e al momento dell'interruzione anticipata anche qui il collegio esprimerà le proprie considerazioni all'assemblea che di nuovo deciderà.

I casi di cessazione anticipata (disciplinati dal regolamento MEF 261 del 2012) sono tre:

- Revoca per giusta causa, da parte dell'assemblea sentito organo di controllo (non basta divergenza di opinioni (deve essere contestualmente affidato l'incarico a un nuovo revisore)
- Le dimissioni sono sempre una facoltà del revisore, salvo il risarcimento del danno (e servirà una tempestiva sostituzione)
- Risoluzione consensuale (anche qui con tempestiva restituzione)

Focus sull'indipendenza: il quadro normativo

L'indipendenza rappresenta un elemento importante, dato che il revisore deve migliorare per la società e i terzi la qualità dell'informazione finanziaria. Il legislatore ha previsto una disciplina molto dettagliata, stratificatosi nel tempo. Il livello più basso riguarda previsioni applicabili a tutti i soggetti e gli ESRI, che ritroviamo nel TU della revisione legale e altre fonti che va a declinare quello che sono i requisiti di etica e indipendenza.

Salendo per gli EIP troviamo una serie di regole ulteriori che ritroviamo nel Reg. 537/2014.

Un primo elemento da considerare è che nella disciplina dell'indipendenza ci sono due possibili approcci che possono essere adottati:

- a. *rules based*. Ci sono divieti imperativi, ad esempio il divieto di offrire prestazioni addizionali rispetto alla revisione. Il meccanismo *rules based* nasce nell'esperienza statunitense dopo casi drammatici di problematiche nella revisione (Enron) con normative specifiche (che proibiscono i servizi non *audit* del revisore). In Italia, nella **legge Risparmio del 2005** (dopo Parmalat, Cirio e Giacomelli) reagisce sulla stessa strada. La legislazione italiana è avanti perché è figlia di queste crisi.

- b. *principle based* (più comune). Presuppone che in base a dei rischi individuali di adottare degli strumenti utilizzando il metodo della valutazione del terzo informato che l'indipendenza non è minacciata.

Consideriamo ora due esempi di minacce: uno è il rischio di ingerenza eccessiva nell'amministrazione, con raccomandazioni dettagliate o stringenti alla società di revisione che comportano una ingerenza in una sfera che non è quella del revisore. Un'altra è il caso di auto-riesame, che si presenta ad esempio nel caso di fornitura di servizi alternativi, che rischia di causare la situazione paradossale in cui il revisore stesso o un'entità della rete ha creato.

Limiti ai non audit service (NAS)

Uno delle principali garanzie dell'indipendenza a livello europeo: con il Regolamento 537/2014 c'è una **blacklist** di servizi vietati, eg. *bookkeeping* (contabilità), progettazione delle procedure di controllo interno e controllo del rischio (questi ultimi servizi sono vietati non solo nell'incarico di revisione ma anche in quello precedente, a differenza degli altri solo durante il conferimento dell'incarico).

Questo comporta che ci sono anche servizi che sono consentiti, che quindi porta alla necessità di valutare se c'è il rischio di compromissione dell'indipendenza. Quando c'è il conferimento di un incarico nuovo per una grande società quotata, c'è l'obbligo di un *tender*. Questa attività per un grande gruppo dovrà essere un anno o anche due prima, perché questa regola inevitabilmente comporta a far retroagire la nuova gara per permettere di arrivare alla scelta evitando di portare a temi di incompatibilità.

Ritroviamo invece ai servizi consentiti, a cui il legislatore europeo ha previsto comunque un presidio, **l'approvazione del comitato per il controllo interno alla revisione legale** (il collegio sindacale), a cui è affidato anche il compito di vigilare sull'indipendenza del revisore.

Principi di revisione

Passiamo ai principi di revisione, gli standard professionali richiesti nello svolgimento della propria attività (necessario ora anche per temi della negligenza). La questione è complicata perché la normativa dice che i principi sono adottati dalla Commissione europea, ma in realtà non sono mai stati adottati. La legislazione dice che prima dell'approvazione dei principi armonizzati europei, il sistema temporaneo saranno principi nazionali adottati dal MEF e la CONSOB insieme ad associazioni di categoria. Ormai ogni anno ci sono N riunioni per quanto riguarda l'approvazione di nuovi o attuali principi. Sono un set di principi che sono **orientati ai principi internazionale**: di fatto sono una **traduzione, una localizzazione**, e sono però tenuti con la stessa impostazione, permettendo di avere una omogeneità assoluta tutti improntati dall'ISA. Questa attività riguarda in particolar modo sia i principi internazionali che i principi locali (eg. verifica della regolare tenuta della contabilità, o coerenza della relazione sulla gestione, che derivano da Italia o UE). Gli standard guidano il revisore, ma guidano anche la valutazione sull'attività del revisore e quindi la sua diligenza o negligenza come stabilita dall'autorità di vigilanza.

Autorità di vigilanza

Chi svolge in concreto l'attività di vigilanza è la **ragioneria dello stato**, che quando nasce nel 2010 non ha una vera e propria competenza in ambito di revisione legale, occupandosi fino a quel momento solo di controlli in generale. Si è dovuta attrezzare per poter lavorare su questi temi, dovendo anche emanare tra i **12 regolamenti** richiesti dalla normativa primaria.

Quali sono le competenze che la legge attribuisce al MEF in maniera trasversale (prima della distinzione con EIP ed ESRI)?

1. Accesso alla professione (**abilitazione** dei revisori legali e delle società di revisione);
2. Iscrizione nel registro e tenuta del registro (con suddivisione tra operativi e non operativi e sezione dei tirocinanti). Nel registro sono tenute molte informazioni che rendono pubblico non solo l'identità, ma anche eventuali sanzioni dei revisori e se sono sottoposti a vigilanza di MEF o CONSOB.

3. Formazione continua dei revisori.

Fatta questa premessa su competenze esclusive, applichiamo in concreto la divisione tra i due settori.

Le attività di vigilanza CONSOB e MEF dei revisori si realizza in due diverse modalità di intervento:

1. Da un lato abbiamo una attività definita come **controllo periodico di qualità**, un discorso che varrà anche per l'altra autorità (verifica periodica, e siccome l'interesse generale vuol un maggiore controllo su EIP ed ESRI, il controllo per loro sarà più frequente). Se abbiamo detto che i controlli della CONSOB sono su 42 società, è chiaro che l'attività di controllo sarà anche più semplice da eseguire. Questo è il motivo per cui questa attività di vigilanza del MEF sui 115'000 revisori su cui ha competenza **non è ancora partita**. È un sistema che teoricamente è perfetto, ma nella pratica di difficile realizzazione. I revisori da controllare sarebbero circa 7000 all'anno, perché sono da fare ogni 5/6 anni i controlli di qualità. Come faranno a diminuire i revisori in futuro? Quando attiveremo il controllo qualità, molti revisori persona fisica rinunceranno per requisiti troppo stringenti per una attività che svolgono solo in maniera marginale.
2. Attività di **enforcement**. È una via che richiede una mancanza dei presupposti richiesti, e che si sviluppa nell'adozione di **provvedimenti sanzionatori**.

NOTA: Abbiamo detto che c'è un unico registro dei revisori. Se io sono un revisore persona fisica, posso fare la revisione di Generali? Il sistema europeo del 2010 non vuole creare degli scalini tra cui solo alcuni soggetti possono fare revisione di EIP (prima c'era un albo CONSOB per revisioni per società quotate). Teoricamente chiunque potrebbe fare la revisione di Generali. La legge lo evita perché nella valutazione iniziale del collegio sindacale per il *tender*, escluderanno revisori e società che non riuscirebbero in concreto.

Controllo periodico di qualità: contenuto

Come fa il MEF a determinare quale soggetto sarebbe in grado di svolgere una buona attività di revisione? È un'attività per cui degli ispettori (quando ci saranno per il MEF) vanno a verificare in aree specifiche:

- indipendenza,
- risorse impiegate,
- corrispettivi,
- conformità ai principi di revisione,
- sistema di controllo interno della qualità.

Ad esempio, emergesse che l'attività di revisione per incarichi grandi vengono retribuiti per poco, c'è il rischio che il risultato finale della revisione sia di pessima qualità.

Facciamo finta che l'ispettore si accorga che il revisore ha delle cose da migliorare. Vengono individuate delle aree di miglioramento (**remediation**), e se quel soggetto rispetta gli impegni e i tempi non ci sarà alcuna sanzione. **L'obiettivo è avere sul mercato soggetti idonei**. Scatterà la sanzione se non darò seguito nei tempi indicati dall'autorità.

Attività di enforcement (MEF e CONSOB)

L'attività di enforcement cambia la logica, perché è un'attività continua, non periodica. CONSOB scopre anche da notizie della stampa situazioni di rischio, attiva attività di controllo e poi fa le sue attività istruttorie concludendosi con sanzione o meno di violazione dei principi di revisione (ISA) o di indipendenza. A quel punto ci sarà una contestazione.

Vediamo quali sono alcuni dei punti fondamentali dell'*enforcement*. I principi a sinistra sono fondamentali per qualsiasi processo:

- **contraddittorio**,
- **conoscenza** degli atti istruttori
- **verbalizzazione**
- **distinzione** tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie

I principi derivano dalla legge Risparmio del 2005 (post Parmalat). Vediamo quali sono le tipologie di sanzioni. Le sanzioni che entrambe le autorità possono irrogare (più severe per EIP e ESRI), possono essere di diverso tipo:

- **Ammonizione**
- **Pecuniaria** (vanno da 10'000 a 500'000 euro, e per l'indipendenza di CONSOB partono da un minimo di 100'000, dato che si tratta di uno dei presupposti fondamentali dell'attività di revisione)
- Pubblicità (aspetto della reputazione del revisore essendo gatekeeper), impattando quindi la **reputazione** del revisore
- **Sospensione** dell'attività, ordine di non svolgere attività in determinati settori, arrivando fino alla **cancellazione dal registro** dei revisori.

Sono sanzioni di cui ora si discute molto, dato che hanno una **natura quasi penale** non amministrativa, che ricordiamo perché il sistema normativo prevede che la discussione e l'opposizione della sanzione avvenga davanti alla Corte d'appello. Cosa accade in concreto? Se il procedimento è iniziato con contestazione è difficile non far mettere una sanzione, se va davanti all'opposizione, dato che il regolamento è nuovo, è difficile che la Corte d'appello la rimuova, più probabile che non la rimuova.

Una parte delle modifiche del TUF che tra poco verranno implementate riguarderebbero metter mano al procedimento sanzionatorio (CONSOB in certi casi può irrogare anche sanzioni penali). Entro dicembre è probabile che si passerà al **TAR Lombardia**, in una riforma in cui ci saranno anche altre misure.

Responsabilità civile

Questo tema la esaminiamo per quanto riguarda il **contesto europeo**, che suggerisce di **fissare dei limiti** alla responsabilità, e scopriremo una norma strana dell'anno scorso che limita la responsabilità solo per alcuni tipi di revisori, concludiamo con alcuni casi delle richieste risarcitorie a partire degli anni Ottanta.

Partiamo dal primo aspetto. Il punto non è soltanto giuridico: la commissione europea nel 2008 fa uno studio⁵⁷ perché si chiede qual è l'effetto sistemico delle azioni risarcitorie (anche di miliardi di euro) sui revisori. Il commissario Charlie McCreevy se n'era occupato, e si chiede qual è il problema. Se ci sono responsabilità illimitate c'è il rischio che **non riescano ad assicurarsi**, e se salta una società di revisione ci sono molti effetti negativi (eg. nella selezione del revisore si considerano i servizi vietati, che quindi vengono chiesti ad altri revisori rispetto a quelli proposti; se ce ne sono pochi, non si avrà più una vera scelta per il revisore di EIP ed ESRI). Il mercato è molto concentrato, e se viene meno un revisore è una lesione per tutti.

Il sistema in qualche modo favorisce cause ai soggetti che hanno le tasche profonde, che sono in grado di fare fronte dei pagamenti, mentre gli altri soggetti prima ancora responsabili (anche "più colpevoli") non hanno particolari beni aggredibili. Questo deriva dal principio della **solidarietà del danno** nel nostro ordinamento, che permette al danneggiato di **rivolgersi verso chi preferisce**, e generalmente aggredisce il più solido, e poi le azioni di regresso sono gestite tra i danneggianti.

Nella solidarietà, laddove i soggetti responsabili sono persone fisiche oltre alla società di revisione, le azioni in esecuzioni sono quasi sempre verso il revisore (come vuole l'ordinamento, ma con questo si rischiano questi problemi sistemici).

Cosa può fare il legislatore?

2. La responsabilità parziaria,
3. limitazioni in accordi tra società e conferente,
4. un *liability cap* numerico.

Questi criteri essendo lasciati alla libera scelta degli stati membri, sono stati determinati in maniera variegata:

⁵⁷ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj/eng>

- Spagna, eliminazione della responsabilità solidale (diventa **proporzionata al danno effettivamente cagionato**);
- Grecia, massimale della responsabilità (fino a 10 volte il corrispettivo di revisione percepito per lo specifico incarico);
- Belgio, cap pari a 3 milioni per le società non quotate e 12 milioni di euro per le società quotate;
- Germania, cap differente a seconda della **tipologia di audit client**, che può variare da 1,5 milioni di euro per i revisori di società diverse dagli EIP a 16 milioni di euro per i revisori di società quotate

Questo per dire che l'esperienza europea è variegata. Cosa ha fatto l'Italia? Non ha messo niente, lasciando invariata la disciplina del 2010. Prima del 2010 avevamo due fiumi normativi, e la disciplina del 2010 in buona sostanza non inserisce alcuna limitazione.

Articolo 15, primo comma (d.lgs. 39/2010):

*I revisori rispondono **in solido tra di loro** e con gli amministratori per danni derivanti da inadempimenti ai loro doveri nei confronti di società, soci e terzi.*

Il primo comma fa capire che non viene toccato il sistema. Il secondo comma si responsabilizza anche il *team* (colui che firma e coloro che hanno fatto parte del gruppo di lavoro). Nei confronti del *team* l'azione risarcitoria è avvenuta meno di una decina di volte.

L'unico intervento positivo è nel terzo comma, affermando che l'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni **dalla data della relazione**. La Corte costituzionale nel luglio 2024 conferma che almeno nei confronti della responsabilità nei confronti della società la norma non pone problemi di costituzionalità.

Abbiamo capito che non ci sono delle particolari intenzioni di seguire le raccomandazioni della Commissione, salvo l'**articolo 2407** appena rifatta. La solidarietà rimane, la norma evidenzia la peculiarità della responsabilità allargata al *team* e le disposizioni dell'articolo 39 che dice che il soggetto che revisiona il bilancio della capogruppo è responsabile della revisione in maniera unitaria (**responsabilità unitaria**), nascendo dalla vicenda Parmalat (divisione tra capogruppo e controllate).

Il nuovo articolo 2407 del Codice civile

Il 2407 è stato riscritto nel marzo del 2025, importante per noi perché ricordiamo che il collegio sindacale può fare anche il revisore legale, che limita la responsabilità come multiplo del compenso.

*Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, **anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale** a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi **nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito**, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*

Breve storia del risarcimento civile verso il revisore legale in Italia

Cosa è accaduto in Italia negli ultimi 45 anni in tema di azioni risarcitorie nei confronti dei revisori? Fino agli anni '80 non abbiamo azioni di responsabilità nei confronti dei revisori. Poi dalla fine degli anni '80 abbiamo la vicenda IFM Leasing, frode in una società acquistata dal Banco BPM. Negli anni '90 ci sono dei crack per i cd **titoli atipici** in cui i prodotti erano i più variegati (Far West, diceva prof. Rossi), e vediamo azioni anche verso i revisori, anche sottoforma di procedure concorsuali.

La giurisprudenza, nel frattempo, mette appunto di fattori essenziali (eg. come determino il danno, dicendo che quando dice il revisore che un credito è inesigibile non risponde di tutto il valore). Dopo il 2008-2010 ci troviamo davanti a nuove azioni proposte da risparmiatori (azionisti e obbligazionisti), anche più recentemente con le

Banche venete. Vediamo che quindi questa evoluzione si arricchisce di principi derivati dalla giurisprudenza che permette di avere idee molto chiare per capire la responsabilità del revisore.

Ulteriori attività di assurance del revisore

Facciamo un cenno brevissimo alle operazioni straordinarie, in cui in varie situazioni sono richiesti pareri di congruità del revisore:

1. Aumenti del capitale sociale con esclusione o limitazione dell'opzione
2. Fusione
3. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO)
4. Scissione
5. Recesso del socio

Sono tante le indicazioni normative che dicono che serve un parere di congruità posto in essere da un revisore legale (tranne che il recesso dice che è IL revisore della società). È una forma di conforto dall'esterno che si qualifica come attività di assurance in senso ampio.

Assurance e sostenibilità (CSRD e d.lgs. 125/2024)⁵⁸

La disciplina della CSRD si occupa di imporre a società **sopra certe soglie** di rendicontare è figlia di un'altra disciplina che aveva introdotto obbligo di dare informativa non finanziaria (le differenze principali sono aggiunta di standard di rendicontazione a livello europeo, ESRS, corrispondenti dei principi contabili IAS nella stesura del bilancio, obbligo di assurance, soggetto chiamato a rafforzare l'attendibilità di quel dato).

Nel provvedimento *omnibus* Aprile 2025 abbiamo avuto una **poderosa, brusca frenata** (il cd "Stop the clock", direttiva 2025/794): si sono resi conto per numerose contestazioni, che il sistema era **troppo complicato da applicare**, con effetti di rischio per il sistema europeo in termini di competitività. Oggi la disciplina è in sede di rivalutazione nel pacchetto *omnibus*, con due opzioni:

1. Diamo obblighi più semplici;
2. Limitiamo i soggetti obbligati (prima erano 47'000, già passiamo a 11'700).

Adesso si è creato una grande attesa per i paesi come l'Italia che avevano implementato puntualmente la direttiva, rispetto ad altri paesi che avevano aspettato.

La nuova direttiva CSRD introduce l'obbligo di attestazione per l'informativa non finanziaria (già prevista dal d.lgs. 254/2016). L'Italia già nella stesura della precedente direttiva 2014/95/UE insieme alla Spagna e Francia avevano richiesto questa attestazione del revisore.

Abbiamo un soggetto chiamato a svolgere l'attestazione: chi lo fa in Italia? Il decreto lgs. 125/2024 dice che il **revisore può essere lo stesso incaricato dell'audit** oppure un altro revisore legale. A livello europeo la CSRD dava la possibilità di individuare altri soggetti, se rispettano gli stessi obblighi di formazione, controllo qualità etc. L'Italia ha posticipato l'eventuale inclusione di questi soggetti al 2028.

Il primo presupposto è di essere un revisore, e il secondo è avere la conoscenza per fare questa attività.

Ci sono analoghi obblighi specifici all'attestazione di sostenibilità rispetto al revisore normale (inclusa formazione continua). Il **modello utilizzato dal legislatore è lo stesso della revisione legale** (tra cui EIP e ESRI) per la nomina,

⁵⁸ La seguente parte è stata trattata in maniera sommaria nella parte finale della seconda lezione del professor Sacchi. Nella presente dispensa la fonte principale è il contenuto della lezione, con l'aggiunta di alcuni elementi aggiuntivi dalle slide. Per una trattazione approfondita si consiglia la lettura integrale delle slide (che tuttavia contengono materiale del tutto estraneo rispetto alla spiegazione data a lezione).

indipendenza. I principi utilizzati come anticipato non saranno IAS o IFRS ma i principi ESRS, identificati come criteri idonei dalla Commissione.

La disciplina anche per indipendenza comporta *oversight* da parte di CONSOB per revisori che hanno in incarico almeno un EIP o ESRI.

Approvazione – Avvocato Roberta Pierantoni e Dott. Franzosi (CFO Mondadori)

Tre modelli di governance

Il più importante dei tre modelli è il modello tradizionale, mentre il modello monistico e dualistico sono differenziati.

- Modello monistico (*one-tier*). I poteri di gestione e controllo sono conferiti ad un medesimo organo (seppur a persone diverse). Nel Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea sono individuati i soggetti che vanno a formare il comitato per il controllo della gestione che ha i compiti tipici dell'organo di controllo.
- Modello dualistico (*two-tier*) tipico di common law. I poteri di amministrazione e controllo sono attribuiti a due livelli diversi.

La presenza del collegio sindacale negli altri stati europei non c'è (portando a problemi di applicazione della normativa europea). Tenuto conto che operiamo all'interno delle società quotate facciamo un focus sui comitati endoconsiliari, formati da alcuni amministratori scelti internamente al Cda. Il comitato svolge compiti specifici, ad esempio il comitato per le nomine, rischi e remunerazione. Vengono costituiti al fine di fornire un supporto al Cda nel momento in cui gli amministratori sono tenuti, nel plenum del consiglio, a valutare alcune situazioni e a deliberare a riguardo. Svolgono, quindi, una **funzione istruttoria e di supporto**. Il potere deliberativo, invece, rimane sempre in capo al Cda nel suo *plenum* ma i comitati approfondiscono tematiche e in questo modo si vanno ad accelerare i lavori del consiglio. Ribadiamo quindi che i comitati **non hanno un potere deliberativo**.

Lo statuto distingue tra la possibilità del Cda di nominare un comitato esecutivo (previsto dal codice civile all'art. 2382, comma 2), ma anche di stabilire altri comitati formati da membri anche esterni al Cda. Questo apre alla costituzione di comitati **manageriali** che hanno sempre la funzione di sviluppare un'attività istruttoria e di proposta (quindi non decisoria), ma che possono prevedere oltre alla presenza di membri del consiglio (in particolare l'amministratore delegato) anche i c.d. **C-level**, o comunque i manager che riportano direttamente all'amministratore delegato.

La disciplina dei comitati è inserita all'interno del Codice di Corporate Governance che sono norme di soft law (codice di autodisciplina). Sono sottoposti al principio di *comply or explain*, quindi la società che decide di adottare un codice ha l'obbligo di rendere noto al mercato se non si adegua ad una raccomandazione e spiegare anche le motivazioni. Una cosa importante di questo codice è la presenza delle Q&A, strumento inserito nel 2021 per facilitare la lettura (in particolare nell'implementazione).

Al pari del Codice di Corporate Governance previsto per le società quotate, esistono altri codici o comunque altri documenti che vanno a sintetizzare i principi di autodisciplina per le società non quotate. Attualmente vengono seguiti principalmente i seguenti:

- Linee Guida in materia di Corporate governance per le società non quotate di Nedcommunity che è l'associazione di amministratori indipendenti italiani;

- I principi del governo e delle imprese familiari non quotate dell'AIDAF, in collaborazione con SDA Bocconi e l'università Bocconi;
- Framework del governo societario di Elite, che è un'organizzazione interna al sistema Euronext-Borsa Italiana che aiuta imprese che vogliono o quotarsi sul mercato primario/Euronext Growth, oppure che vogliono porre attenzione su temi spesso trascurati nelle PMI (aspetti di governance).

Modello di governance in Mondadori

Parliamo del modello **tradizionale di governance**. Nell'assemblea di Mondadori c'è un socio di controllo, Fininvest spa, con il 53% delle quote (la *holding* di Berlusconi). Con i voti maggiorati, dopo la detenzione di due anni delle quote, gode del 77% dei voti. Qualche anno fa la società francese Vivendi tentò una scalata ostile di Mediaset; quindi, furono introdotte queste regole per mettersi al riparo da ulteriori tentativi di scalate ostili.

L'amministratore delegato è Marina Berlusconi. I comitati endoconsiliari sono:

- Comitato di controllo rischi e sostenibilità, che verifica pre-consiglio determinati temi che sono determinati temi di M&A e contabilizzazione delle stesse;
- Comitato a parti correlate, che riguardano operazioni a parti correlate (generalmente con Mediaset o Fininvest, dato che ci sono relazioni anche fiscali con la casa madre);
- Comitato remunerazione e nomine.

Timing dei principali adempimenti per l'approvazione del bilancio

Passando al tema cruciale parliamo del *timing* dei principali adempimenti che riguardano l'approvazione del bilancio. La differenza principale tra il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato è dato dal fatto che il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea, mentre il consolidato è approvato direttamente dal Cda e l'assemblea non è chiamata ad esprimere un voto.

Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio di esercizio delle spa, queste sono chiamate a depositare al registro delle imprese competente una copia del bilancio, accompagnato dalla relazione dei sindaci, i revisori e il verbale di approvazione dell'assemblea (2435).

L'assemblea ordinaria (o consiglio di sorveglianza nel dualistico) devono essere chiamati ad approvarlo entro il termine dello statuto (non oltre 120 giorni dalla chiusura). Lo statuto sociale (e quasi sempre è vero) può prevedere la possibilità di estendere il termine ai 180 giorni a condizione che sussistano determinate condizioni:

- Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. La *ratio* è giustificata dal fatto che la capogruppo necessita di poter ricevere i dati da parte delle controllate e ci potrebbero essere dei ritardi; allora, tenuto conto di questa particolarità, viene concessa la possibilità alle società di prevederlo statutariamente, con una valutazione da parte del Cda e una delibera motivata con la decisione di posticipazione.
- Particolari esigenze relative alla struttura o l'esigenza della società. Il gruppo Mondadori consolida integralmente 32 società, e ad equity altre 5 (ci sono 6 internazionali), quindi hanno sempre la facoltà di estendere il termine (marzo per approvazione del bilancio di esercizio, e bilancio consolidato a maggio).

L'attività del consiglio volta ad approvare questo utilizzo più ampio è svolta nel Consiglio di marzo. Per le aziende che approvano entro 120 giorni, marzo viene utilizzato per approvare la bozza del consolidato poi sottoposta all'assemblea. C'è tutta una serie di regole necessarie per permettere all'assemblea di esprimere il suo voto. Questo è l'*iter* del bilancio e messa a disposizioni di informazioni all'assemblea.

1. Nelle società **non quotate** la proposta deve essere trasmessa al collegio sindacale e al revisore almeno **30 giorni** prima di quello fissato dall'assemblea, conferendo al collegio e il revisore un periodo di **15 giorni** per esaminare il bilancio e poter redigere la loro revisione. Per quanto riguarda i restanti 15 giorni, al fine di consentire l'informativa del bilancio e mettere i soci nella possibilità di poter votare in maniera informata, il bilancio e le relazioni devono essere pubblicati almeno **15 giorni** prima dell'assemblea.
2. Nelle società **quotate**, invece, i termini sono diversi. Tra la data del consiglio e l'assemblea sono previsti **36 giorni**. Infatti, le disposizioni del TUF stabiliscono che la trasmissione ai revisori e al collegio avvenga

entro **15 giorni** e che la pubblicazione delle relazioni e del bilancio debba essere fatta **21 giorni** prima dell'assemblea per l'approvazione.

Questo è aspetto di timing è importante, perché se non vengono rispettati i termini (come spesso accade) si deve ricorrere a una tecnica malvista dalle società di revisione, ovvero la rinuncia ai termini dei 15 giorni dati al collegio sindacale e al revisore, per poter comunque garantire i 21 giorni.

Documenti obbligatori ai sensi del TUF per le società quotate

Vediamo anche alcune attività che la società, in quanto emittente quotata, è tenuta a svolgere ai sensi del TUF. Ci sono disposizioni che prevedono che in concomitanza con l'approvazione del bilancio devono essere approvati anche altri documenti che sono obbligatori, ai sensi del TUF, per una società quotata. In particolare modo: l'approvazione della **relazione sul governo societario**, che è una relazione all'interno della quale vengono riportate tutte le informazioni – in parte relative al codice di autodisciplina e in parte previste espressamente da una norma del TUF – in relazione alle quali l'emittente ha "l'obbligo"⁵⁹ di fornire *disclosure* sul motivo di discostamento (c.d. *explain*) dalle raccomandazioni del codice di corporate governance.

All'interno della relazione di governance⁶⁰ abbiamo l'80% delle informazioni sulla società (e.g. patti parasociali, deleghe a consiglieri, attività dei comitati, informativa delle operazioni con parti correlate). Sono, quindi, tutte quelle attività "prodromiche" all'iscrizione delle voci all'interno del bilancio. Queste operazioni possono essere di maggiore o minore rilevanza, con differenti iter autorizzativi.

L'altra relazione approvata è la **relazione sulla remunerazione** che si compone di due parti:

1. Politica per la remunerazione dell'esercizio successivo;
2. Report sull'attuazione della politica di remunerazione dell'anno precedente.

Un'altra relazione è la **relazione illustrativa** messa a disposizione dai soci. Per il bilancio la relazione illustrativa si sostituisce con il contenuto stesso del bilancio (generalmente la relazione sulla gestione). La relazione sulla gestione non è parte del bilancio, quindi non deve essere approvato dall'assemblea. È un allegato, quindi i vizi servono solo se rilevano sul bilancio principale.

A partire dal 2024 è stata introdotta una importante novità riguardo alla relazione sulla gestione, che di fatto era già stata introdotta con il d.lgs. 2016/254: la **dichiarazione non finanziaria**, che è diventata con la CSRD la **relazione di sostenibilità**. La disciplina del 2016 consentiva o di riportarla in una sezione della relazione sulla gestione, oppure in un documento separato (adottato dalla maggioranza delle società, con il **report di sostenibilità**). La CSRD è andata ad incidere sulla precedente direttiva (2014, recepita dal d.lgs. 204 del 2016) e ha previsto delle modifiche di rilievo a riguardo delle tematiche non finanziarie. Cosa ha previsto?

- Quelle informazioni devono obbligatoriamente inserite all'interno della relazione sulla gestione.
- È stata introdotta anche una disciplina che però è molto più vincolante rispetto all'altra, che lasciava una libertà notevole agli emittenti anche nell'andare a redigere le informazioni. In passato era difficile comparare i dati di un emittente rispetto all'altro perché non essendoci standard obbligatori, c'erano notevoli differenze tra una relazione e l'altra.

Con la CSRD sono stati introdotti degli standard specifici (ESRS) elaborati da un ente designato dalla Commissione europea, per cui per i bilanci pubblicati a partire dal 2024, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio di sostenibilità, sono stati utilizzati questi nuovi standard. Le attività di sostenibilità in Mondadori sono ripartite tra due funzioni: il piano di sostenibilità (attività per alzare gli standard, con responsabilità su un soggetto che risponde all'AD), mentre per quanto riguarda i reporting la responsabilità è sotto il CFO (attività onerosissima con criteri ancora più stringenti, e.g. tracciabilità di ogni pagina di libro pubblicato).

⁵⁹ Parla di obbligo sembra eccessivo, ma comunque più appropriato che parlare di opportunità in quanto sussiste un controllo di conformità da parte del collegio sindacale.

⁶⁰ È consigliabile consultarlo qualora si voglia avere una prima idea delle caratteristiche sia dal punto di vista di governance, che di assetti, che in realtà di altre informazioni di un emittente quotato.

Ci sono molte criticità della CSRD, in particolare la complessità degli standard ESRS (troppe informazioni da reperire), costi interni elevati e sproporzionati, con mancanza di coordinamento con le altre normative europee in tema di sostenibilità (e.g. normative sul sistema bancario).

KPMG ha pubblicato un report a maggio che evidenzia che il numero di pagine medio della rendicontazione di sostenibilità è stato di 157, rispetto a una media europea di 84. Rispetto alla dichiarazione non finanziaria precedente abbiamo un incremento di circa un terzo. Tutta queste motivazioni hanno portato alla commissione europea a passare il pacchetto c.d. *omnibus* che **razionalizza** (non elimina) il quadro regolatorio. Il pacchetto attraverso la Direttiva 794/2025 *Stop the Clock* ha posticipato l'impatto per le società che erano già tenute a redigere la rendicontazione a partire da questo esercizio, posticipando l'obbligo all'esercizio 2027, con pubblicazione nel 2028 (le date differenziate previste dalla CSRD). Così, per quanto riguarda le PMI quotate per le quali l'obbligo era posticipato di un anno rispetto a quelle precedenti, quindi ad aprile 2027, è stato posticipato al 2029.

Il d.l. italiano 95/2025 ha allineato l'Italia alle nuove date europee (dato che la precedente direttiva era già stata implementata).

L'altra cosa importante è la pubblicazione della relazione finanziaria, in cui bisogna fare attenzione perché la società quotata è obbligata a pubblicare la relazione finanziaria entro 4 mesi dalla pubblicazione dell'esercizio. Può accadere che, per motivazioni varie, la società non si pronta a sottoporre all'approvazione dell'assemblea la relazione finanziaria entro 4 mesi; la società deve comunque pubblicare la relazione (anche se incompleta), e poi successivamente vengono pubblicate relazioni integrative e modificative per arrivare all'informativa finale nei confronti dell'assemblea.

Inoltre, le quotate hanno l'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria semestrale (giugno) e trimestrali (relazioni finanziarie periodiche aggiuntive) su base volontaria.

Temi tecnici legati alla contabilizzazione delle operazioni di M&A

Mondadori è il principale gruppo editoriale italiano, 900 milioni di ricavi, 160 di EBIDTA, e 60 di utile netto.

Qualche anno fa, mentre in passato la PFN (indebitamento netto) era solo verso il sistema bancario o il mercato (obbligazioni), da qualche anno si evidenzia come debito anche il valore dei canoni di locazione sia per immobili in cui opera che per macchinari in leasing. L'indebitamento considera anche impegni futuri basati sui contratti. L'indebitamento finanziario sono 70 milioni, mentre gli altri 90 milioni sono canoni di locazione delle librerie (500, di cui solo 55 in proprietà) e la locazione degli immobili della sede italiana.

Il gruppo Mondadori Spa è articolato su 4 business units:

- Mondadori Libri;
- Mondadori Education (editoria scolastica);
- Mondadori Retail (libreria);
- Mondadori Media (quello residuo dei periodici, che in realtà sono stati quasi tutti dismessi).

Tutte sono controllate al 100% da Mondadori spa quotata.

Il **bilancio consolidato** è una rappresentazione economica e finanziaria che tiene conto di tutte le società in un gruppo, quando la capogruppo ha il controllo (o per capitale con almeno il 51%, o per voti assemblea o Cda), si considera gestita dalla capogruppo. Per la consolidazione line by line le attività e le passività sono riflesse integralmente nel bilancio consolidato: i ricavi, i costi, il risultato d'esercizio, l'attivo patrimoniale e il passivo patrimoniale sono riflesse integralmente nel bilancio consolidato.

Invece, sono consolidate **ad equity** (solo con il risultato d'esercizio, per le società non interamente controllate).

Mondadori fa 10 chiusure contabili all'anno, 4 di legge e 6 ai fini interni, quindi per ogni mese all'anno, tranne che per gennaio e luglio. Quindi, ogni mese viene prodotto un CE, SP di ogni singola società che sono poi oggetto

di consolidamento al fine di garantire al management una visione completa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo e di ciascuna *business unit* (ciascuna delle quali redige il proprio consolidato).

Considerando questi bilanci, possiamo dire in linea generale:

- Viene utilizzato un conto economico per destinazione, vale a dire che i costi vengono raggruppati in relazione alla loro funzionalità nel processo produttivo e non alla loro natura;
- Ammortamenti IFRS 16 → la normativa impone di considerare anche gli asset in locazione come se fossero di proprietà e di conseguenza di iscrivere al passivo i debiti relativi ai canoni di locazione che dovranno essere corrisposti e all'attivo il valore di quell'asset e, quindi, di fare un ammortamento annuo per il deterioramento dell'asset;
- La struttura di stato patrimoniale che anziché proporre delle partite contrapposte propone in maniera scalare le voci;
- *Cashflow* esprime la variazione degli attivi tra un esercizio e l'altro e quindi la capacità della società di introdurre risorse che vanno a ridurre l'indebitamento ovvero ad introdurre i mezzi di terzi laddove vi sia un fabbisogno finanziario.

Consideriamo rapidamente il bilancio per **M&A**.

Qual è la grandezza fondamentale per la valutazione di una società? L'EBIDTA, il margine operativo lordo che ci indica la creazione di ricchezza che produce la società con le risorse indicate alla produttività (attività tipica nel caso di Mondadori: vendita dei libri tenuto conto dei costi di pubblicazione). L'EBIDTA si può poi normalizzare escludendo componenti straordinarie o non tipiche.

Lo stesso si può fare per quanto riguarda il debito. Il bilancio propone un debito finanziario che, per quanto riguarda gli aspetti non IFRS 16, è il valore nominale di debito della società, per esempio, verso le banche e i titolari di obbligazioni. Ci sono, però, delle poste che sono a tutti gli effetti dei debiti anche se non sono contabilizzate come tali: *per esempio*, se la società non paga il fornitore, continua a iscrivere in bilancio un debito commerciale, ma la verità è che se avesse pagato regolarmente i debitori, il debito non figurerebbe come commerciale, ma come debito finanziario verso un istituto di credito dal quale la società ha preso i soldi in prestito per far fronte alle obbligazioni nei confronti dei fornitori.

Tradizionalmente quando si valuta una società si considera il valore contabile/patrimoniale che è la differenza tra gli attivi e i passivi contabili, ma in più ha sempre una componente di valore non espresso. In più, per quanto riguarda gli attivi ci sono due componenti:

- Componenti caratteristiche, *core* (Mondadori: tutte le attività afferenti alla vendita di libri);
- Componenti non caratteristiche, non *core*.

N.B. Quando si guarda per una acquisizione il *focus* è sulle attività *core*.

Processo di PPA

La società ha un valore contabile espresso essenzialmente dal patrimonio netto, e il prezzo di acquisizione è superiore al patrimonio netto (l'avviamento o plusvalore che si riconosce a quelle attività in quanto in grado di produrre ricchezza). Al termine di una operazione di acquisizione questa componente di avviamento (in senso *atecnico*) deve essere riferito contabilmente a quegli attivi che si devono contabilizzare (nell'integrazione del bilancio della acquisita, si deve giustificare il prezzo superiore a quello contabile, inserendolo nell'attivo). L'avviamento deve essere attribuito alle poste contabili alle quali è stato attribuito un valore maggiore (allocazione del prezzo di acquisto, PPA). Questo eccesso di valore viene allocato a delle poste ben individuate (e.g. il marchio, se non comprato, oppure contratto con un cliente). Quando una parte di plusvalore non può essere attribuita a uno specifico asset, la società la qualifica come avviamento o *goodwill* (definizione in senso tecnico), cioè un plusvalore non imputabile a un singolo elemento patrimoniale ma che è complessivamente riferibile all'insieme delle attività della società.

Impairment test

La società si trova in bilancio delle poste di cui bisogna considerare a fine anno l'affidabilità per garantire poste veritiere e corrette. Ogni società deve almeno annualmente sostenere un impairment test, una verifica di sostenibilità dei valori attività al bilancio, in particolare per componenti immateriali (alle quali è stato spesso attribuito un valore mediante PPA). Gli IAS 36 stabiliscono che viene svolto ogni anno, oppure ogni volta che ci sono indicatori di impairment (impairment indicator) che fanno dubitare la sostenibilità si controlla. Ogni volta che ci sono degli indicatori di impairment che fanno dubitare dell'effettivo valore, c'è un obbligo da parte degli amministratori di verificare la sostenibilità di quei valori.

La capitalizzazione di Mondadori è del doppio rispetto al patrimonio netto del bilancio, sostanzialmente un riconoscimento da parte del mercato che il valore della società è superiore rispetto al valore contabile del bilancio. Dove la capitalizzazione subisce delle riduzioni importanti perché il mercato inizia dubitare della sostenibilità di certi valori, scatta un impairment indicator. *Esempio di impairment indicator*: se i tassi di interessi del mercato e i tassi bancari aumentano significativamente, bisognerà attualizzare i costi futuri (tra cui il costo del debito) e si utilizzerà il discounted cash flow per fare il test.

Quindi, sono una serie di fattori che fungono da indicatore per il management che le condizioni di operatività della società sono cambiate e inducono a verificare la sostenibilità dei valori di bilancio. cosa si intende con sostenibilità dei valori di bilancio? Si confronta il valore di mercato con il valore d'uso dell'asset, e se il valore ricavabile da quell'attività è superiore al valore di mercato o al valore d'uso⁶¹, vuol dire che il valore recuperabile è almeno pari al valore contabile e non serve una svalutazione.

Uno delle modalità di determinare il valore di un asset è tramite il flusso di cassa dell'asset tenendo conto del costo medio ponderato della società (valore della remunerazione del capitale di rischio coerentemente con il profilo di rischio sistematico della società stessa).

I principali asset oggetto all'impairment test sono:

- Beni materiali a vita utile definita e indefinita → asset a cui è stato attribuito un plusvalore nell'ambito del processo di M&A attraverso l'allocazione di parte dell'avviamento che è stato corrisposto;
- Partecipazioni;
- Avviamento.

Come attivo in Mondadori ci sono marchi come Einaudi o altri marchi editoriali a vita utile indefinita. Il marchio Einaudi è iscritto ad un valore contabile importante perché è un marchio di grande prestigio.

Per quanto riguarda i beni a vita utile definita invece troviamo lista clienti, testate periodiche e marchi (periodici che si considerano di vita utile limitata), software, diritti.

Mentre i marchi editoriali hanno una vita utile indefinita, cioè Mondadori ritiene che non scadano; viceversa, i marchi relativi ad alcune testate periodiche hanno una vita utile definita perché Mondadori non ritiene che indicativamente ci saranno ancora tra trent'anni.

Una società come Mondadori interagisce con il mercato sia nei confronti dei propri azionisti, sia nei confronti dei soggetti che cerca di attrarre come potenziali nuovi azionisti, nella misura in cui questi incrementano gli ordini di acquisto e contribuiscono a una rivalutazione positiva del titolo.

Infine, l'attività di comunicazione è estremamente importante: Mondadori organizza 18 eventi all'anno in cui presenta i risultati del gruppo, spiega gli stessi e risponde alle domande sulle prospettive economico-finanziarie delle strategie di Mondadori.

⁶¹ Metodologie con le quali si determina il valore dell'asset tramite flusso di cassa, redditività, o costi di produzione.

ESERCITAZIONE

Come si affronta l'esame?

Sono due domande aperte, una da 15 e l'altra da 16 punti. Entrambe le domande avranno dei sottopunti che saranno valutati in modo diverso, anche a seconda dell'andamento generale dell'esame.

È molto **importante** seguire l'**ordine** e segnalare a quale domanda si risponde. La risposta dev'essere dettagliata, argomentata e puntuale in quanto le risposte generiche non vengono valorizzate.

Il suggerimento dato è quello di leggere prima tutta la domanda e poi concentrarsi sui sottopunti. Questo perché, per esempio, vi è il rischio di rispondere al sottopunto *a* inserendo informazioni richieste nel sottopunto *b*. Il primo sottopunto è generalmente di natura introduttiva ed è fortemente consigliato fornire una **definizione** dell'argomento che si chiede di analizzare, anche qualora non sia espressamente richiesto. Non è, invece, necessario fornire sempre degli esempi, qualora non sia richiesto dalla traccia; d'altra parte, è possibile utilizzare gli esempi forniti dalle stesse domande nei sottopunti successivi.

Infine, non è necessaria la memorizzazione degli articoli, in quanto le domande esplicitano brevemente il contenuto degli stessi.

Rileva molto, ai fini della valutazione, la struttura dell'esame: è necessario partire dalla regola generale (quindi dalla definizione) e poi scendere nel dettaglio, anche tramite elencazione delle eccezioni alla regola (se vi sono). Inoltre, è importante curare *il mondo* in cui si scrive il testo: è necessario usare un buon italiano.

Domanda 1 – 15 punti

- a) Si illustri la disciplina e la ratio dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*quater*, c.c. concernente i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio soffermandosi, in particolare e mediante opportuni esempi, sul significato dei "fatti di rilievo".

La disposizione in esame impone di illustrare nella **nota integrativa** la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si fa dunque riferimento ai fatti di rilievo verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, **suscettibili di modificare le prospettive della gestione sociale**.

Il legislatore vuole dunque rafforzare il compendio informativo (in senso positivo o negativo) che deve essere fornito ai lettori del bilancio per la valutazione dei risultati dell'esercizio precedente e dei numeri di bilancio in generale. Esempio⁶²: grave incendio o calamità che colpisce i beni sociali a gennaio o febbraio.

- b) Si illustri, secondo la prospettiva dei principi contabili di redazione del bilancio, con le opportune esemplificazioni, la differenza in punto di rappresentazione contabile tra:
 - i. fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, e
 - ii. fatti che indicano situazioni sorte dopo la data del bilancio ma che non richiedono variazioni dei valori di bilancio in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

Esistono (i) eventi che sono il «riflesso» di fatti accaduti prima della chiusura dell'esercizio e che influiscono pertanto sulla **determinazione del valore delle attività e passività esistenti a tale data** e (ii) eventi che si verificano dopo la chiusura dell'esercizio che producono conseguenze di competenza dell'esercizio in corso.

⁶² Ovviamente in esame non sarebbe opportuno scrivere "esempio:"

Con riferimento al caso (i), come ad esempio il fallimento di un cliente debitore avvenuto a gennaio, ma che rende palese una situazione di crisi già in corso nel precedente esercizio, occorre **tenere conto** nella redazione del bilancio oggetto di approvazione, incidendo sullo stato patrimoniale e/o conto economico oltre che sulla nota integrativa, in conformità al principio di competenza.

Con riferimento al caso (ii), e cioè eventi che si verificano dopo la chiusura dell'esercizio e che producono conseguenze di competenza dell'esercizio in corso, essi sono oggetto di **illustrazione nella nota integrativa**.

Infatti, i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che non incidono sui valori di bilancio non richiedono la modifica delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

Tuttavia, qualora gli eventi successivi alla data di chiusura del **bilancio pregiudichino totalmente o parzialmente la prospettiva della continuazione dell'attività**, di essi deve tenersi conto anche se questi non possano essere considerati come una manifestazione di circostanze già esistenti nel corso dell'esercizio precedente.

- c) Si chiarisca infine se qualsiasi vizio della nota integrativa comporta l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, a prescindere dalla sua effettiva incidenza sulla portata informativa dei conti annuali.

È bene premettere che la nota integrativa è **parte integrante del bilancio** ed essa, unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico è **oggetto di approvazione da parte dell'assemblea**.

Non è dubbio che eventuali vizi della nota integrativa **possano determinare invalidità** della delibera di approvazione. **È invece dubbio** se questi vizi comportino la **nullità** della delibera ovvero se essi, **qualora non incidano sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, diano luogo ad un vizio di annullabilità**.

Domanda 2 – 16 punti

- a) Si illustri il significato e il rilievo del principio di prevalenza della sostanza sulla forma in relazione:
 - i. alla disciplina codicistica dei conti annuali (anche alla luce delle modifiche introdotte sul punto dal d.lgs. n. 139/2015);
 - ii. ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il principio in questione impone che la rilevazione e la presentazione delle voci sia **effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto**. Il riferimento alla «sostanza» deve naturalmente essere riferito **al contratto o all'operazione** e non alla voce dell'attivo o passivo del bilancio.

(i) In assenza di puntuali indicazione da parte del legislatore sembra peraltro che la portata innovativa del n.1-bis sia **limitata, non potendosi disattendere ad esempio le previsioni codicistiche che prescrivono trattamenti contabili contrastanti con il principio di substance over form** quali in particolare quelle concernenti la contabilizzazione dei contratti di *leasing*.

(ii) Nell'ambito degli IAS/IFRS il principio **trova invece piena applicazione**. Ciò è d'altra parte **conforme all'impostazione di fondo degli IAS/IFRS che assegnano al bilancio d'esercizio funzione soltanto informativa**. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è enunciato dal framework in termini molto generali, risultando non molto agevole definire la nozione di sostanza economica da contrapporre a quella di forma giuridica.

- b) Si chiarisca altresì, avendo particolare riguardo all'applicazione del suddetto principio, il trattamento contabile previsto dal Codice civile per i contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Con riferimento ai contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine il codice civile dispone che le attività oggetto dei medesimi devono **restare iscritte nel bilancio del venditore**. Tale disposizione costituisce **la più evidente applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'ambito della disciplina**

del bilancio d'esercizio contenuta nel codice. Ciò in particolare in quanto la funzione economica dell'operazione non è infatti il trasferimento della proprietà del bene oggetto di compravendita all'acquirente, bensì il finanziamento del venditore ovvero la concessione all'acquirente del godimento del bene oggetto del contratto per il periodo convenuto.

In conformità alla sostanza economica dell'operazione **il cedente continua a rilevare il bene oggetto del contratto nel proprio bilancio** e il debito nei confronti dell'acquirente per il finanziamento ricevuto. L'acquirente invece iscrive un credito verso il venditore di importo pari al prezzo pagato.

Nel conto economico, i proventi e gli oneri relativi alle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione a termine sono iscritti per quote di competenza dell'esercizio. Il criterio scelto per la rilevazione delle componenti di reddito è coincidente con quello di ripartizione degli interessi relativi ad un prestito.

- c) Infine, si approfondisca il trattamento contabile previsto dal Codice civile per le operazioni di locazione finanziaria (c.d. *leasing* finanziario), avendo cura di evidenziare, tra l'altro, i profili di "scostamento" dal principio *substance over form*.

La disciplina codicistica in materia **non è pienamente conforme al principio** in oggetto perché prevede l'iscrizione del bene oggetto di compravendita nel bilancio dell'acquirente quando il contratto di *leasing* è di tipo finanziario e di conseguenza **i rischi e i benefici inerenti al bene sono gravanti sull'utilizzatore.**

Un ulteriore **scostamento** dal principio è riscontrabile là dove la legge regola il trattamento contabile del *sale and lease back* in modo uniforme **senza distinguere tra leasing finanziario e operativo.**

Inoltre, nelle operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (c.d. *sale and lease back*), la disciplina vigente dispone che **la plusvalenza derivante dalla vendita non è rilevata interamente al momento del perfezionamento del contratto stesso ma è imputata progressivamente al conto economico in funzione della durata del *leasing*.**

ATTENZIONE!

Questa dispensa è basata sulle lezioni in classe, con riferimenti e integrazioni dal manuale. Pertanto, non è volta a sostituire in alcun modo lo studio sul libro di testo, ma rappresenta solo uno strumento per facilitare la comprensione e la memorizzazione degli argomenti d'esame.

CI SERVE IL TUO AIUTO!

potrebbero esserci sfuggiti degli errori e/o imprecisioni. Se ne trovi qualcuno, segnalacelo! Ci aiuterai a migliorare sempre di più il testo e a rendere questa dispensa sempre più efficace. Grazie!

@iusatb e i curatori